REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 15 giugno 2018 **Anno XLIX - N. 58**

Verona, Biblioteca Capitolare, "La Biblioteca più antica del mondo".
I 1500 anni di attività celebrati nel 2017, rendono la Biblioteca Capitolare di Verona la più antica al mondo rimasta aperta fin dalla sua fondazione. Il manoscritto datato più antico qui preservato è il "Codice di Ursicino", lettore della Scuola dei Sacerdoti della Cattedrale che annotò la sua opera con firma e data del 1 agosto 517. Vi si conservano anche le "Istituzioni" del giurista romano Gallio, unico testo completo di diritto romano pregiustinianeo, ed il celebre "Indovinello veronese" che molti studiosi riconoscono come il primo testo del volgare italiano e delle lingue romanze, trascritto tra l'VIII e il IX secolo a margine di una pergamena e così tradotto: "Teneva davanti a sé i buoi / arava i bianchi prati / teneva un bianco aratro / e seminava la negra semente". La soluzione è lo scrivano all'inizio del suo lavoro: le dita della mano (i buoi) / le pagine bianche prima di essere scritte (i bianchi prati) / la penna d'oca (un bianco aratro) / l'inchiostro (la negra semente).
(Immagini pubblicate su gentile concessione della Biblioteca Capitolare di Verona - Foto di Marco Favali)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it
Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **802** del 08 giugno 2018
Interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori del Veneto. Adozione del bando per la presentazione delle domande di contributo. Art. 39 bis, comma 2, lett. b), della L.r. 50/1993. Deliberazione/CR n. 47 del 15 maggio 2018. 1
[Caccia e pesca]

n. **804** del 08 giugno 2018
Stagione venatoria 2018/2019. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/93). 24
[Caccia e pesca]

n. **814** del 08 giugno 2018
Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93, art. 4 e L.R. 27/2001, art. 43). Attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore. 63
[Servizi sociali]

n. **817** del 08 giugno 2018
Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e deliberazione n. 54/CR del 28 maggio 2018. 94
[Servizi sociali]

n. **819** del 08 giugno 2018
Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". Definizione del nuovo modello organizzativo. 106
[Servizi sociali]

n. **820** del 08 giugno 2018
Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto. Anno Accademico 2018-2019. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1). 114
[Istruzione scolastica]

n. **821** del 08 giugno 2018
Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e avvio delle procedure di nomina dei componenti. 150
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **822** del 08 giugno 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di Formazione Professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione Professionale. 153
[Formazione professionale e lavoro]

n. **823** del 08 giugno 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti nella sezione servizi del benessere per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno. Legge 28 marzo 2003, n. 53. 207
[Formazione professionale e lavoro]

n. **824** del 08 giugno 2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti nella sezione comparti vari ed edilizia per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno. Legge 28 marzo 2003, n. 53. 249
[Formazione professionale e lavoro]

n. **825** del 08 giugno 2018
Approvazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione di contributi per la promozione del sistema turistico tematico "Mare e spiagge". Attuazione Programma Turistico Annuale 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. 296
[Turismo]

n. **836** del 08 giugno 2018
Protocollo di legalità tra la Regione del Veneto e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Approvazione nuovo schema di protocollo e revoca DGR 1706 del 24 ottobre 2017. 305
[Trasporti e viabilità]

n. **837** del 08 giugno 2018
Adesione della Regione del Veneto all'Accordo di programma interregionale tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e le Regioni e le Province autonome aderenti al progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche relativo al triennio 2018 - 2020. Approvazione dello schema di accordo di programma e dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di Residenze per artisti nei territori. Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017, art. 43. 331
[Cultura e beni culturali]

n. **842** del 08 giugno 2018
Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro - Anno 2018. (L.R. n. 8/2015, art. 11). 372
[Opere e lavori pubblici]

n. **843** del 08 giugno 2018
Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e). Approvazione definitiva ed emanazione bando anno 2018. Dgr/CR n. 34 del 17 aprile 2018. 384
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 371958)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 802 del 08 giugno 2018

Interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori del Veneto. Adozione del bando per la presentazione delle domande di contributo. Art. 39 bis, comma 2, lett. b), della L.r. 50/1993. Deliberazione/CR n. 47 del 15 maggio 2018.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Si approva definitivamente, a seguito dell'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, a norma dell'art. 39 bis, comma 2, lett. b), della L.r. 50/1993, il bando destinato all'erogazione di contributi a favore delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per progetti di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, predisposti e realizzati per favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali, per favorire la conoscenza delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori, per contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio, e per eseguire iniziative di miglioramento ambientale, in attuazione dell'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto con l'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45. Il bando era stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 47/CR del 15 maggio u.s.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, rubricato "Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio", introdotto con l'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è finalizzato alla concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare interventi di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, predisposti e realizzati per:

- favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori,
- contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio,
- eseguire interventi di miglioramento ambientale.

Le risorse finanziarie rese disponibili per l'esercizio 2018 dall'art. 39 bis, secondo comma, della Legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 e dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47, a titolo di finanziamento pubblico per le finalità sopra indicate, ammontano ad Euro 350.000,00=.

Sulla base di dette premesse è stato elaborato il bando per la presentazione delle domande di contributo da parte delle associazioni venatorie, lo schema di domanda di contributo regionale, la scheda iniziative venatorie, lo schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per il pagamento dell'acconto alle associazioni venatorie e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero dei soci, tutti documenti allegati alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/CR del 15 maggio u.s., che è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, come previsto dall'art. 39 bis, comma 2, lett. b), della L.r. 50/1993.

La terza Commissione consiliare nella seduta del 23 maggio 2018 ha esaminato la deliberazione/CR n. 47 del 15 maggio 2018 ed ha espresso, ad unanimità, il parere favorevole n. 310 con alcune raccomandazioni, alle quali il bando allegato facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, si conforma, ad eccezione del punto relativo ai soggetti ammessi a contributo in quanto la modifica proposta dalla Commissione che prevede che l'associazione venatoria riconosciuta a livello regionale debba essere strutturata in almeno cinque province del Veneto, è un requisito ulteriore rispetto al testo di legge che prevede semplicemente "associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale", configurandosi come disposizione di dubbia legittimità che potrebbe dar corso ad impugnazioni del bando da parte delle associazioni che verrebbero

escluse, con pericolo di sua sospensiva.

La competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha provveduto inoltre ad apportare alcune rettifiche rese necessarie per correggere alcuni refusi non rilevanti ai fini delle disposizioni e finalità del bando che si propone di recepire con il presente provvedimento.

Il bando di finanziamento, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, mette a disposizione delle Associazioni venatorie l'importo complessivo di Euro. 350.000,00, così suddiviso:

- Euro 150.000,00 = per il finanziamento di progetti volti a favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, sulla gestione delle specie invasive e dannose e dei grandi carnivori (obiettivo n. 1);
- Euro 140.000,00= per il finanziamento di progetti volti a contrastare il fenomeno del bracconaggio (obiettivo n. 2);
- Euro 60.000,00=per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare iniziative di miglioramento ambientale (obiettivo n. 3).

Tale preventiva ripartizione potrà essere rideterminata in relazione al livello di utilizzo delle risorse così come più sopra ripartite, fatto salvo l'importo totale complessivo posto a bando.

Il novello articolo 39 bis prevede che una quota del 30 per cento delle risorse rese disponibili dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47, valutata l'ammissibilità del progetto presentato da ogni singola associazione, sia erogato a titolo di acconto per la realizzazione dei progetti, ripartendo l'importo tra le associazioni venatorie in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre 2017.

La spesa massima ammissibile per ogni singola associazione non può superare Euro. 35.000,00= per progetti dell'Obiettivo n. 1; Euro. 30.000,00= per l'obiettivo n. 2 ed Euro. 20.000,00 per l'obiettivo n. 3, mentre ogni associazione non può ricevere un contributo massimo complessivo per i tre obiettivi non superiore ad Euro. 80.000,00.

Tutto ciò premesso con il presente atto si dispone:

- di approvare il "Bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale", facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, in attuazione dell'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, rubricato "Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio", introdotto con l'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
- di approvare , inoltre, i seguenti allegati: **Allegato B** "Schema di domanda di contributo regionale di cui all'art. 39 bis della L.r. 50/1993", **Allegato C** "Scheda iniziative venatorie", **Allegato D** "Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per il pagamento dell'acconto alle associazioni venatorie", **Allegato E** "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero dei soci", facenti parte integrante del presente provvedimento;
- di determinare in Euro 350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa che deriveranno dal presente provvedimento e di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con proprio Decreto:

- la predisposizione delle graduatorie dei progetti (una graduatoria, suddivisa in progetti ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e non ammissibili, per ognuno dei tre obiettivi strategici previsti dal bando), avvalendosi degli uffici della struttura regionale;
- l'assunzione del pertinente impegno di spesa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103625 ad oggetto "Azioni regionali per contrastare il fenomeno del bracconaggio-trasferimenti correnti (art. 39 bis, L.r. 09/12/1993, n. 50)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
- l'erogazione dell'acconto alle associazioni venatorie calcolato secondo le indicazioni riportate nell'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012 n. 54;

RICHIAMATA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in ordine alla disciplina del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, rubricato "Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio", introdotto con l'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

VISTO il secondo comma dell'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto con l'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, che prevede l'acquisizione del parere da parte della competente Commissione consiliare;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 47/CR del 15 maggio u.s.;

VISTO il parere della terza Commissione regionale n. 310 rilasciato in data 23 maggio u.s.;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato "Bando per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale" a favore delle progettualità espresse dal mondo dell'associazionismo dei cacciatori, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, che mette a disposizione delle Associazioni venatorie un importo complessivo pari ad Euro 350.000,00= così suddiviso per obiettivo da perseguire:

- Euro 150.000,00 = per il finanziamento di progetti volti a favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, sulla gestione delle specie invasive e dannose e dei grandi carnivori;
- Euro 140.000,00= per il finanziamento di progetti volti a contrastare il fenomeno del bracconaggio;
- Euro 60.000,00=per il finanziamento di progetti finalizzati a realizzare iniziative di miglioramento ambientale;

3. di approvare, inoltre, i seguenti allegati: **Allegato B** "Schema di domanda di contributo regionale di cui all'art. 39 bis della L.r. 50/1993", **Allegato C** "Scheda iniziative venatorie", **Allegato D** "Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per il pagamento dell'acconto alle associazioni venatorie", **Allegato E** "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero dei soci", facenti parte integrante del presente provvedimento;
4. di determinare in Euro 350.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa che deriveranno dall'approvazione del presente provvedimento e di affidare al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con proprio Decreto:

- la predisposizione delle graduatorie dei progetti (una graduatoria, suddivisa in progetti ammissibili e finanziabili, ammissibili e non finanziabili e non ammissibili, per ognuno dei tre obiettivi), avvalendosi degli uffici della struttura regionale;
- l'assunzione del pertinente impegno di spesa disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103625 ad oggetto "Azioni regionali per contrastare il fenomeno del bracconaggio-trasferimenti correnti (art. 39 bis, L.r. 09/12/1993, n. 50)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
- l'erogazione dell'acconto alle associazioni venatorie calcolato secondo le indicazioni riportate nell'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
6. di dare atto che la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 802 del 08 giugno 2018

Assessorato alla Caccia e Pesca
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca

"Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio"
Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39 bis,
introdotto dall'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI VENATORIE RICONOSCIUTE A LIVELLO NAZIONALE O REGIONALE

Il Bando è ripartito in tre Sezioni:

- **Sezione Prima - Norme generali per l'accesso ai contributi:**
  1.1 Finalità e descrizione dell'intervento
  1.2 Soggetti ammessi a contributo
  1.3 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo
  1.4 Documentazione specifica richiesta
  1.5 Cause di esclusione e obblighi dei beneficiari
  1.6 Valutazione della domanda e modalità istruttorie
  1.7 Localizzazione delle iniziative, loro conclusione e percentuale di realizzazione
  1.8 Acconto del contributo regionale
  1.9 Liquidazione dei contributi e modalità di rendicontazione
  1.10 Rinuncia e revoca dei contributi

- **Sezione Seconda - Tipologie di iniziative ammissibili e limitazioni di spesa:**
  2.1 Descrizione degli Obiettivi
  2.2. Disposizioni generali
  2.3 Criteri di riparto delle risorse disponibili
  2.4 Tipologia di spesa ammissibile
  2.5 Tipologia di spesa non ammissibile
  2.6 Modalità di pagamento delle spese ammesse
  2.7 Percentuali di finanziamento e spesa ammissibile massima

- **Sezione Terza - Criteri di valutazione**
  3.1 Attribuzione del punteggio

SEZIONE PRIMA
NORME GENERALI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1.1 Finalità e descrizione dell'intervento.
Il presente bando regionale, in ottemperanza all'art. 39 bis della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto con l'art. 59 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45, è finalizzato alla concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale per finanziare interventi di informazione e di sensibilizzazione dei cacciatori del Veneto, predisposti e realizzati per:

- favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori;
- contrastare il deprecabile fenomeno del bracconaggio;
- eseguire iniziative di miglioramento ambientale.

Le risorse finanziarie rese disponibili dall'art. 39 bis, secondo comma della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 e dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47, a titolo di finanziamento pubblico per le finalità sopra indicate, ammontano complessivamente ad Euro 350.000,00=, ripartiti secondo le finalità indicate dai seguenti Obiettivi tematici:

Obiettivo n. 1 – favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e *delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività* venatoria, la gestione delle specie invasive e dannose, la gestione dei grandi carnivori;

Obiettivo n. 2 – contrastare il fenomeno del bracconaggio;

Obiettivo n. 3 - realizzare iniziative di miglioramento ambientale.

Alla presente procedura di bando sono applicate le disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in quanto compatibili.

1.2 Soggetti ammessi a contributo.
I soggetti ammessi a concorrere al presente bando sono così individuati: associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale. La partecipazione è ammessa alla sola Sezione regionale del Veneto, nel caso di associazioni strutturate anche per sezioni provinciali. La partecipazione della Sezione regionale del Veneto esclude l'eventuale domanda di partecipazione dell'associazione nazionale di appartenenza. Può partecipare al bando l'associazione riconosciuta a livello nazionale anche se non dotata di una struttura regionale, purché con iscritti residenti nel territorio regionale veneto.

1.3 Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo.
1.3.1. La domanda di partecipazione con la richiesta di contributo ed ogni altra documentazione, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, unitamente ad una copia del documento d'identità in corso di validità, devono essere redatte utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dalla competente Struttura regionale e allegati al presente bando, i quali restano disponibili presso:

- il sito web www.regione.veneto.it;
- gli uffici della competente Struttura regionale.

La domanda e i relativi allegati dovranno essere trasmessi nei formati e secondo le indicazioni riportate in calce al modello di domanda di contributo regionale, nonché quanto indicato al successivo punto 1.3.2, pena l'irricevibilità della domanda.
1.3.2. La domanda di contributo dovrà essere inviata alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Via Torino 110, 30172 Venezia-Mestre, e dovrà pervenire entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BuRV), pena l'irricevibilità della domanda stessa, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- ✓ mediante raccomandata A/R (farà fede il timbro e la data apposti dall'Ufficio postale accettante);
- ✓ mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it.

1.3.3. Ciascuna associazione venatoria presenta una sola domanda di contributo. In caso di perseguimento di più Obiettivi, deve presentare le relative schede per ciascuno obiettivo. Ogni obiettivo può contenere più iniziative.

1.4 Documentazione specifica richiesta.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati:

a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e sottoscrittore della domanda;
b) copia in carta semplice dello Statuto dell'Associazione venatoria;
c) "scheda-obiettivo n. .." di illustrazione delle iniziative, debitamente compilata, secondo il modello fornito dalla competente Struttura regionale e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

12f555f2

d) per iniziative di cui all'Obiettivo n. 3 che interessano la Rete Natura 2000, studio di incidenza ambientale (VINCA), secondo le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 1400 del 29/08/2017 ovvero, qualora per l'istanza presentata non sia necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi prevista dall'allegato A), paragrafo 2.2 della DGR n. 1400 del 29/08/2017, dichiarazione redatta secondo l'allegato E) alla medesima DGR, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata da relazione di professionista competente;
e) per iniziative di cui all'Obiettivo n. 3, qualora interessano terreni di soggetti terzi, copia di contratti o concessioni che ne garantiscono la disponibilità da parte dell'Associazione, per l'intera durata dell'iniziativa proposta;
f) autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sul numero dei soci appartenenti all'Associazione alla data del 31/12/2017 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;
g) scheda dati anagrafici e scheda di posizione fiscale, aggiornate;
h) copia di preventivi di spesa laddove richiesto dal bando.

1.5 Cause di esclusione e obblighi dei beneficiari.

1.5.1. Costituiscono cause di non ricevibilità della domanda:
a) domanda pervenuta oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BuRV);
b) domanda priva di sottoscrizione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente;
c) domanda inviata secondo modalità diverse da quanto previsto dal punto 1.3 del presente bando.

1.5.2. Costituiscono cause di non ammissibilità della domanda:
a) domanda proposta per iniziativa differente da quelle indicate dall'Obiettivo prescelto dal richiedente;
b) domanda carente di tutta o parte della documentazione essenziale per la specifica iniziativa indicata nell'Obiettivo prescelto dal richiedente, e non integrata entro il perentorio termine di 10 giorni dalla successiva richiesta di integrazioni comunicata dalla competente Struttura regionale, così come disposto dall'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) domanda proposta per iniziative localizzate in aree al di fuori del territorio regionale;
d) domanda proposta da soggetti diversi da quelli indicati nel punto 1.2.

1.5.3. I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono tenuti ad impiegare le risorse assegnate esclusivamente per le iniziative indicate dall'Obiettivo prescelto ed espresse nella domanda di contributo, impegnandosi a comunicare in maniera tempestiva alla competente Struttura regionale qualsiasi causa ostativa al perseguimento dell'Obiettivo prescelto, onde consentire la ripartizione proporzionale tra i soggetti ammessi della quota relativa alle economie di spesa accertate.

1.5.4. Altresì i soggetti ammessi a contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente Struttura regionale ogni eventuale informazione utile per il buon andamento del procedimento amministrativo di cui al presente Bando, inclusa qualsiasi variazione dei dati relativi alla propria denominazione e/o relativi ai servizi bancari/assicurativi di appoggio; in caso di variazione di denominazione e/o riferimenti bancari occorre trasmettere nuovamente le relative scheda dati anagrafici e scheda di posizione fiscale aggiornate.

1.6 Valutazione della domanda e modalità istruttorie.

1.6.1. In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., successivamente alla presentazione delle domande, gli uffici competenti della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, provvederanno:
a) ad accertare la sussistenza dei requisiti di ricevibilità delle domande pervenute;
b) ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle domande pervenute;
c) a valutare nel merito le iniziative progettuali, sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Sezione Terza del presente bando;
d) a predisporre, per ognuno dei tre Obiettivi indicati al punto 1.1 del presente bando, le graduatorie delle iniziative, redatte sulla base dei punteggi di merito attribuiti nei termini di cui alla Sezione

12f555f2

Terza del presente bando, e conseguente riparto del contributo, secondo quanto previsto dall'art. 39 bis della L.R. 50/2017. Le graduatorie verranno approvate con decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.

1.6.2. Gli uffici, in sede di valutazione delle domande, potranno valutare se le singole voci di spesa indicate nella scheda sono adeguate alle iniziative perseguite, eventualmente modificando i singoli importi.

1.7 Localizzazione delle iniziative, loro conclusione e percentuale di realizzazione

1.7.1. Le iniziative devono essere realizzate esclusivamente all'interno del territorio regionale veneto, pena la non ammissibilità della domanda di contributo.

1.7.2. Le iniziative devono essere concluse entro il perentorio termine del 15novembre 2018. Entro il 30 novembre 2018 dovrà pervenire alla competente Struttura regionale tutta l'opportuna documentazione di spesa e la relativa rendicontazione dei costi sostenuti. Il mancato rispetto del suddetto termine perentorio comporta la decadenza dal contributo regionale, oltre al re-introito degli importi economici nel frattempo liquidati a titolo di acconto.

1.7.3. L'erogazione del saldo è subordinata alla realizzazione di almeno il 60% delle attività previste dalle iniziative e il contributo sarà proporzionale alla percentuale delle attività svolte.

1.7.4. Il mancato rispetto di tale ultimo limite di spesa comporta la revoca dell'intero contributo concesso, oltre all'eventuale re-introito di tutti gli importi economici nel frattempo liquidati a titolo di acconto.

1.8 Acconto del contributo regionale

1.8.1. Valutata l'ammissibilità del progetto presentato da ogni singola associazione, sarà erogata alle associazioni venatorie una somma a titolo di acconto per la realizzazione dei progetti pari al 30% delle risorse disponibili in base alla rispettiva consistenza associativa, accertata al 31 dicembre 2017 ed attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione venatoria, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa. L'acconto non può superare l'importo di spesa ammissibile per ogni singola associazione sulla base della valutazione delle iniziative presentate.

1.8.2. Perché possa essere erogato l'acconto, l'Associazione deve presentare alla competente Struttura regionale una fidejussione bancaria ovvero una polizza fidejussoria, per la copertura di una somma pari al 110% (centodieci%) dell'acconto riconosciuto. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale. La garanzia deve avere validità almeno di un anno dalla data di erogazione dell'acconto. La garanzia copre la mancata restituzione dell'acconto erogato ed è svincolata automaticamente al momento del suo intero recupero in sede di pagamento del successivo saldo.

1.9 Liquidazione dei contributi e modalità di rendicontazione

1.9.1. A norma dell'art. 39 bis della L.R. 50/1993, le risorse rese disponibili dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47, saranno ripartite sulla base della valutazione delle iniziative presentate da ciascuna associazione venatoria, tenendo conto della tipologia, del numero e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale e valutate secondo i criteri definiti nella Sezione 3 del presente bando.

1.9.2. I contributi verranno liquidati dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca sulla base degli stanziamenti di cassa disponibili sul competente capitolo del bilancio regionale. L'erogazione del contributo a saldo avviene a seguito di rendicontazione delle iniziative attuate sul territorio regionale, decurtato di quanto ricevuto a titolo di acconto.

Ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Via Torino 110 - 30172 Venezia-Mestre, entro il predetto termine del 30 novembre 2018:

1. una dettagliata relazione finale, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
2. tutti i documenti giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati concernenti le spese ammissibili sostenute nel corso della realizzazione delle iniziative;

3. una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che le spese sono state sostenute per la realizzazione degli interventi, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000;
4. copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la relazione finale e la dichiarazione.

1.10 Rinuncia e revoca dei contributi

1.10.1. In caso di rinuncia ai contributi economici concessi il beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con lettera raccomandata con avviso di ricevuta, ovvero con PEC.

1.10.2. In caso di revoca dei contributi la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca trasmetterà al soggetto beneficiario l'opportuno provvedimento di revoca del contributo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo PEC, unitamente all'indicazione delle modalità per provvedere al re-introito delle somme nel frattempo eventualmente erogate.

SEZIONE SECONDA
TIPOLOGIE DI INIZIATIVE AMMISSIBILI E LIMITAZIONI DI SPESA

2.1 Descrizione degli Obiettivi

Sono ritenute ammissibili a contributo regionale le domande presentate alla competente Struttura regionale entro i termini e secondo le modalità indicate nella Sezione Prima del presente bando, le quali abbiano ad oggetto iniziative esclusivamente riconducibili ad uno degli Obiettivi di cui al punto 1.1 del presente bando e di seguito meglio descritti:

Obiettivo n. 1 – favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli *habitat naturali e delle normative in continuo aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività* venatoria, sulla gestione delle specie invasive e dannose e dei grandi carnivori

A questo obiettivo sono riconducibili le seguenti iniziative che si descrivono:

a) corsi, convegni, seminari, visite guidate, di sensibilizzazione e di conoscenze rivolte ai propri associati, anche aperti al pubblico, sui temi della corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali (informazione e divulgazione);
b) corsi, convegni, seminari, esercitazioni, di sensibilizzazione e di conoscenze rivolte ai propri associati, anche aperti anche al pubblico, sulle normative aggiornate che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria e sul fenomeno del bracconaggio (informazione e divulgazione);
c) pubblicazioni di manuali, prontuari, etc… contenenti normative aggiornate anche sul sistema sanzionatorio, ovvero altro materiale riguardante la corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali ovvero volti alla conoscenza dei piani di controllo relativi alle specie invasive e dannose (informazione e divulgazione).

La domanda può comprendere una o più delle tipologie di iniziative sopra descritte.

L'importo delle iniziative per il presente Obiettivo presentate da ogni singola associazione non può superare l'importo complessivo di Euro 35.000,00.

Obiettivo n. 2 – contrastare il fenomeno del bracconaggio

A questo obiettivo sono riconducibili le seguenti iniziative che si descrivono:

a) realizzazione di mostre e tematiche sul fenomeno del bracconaggio (informazione e divulgazione);
b) acquisto di attrezzature a supporto dell'attività di vigilanza (investimenti), sino ad un importo massimo di €. 3.000,00, e purché sia assicurato il vincolo di destinazione d'uso permanente di quanto acquistato.

La domanda può comprendere una o più delle tipologie di iniziative sopra descritte.

L'importo delle iniziative del presente Obiettivo presentate da ogni singola associazione non può superare l'importo complessivo di Euro 30.000,00.

12f555f2

Obiettivo n. 3 – realizzare iniziative di miglioramento ambientale
A questo obiettivo sono riconducibili le seguenti iniziative che si descrivono:

a) censimenti/monitoraggi di fauna selvatica, studi e indagini ambientali (verifiche, presidi e studi);
b) interventi di conservazione e ripristino ambientale (verifiche, presidi e studi);
c) sottoscrizione di specifica convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, tesa all'analisi di esemplari di fauna selvatica abbattuti durante l'attività venatoria e/o ritrovata morta, allo scopo di monitorarne le zoonosi (verifiche, presidi e studi);
d) realizzazione di "giornate ecologiche" finalizzate al miglioramento ambientale (verifiche, presidi e studi).

La domanda può comprendere una o più delle tipologie di iniziative sopra descritte.
L'importo delle iniziative del presente Obiettivo presentate da ogni singola associazione non può superare l'importo complessivo di Euro 20.000,00.

2.2. Disposizioni generali
2.2.1. L'associazione beneficiaria del contributo deve garantire la gratuità alla partecipazione a corsi, convegni, corsi, seminari, visite guidate etc…da parte di tutti i soggetti interessati, anche esterni all'associazione, a pena di revoca del contributo erogato.
2.2.2 Ogni materiale pubblicitario/divulgativo (brochure, pubblicazioni, depliant, poster, ecc…) inerente l'iniziativa oggetto di contributo regionale deve inderogabilmente riportare la seguente dicitura "Iniziativa realizzata con il contributo finanziario della Regione del Veneto – Assessorato alla Caccia e Pesca".
2.2.3 Ogni materiale pubblicitario/divulgativo (brochure, pubblicazioni, depliant, poster, ecc.), prima della stampa o della realizzazione, dovrà essere inviato alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca Via Torino 110 - 30172 Venezia-Mestre per il necessario nulla osta.
2.2.4 Tutto il materiale deve essere distribuito e reso disponibile al pubblico a titolo interamente gratuito, a pena di revoca del contributo erogato.

2.3 Criteri di riparto delle risorse disponibili
Le risorse finanziarie complessivamente messe a bando risultano pari a 350.000,00= Euro di cui €. 105.000,00= potranno essere erogate a titolo di acconto. L'importo è così suddiviso:
Euro 150.000,00= per Obiettivo n. 1;
Euro 140.000,00= per Obiettivo n. 2;
Euro 60.000,00= per Obiettivo n. 3.
Qualora non risultino completamente utilizzate le risorse ripartite per uno dei suddetti obiettivi, le eventuali risorse che residuano verranno utilizzate a beneficio delle domande inserite nelle graduatorie relative agli altri obiettivi consentendo un'ulteriore ripartizione proporzionale tra i soggetti ammessi.

2.4 Tipologia di spesa ammissibile
2.4.1 Fatto salvo quanto già illustrato nei punti precedenti, per quanto concerne l'ammissibilità delle spese sostenute in sede di realizzazione delle iniziative, si dispone quanto segue:

a) gli oneri debbono configurarsi quali costi direttamente collegati alla realizzazione dell'iniziativa e ordinariamente necessari per un efficace conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'iniziativa medesima;
b) sono considerate ammissibili le spese per il rilascio della fidejussione bancaria ovvero della polizza fidejussoria, da prodursi per l'erogazione dell'acconto, fino al limite massimo di Euro 800,00;
c) l'ammissibilità delle spese decorre dalla data di pubblicazione del bando.
d) a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:
    1. affitto di sale riunioni;
    2. docenze da parte di esperti, esterni all'associazione. Per tale spesa è riconoscibile un importo massimo di €. 100,00 per ogni ora di docenza;
    3. acquisto di attrezzatura / materiale per la didattica, purché sulla base di preventivi di spesa allegati alla domanda;
    4. acquisto di attrezzature per l'attuazione degli interventi, sulla base di preventivi di spesa allegati alla domanda;

12f555f2

5. noleggio di mezzi di trasporto;
6. spese di viaggio, vitto e alloggio per i docenti di cui al punto 2, sino ad un importo massimo pari al 15% dell'importo riconosciuto per le docenze;
7. materiale promozionale, volto alla pubblicizzazione delle singole iniziative da intraprendersi, spese per catering, vitto, spese di trasferta (pedaggio autostradale, carburante) sino ad un massimo del 5% dell'importo ammesso al finanziamento per ogni singolo obiettivo.

e) limitatamente agli interventi di conservazione e rispristino ambientale, di cui all'Obiettivo 3, potrà essere rendicontata la spesa sostenuta in sede di progettazione, comprensiva del compenso per relazione o valutazione a fini VINCA, entro il limite massimo pari al 10% della spesa ammessa a contributo per lo specifico intervento.

2.4.2 La rendicontazione delle spese dovrà essere accompagnata da una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'associazione, attestante che le spese sono state sostenute per la realizzazione del progetto, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000.

2.5 Tipologia di spesa non ammissibile

Per quanto concerne le spese sostenute in sede di realizzazione degli obiettivi:

a) non sono ammissibili acquisti di automezzi, imbarcazioni e motori, armi, munizioni, ottiche, diottre e puntatori laser;
b) non sono ammissibili le spese ordinarie di funzionamento/gestione sostenute dal soggetto beneficiario;
c) non è ammissibile qualsiasi corrispettivo versato ai Soci per la loro attività di volontariato nell'ambito dell'iniziativa finanziata all'Associazione beneficiaria (fatte salve le spese di vitto e di trasferta indicate al punto 2.4.1 lett. d) punto 7 del presente bando);
d) non è ammissibile alcun coinvolgimento a titolo oneroso di altra Associazione di cacciatori nell'ambito delle iniziative. Il coinvolgimento di altre Associazioni, diverse dal soggetto beneficiario del contributo regionale, potrà avvenire solo in forma gratuita e senza spese;
e) non sono ammissibili le spese per acquisto/manutenzione di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza in generale e per attrezzature per l'ambiente di lavoro;
f) non sono ammissibili le spese per le docenze relative ai corsi di abilitazione per il conseguimento della qualifica di guardia venatoria volontaria.

2.6 Modalità di pagamento delle spese ammesse

I soggetti beneficiari ammessi a contributo sono tenuti all'osservanza delle note disposizioni sulla finanza pubblica e relative, in particolare, alla tracciabilità dei pagamenti in denaro aventi ad oggetto risorse pubbliche; pertanto in sede di realizzazione degli interventi i predetti soggetti saranno tenuti ad effettuare i pagamenti delle spese sostenute unicamente secondo le seguenti modalità:

- con mezzi tracciabili di pagamento (carte di credito, carte di debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico elettronico etc.);
- a parziale deroga, e per comprovate ragioni di urgenza e/o necessità, sono ammesse forme di pagamento diverse dalle precedenti (e quindi in contanti e/o rimessa diretta e/o per cassa) esclusivamente nel limite del 1% della spesa ammessa a contributo e comunque per importi massimi di spesa non superiori ad Euro 50,00= per singolo pagamento.

In ogni caso è onere del soggetto beneficiario produrre, in sede di rendicontazione, l'opportuno documento contabile (copia movimentazione bancaria, copia contabile bancaria, copia assegno bancario/circolare debitamente quietanzato, scontrino fiscale/fattura di pagamento debitamente quietanzati in originale etc.) attestante l'avvenuto pagamento della somma chiesta a rimborso.

2.7 Percentuali di finanziamento e spesa ammissibile massima

Ai fini del calcolo del contributo concedibile ad ogni singola associazione, la spesa ammissibile massima non può superare:

- la somma di Euro 35.000,00= per l'Obiettivo n. 1;

12f555f2

- la somma di Euro 30.000,00= per l'Obiettivo n. 2;
- la somma di Euro 20.000,00= per l'Obiettivo n. 3.

Ogni associazione può ricevere il contributo massimo complessivo per i tre obiettivi non superiore ad Euro 80.000,00.

SEZIONE TERZA
CRITERI DI VALUTAZIONE

3.1 Attribuzione del punteggio.

1.9.1. A norma dell'art. 39 bis della L.R. 50/1993, più volte citato, le risorse rese disponibili dalla Legge di bilancio 29 dicembre 2017, n. 47, saranno ripartite sulla base della valutazione delle iniziative presentate da ciascuna associazione venatoria, tenendo conto della tipologia, del numero e della qualità delle iniziative attivate sul territorio regionale e valutate secondo i criteri definiti nella Sezione 3 del presente bando.
Sono ammessi le valutazioni anche per decimali, limitatamente al mezzo punto (0,5, 1,5 etc…).

□ Obiettivo n. 1 (punteggio max 30 punti)

Favorire adeguate conoscenze sulla corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali e delle normative in continuo *aggiornamento che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria, sulla gestione delle specie invasive e dannose e dei gra*ndi carnivori

a) corsi, convegni, seminari, visite guidate, di sensibilizzazione e di conoscenze rivolte ai propri associati, anche aperti al pubblico, sui temi della corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali (informazione e divulgazione);
b) corsi, convegni, seminari, esercitazioni, di sensibilizzazione e di conoscenze rivolte ai propri associati, anche aperti anche al pubblico, sulle normative aggiornate che regolamentano l'esercizio dell'attività venatoria e sul fenomeno del bracconaggio (informazione e divulgazione);
c) pubblicazioni di manuali, prontuari, etc… contenenti normative aggiornate anche sul sistema sanzionatorio, ovvero altro materiale riguardante la corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali ovvero volti alla conoscenza dei piani di controllo relativi alle specie invasive e dannose (informazione e divulgazione).

CRITERI DI VALUTAZIONE				Punteggio assegnato
Numero delle iniziative differenti tra loro	Fino a 6 punti	2 punti fino a 3 iniziative 4 punti da 4 a 6 iniziative 6 punti da 7 iniziative in su	Numero iniziative	
Attività formativa (1a e 1b)	Fino a 7 punti	Numero di ore di lezione svolte: 3 punti: < 10 ore con un minimo di 4 ore 6 punti: > 10 ore fino a 30 ore 7 punti: 31 ore o più	Numero di ore di formazione	
Realizzazione di manuali, prontuari contenenti normative aggiornate anche sul sistema sanzionatorio, ovvero altro materiale riguardante la corretta gestione del patrimonio faunistico e degli habitat naturali ovvero volti alla conoscenza dei piani di controllo relativi alle specie invasive e dannose (1c)	Fino a 7 punti	3 punti per la realizzazione di un prontuario o manuale 6 punti per la realizzazione di due prontuari o manuali 7 punti per la realizzazione di tre o più manuali o prontuari	Numero manuali o prontuari	
Qualità delle iniziative sotto il profilo tecnico-divulgativo-formativo	Fino a 10 punti	0-2 punti iniziative poco idonee e poco efficaci; 2,5- 4 punti iniziative mediamente idonee e mediamente efficaci; 4,5 – 10 punti iniziative molto idonee e molto efficaci.		
			TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (max 30 punti)	

12f555f2

□ Obiettivo n. 2 (punteggio max 29 punti)

Contrasto al fenomeno del bracconaggio

a) realizzazione di mostre e tematiche sul fenomeno del bracconaggio (informazione e divulgazione);
b) acquisto di attrezzature a supporto dell'attività di vigilanza (investimenti), sino ad un importo massimo di €. 3.000,00, e purché sia assicurato il vincolo di destinazione d'uso permanente di quanto acquistato.

CRITERI DI VALUTAZIONE				Punteggio assegnato
Numero delle iniziative differenti tra loro	Fino a 3 punti	1 punto per n. 1 iniziativa 2 punti per n. 2 iniziative 3 punti per n. 3 o più iniziative	Numero iniziative	
Realizzazione di mostre e tematiche sul fenomeno del bracconaggio (2a)	Fino a 8 punti	3 punti per la realizzazione di una mostra 6 punti per la realizzazione di due mostre 8 punti per la realizzazione di tre o più mostre	Numero mostre	
Acquisto di attrezzature a supporto dell'attività di vigilanza (2b)	Fino a 8 punti	0 – 3,5 punti acquisto di attrezzatura poco idonea e poco efficace; 4 - 5 punti acquisto di attrezzatura mediamente idonea e mediamente efficace; 5,5 – 8 punti acquisto di attrezzatura molto idonea e molto efficace.		
Qualità delle iniziative sotto il profilo tecnico-professionale e d'immagine	Fino a 10 punti	0 - 2 punti iniziative poco qualitative; 2,5 – 6 punti iniziative mediamente qualitative; 6,5 - 10 punti iniziative molto qualitative.		
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (max29 punti)				

12f555f2

□ Obiettivo n. 3 (punteggio max 53 punti)

Realizzare interventi di miglioramento ambientale

a) censimenti/monitoraggi di fauna selvatica, studi e indagini ambientali (verifiche, presidi e studi);
b) interventi di conservazione e ripristino ambientale (verifiche, presidi e studi);
c) sottoscrizione di specifica convenzione con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie tesa all'analisi di esemplari di fauna selvatica abbattuta durante l'attività venatoria e/o ritrovata morta, allo scopo di monitorarne le zoonosi (verifiche, presidi e studi);
d) realizzazione di "giornate ecologiche" finalizzate al miglioramento ambientale (verifiche presidi e studi).

CRITERI DI VALUTAZIONE				Punteggio assegnato
Numero delle iniziative differenti tra loro	Fino a 6 punti	2 punti per un'iniziativa 4 punti per n. 2 iniziative 6 punti per almeno n. 3 iniziative	Numero iniziative	
Censimenti/monitoraggi di fauna selvatica, studi e indagini ambientali (verifiche, presidi e studi) (3a)	Fino a 9 punti	3 punti per la realizzazione di n°1 censimenti/monitoraggi/studi o indagini sulla fauna selvatica 6 punti per la realizzazione di n°2 censimenti/monitoraggi/studi o indagini sulla fauna selvatica 9 punti per la realizzazione di almeno 3 censimenti/monitoraggi/studi o indagini sulla fauna selvatica	Numero censimenti/ monitoraggi/ studi o indagini sulla fauna selvatica	
Interventi di conservazione e ripristino ambientale (verifiche, presidi e studi) (3b)	Fino a 9 punti	3 punti per la conservazione e ripristino ambientale di 1 sito 6 punti per la conservazione e ripristino ambientale di 2 siti 9 punti per la conservazione e ripristino ambientale di oltre 3 siti	Numero siti	
Realizzazione di "giornate ecologiche" finalizzate al miglioramento ambientale (verifiche, presidi e studi). (3d)	Fino a 9 punti	3 punti per la realizzazione di due giornate ecologiche 6 punti per la realizzazione di tre o quattro giornate ecologiche 9 punti per la realizzazione di almeno cinque giornate ecologiche	Numero giornate ecologiche	
Ampiezza geografica cui si riferiscono le iniziative	Fino a 5 punti	1 punto per iniziative che coinvolgano il territorio di 2 province 2 punti per iniziative che coinvolgano i territori di 3-4 province 3 punti per iniziative che coinvolgano i territori di 5-6 province 5 punti per iniziative che coinvolgano i territori di 7 province	Numero province coinvolte	
Qualità delle iniziative sotto il profilo tecnico	Fino a 15 punti	0 - 4 punti per iniziative poco qualitative 4,5 - 10 punti per iniziative mediamente qualitative 10,5 - 15 punti per iniziative molto qualitative		
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO (max 53 punti)				

Trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca. Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui ci si potrà rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati riguardanti il presente bando è: dpo@regione.veneto.it. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al tempo necessario a raggiungere le finalità del bando. Competono al titolare dei dati i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, si potrà chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Si ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. In relazione alle finalità indicate, il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al bando ed il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

12f555f2

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 802 del 08 giugno 2018

Schema di domanda di contributo regionale di cui all'art. 39 bis della L.r. 50/1993

Alla Regione del Veneto
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino 110
30172 VENEZIA -MESTRE
PEC: **agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;**

Oggetto: Domanda di contributo regionale ai sensi del bando approvato con DGR n. del per la concessione di contributi a favore delle associazioni venatorie per "Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio" di cui alla Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39 bis, introdotto dall'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45

Il/la sottoscritto/a_____, nato/a a _____ il ___/___/____ e residente in _____ tel._____ cell._____e-mail:_____ in qualità di legale rappresentante dell'Associazione venatoria _____, con sede in _____, Codice Fiscale_____ - Partita IVA _____ presenta domanda di contributo regionale ai sensi del bando indicato in oggetto per la realizzazione di iniziative afferenti all'obiettivo strategico:

(segnare con una crocetta) n. 1 □ n. 2 □ n. 3 □

con una richiesta di contributo regionale pari rispettivamente ad Euro _____ (per obiettivo n. 1), Euro _____ (per obiettivo n. 2) ed Euro _____ (per obiettivo n. 3) e quindi complessivamente ad Euro _____ (in lettere: Euro _____)

A completamento della domanda di contributo allega alla presente:

a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente e sottoscrittore della domanda;
b) copia in carta semplice dello Statuto dell'Associazione venatoria;
c) scheda di illustrazione delle iniziative, debitamente compilata, secondo il modello fornito dalla competente Struttura regionale e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
d) per iniziative di cui all'Obiettivo n. 3 che interessano la Rete Natura 2000, studio di incidenza ambientale (VINCA), secondo le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta n. 1400 del 29/08/2017 ovvero, qualora per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi prevista dall'allegato A), paragrafo 2.2 della DGR n. 1400 del 29/08/2017, dichiarazione redatta secondo l'allegato E) alla medesima DGR, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata da relazione di professionista competente;
e) per iniziative di cui all'Obiettivo n. 3, qualora interessano terreni di soggetti terzi, copia di contratti o concessioni che ne garantiscono la disponibilità da parte dell'Associazione, per l'intera durata dell'iniziativa proposta;
f) autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sul numero dei soci appartenenti all'Associazione alla data del 31/12/2017 sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, corredata dalla dichiarazione della rispettiva compagnia assicurativa;
g) scheda dati anagrafici e scheda di posizione fiscale, aggiornate.
h) _____(altro, es. preventivi se richiesti dal bando).

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali che in caso di mendace dichiarazione sono comminate ai sensi dell'articolo 496 del Codice Penale, dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:

1) di **non avere** richiesto o ricevuto dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici, contributi a fondo perduto o crediti agevolati per le medesime finalità di cui alla presente domanda;

0b291b78

2) in caso contrario, di precisare qui di seguito, l'Ente e la somma richiesta o ricevuta: _____ _____;
3) di aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 con particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art.7 D. Lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate nella normativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione della presente domanda di contributo.

Il sottoscritto chiede/non chiede *(cancellare l'opzione non scelta)* l'erogazione dell'acconto come determinato a norma dell'art. 39 bis, secondo comma della Legge Regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto dall'art. 59 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45.

Il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere ed accettare ogni disposizione contenuta nel Bando indicato in oggetto, e si impegna a mantenere il vincolo di destinazione d'uso permanente di ogni attrezzatura acquisita con il contributo regionale e a sottoporsi ad eventuali controlli di mantenimento del vincolo a semplice richiesta dell'amministrazione regionale.

_____, lì ___/___/____

FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_____

Allegare copia conforme di documento di identità, in corso di validità

N.B. per l'invio della domanda tramite posta elettronica certificata PEC all'indirizzo agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it attenersi alle seguenti disposizioni:

✓ **Formati**
Ai messaggi ricevuti nella casella PEC della Regione del Veneto possono essere allegati esclusivamente formati portabili statici non modificabili. Si richiedono pertanto, per documenti di testo o scansionati, i seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. Gli allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, ecc…) saranno rifiutati e non ammessi.

✓ **Scansioni**
Assicurarsi, in caso di scansione di documenti cartacei, che il documento digitalizzato risulti leggibile. La risoluzione di scansione consigliata è di 300 punti per pollice "d.p.i.".

✓ **Per la trasmissione**
Nell'oggetto della comunicazione riportare la seguente dicitura: "**Domanda di contributo regionale ai sensi del bando approvato con DGR n. …… del ……..;**
Nel corpo della mail dovrà essere riportata:
a) **Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca** quale Struttura regionale destinataria;
b) **richiesta di contributo regionale per la realizzazione del progetto** "inserire denominazione descrittiva del progetto". Nell'ipotesi di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, ecc…) si dovrà fornire espresso ed inequivocabile riferimento all'istanza principale, richiamandone l'oggetto, la data di invio e, se conosciuto, il numero di protocollo di registrazione al Protocollo Generale;
c) **dati identificativi del richiedente.**

0b291b78

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C **DGR nr. 802 del 08 giugno 2018**

SCHEDA INIZIATIVE VENATORIE - OBIETTIVO N. _____
Denominazione dell'Associazione che presenta la domanda:
Persona di contatto (indicare n. di telefono - e-mail):
Figure qualificate all'interno dell'Associazione coinvolte nel progetto a titolo volontario (es.: tecnici faunistici, guardie venatorie volontarie, esperti nella materia di caccia e gestione del patrimonio faunistico, altri soggetti qualificati per la realizzazione delle iniziative proposte):
Cronoprogramma delle attività suddiviso per ciascuna iniziativa:
Piano finanziario - elencare dettagliatamente le voci di spesa previste ed i relativi importi (allegando i preventivi, laddove richiesto dal bando):
Voce di spesa 1)……..…….Euro……...
Voce di spesa 2)……...…….Euro……...
Voce di spesa 3)……...…….Euro……
Voce di spesa 4)……...…….Euro……...
Voce di spesa 5)……...…….Euro……...
Se occorre aggiungere altre voci di spesa…
TOTALE IMPORTO INIZIATIVA **Euro……**
PER INIZIATIVE RICADENTI NELL'OBIETTIVO N. 1 (da compilare solo i campi interessati)
Indicare il numero delle iniziative afferenti all'obiettivo n°1, con relativa dettagliata descrizione (es.: n°.... corsi di formazione della durata di n. .... ore e relativa sede di svolgimento, n°..... convegni della durata di ..... ore e relativa sede di svolgimento, realizzazione di n°.... manuali/prontuari, etc., indicando i temi trattati)

ALLEGATO C **DGR nr. 802 del 08 giugno 2018**

Inserire ogni elemento utile alla valutazione delle iniziative proposte, in relazione ai criteri indicati nella Sezione 3 del bando
PER INIZIATIVE RICADENTI NELL'OBIETTIVO N. 2 (da compilare solo i campi interessati)
Indicare il numero delle iniziative afferenti all'obiettivo n°2, con relativa dettagliata descrizione (es.: realizzazione di n°..... mostre sul fenomeno del bracconaggio con indicazione della sede, durata, materiale esposto, tipologie di dotazioni da acquistare a supporto dell'attività di vigilanza, etc.)
Inserire ogni elemento utile alla valutazione delle iniziative proposte, in relazione ai criteri indicati nella Sezione 3 del bando
PER INIZIATIVE RICADENTI NELL'OBIETTIVO N. 3 (da compilare solo i campi interessati)
Indicare il numero delle iniziative afferenti all'obiettivo n°3, con relativa dettagliata descrizione (es. n°..... censimenti/monitoraggi/studi indicando i luoghi e la fauna interessata, n° ..... interventi di ripristino e conservazione ambientale con indicazione dei luoghi e delle tipologie di interventi da eseguire, sottoscrizione di specifica convenzione con l'I.Z.V. con l'obiettivo di far analizzare n° ... esemplari di fauna selvatica, realizzazione di n° ..... giornate ecologiche, territori delle province interessati dalle iniziative, etc.)
Inserire ogni elemento utile alla valutazione delle iniziative proposte, in relazione ai criteri indicati nella Sezione 3 del bando

Firma Leggibile del Legale Rappresentante

_____

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D DGR nr. 802 del 08 giugno 2018

Schema di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria
per il pagamento dell'acconto alle associazioni venatorie

(Carta intestata della Banca/Assicurazione)

Garanzia

POLIZZA FIDEJUSSORIA/FIDEJUSSIONE BANCARIA PER LA CONCESSIONE DELL'ACCONTO PREVISTO DALL'ART. 39 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1993, N. 50, ART. 39 BIS, INTRODOTTO DALL'ART. 59 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2017, N. 45
BANDO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ PER LE AZIONI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL BRACCONAGGIO, DA INTRAPRENDERE DALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE.

Il presente schema, riporta tutte le informazioni necessarie all'attivazione della polizza fidejussoria/fideiussione bancaria, la cui sottoscrizione costituisce da parte del garante atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste, degli importi e dei dati in essa riportati, oltre del contenuto del bando sopra richiamato.

Dati di riferimento:
Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria Numero _____
Inizio di validità garanzia dalla sottoscrizione della presente fidejussione/polizza _____
Tipologia del Contratto: fidejussione bancaria/polizza fidejussoria finalizzata all'erogazione dell'acconto come disciplinato dall'art. 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, introdotto dall'art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, nell'ambito dei contributi previsti dal bando per "Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio" approvato con delibera di giunta regionale n. _____ del _____.

Fidejussore: Banca o Compagnia assicurativa
Denominazione _____
Partita Iva _____
Sede Legale in_____ Cap._____Via _____N. Civ._____ ede Direzione Generale (se diversa da sede legale) in _____
Cap._____Via_____N.
Civ._____
Tel._____Fax_____E-mail_____

ba2bc9a1

ALLEGATO D DGR nr. 802 del 08 giugno 2018 **pag. 2 di 5**

PEC_____
_
Registro Imprese di _____ N° REA_____
Sede Filiale/Agenzia: in _____ Cap._____Via_____N. Civ._____
Tel._____Fax_____E-mail _____
PEC_____
_
Rappresentante Legale/ Agente Procuratore speciale, autorizzato alla firma della presente garanzia, a seguito di rilascio di procura da _____, in data _____:
Sig._____C.F._____
_
Luogo e data di nascita _____
Per la Banca: Codice ABI _____ Codice CAB_____
Per la Compagnia assicuratrice: deve essere iscritta all'Albo istituito presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle imprese abilitate al Ramo Cauzioni.

PREMESSO:

a) Che il beneficiario del contributo regionale (in seguito denominato contraente):
Cognome (o ragione sociale) _____
Nome _____
C.F. _____ Partita IVA_____
Data di nascita _____Comune di nascita_____ Provincia: _____
Residenza o sede legale:
Indirizzo: _____ N. civico: _____
Comune: _____ Provincia: _____
CAP_____
E-mail _____PEC_____

ba2bc9a1

ALLEGATO D DGR nr. 802 del 08 giugno 2018 **pag. 3 di 5**

Rappresentante legale dell'Associazione venatoria denominata: _____, con sede legale in _____

_____

ha chiesto alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con domanda in data _____prot. n. _____ l'acconto del contributo regionale pari ad €. _____, come disciplinato dall'art. 39 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, art. 39 bis, introdotto dall'art. 59 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, nell'ambito dei contributi previsti dal bando per "Azioni per contrastare il fenomeno del bracconaggio" approvato con delibera di Giunta regionale n. _____ del _____.

Prestazione garantita:

Importo dell'acconto cui ha diritto l'Associazione venatoria Euro _____ (in lettere) _____

Importo garantito: Euro _____ (in lettere) _____ pari al 110% dell'ammontare dell'acconto.

Data ultimazione degli interventi/iniziative (termine per la conclusione delle attività da parte del contraente indicato nel provvedimento regionale di comunicazione di ammissibilità del contributo): 15 novembre 2018.

Termine di scadenza della garanzia: _____ un anno dalla data di erogazione dell'acconto all'associazione venatoria, salvo proroga.

b) Che detto pagamento dell'acconto da parte della Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è subordinato alla preventiva costituzione di una fideiussione bancaria /polizza fideiussoria per un importo complessivo di Euro _____, pari al 110% dell'acconto richiesto, a garanzia della mancata restituzione, in tutto o in parte, dell'acconto ovvero del suo parziale recupero in occasione del pagamento del saldo;

c) che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, la Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, procede all'immediato incameramento dal garante delle somme corrispondenti all'acconto;

d) che la presente garanzia decorre dalla data di emissione e sino ad un anno dalla data di erogazione dell'acconto da parte della Regione.

e) che con la presente fideiussione/polizza sono disciplinati esclusivamente i rapporti tra il garante/fidejussore e la Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, nella sua qualità di beneficiario della garanzia/polizza prestata e sono quindi esclusi i rapporti tra garante/fidejussore e contraente che si danno per non opponibili alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, denominato nel prosieguo "Ente erogatore".

CIÒ PREMESSO

ba2bc9a1

La Compagnia Assicuratrice/Banca (di seguito indicata come Fidejussore ovvero garante), identificata nel frontespizio, in persona del legale rappresentante pro-tempore/Agente Procuratore speciale come identificato nel frontespizio medesimo, accettate tutte le premesse sopra riportate, nell'interesse del Contraente dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fidejussore a favore dell'Ente erogatore dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate in acconto secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo.

Sono comunque dovute imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dall'Ente erogatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate fino a concorrenza della somma massima pari al 110% dell'importo erogato.

Resta inteso che da tale somma massima sono esclusi gli interessi maturati e dovuti per effetto di ritardi, imputabili al fidejussore, nel pagamento delle somme richieste dall'Ente erogatore e calcolati secondo le modalità indicate nella comunicazione di escussione della garanzia.

CONDIZIONI DELLA GARANZIA

1. Durata della garanzia

La presente garanzia decorre dalla data di emissione e sino ad un anno dalla data di erogazione dell'acconto all'Associazione venatoria.

Decorso il suddetto termine la garanzia cessa automaticamente, salvo proroga, fermo restando la validità della stessa per tutte le procedure di recupero avviate nel periodo di vigenza.

Qualora ne ricorrano le condizioni l'Ente erogatore può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al fidejussore ed al Contraente.

2. Garanzia prestata

Il fidejussore garantisce all'Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel prosieguo.

3. Richiesta di pagamento al fidejussore (escussione garanzia)

Il pagamento dell'importo richiesto da parte dell'Ente erogante sarà effettuato dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fidejussore di opporre all'Ente erogatore alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, spese, commissioni ed interessi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

ba2bc9a1

Tale pagamento avverrà secondo le modalità che saranno comunicate in occasione della richiesta di versamento.

4. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ. e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 C.C. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'Ente erogatore.

5. Svincolo anticipato garanzia

L'Ente erogatore, nel periodo di validità della presente garanzia, con apposita comunicazione inviata al fidejussore, potrà svincolare anticipatamente la garanzia, parzialmente o totalmente.

6. Modalità di comunicazione

Le comunicazioni al fidejussore da parte dell'Ente erogatore avvengono mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).

7. Foro competente

In caso di controversie fra l'Ente erogatore e fidejussore, il Foro competente esclusivo sarà quello dell'Ente garantito, ovvero l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

8. Nullità di ulteriori condizioni aggiuntive

Eventuali condizioni generali o condizioni aggiuntive regolanti il rapporto tra il fidejussore e l'Ente erogatore sono da ritenersi nulle.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso visione e di essere in possesso dell'articolato completo del contratto.

Data _____ Luogo sottoscrizione:_____

Timbro e Firma Rappresentante Legale Fidejussore:

_____ _____

Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale:

_____

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni delle "Condizioni generali della Garanzia", in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 riportati nella presente garanzia.

Timbro e Firma Rappresentante Legale Fidejussore:

_____

Timbro e Firma del Contraente o del suo Rappresentante Legale:

_____

ba2bc9a1

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E DGR nr. 802 del 08 giugno 2018

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il numero dei soci

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto rappresentante legale dell'Associazione			
Cognome		Nome	
Luogo e data di nascita:			
Indirizzo dell'Associazione:			
Comune:		Prov:	Cap:

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

Che il numero dei soci appartenenti all'Associazione alla data del 31/12/2017 è:

Allega alla presente la dichiarazione della compagnia assicurativa

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega fotocopia)

Tipo di documento:	Numero documento:
Rilasciato da:	il:
Data di scadenza:	

(luogo) (data)

IN FEDE: _____

(Timbro e Firma leggibile del rappresentante legale)

_____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

c23c6fd6

(Codice interno: 371959)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 804 del 08 giugno 2018

Stagione venatoria 2018/2019. Approvazione calendario venatorio regionale (art.16 L.R. n. 50/93).

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene approvato il calendario venatorio per la stagione 2018/2019 a conclusione del correlato iter istruttorio, sentite le Province e la Città Metropolitana di Venezia ed acquisito il parere consultivo dell'ISPRA.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province, la Città Metropolitana di Venezia e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS (organo tecnico-scientifico di ricerca e consultazione per lo Stato, le Regioni e le Province, oggi Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA),

approva e pubblica il calendario venatorio entro il 15 giugno di ogni anno.

Il calendario venatorio deve indicare:

a. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92;
b. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
c. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d. l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Sulla base di tali previsioni il competente Assessorato regionale ha provveduto ad invitare le Province e la Città Metropolitana di Venezia ad avanzare motivate proposte riguardanti i contenuti del calendario venatorio per la stagione 2018/2019 come dedotti dai commi 2 e 3 dell' art. 16 della L.R. n. 50/93.

Si è quindi provveduto a trasmettere all'ISPRA, con nota prot. n 149481 del 20.04.2018 il progetto di calendario venatorio 2018/2019 per l'acquisizione del previsto parere consultivo.

Con l'allegata nota di riscontro prot. n. 35377/T-A11 del 28.05.2018, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato A**, l'ISPRA ha trasmesso il proprio parere consultivo sul progetto di calendario sottoposto a valutazione.

Nell'ambito di detto parere l'ISPRA ha articolato una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti al calendario venatorio della Regione del Veneto che, a parere dell'ISPRA medesimo, non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico. Al contrario le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata dall'Amministrazione regionale.

La parte di osservazioni critiche che si possono "desumere" a carico di specie stanziali quali lepre, fagiano, starna, pernice rossa, ecc. non risultano in alcuna misura rapportate (proprio perché l'ISPRA si limita a richiamare la Guida messa a disposizione delle Amministrazioni regionali) alle realtà territoriali ed ambientali del Veneto. Se può essere in parte condivisa (pagina 2 della Guida, paragrafo intitolato: "L'Applicazione dei Key concepts a livello regionale") l'affermazione dell'ISPRA in ordine alla mancanza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati avuto riguardo alle specie migratrici ("Nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano..."), pari valutazione non può essere proposta (ed in effetti l'ISPRA non la propone) avuto riguardo alle specie stanziali, specie per le quali, tra l'altro, assumono particolare importanza le strategie di pianificazione faunistico-venatoria assunte dall'Amministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali con i rispettivi Piani faunistico-venatori (articoli 8 e 9 della L.R. n. 50/93) e le strategie gestionali assunte dagli Ambiti Territoriali di Caccia e dai Comprensori Alpini (art. 21, comma 8 e art. 24, comma 5 della L.R. n. 50/93). Premesso che è la stessa legge quadro nazionale (art. 18, comma 2 della Legge n. 157/92) a prevedere, in particolare, la valutazione dell'adeguatezza dei Piani faunistico-venatori nell'ambito delle istruttorie sottese all'approvazione dei calendari venatori, con particolare riferimento proprio alle ipotesi di "scostamento" dagli archi temporali fissati dalla legge quadro nazionale, si evidenzia come i Piani

faunistico-venatori (art. 10 della Legge n. 157/92) rappresentino strumenti preziosi di conoscenza del territorio e degli ambienti a scala idonea (provinciale e regionale), utili (se non indispensabili) in sede di formulazione del parere consultivo avuto riguardo, lo si ribadisce, alle specie stanziali, e cioè a quelle specie per le quali l'ISPRA medesimo non nega la sussistenza di presupposti biologici a sostegno di calendari regionali differenziati. In altre parole, per le specie stanziali l'ISPRA, nel suggerire archi temporali diversi da quelli stabiliti dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, dovrebbe produrre indicazioni motivatamente rapportate alle singole realtà provinciali e regionali, a tal fine ricorrendo anche ai più volte richiamati Piani faunistico-venatori e relative analisi/monitoraggi di supporto, e ciò in quanto per le specie stanziali la valutazione dei fondamentali parametri biologici ed ambientali (aree di rifugio; produttività delle zone di ripopolamento; tipologia di agricoltura; disponibilità di fonti alimentari; velocità di accrescimento e maturazione dei soggetti giovanili; gestione delle zoonosi; esistenza o meno di popolazioni che si riproducono in natura; attività di ripopolamento; ecc.) consentono di formulare indirizzi gestionali basati su più solide istruttorie tecnico-scientifiche e quindi di pervenire ad una ottimizzazione, sotto i profili biologici, delle date di apertura e chiusura della stagione venatoria, e ciò soprattutto nel momento in cui si ritenga di suggerire uno scostamento dagli archi temporali fissati dal più volte richiamato art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92. Certamente la soluzione migliore sarebbe che l'ISPRA producesse studi e monitoraggi con la massima articolazione a livello regionale, in modo tale che le proprie indicazioni gestionali (che nel caso delle specie migratorie dovrebbero evidentemente derivare da lavori condotti in collaborazione con centri di ricerca esteri, ma che nel caso delle specie stanziali devono derivare da una verifica "in loco" del dispiegarsi temporale dei cicli biologici) risultino maggiormente "fruibili" in sede di istruttoria condotta a livello regionale ai fini dell'approvazione del calendario venatorio. Obiettivo che pur dovrà essere conseguito a beneficio di una corretta gestione della materia a partire appunto dalle specie stanziali, le quali, è bene ricordarlo, per vent'anni sono state oggetto di caccia senza problema alcuno sulla base degli archi temporali tuttora vigenti ai sensi dell'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue in relazione alle osservazioni critiche formulate dall'ISPRA nel parere reso, partendo dalla pag. 3 del parere, ed in particolare dal punto relativo all'apertura della caccia prima del 1° ottobre.

A - APERTURA DELLA CACCIA PRIMA DEL 1° OTTOBRE

A1) Beccaccia

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;
- sulla base di questi dati oggi la specie è stata esclusa dall'Unione Europea dalla lista di quelle bisognose di Piano di Gestione Internazionale che infatti non è stato rinnovato;
- anche BirdLifeInternational stabilisce che la popolazione paleartica della Beccaccia è stabile; http://www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22693052;

- che la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata alla seconda decade di agosto.

A2) Tordo Bottaccio

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

- della compatibilità con il periodo di fine della riproduzione (pag. 31 della Guida);
- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- della stabilità/tendenza all'incremento della popolazione nidificante in Italia (pag. 31 della Guida).

A3) Germano reale

L'ISPRA, a pag. 16 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto...e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° gennaio...Il buono stato di conservazione del Germano in Europa, l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, il fatto che una parte assai rilevante degli effettivi presenti nel nostro Paese sono da considerarsi stanziali e tendenzialmente in incremento potrebbero permettere la prosecuzione dell'attività di prelievo fino alla seconda decade di gennaio, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione....Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida) e della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 16 della Guida). Si evidenzia altresì che il Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, relativo alle misure limitative da adottarsi nelle ZPS, non prevede per il Germano reale l'apertura posticipata al 1° ottobre imposta invece per le altre specie di anatidi.

A4) Folaga

L'ISPRA, a pag. 22 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Folaga in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A5) Gallinella d'acqua

L'ISPRA, a pag. 22 e 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° marzo (1^ decade di marzo). Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 22 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Gallinella d'acqua in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai

punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A6) Alzavola

L'ISPRA, a pag. 20 e 21 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 settembre (1^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
- della data (10 settembre) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pagina 21 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Alzavola in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A7) Mestolone

L'ISPRA, a pag. 18 e 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Mestolone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A8) Moriglione

L'ISPRA, a pag. 19 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 10 agosto (1^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio). Va tuttavia osservato che ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale già in gennaio... è ciò è ulteriormente confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia.... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il

20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (10 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 19 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Moriglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A9) Canapiglia

L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 luglio (3^ decade di luglio) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 gennaio (3^ decade di gennaio).... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 17 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Canapiglia in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A10) Porciglione

L'ISPRA, a pag. 23 della Guida, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 20 settembre (2^ decade di settembre) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 20 febbraio (3^ decade di gennaio). Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione pre-nuziale già nel mese di gennaio....e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA. Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Porciglione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A11) Fischione

L'ISPRA, a pag. 17 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 17 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Fischione in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A12) Codone

L'ISPRA, a pag. 18 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 20 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre (relativamente elevato) ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre."

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del fatto che il Codone non nidifica in Italia se non eccezionalmente e con un numero di coppie del tutto trascurabile (pag. 18 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Codone in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A13) Marzaiola

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.

A14) Moretta

In recepimento al parere consultivo dell'ISPRA, si posticipa l'apertura del prelievo alla specie Moretta al 1° ottobre.

A15) Beccaccino

L'ISPRA, a pag. 23 e 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Frullino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Beccaccino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A16) Frullino

L'ISPRA, a pag. 24 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili (Beccaccino); pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° di ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- dell'assenza di specifiche indicazioni contenute nella Guida relative a problematiche di interferenza con la chiusura del periodo di riproduzione e dipendenza;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie);
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Frullino in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A17) Pavoncella

L'ISPRA, a pag. 25 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuta la data di apertura stabilita dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto:

- della data (31 luglio) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 25 della Guida);
- della tendenza della popolazione europea, giudicata stabile nell'ultimo report AEWA;
- che la questione del disturbo nelle zone umide è affrontata e risolta nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto di caccia alla specie Pavoncella in data antecedente al 1° ottobre (art.8) nonché, nel mese di gennaio, la limitazione dell'esercizio venatorio a sole due giornate fisse settimanali (art.5), imposizioni recepite rispettivamente ai punti 12 lettera f) e 12 lettera g) del calendario venatorio oggetto di approvazione.

A18) Colombaccio

L'ISPRA ritiene preferibile non autorizzare la pre-apertura e posticipare l'apertura generale al 1° ottobre al fine di evitare un eccessivo impatto sulla sola popolazione nidificante.

Si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA per quanto attiene la pre-apertura. Non si ritiene invece di aderire alla proposta di posticipo dell'apertura generale tenuto conto di quanto riportato a pag. 28 della Guida:

- possibilità di sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo;
- inizio a fine settembre della migrazione post-riproduttiva;
- buon stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata da trend recenti osservati anche in Italia.

A19) Cesena

L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre ed il 10 di gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia, stante la fenologia della migrazione post-riproduttiva e lo status della popolazione nidificante in Italia, l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
- della stabilità della popolazione nidificante sulle Alpi (pag. 30 della Guida).

A20) Tordo sassello

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".

Al riguardo si ritiene di mantenere la data di apertura indicata dalla Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- che, per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari, le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

A21) Starna

L'ISPRA, a pag. 11 della Guida, indica che "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 30 novembre risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico e compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (terza decade di settembre)."

Al riguardo si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie Starna. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

A22) Fagiano

L'ISPRA, a pag. 12 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 30 novembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts" (2^ decade di settembre). Tuttavia l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° di ottobre in quanto coincidente con un più completo sviluppo dei giovani, in particolare quelli appartenenti alle covate tardive".

Al riguardo, nel ribadire le preliminari controdeduzioni più sopra formulate avuto riguardo alla fauna stanziale, si ritiene si possa autorizzare l'arco temporale di cui all'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre a fine dicembre) in quanto si ritiene che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole tredici giornate) non sia dato riscontrare, almeno in territorio veneto, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani appartenenti alla specie fagiano. Per contro, la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con

concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre*)* a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica.

A23) Quaglia

L'ISPRA, a pag. 26 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 20 settembre ed il 31 dicembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia l'ISPRA considera opportuno il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre, poiché questa specie dovrebbe essere cacciata in forma vagante con il cane, pratica da evitarsi per ragioni connesse al disturbo arrecabile alla restante fauna non oggetto di prelievo nello stesso periodo per la presenza di giovani ancora alle dipendenze dai genitori".

Al riguardo si ritiene che possa essere mantenuta la data di apertura della stagione di caccia prevista dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92, e ciò in quanto il trascorrere del limitato arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre non è in grado, ad avviso dell'Amministrazione regionale, di incidere significativamente sull'entità dell'impatto paventato dall'ISPRA, tenuto altresì conto che la caccia vagantiva con il cane viene autorizzata anche per altre specie nel limitato arco temporale di cui trattasi.

A 24) Combattente

In recepimento al parere consultivo dell'ISPRA, si posticipa l'apertura del prelievo alla specie Combattente al 1° ottobre.

A25) Caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia, in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per dette specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.

A26) Tortora

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia alla Tortora in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92.

A ciò si aggiunge che l'ISPRA, a pag. 27/28 della Guida, così si esprime: "...Nel piano di gestione europeo dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio di importanza media/sconosciuta....il prelievo venatorio risulta sostanzialmente praticabile solo ricorrendo alla cosiddetta "pre-apertura".. tale facoltà dovrebbe essere limitata a tre giornate fisse...nella forma esclusiva dell'appostamento".

Al riguardo si ritiene di aderire al parere consultivo dell'ISPRA limitando il prelievo in pre-apertura a sole due giornate, nella forma esclusiva dell'appostamento.

A27) Merlo

L'ISPRA ritiene non condivisibile la scelta di consentire la caccia al Merlo in forma vagante nel mese di settembre, ritenendo preferibile in detto periodo e per detta specie la sola forma da appostamento.

Si evidenzia innanzitutto l'assenza di motivazioni a sostegno di detta valutazione.

Probabilmente l'ISPRA ritiene che la caccia vagantiva nel mese di settembre crei disturbo alla fauna stanziale.

Se così è, non si ritiene di dover aderire alla posizione dell'ISPRA in quanto non è dato conoscere studi che attestino, per la realtà veneta, l'inadeguatezza degli archi temporali definiti dall'art. 18 della Legge n. 157/92. A ciò si aggiunge che l'ISPRA, a pag. 29/30 della Guida, così si esprime per la specie merlo ".....L'eventuale anticipo della stagione venatoria è teoricamente possibile ma va praticato con cautela.....(tre giornate fisse nella forma esclusiva dell'appostamento..)".

Al riguardo si ritiene che il progetto di calendario venatorio sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva dell'appostamento; 5 capi giornalieri).

B - TEMPI DI CHIUSURA DELLA CACCIA

B1) Beccaccia

L'ISPRA, a pag. 27 della Guida, così si esprime: "Un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Stante lo stato di conservazione della specie e la forte pressione venatoria alla quale viene sottoposta, l'ISPRA considera idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre."

Nel rammentare che l'arco temporale massimo indicato per la specie beccaccia dall'art. 18 comma 1 della Legge n. 157/92 è compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del mese di gennaio, si ritiene di mantenere al 20 gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

- che la tendenza della popolazione europea della specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition; Delany et al., 2009); un capitolo di una pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata globalmente stabile;
- che la data di inizio della migrazione pre-nuziale in Italia, stabilita nel documento ORNIS Key Concepts, è la seconda decade di gennaio; per tale motivo, in armonia con la Guida interpretativa della "Direttiva Uccelli", la caccia può chiudere alla fine della seconda decade ovvero il 20 gennaio (la possibilità di sovrapposizione del periodo di caccia e della migrazione pre-nuziale di una decade, lo si ribadisce, è consentita dalla Guida Interpretativa sulla Direttiva 409/79/CEE prodotta dalla Commissione Europea che, al paragrafo 2.7.2, pag. 39, così recita: "Nello studio sui concetti fondamentali i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione pre-nuziale sono presentati in periodi di dieci giorni - decadi. Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione di caccia e il periodo della migrazione pre-nuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione reale.").

B2) Chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica.

B2a) Germano reale

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A3) per quanto concerne lo status del Germano reale, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 16 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea (pag. 39, paragrafo 2.7.2) facente parte del presente provvedimento quale **Allegato C**;
- della limitazione del numero di giornate settimanali di caccia nel mese di gennaio all'interno delle ZPS (che rappresentano la quasi totalità delle zone umide venete) imposta dal D.M. 17.10.2007, così come recepito nel calendario oggetto di approvazione (punto 12, lettera g)

B2b) Folaga

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A4) per quanto concerne lo status della Folaga, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa

B2c) Gallinella d'acqua

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A5) per quanto concerne lo status della Gallinella d'acqua, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 22 della Guida).

B2d) Alzavola

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A6) per quanto concerne lo status dell'Alzavola, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 20 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

B2e) Mestolone

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A7) per quanto concerne lo status del Mestolone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

B2f) Moriglione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A8) per quanto concerne lo status del Moriglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

B2g) Canapiglia

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A9) per quanto concerne lo status della Canapiglia, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia, i cacciatori ai sensi di legge sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

B2h) Porciglione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A10) per quanto concerne lo status del Porciglione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa.

B2i) Fischione

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A11) per quanto concerne lo status del Fischione, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori sostengono, ai sensi di legge, prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

B2l) Codone

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A12) per quanto concerne lo status del Codone, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa;
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

B2m) Marzaiola

Il progetto di calendario risulta in linea con gli orientamenti espressi dall'ISPRA alle pag. 21 e 22 della Guida.

B2n) Moretta

In recepimento al parere consultivo dell'ISPRA, si anticipa la data di chiusura del prelievo alla specie Moretta al 20 gennaio.

B2p) Beccaccino

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A15) per quanto concerne lo status del Beccaccino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 23 e 24 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

B2q) Frullino

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A16) per quanto concerne lo status del Frullino, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n.157/92 (fine gennaio) tenuto conto:

- della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 24 della Guida);
- dell'assenza di segnalazioni da parte dell'ISPRA in ordine a pericoli di confusione con specie protette (peraltro, in sede di conseguimento della licenza di caccia i cacciatori, ai sensi di legge, sostengono prove specifiche per il riconoscimento delle specie).

B2r) Pavoncella

Nel rimandare a quanto evidenziato al precedente punto A17) per quanto concerne lo status della Pavoncella, si ritiene di non discostarsi dalla data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (fine gennaio) tenuto conto della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 25 della Guida).

B3) Chiusura della stagione venatoria per Cesena e Tordo sassello.

B3a) Cesena

L'ISPRA, a pag. 30 della Guida, così si esprime: "..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volpono, 2009)."

Si ritiene quindi di mantenere al 31gennaio la data di chiusura della caccia tenuto altresì conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 30 della Guida);
- di quanto riportato dall'ISPRA medesimo nella pubblicazione "I Tordi in Italia" uscita nel 2010, ove si afferma che il periodo di svernamento della specie nel Veneto risulta più prolungato rispetto al resto del paese: nel Veneto, quindi, la migrazione pre-nuziale comincia più tardi. Questa situazione è evidenziata nello stesso testo "Tordi in Italia" alla pagina 106 in cui risulta evidente che la specie comincia ad abbandonare il territorio regionale a partire dal mese di

febbraio. Questi dati dimostrano che la chiusura al 31gennaio ottempera all'articolo 7 comma 4 della direttiva 147/2009/CE ovvero la specie non viene cacciata durante la migrazione pre-nuziale.

B3b) Tordo sassello

L'ISPRA, a pag. 31 della Guida, così si esprime: "..Ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione Europea da parte dell'INFS (oggi ISPRA) confermano l'inizio della migrazione prenuziale nella terza decade di gennaio...Le modalità con cui la caccia ai tordi viene spesso praticata può determinare il rischio di abbattimenti involontari di specie simili (in particolare il Tordo bottaccio) e quindi l'ISPRA ritiene inopportuna una chiusura differenziata della caccia nell'ambito di questo gruppo. Pertanto, anche per il Tordo sassello risulta indicato un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 10 gennaio".

Si ritiene di mantenere al 31gennaio la data di chiusura della caccia tenuto conto:

- del buono stato di conservazione della specie a livello europeo (pag. 31 della Guida);
- della richiamata possibilità di sovrapposizione (una decade) di cui alla citata Guida interpretativa (**Allegato C**);
- dell'allineamento temporale delle date di chiusura nell'ambito del gruppo (per le specie Cesena e Tordo sassello la chiusura della stagione venatoria è fissata al 31 gennaio);
- per quanto concerne il rischio di abbattimenti involontari si evidenzia come le modalità pratiche di esercizio venatorio alle specie migratorie (che si realizza avvalendosi di richiami vivi che richiamano i soggetti appartenenti alla stessa specie) tende a ridurre al minimo se non ad annullare il suddetto rischio.

B4) Chiusura della stagione venatoria per Starna e Fagiano.

B4a) Starna

Si ritiene di mantenere la data di chiusura indicata dall'art. 18 della Legge n. 157/92 tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.

B4b) Fagiano

Si ritiene sufficiente, in ossequio al principio di precauzione, l'anticipo della chiusura a fine dicembre (l'art. 18 della Legge n. 157/92 prevede la chiusura della caccia al fagiano a fine gennaio), tenuto conto che non è dato conoscere studi condotti nella realtà veneta che attestino l'utilità di ulteriori limitazioni all'arco temporale previsto dalla legge.

B5) Chiusura della caccia alla Quaglia

Si evidenzia che la Guida nulla riferisce in ordine ad una diversa data di chiusura della caccia che possa essere suggerita per la specie Quaglia in termini restrittivi rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 della Legge n. 157/92. Anche per tale motivo si ritiene di confermare la data di chiusura al 31 dicembre.

C - SPECIE CACCIABILI E CARNIERI MASSIMI CONSENTITI

C1) Combattente

L'ISPRA non fornisce motivazioni convincenti in ordine alla necessità di sospendere la caccia al Combattente. L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale specifico difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale ultimo riguardo si evidenzia che la Guida (pag. 25) così si esprime nel merito: "Un periodo di caccia compreso tra la 3^ domenica di settembre ed il 20 gennaio potrebbe risultare teoricamente compatibile con il periodo di fine delle riproduzione e dipendenza definito dal documento Key Concepts. Tuttavia deve essere tenuto in conto il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Si evidenzia che trattasi di specie cacciabile (ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 157/92) che già si avvale di un regime "limitativo" dei prelievi venatori in relazione al divieto imposto dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 e successive modificazioni avuto riguardo alle Zone speciali di conservazione (ZSC) e alle Zone di protezione speciale (ZPS) facenti parte di Rete Natura 2000. Detto divieto, operando sulla quasi totalità delle zone umide venete, di fatto rende il prelievo venatorio di soggetti appartenenti alla specie Combattente del tutto trascurabile.

In riferimento alla valutazione della situazione demografica della specie si evidenzia che un lavoro recente, successivo ai dati citati dall'ISPRA, stabilisce in modo definitivo che la popolazione euroasiatica del Combattente, che transita in Italia ed in Veneto nella migrazione post-nuziale, è stabile, a seguito di una redistribuzione dei contingenti nidificanti su aree della Siberia (Rakhimberdiev et al., 2011).

Aggiungasi che i censimenti compiuti in Africa equatoriale (areale di svernamento della specie), eseguiti e pubblicati dall'ONCFS (Trolliet et al. 2009), fanno registrare una sostanziale stabilità della popolazione svernante ovvero quella che interessa l'Italia nel corso della migrazione post-nuziale.

Un ulteriore articolo scientifico pubblicato nel 2012 riconferma che il declino delle popolazioni dell'Europa occidentale è dovuto ad uno spostamento ad Est dei luoghi di nidificazione, e che questa ridistribuzione è associata anche al degrado dei luoghi di sosta in Europa occidentale durante la migrazione pre nuziale. Ad una diminuzione in Europa occidentale sono infatti associati incrementi in aree più orientali come la Bielorussia e la penisola di Pripyat. (Verkuil et. al. , 2012).

Da ultimo, un recente Atlante dei limicoli nidificanti nella Russia Artica ribadisce la natura "nomade" del Combattente e le variazioni che si verificano nella scelta degli areali di nidificazione (Lappo et. al., 2012), ovvero la specie è in grado di modificare la strategia migratoria e di scelta dei luoghi riproduttivi in ragione delle condizioni degli habitat.

Tutto ciò premesso si dà atto che il progetto di calendario, aderendo al principio di precauzione, anticipa la chiusura della stagione venatoria al 31 ottobre a fronte delle previsioni contenute nell'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (31 gennaio) e nella Guida (20 gennaio), con un contingentamento del carniere giornaliero e stagionale.

C2) Moretta

L'ISPRA non fornisce motivazioni in ordine alla necessità di sospendere la caccia alla Moretta. L'Amministrazione regionale intende assumere un indirizzo gestionale difforme dal parere partendo dalla Guida fornita dallo stesso Istituto nazionale. A tale riguardo si evidenzia come l'ISPRA, a pag. 19 e 20 della Guida medesima, così si esprime: "Secondo il documento "Key Concepts" la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al 31 agosto (3^ decade di agosto) e l'inizio della migrazione pre-nuziale al 1° febbraio (1^ decade di febbraio)... Un periodo di caccia compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts". Tuttavia deve essere tenuto in conto il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della Moretta tabaccata... ed il problema del disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide; pertanto l'ISPRA considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre ed il 20 gennaio".

Al riguardo si ritiene possa essere mantenuto l'arco temporale stabilito dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 (dalla terza domenica di settembre alla fine di gennaio), tenuto conto:

- relativamente alla data di apertura: della data (31 agosto) alla quale si attesta la fine del periodo di riproduzione e dipendenza (pag. 20 della Guida);
- relativamente alla data di chiusura: della data (1° febbraio) alla quale si attesta l'inizio della migrazione pre-nuziale (pag. 19 e 20 della Guida);
- che la questione del disturbo nelle zone umide e la paventata confusione con la specie protetta Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) sono affrontate e risolte nei termini di cui al Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente, Decreto che impone nei territori che fanno parte di Rete Natura 2000 (e nel Veneto quasi tutte le zone umide rientrano in Rete Natura 2000 in quanto dichiarate Zone di Protezione Speciale - ZPS) il divieto assoluto di caccia alla specie Moretta (*Aythya filigula*);
- che al di fuori di Rete Natura 2000 il rischio di abbattimento della specie Moretta tabaccata è pressoché nullo posto che il Veneto non ospita popolazioni nidificanti significative di detta specie protetta (Melega, 2007) né contingenti svernanti superiori a poche unità;
- il recente report ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici (Zenatello et al., 2014) in Italia dimostra che la specie Moretta tabaccata è in incremento sia nel periodo 2001-2010 sia nel 1993-2010, in un arco temporale in cui la Moretta è stata cacciabile in Italia nella gran parte delle regioni. Questo dimostra che l'impatto della caccia alla specie Moretta non ha determinato decremento delle presenze di Moretta tabaccata in Italia;
- lo stesso report ISPRA sui censimenti invernali dimostra che la specie Moretta è in incremento nel periodo 2001-2010 e stabile nel periodo 1993-2010.

C3) Allodola

Il progetto di calendario, in pieno recepimento al "Piano di gestione nazionale per l'Allodola", ha previsto che il carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore sia rispettivamente pari a 10 e 50 capi.

C4) Quaglia

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito.

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale www.Mito2000.org) in un arco temporale di 14 anni dal 2000 al 2013.

C5) Codone.

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito. Inoltre, i risultati dei censimenti invernali in Regione Veneto dimostrano, nell'arco di un periodo di monitoraggio di 22 anni (1993-2014), che la specie è in incremento come svernante, questo dimostra che i limiti di prelievo stabiliti dalla Regione Veneto, sempre diversi da quanto proposto da ISPRA, non hanno influenzato negativamente le presenze della specie nel territorio regionale.

C6) Pavoncella

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito. Per questa specie si evidenzia inoltre che i dati riguardanti sia la popolazione svernante che quella nidificante in Italia dimostrano un incremento o stabilità dei contingenti, evidenziando che l'attività venatoria e i limiti di prelievo stabiliti anche dalla Regione Veneto nel corso degli anni non hanno avuto effetti negativi sulle popolazioni della specie.

C7) Tortora

Si ritiene che il progetto di calendario risulti sul punto sufficientemente prudenziale, tenuto conto che, sotto i profili statistici, solo una minima percentuale di cacciatori riesce a raggiungere il carniere massimo stagionale assentito.

- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale www.Mito2000.org) in un arco temporale di 14 anni dal 2000 al 2013. La caccia in Regione Veneto ha luogo sulla popolazione nidificante, ovvero i dati di incremento, che riguardano anche la Regione Veneto, dimostrano la compatibilità delle scelte in campo venatorio ovvero la sostenibilità del prelievo nei limiti consentiti nel calendario venatorio.

C8) Merlo

Per quanto concerne la specie Merlo si rimanda a quanto già evidenziato al precedente punto A27) evidenziando come il progetto di calendario venatorio, sottoposto al parere consultivo dell'ISPRA, non si discosti sostanzialmente dalle indicazioni fornite dall'ISPRA medesimo (cinque giornate in pre-apertura, nella forma esclusiva dell'appostamento; con carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore).

D - MAMMIFERI

D1) Lepre comune e Coniglio selvatico

L'ISPRA espone quanto segue: "Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della Lepre comune: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Tali indicazioni anche andrebbero applicate alle popolazioni di Coniglio selvatico naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia".

Si ritiene di mantenere la data di apertura prevista dall'art. 18 della Legge n. 157/92 (terza domenica di settembre) tenuto conto:

- che tra la terza domenica di settembre ed il primo giorno di ottobre (date separate da sole due settimane) non sia dato riscontrare, nei nostri ambienti, differenze particolarmente significative in termini di completamento dei cicli

riproduttivi e/o sviluppo fisico e comportamentale dei giovani nati in estate appartenenti alle specie stanziali (Lagomorfi e Fasianidi);
- che la posticipazione suggerita comporterebbe una sorta di "doppia apertura generale" della stagione venatoria con concentrazione dei prelievi (nell'arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 1° ottobre) a carico delle specie per le quali l'Istituto non suggerisce l'apertura posticipata, fatto questo che può comportare effetti anche assai negativi a carico della fauna selvatica;

Si rimanda inoltre alle considerazioni proposte in sede preliminare avuto riguardo alle specie stanziali.

D2) Volpe

Nel caso della Volpe, l'ISPRA fornisce indicazioni gestionali che prevedono un periodo più ristretto nel caso di caccia vagantiva ed un periodo più ampio per la caccia esercitata in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita (l'indicazione relativa al prelievo da appostamento con arma a canna rigata non può che ritenersi conseguente ad un refuso in sede di stesura del parere ISPRA posto che l'indicazione medesima fa esplicito riferimento al prelievo selettivo degli Ungulati e non alla caccia alla Volpe).

Si ritiene di mantenere l'arco temporale previsto dall'art. 18, comma 1 della Legge n. 157/92 senza distinzioni correlate alla modalità di esercizio venatorio in quanto:

- nella realtà veneta la pratica della caccia alla volpe in squadre organizzate non è particolarmente diffusa;
- non vengono segnalate, dalle competenti Amministrazioni provinciali, problematiche particolari connesse al prelievo della volpe nell'intera stagione venatoria;
- trattasi di specie in buono stato di conservazione che non di rado deve essere sottoposta a piani di controllo numerico (specie opportunista in grado di arrecare notevoli danni ai piccoli allevamenti ed alla stessa fauna selvatica).

E - GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE - 30 NOVEMBRE

L'ISPRA afferma di rimanere nell'impossibilità di valutare oggettivamente le possibili conseguenze derivanti dalla concessione di ulteriori due giornate per la caccia da appostamento, durante i mesi di ottobre e novembre.

Si ritiene di mantenere in calendario le due giornate integrative da appostamento fisso o temporaneo (in applicazione dell'art. 18, comma 6 della Legge n. 157/92 e dell'art. 16, comma 2 lettera b della L.R. n. 50/93) tenuto conto di quanto segue:

a. la più ampia distribuzione nei mesi di ottobre e di novembre di un maggior numero di giornate per il prelievo da appostamento fisso costituisce uno strumento di deflazione del carico venatorio nelle giornate previste dal calendario per la caccia ordinaria. La stessa modalità venatoria, in c.d. "appostamento fisso", riduce inoltre l'impatto della presenza dei cacciatori nel territorio, in quanto questi sono costretti a rimanere nel punto di prelievo prescelto a inizio stagione, restando esclusa per detta forma di caccia la possibilità di operare in forma vagantiva nel territorio;
b. detta modalità è più facilmente assoggettabile ai controlli sull'attività venatoria;
c. poiché le giornate aggiuntive inserite nel calendario cadono in periodo feriale, la pratica effettiva viene limitata a quota minoritaria di cacciatori dediti alla caccia. E ciò in relazione al fatto che solo una parte dei cacciatori ha piena disponibilità del proprio tempo libero;
d. questa iniziativa è coerente e concorre con l'indicazione contenuta nel parere dell'ISPRA, ove questo sostiene che "*L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili* ". Questa disposizione permette di comprendere quali siano le abitudini comportamentali dei cacciatori, sia potendo definire il carico venatorio da appostamento fisso, rispetto all'attività da appostamento temporaneo o in forma vagantiva, sia potendo conoscere le disponibilità di accesso in periodo feriale alle pratiche venatorie da parte dei cacciatori abilitati. L'acquisizione di questi dati permetterà di conseguire un quadro informativo più definito e puntuale sull'impatto del prelievo venatorio, proprio nel senso raccomandato dall'ISPRA;
e. quanto alle conseguenze sull'avifauna di una tale determinazione, le stesse appaiono poco rilevanti e, in effetti, non sono state oggetto, a questo riguardo, di valutazione da parte dell'ISPRA. Infatti le specie tortora, allodola, quaglia, canapiglia, pavoncella, codone, moretta e combattente sono soggette a limite annuale di prelievo (punto 7 lettera b del calendario); ne consegue che l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente invariato sia che si utilizzino 3 oppure 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;
f. tutte le altre specie di migratoria sono soggette al limite annuale complessivo di 425 capi (sempre punto 7 lettera b del calendario); ne consegue che anche per le altre specie migratorie (diverse da quelle del punto precedente) l'impatto sulle popolazioni risulta sostanzialmente uguale sia con 3 che con 5 giornate di caccia nei mesi di ottobre e novembre;

g. le specie di uccelli acquatici sono monitorate in modo efficace dai censimenti invernali IWC (International Waterbird Census), che dimostrano incrementi numerici delle popolazioni della maggior parte delle specie, sia in Veneto che in Italia e a livello internazionale, per cui il regime di caccia in atto nel Veneto, ove da anni si autorizzano le due giornate integrative ai sensi di legge, non ha inciso negativamente sulla demografia delle specie;
h. il regime di caccia da appostamento riduce il disturbo indotto dall'attività venatoria sia sulle specie cacciabili che su quelle protette; detto regime è infatti suggerito dall'ISPRA come metodo per la caccia in pre-apertura e nella prima decade di febbraio proprio al fine di ottenere una riduzione del disturbo;
i. le tendenze demografiche delle specie non oggetto di monitoraggio, cacciate da appostamento e non soggette a limite di prelievo stagionale (quali i turdidi), sono favorevoli;
j. nel Veneto l'estensione e la distribuzione delle aree a divieto di caccia assicura una disponibilità di zone rifugio che riducono in ogni caso gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'attività venatoria sulle specie cacciabili.

F - PRELIEVO NELLE AZIENDO FAUNISTICO VENATORIE

L'ISPRA non ravvisa elementi di natura tecnica e biologica per un'estensione dei periodi di prelievo nelle Aziende faunistico-venatorie che pertanto dovrebbero coincidere con quelli previsti negli ATC.

Detta osservazione fa riferimento con ogni probabilità alla specie Fagiano, specie per la quale il calendario pone al 31 gennaio la data di chiusura del relativo prelievo nell'ambito, appunto, delle Aziende faunistico-venatorie.

A tale riguardo si osserva quanto segue:

- i periodi di prelievo per le Aziende faunistico-venatorie fissati dal calendario venatorio sottoposto a parere consultivo rispettano pienamente i vincoli temporali imposti dal più volte richiamato art. 18 della Legge n. 157/92; risulterebbe pertanto necessario conoscere quali siano, a parere dell'ISPRA, gli elementi di natura tecnica e biologica che renderebbero inopportuna la fissazione dei termini operata dal calendario, posto che l'affermazione dell'ISPRA medesimo appare oggettivamente formulata in termini generici;
- la mancata coincidenza della data di chiusura della caccia al Fagiano all'interno degli ATC con la medesima data fissata per le Aziende faunistico-venatorie deve essere intesa quale conseguenza dell'intenzione dell'Amministrazione regionale di operare, con riferimento al territorio soggetto a gestione programmata della caccia, una limitazione prudenziale rispetto ai termini fissati dalla legge, tenuto conto che la gestione della specie Fagiano all'interno delle Aziende faunistico-venatorie risulta oggettivamente più accurata dovendosi avvalere degli strumenti gestionali (censimenti, ripopolamenti, piani di assestamento, piani di abbattimento, programmi di conservazione di ripristino ambientale) previsti dal vigente Piano faunistico-venatorio regionale (art. 33 del Regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale approvato con Legge regionale 5 gennaio 2007 n. 1).

G - PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

G1) Pernice rossa

Inserimento della specie cacciabile Pernice rossa *Alectoris rufa, taxon* alloctono per il Veneto.

L'ISPRA afferma che l'inserimento della Pernice rossa (*Alectoris rufa*) tra le specie cacciabili nelle aziende agri-turistico-venatorie.... si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

Per quanto concerne la Pernice rossa si ritiene che le riserve formulate da parte dell'ISPRA (concernenti l'inquinamento genetico che potrebbe conseguire all'immissione sul territorio, sia pur limitatamente alle Aziende agro-turistico-venatorie, di un *taxon* non autoctono) siano non condivisibili.

Le Aziende agro-turistico-venatorie vengono autorizzate in presenza di agricoltura svantaggiata e/o contesti ambientali di scarsa valenza faunistica, tipici della pianura con indirizzo colturale prevalentemente cerealicolo. In detti ambienti ben difficilmente è dato rinvenire esemplari di Coturnice (*Alectoris graeca*), con la conseguenza che è di fatto insussistente la possibilità di ibridazione naturale tra Pernice rossa e Coturnice (specie sedentaria a maggior diffusione nelle aree pre-alpine).

Trattasi appunto di specie oggetto di rilascio esclusivo nelle Aziende agro-turistico-venatorie, ove in poco tempo, al massimo qualche settimana, i capi liberati scompaiono senza lasciare traccia di sé. Non si conoscono episodi di nidificazione. Non

esistono nuclei di popolazione allo stato libero.

Ne consegue che, nel caso specifico, non si realizza alcuna "introduzione in natura di specie alloctona" (che è vietata dal D.P.R. n. 357/97), e ciò proprio in relazione al fatto che i capi provenienti da allevamento liberati in Azienda agro-turistico-venatoria vengono prontamente abbattuti.

Non risulta pertanto prospettabile, almeno nel Veneto, detta ipotesi di impatto negativo.

G2) Quaglie d'allevamento

L'Amministrazione regionale ritiene, anche sulla base di una pluriennale esperienza condotta in collaborazione con le Province e la Città Metropolitana di Venezia che sul territorio garantiscono l'assolvimento delle funzioni di presidio costante delle attività degli istituti privatistici, di non uniformarsi all'indirizzo formulato dall'ISPRA tenuto conto soprattutto della ridotta capacità di adattamento dei soggetti provenienti da allevamento immessi alla quale consegue una possibilità di sopravvivenza degli eventuali "superstiti" praticamente nulla.

Aggiungasi anche in questo caso, così come evidenziato per la pernice rossa, che le AATV vengono istituite per legge in territori a scarso pregio ambientale. Per contro le quaglie selvatiche prediligono, ovviamente, ambienti ad elevata valenza ecologica con la conseguenza che l'incontro e l'eventuale ibridizzazione tra Quaglie giapponesi (*Coturnix coturnix japonica*) e Quaglie comuni (*Coturnix coturnix coturnix*) si prospetta quale evento certamente assoggettabile a verifica ma, di fatto, non riscontrabile nella realtà veneta alla luce delle considerazioni di cui sopra.

H - FORME DI CACCIA

L'SPRA ritiene che la caccia svolta in forma vagantiva, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata oltre al mese di dicembre, con possibili eccezioni per le Aziende faunistico-venatorie, per le Aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio potrebbe essere all'origine di effetti negativi:

- eccessivo disturbo conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti rispetto alla forma da appostamento;
- maggior prelievo dovuto al maggior numero di praticanti e al prelievo aggiuntivo imputabile alla ricerca attiva, sempre rispetto alla forma da appostamento;
- difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

Dette ipotesi negative formulate dall'ISPRA appaiono non condivisibili. Infatti nel corso del mese di gennaio le specie cacciabili in territorio veneto sono solo quelle elencate alle lettere f), g), h) ed i) del punto 2 del calendario sottoposto a parere consultivo.

Ebbene, la gran parte di dette specie viene cacciata, di fatto, unicamente nella forma da appostamento, fisso o temporaneo in ossequio al principio dell'efficacia dell'azione di caccia; si pensi infatti:

- alla caccia agli Anatidi svolta utilizzando appostamenti fissi lagunari;
- alla caccia al Colombaccio svolta dai tipici appostamenti fissi allestiti a livello di fronda arborea;
- alla caccia ai Turdidi svolta da appostamento fisso e da appostamento temporaneo.

In base a dette considerazioni si ritiene che quanto disposto sul punto dal calendario venatorio sia conforme ai principi di sostenibilità oltreché conforme al vigente ordinamento facente capo alla più volte menzionata Legge 157/92.

Inoltre, per quanto riguarda l'affermazione dell'ISPRA secondo il quale: "*dal 21 gennaio l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalla zone umide frequentate dagli uccelli acquatici..... a una distanza superiore a 500 metri da pareti rocciose o parzialmente tali"*, si ritiene di non aderire al parere ISPRA in quanto l'Amministrazione regionale ritiene che il disturbo agli anatidi lamentato sia del tutto relativo in quanto la stragrande maggioranza dei prelievi aventi per oggetto gli anatidi medesimi avviene in zona vallivo-lagunare, in un contesto ove la caccia specialistica appunto agli acquatici è sostanzialmente realizzata in via esclusiva (Aziende faunistico-venatorie) e dove, proprio al fine di favorire l'arrivo e la sosta di detta fauna, non si realizza da parte dei cacciatori alcuna ulteriore tipologia di caccia.

Per quanto riguarda il presunto disturbo all'inizio dell'attività riproduttiva dei rapaci rupicoli, si ritiene che il numero di giornate assentite tra il 21 ed il 31 gennaio (che non possono essere superiori a tre giornate settimanali, in ossequio a quanto

disposto al punto 5 del calendario) non determini un impatto significativo.

I - PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI

Premesso che la data di inizio per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è fissata con norma di legge (art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93), si evidenzia come il progetto di calendario venatorio non si discosti, sul punto, da quello relativo alla stagione venatoria 2008-2009 in occasione della quale l'allora INFS non aveva evidenziato alcuna osservazione al riguardo. Si sottolinea, inoltre, che nessun riscontro confermativo, nel merito dei paventati impatti potenziali, è stato prodotto dalle competenti Amministrazioni provinciali. Al riguardo, si evidenzia che dette Amministrazioni hanno in materia di allenamento ed addestramento cani una particolare competenza: esse infatti debbono individuare, in sede di pianificazione faunistico-venatoria (art. 9, comma 2, lettera e) della L.R. n. 50/93), le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani da caccia, attività tendenzialmente affini all'allenamento/addestramento per così dire "libero" ai sensi dell'art. 18, comma 2 della L.R. n. 50/93. Esse hanno, pertanto, tutta la competenza per valutare localmente (con riferimento al proprio territorio ed ai relativi ambienti) l'opportunità o meno di proporre alla Regione (cosa che non hanno fatto) di introdurre specifiche limitazioni temporali aggiuntive a quelle stabilite dal più volte richiamato art.18. Ad ogni buon conto si evidenzia che la stessa Amministrazione regionale, nell'ambito delle misure di attenuazione del PFVR a carico dei siti Natura 2000, ha provveduto ad introdurre ove opportuno, a seguito di specifica valutazione sito per sito, il posticipo dell'inizio dell'attività di addestramento cani in territorio libero al 1° settembre. Aggiungasi che il D.M. 17.10.2007 ha disposto il divieto dell'addestramento prima del 1° settembre in tutte le ZPS, divieto recepito al punto 12 lettera e) dal calendario venatorio oggetto di approvazione.

Tutto ciò premesso, con il presente atto si dispone l'approvazione dell'allegato calendario venatorio regionale valido nel Veneto per la stagione venatoria 2018/2019, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**, dando atto che l'eventuale gestione a fini venatori della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) venga realizzata dalle Province secondo gli indirizzi sperimentali approvati con DGR n. 2088 del 3.08.2010 e s.m.i., la cui applicabilità viene quindi estesa anche per la stagione venatoria 2018-2019.

Da ultimo pare opportuno soffermarsi su due questioni sulle quali la Giunta Regionale è intervenuta incidentalmente a supporto dell'approvazione del calendario venatorio 2012-2013, questioni il cui rilievo suggerisce di integrare come segue le argomentazioni di merito sin qui esposte:

a) inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. direttiva uccelli di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern), che si vorrebbero non cacciabili in assenza di un "Piano di Gestione";

b) previsione della cacciabilità di avifauna migratrice prima del termine del periodo di riproduzione e dopo l'avvio della fase di migrazione c.d. pre-nuziale.

Quanto all'inclusione tra le specie cacciabili di 19 specie di uccelli classificati dall'ISPRA in attuazione della c.d. Direttiva "Uccelli" di categoria SPEC (Special of European Conservation Concern) occorre considerare che le 19 specie in questione non sono quelle ritenute sensibili dalla Commissione Europea, ma quelle indicate in difficoltà da una agenzia privata internazionale che studia l'avifauna. Tra queste 19 specie cacciabili, ritenute in stato di conservazione non favorevole, al momento sono 6 quelle per le quali in ambito comunitario è già stato predisposto un piano di gestione di livello europeo.

Come ricavabile dalla Guida interpretativa della Direttiva "Uccelli" (paragrafo 2 punto 4, punto 24/29) anche l'approntamento dei Piani di gestione non comporta comunque di per sé la sospensione dell'attività venatoria. Tanto è vero che l'ISPRA, nella sua Guida alla stesura dei calendari (pag. 5), pone la questione relativa alla sospensione della caccia alle specie in declino come raccomandabile, fatta salva la sua inclusione nei piani di gestione.

A questo proposito, viste le modifiche normative introdotte con l'art. 1, commi 1 bis e 7 bis, della Legge n. 157/1992, la Conferenza Unificata Stato - Regioni ha espresso, in data 15 marzo 2012, parere favorevole ad uno schema di decreto che prevede che le Regioni debbano fornire dati utili a valutare periodicamente lo stato di conservazione delle specie e tali da consentire di elaborare l'areale e la consistenza delle specie, con indicazione delle relative tendenze, nonché sulle minacce dello stato di conservazione. E questo utilizzando i dati aggregati dei carnieri annuali ricavati dai tesserini venatori, per consentire di determinare l'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

Come si è inoltre appreso da una nota del MIPAAF del 17 aprile 2002, prot. n. 0008600, a seguito di un incontro con lo stesso Ministero, l'ISPRA ha informato dell'attivazione di piani di gestione da parte della Commissione europea e della "propria disponibilità alla stesura dei piani di gestione di interesse nazionale avendo come riferimento i suddetti piani europei".

Ma a fronte di questi impegni la Regione del Veneto non è stata ancora destinataria di alcun coinvolgimento né sono pervenuti atti formali di impedimento dell'attività venatoria.

Pur tuttavia, e in modo pur sempre prudenziale, secondo le indicazioni pervenute dall'ISPRA la Regione, a prescindere dall'esecuzione dei Piani di gestione, dispone comunque il contingentamento dei carnieri stagionali e giornalieri per 8 delle 19 specie considerate sensibili alla classificazioni SPEC operata da BirdLife International (2 di queste 19 specie non sono peraltro cacciabili nel Veneto). Mentre per le rimanenti 9 è pur sempre possibile considerare, nel corso del periodo di vigenza del calendario, una riduzione temporale dello stesso o dei vari carnet in considerazione di puntuali segnalazioni di difficoltà manifestata dalle relative popolazioni, secondo i poteri concessi alle Regioni ai sensi dell'art. 18 e 19 della Legge n. 157/92 così come da tempo recepito nei termini di cui all'art.17 della L.R n. 50/93.

Quanto infine ai periodi di durata del calendario venatorio con riferimento alle fasi di migrazione pre-nuziale e di completamento dell'accrescimento dei giovani esemplari, va osservato, ad integrazione di quanto argomentato a livello di singola specie, che i margini di difformità rispetto al parere consultivo dell'ISPRA vanno ricondotti anche a una valutazione delle contingenti situazioni atmosferiche e climatiche, laddove si possano manifestare nei migratori evidenze concernenti attività di preparazione della migrazione prima della scadenza della durata dell'attività venatoria, secondo i poteri concessi dai richiamati artt. 18 e 19 della Legge n. 157/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

PRESO ATTO delle indicazioni pervenute da parte delle Provincie e del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 35377/T-A11 del 28.05.2018 (**Allegato A**);

RICHIAMATA la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", allegata al richiamato parere ISPRA;

RICHIAMATA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 16 della L.R. n. 50/1993;

RICHIAMATO l'Allegato D della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012";

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e successive modificazioni;

RICHIAMATA altresì la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" prodotta dalla Commissione Europea:

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 <<Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto">>;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere consultivo reso dall'ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale prot. n. 35377/T-A11 del 28.05.2018 e facente parte del presente provvedimento quale **Allegato A**;
3. di approvare il calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2018/2019 così come riportato nell'**Allegato B**, facente parte integrante del presente provvedimento;
4. di prendere atto della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" (di seguito "Guida interpretativa") messa a disposizione della Commissione europea, limitatamente alla pagina 39, paragrafo 2.7.2, facente parte del presente provvedimento quale **Allegato C;**

5. di disporre l'estensione anche alla stagione venatoria 2018/2019 degli indirizzi gestionali per la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*) emanati con DGR n. 2088 del 03.08.2010 e s.m.i.;
6. di disporre la trasmissione alle Amministrazioni provinciali, alla Città Metropolitana di Venezia, alle Associazioni venatorie ed al Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri (CUTFAAC) di copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 804 del 08 giugno 2018

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Prot. 35317 /T-A11 28 MAG. 2018

Alla Regione Veneto
Politiche dell'Agricoltura, Caccia, Pesca e Bonifica
PALAZZO BALBI, DORSODURO 3901
30123 VENEZIA
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Parere su calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E LA TUTELA DELL'AMBIENTE E PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morroni

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 1 di 54

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 2 di 54

Oggetto: Parere su calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 – e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644; e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 – e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di protocollo n. 149481 del 20 aprile 2018 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio inviata, si comunica quanto segue.

Anzitutto si desidera evidenziare come secondo la vigente normativa nazionale le Regioni e le Province Autonome abbiano autonomia decisionale per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del territorio di competenza rispetto alla quale redigono ogni anno il calendario venatorio, importante strumento di programmazione faunistico-venatoria, sentito il parere di questo Istituto. Invece le tematiche più generali attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura le cui strategie ed obiettivi sono definiti, tra l'altro, dalla legge n. 157/92 e da diverse direttive, regolamenti e documenti interpretativi comunitari, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo i pronunciamenti della Corte Costituzionale su materie di ampia valenza ambientale e conservazionistica come ad esempio l'elenco delle specie cacciabili e i tempi di caccia.

Ne consegue che nell'ambito della formulazione di un parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ritenga opportuno soffermarsi in particolare sugli aspetti tecnici, procedurali e normativi attinenti gli argomenti di propria competenza.

Di seguito vengono articolate una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio della Regione del Veneto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico e meritevoli di modifica secondo le indicazioni di seguito fornite. L'espressione di un parere favorevole da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento integrale delle indicazioni di seguito fornite. Invece le questioni non trattate o commentate vanno considerate condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

La legge 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1*bis*), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria*

32a068e9

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 3 di 54

2009, art. 42", che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano un bene ambientale per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1). Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni taxa, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel frattempo (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility).*

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* e nel documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

Si è inoltre tenuto in considerazione le valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-nuziale di Tordo bottaccio e Cesena contenute nella nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017 che si allega al presente parere.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Apertura della caccia prima dell' 1 ottobre

In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (16 settembre 2018) per le specie **Beccaccia, Tordo bottaccio, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Moretta, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Colombaccio, Cesena, Tordo sassello, Starna, Fagiano, Quaglia e Combattente**, questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1° ottobre. Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.

Nulla osta all'apertura anticipata della caccia per **Merlo, Tortora, Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia.** Per queste specie va tuttavia previsto il prelievo esclusivamente nella forma dell'appostamento durante tutto il mese di settembre.

Per quanto riguarda la **Tortora** si evidenzia che questa specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1). Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (*compilers*). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di

32a068e9

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 4 di 54

conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA e che si prevede di completare entro settembre del corrente anno, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame. Nelle more delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione, si ritiene opportuno che la preapertura sia limitata a due giornate nella forma esclusiva dell'appostamento.

Tempi di chiusura della caccia

L'inizio della migrazione pre-nuziale della **Beccaccia**, indicata nel documento "Key Concepts", corrisponde alla II decade di gennaio. Tenuto conto della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la specie ma soprattutto della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la Beccaccia nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre.

Si ritiene inoltre necessaria l'introduzione di un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo della Beccaccia in presenza di eventi climatici sfavorevoli nel periodo di svernamento (ondate di gelo) secondo le modalità previste dal *"Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della beccaccia in occasione di eventi climatici avversi"* messo a punto da questo Istituto a supporto delle Amministrazioni competenti.

La chiusura della stagione venatoria per l'intera avifauna acquatica **(Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Moretta, Beccaccino, Frullino, Pavoncella)** dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione pre-nuziale inizia alla III decade di gennaio, ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide. Ciò al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella*"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* (par. 2.6). Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione pre-nuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Le indicazioni sopra riportate circa la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica appaiono particolarmente importanti per il **Moriglione**, stante il precario status di conservazione della specie a scala europea indicato come vulnerabile nelle recenti valutazioni condotte da Birdlife e classificato come SPEC 1. Inoltre va considerato che l'Italia riveste un ruolo rilevante per la conservazione di questa specie in quanto il nostro Paese ospita una percentuale significativa della popolazione svernante europea di Moriglione (4%) (BirdLife International, 2017).

32a068e9

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 5 di 54

Informazioni recenti indicano che la popolazione di Moriglione è diminuita rapidamente nella maggior parte del suo areale ed è stato inserito quindi nella categoria Vulnerabile della Lista Rossa IUCN. Nelle valutazioni riportate in dettaglio nella scheda specifica (www.iucnredlist.org/details/) si evince che la pressione venatoria non risulta essere un fattore di criticità particolarmente elevata per la specie. Ad ogni modo le azioni di conservazione evidenziano l'importanza di un accurato monitoraggio dei carnieri per disporre di informazioni che possano garantire un prelievo sostenibile sul Moriglione. Si ritiene importante che queste indicazioni vengano seguite anche in Italia dove la tendenza decennale della popolazione della specie svernante risultano in calo moderato (-3,9% all'anno) come pure quello di lungo periodo (-1,5%) (Zenatello *et al.* 2014), meno accentuato di quello registrato per la popolazione svernante europea (30-49% in 22,8 anni; http://www.iucnredlist.org/details/22680358/0). Al riguardo va tuttavia tenuto conto delle differenze nei metodi utilizzati per l'analisi del *dataset* europeo e di quello italiano.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene necessario che codesta Amministrazione realizzi un attento monitoraggio dei prelievi effettuati, anche al fine di valutare l'adozione di più stringenti misure di tutela della specie. Nel frattempo, non essendo riportati nel calendario venatorio il carniere massimo giornaliero e stagionale per il Moriglione, va previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 2 e 10 capi per cacciatore.

La popolazione di **Pavoncella** sta diminuendo a un tasso abbastanza rapido; la specie quindi è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List.* La caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0). Inoltre, *Birdlife International* non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (BirdLife International, 2017). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili statiche sui carnieri. Lo scrivente Istituto non ritiene si rendano necessarie al momento misure più restrittive sulla caccia alla Pavoncella anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (Zenatello *et al.* 2014). Tuttavia si invita codesta Amministrazione ad effettuare un attento monitoraggio degli abbattimenti di Pavoncella al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie. Dovrebbe inoltre essere previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore.

Per quanto concerne il prelievo di **Cesena** e **Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento *"Key Concepts"*, secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per la prima specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal *"Key Concepts"* (si veda l'allegata nota ISPRA n. 12006/2017). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Cesena e Tordo sassello coincidente con il 20 gennaio.

Per quanto riguarda la **Starna** (specie inserita in SPEC 2 nella Red List IUCN 2017) e **il Fagiano,** si ritiene che il prelievo venatorio non debba protrarsi oltre il 30 novembre. La

32a068e9

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 6 di 54

caccia alla Starna e l'eventuale prolungamento della caccia al Fagiano oltre il 30 novembre, vanno subordinati alla verifica dello *status* locale delle popolazioni naturali e alla predisposizione di specifici piani di prelievo articolati per singoli istituti di gestione o porzioni di questi.

In data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "*Piano di gestione nazionale per l'**Allodola***" reperibile sul sito http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo -sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale piano. Tra l'altro in disaccordo con il periodo previsto per la caccia alla specie (1 ottobre-31 dicembre) in questo Piano e nel capitolo 2 (Apertura generale) del calendario venatorio in esame, nel capitolo 7 (Carnieri) si riporta la possibilità di caccia di 10 capi giornalieri di allodola nel mese di settembre. Questa possibilità andrebbe esclusa.

Si ricorda, inoltre, che la Coturnice, a causa del decremento osservato a livello europeo, viene attualmente classificata come SPEC 1 (cfr. Staneva e Burfield, 2017) e che, anche per questa specie, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato lo schema del piano di gestione (http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-la-coturnice-551042/). Si suggerisce, pertanto, di adottare le misure previste in questo piano, al fine di assicurare la sostenibilità del prelievo della Coturnice.

Infine, per quanto concerne la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è inclusa nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Specie cacciabili e carnieri massimi consentiti

Visto lo stato di conservazione della specie (SPEC 2, BirdLife International 2017), l'assenza di buone pratiche di gestione, a giudizio di questo Istituto il prelievo venatorio del **Combattente** non dovrebbe essere autorizzato, come peraltro già previsto nei siti Natura 2000, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007.

Inoltre, stante il rischio di confusione con la Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*) e al fine di prevenire l'abbattimento accidentale di esemplari di questa specie che versa in uno stato di conservazione critico (SPEC 1), coerentemente con quanto previsto nei siti Natura 2000 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007, questo Istituto ritiene che debba essere introdotto un regime di sospensione della caccia alla **Moretta**.

Per la specie **Allodola** il carniere massimo giornaliero e stagionale dovrebbe essere rispettivamente pari a 10 e 50 capi per cacciatore; per **Quaglia**, **Codone** e **Pavoncella** e dovrebbe essere previsto un carniere massimo giornaliero e stagionale rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore; per la **Tortora** 5 e 20 capi per cacciatore. Per **il Merlo**, nel mese di settembre, va autorizzato il prelievo per un massimo di 3 giornate complessive con carniere massimo giornaliero pari a 5 capi per cacciatore.

32a068e9

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 7 di 54

Mammiferi

Lagomorfi

Per un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria e un minor disturbo diffuso per la fauna selvatica, questo Istituto ritiene opportuno prevedere un'unica data di apertura della caccia in forma vagante al 1° ottobre per tutte le specie, quindi anche per i Lagomorfi. Ciò consentirebbe peraltro un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva della **Lepre comune**: è noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita. Per la specie inoltre andrebbero introdotte forme di prelievo sostenibile, basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri.

Tali indicazioni andrebbero anche applicate alle popolazioni di **Coniglio selvatico** naturalizzate nel passato, prevenendo comunque un'ulteriore espansione di tale specie para-autoctona per l'Italia.

Volpe

Per la **Volpe** si forniscono indicazioni relative ai periodi e ai modi di prelievo:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: nei periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira: nei periodi concessi per il prelievo selettivo degli Ungulati, con l'esclusione del periodo 15 marzo - 31 agosto e comunque nel rispetto dell'arco temporale di cui alla legge n.157/92, art. 18, comma 2.

GIORNATE DI CACCIA AGGIUNTIVE NEL PERIODO 1° OTTOBRE – 30 NOVEMBRE

La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.

32a068e9

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 8 di 54

Al fine di quantificare l'entità della pressione venatoria esercitata sull'avifauna migratrice, conseguente alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre, si ritiene necessario poter disporre dei dati degli abbattimenti delle singole specie, relativi alle precedenti stagioni venatorie, distinguendo il prelievo ascrivibile alla concessione delle giornate aggiuntive di caccia da quello complessivo dell'intera stagione venatoria e dei due mesi interessati dalla "deroga".

Allo stato attuale, in assenza di ulteriori elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non risponda ad un opportuno principio di precauzione.

PRELIEVO NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica che giustifichino l'estensione del carniere delle specie Fagiano, Starna e Lepre comune all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie. L'ammontare quotidiano e stagionale di detto prelievo deve coincidere con quello previsto negli altri istituti in cui vige il regime di prelievo venatorio per le suddette specie.

PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

L'inserimento della **Pernice rossa** *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove sono consentiti "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come un'introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico. A tale riguardo si osserva che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, non si può escludere che una quota anche minimale di questi sopravviva e si riproduca come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi presenti in alcuni areali italiani. Ciò comporta un concreto rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice che occorre evitare. La Red List IUCN 2017 indica tra i fattori di minaccia della Coturnice anche l'ibridazione con pernici rosse oggetto d'immissione (Barilani et al., 2007; Randi 2008) http://www.iucnredlist.org/details/22678684/0 . Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

La possibilità di rilascio di **quaglie d'allevamento** nelle Aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune *Coturnix c. coturnix*, bensì allevamenti di Quaglia giapponese *Coturnix coturnix japonica* o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via

32a068e9

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 9 di 54

di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti (Brichetti, P. and Fracasso, G. (2004), *Ornitologia italiana - Tetraonidae-Scolopacidae* Alberto Perdisa Editore, Bologna; Randi E. (2008), *Detecting hybridization between wild species and their domesticated relatives* Molecular Ecology pp. 285-293) dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi vada esclusa.

FORME DI CACCIA

Per **Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Ghiandaia e Gazza** dal 21 gennaio e per il **Colombaccio** a partire dal 1° gennaio la caccia dovrebbe essere consentita esclusivamente nella forma dell'appostamento.

Inoltre, dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.

In generale la caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;

32a068e9

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 196869 data 28/05/2018, pagina 10 di 54

b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani alla terza domenica di agosto (19 agosto 2018) appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani. Si ritiene che un'accettabile soluzione di compromesso sia quella di posticipare l'addestramento degli ausiliari a partire dai primi giorni di settembre prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare occorre evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio dopo le ore 18).

ALTRE DISPOSIZIONI

L'utilizzo di piccioni quali richiami vivi nella caccia da appostamento va riferito esclusivamente ad esemplari di piccione di città (*Columba livia* forma *domestica*) e non di *Columba livia* come erroneamente indicato nel testo pervenuto.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti che si rendano necessari, s'inviano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI
(Dott. Piero Genovesi)

n. 3 allegati

RC-FR-ASO/lr
Rif. Int. 28678/2018

32a068e9

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 804 del 08 giugno 2018

REGIONE DEL VENETO

CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - *STAGIONE 2018/2019*

1. Preapertura

Nelle giornate 1, 2, 3, 9 e 10 settembre 2018 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

1) Merlo (***Turdus merula***)
2) Ghiandaia (***Garrulus glandarius***)
3) Gazza (***Pica pica***)
4) Cornacchia nera (***Corvus corone***)
5) Cornacchia grigia ***(Corvus corone cornix***)

Nelle giornate 1 e 2 settembre 2018 è altresì consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Tortora (***Streptopelia turtur***).

2. Apertura generale

Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 1 e ai successivi punti 3, 4, 9 e 10, nell'arco temporale che va dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) Specie cacciabili dal 16 settembre 2018 al 31 ottobre 2018:
   1) Tortora (***Streptopelia turtur***)

b) Specie cacciabili dall'1 ottobre al 31 ottobre 2018:
   1) Combattente (***Philomachus pugnax***)

c) Specie cacciabili dal 16 settembre 2018 al 31 dicembre 2018:
   1) Starna (***Perdix perdix***)
   2) Fagiano (***Phasianus colchicus***)
   3) Quaglia (***Coturnix coturnix***)
   4) Coniglio selvatico (***Oryctolagus cuniculus***)

d) Specie cacciabili dall' 1 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018:
   1) Allodola (***Alauda arvensis***)

e) Specie cacciabili dal 16 settembre 2018 al 15 dicembre 2018:
   1) Merlo (***Turdus merula***)

f) Specie cacciabili dal 16 settembre 2018 al 20 gennaio 2019:
   1) Beccaccia (***Scolopax rusticola***)
   2) Tordo bottaccio (***Turdus philomelos***)

g) Specie cacciabili dal 16 settembre 2018 all' 12 gennaio 2019:
   1) Ghiandaia (***Garrulus glandarius***)
   2) Gazza (***Pica pica***)
   3) Cornacchia nera (***Corvus corone***)
   4) Cornacchia grigia (***Corvus corone cornix***)

h) Specie cacciabili dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019:
   1) Germano reale (***Anas platyrhynchos***)
   2) Folaga (***Fulica atra***)
   3) Gallinella d'acqua (***Gallinula chloropus***)
   4) Alzavola (***Anas crecca***)
   5) Mestolone (***Anas clypeata***)
   6) Moriglione (***Aythya ferina***)
   7) Canapiglia (***Anas strepera***)
   8) Porciglione (***Rallus acquaticus***)
   9) Fischione (***Anas penelope***)
   10) Codone (***Anas acuta***)
   11) Marzaiola (***Anas querquedula***)
   12) Beccaccino (***Gallinago gallinago***)
   13) Frullino (***Lymnocryptes minimus***)
   14) Pavoncella (***Vanellus vanellus***)
   15) Cesena (***Turdus pilaris***)
   16) Tordo Sassello (***Turdus iliacus***)
   17) Volpe (***Vulpes vulpes***)
   18) Colombaccio (***Columba palumbus***)

i) Specie cacciabile dall' 1 ottobre 2018 al 20 gennaio 2019:
   1) Moretta (***Aythya fuligula***)

j) Specie cacciabile dal 16 settembre 2018 al 29 novembre 2018:
   1) Lepre europea (***Lepus europeus***)

k) Specie cacciabili dall' 1 ottobre al 29 novembre 2018, esclusivamente sulla base di piani di prelievo numerici formulati sulla base di censimenti specifici:
   1) Lepre bianca (***Lepus timidus***)
   2) Pernice bianca (***Lagopus mutus***)
   3) Fagiano di monte (***Tetrao tetrix***)
   4) Coturnice (***Alectoris graeca***)

3. Posticipo del prelievo

Nelle giornate 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie Ghiandaia (***Garrulus glandarius***), Gazza (***Pica pica***), Cornacchia nera (***Corvus corone***), Cornacchia grigia (***Corvus corone cornix***).

4. Caccia agli ungulati

La caccia agli ungulati poligastrici appartenenti alle specie Daino (***Dama dama***), Camoscio alpino (***Rupicapra rupicapra***), Capriolo (***Capreolus capreolus***), Cervo (***Cervus elaphus***), Muflone (***Ovis musimon***) è autorizzata e regolamentata dalle Province il cui territorio ricade interamente o in parte nella Zona faunistica delle Alpi, secondo le direttive approvate dalla Giunta regionale con specifico provvedimento avuto riguardo alla caccia di selezione nonché sentito l'ISPRA per quanto concerne l'eventuale forma non selettiva (caccia tradizionale) e l'eventuale utilizzo del cane segugio. In territorio non ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi la caccia alle suddette specie può essere autorizzata e regolamentata dalle Provincie di cui sopra unicamente attraverso il prelievo selettivo, basato su piano di abbattimento qualitativo e quantitativo per classi di sesso ed età ed esercitato in forma individuale all'aspetto, alla cerca e/o da appostamento (in funzione dei profili di sicurezza) con armi a canna rigata dotate di ottica di mira e senza l'ausilio di cani.
La gestione, anche a fini venatori, della specie Cinghiale (***Sus scrofa***) è disciplinata dalla DGR n. 2088 del 03.08.2010 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Giornate di caccia

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Fatto salvo quanto disposto al precedente punto 4 e al successivo punto 12, ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

6. Orario della giornata venatoria

Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, l'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine
Agosto 2018	Dal 1° al 16	5.15 ora legale	21.30
	Dal 18 al 30	5.30 ora legale	21.00
Settembre 2018	Dal 1° al 16	5.45 ora legale	19.30
	Dal 17 al 30	6.00 ora legale	19.15
Ottobre 2018	Dal 1° al 15	6.15 ora legale	18.45
	Dal 17 al 27	6.30 ora legale	18.15
	Dal 28 al 31	5.45 ora solare	17.00
Novembre 2018	Dal 1° al 15	6.00 ora solare	16.45
	Dal 17 al 29	6.15 ora solare	16.30
Dicembre 2018	Dal 1° al 16	6.30 ora solare	16.30
	Dal 17 al 31	6.45 ora solare	16.30

Gennaio	2019	Dal 2 al 16	6.45 ora solare	16.45
		Dal 17 al 31	6.45 ora solare	17.00
Febbraio	2019	Dal 2 al 10	6.45 ora solare	17.00

7. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 8, 9 e 10, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali, con le seguenti eccezioni: per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali, per la starna 2 capi giornalieri dalla terza domenica di settembre al 29 novembre ed 1 capo giornaliero nel mese di dicembre;
b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 allodole, 10 quaglie, 10 canapiglie, 10 pavoncelle, 10 codoni, 5 morette e 5 combattenti) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 100 tortore, 50 allodole, 50 quaglie, 50 codoni, 50 canapiglie, 50 pavoncelle, 15 morette e 15 combattenti), con le seguenti eccezioni: per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

8. Carniere in pre-apertura per le specie Merlo e Tortora

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Merlo (giornate 1, 2, 3, 9 e 10 settembre 2018) è pari a 5 capi.
Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in preapertura per la specie Tortora (giornate 1 e 2 settembre 2018) è pari a 10 capi.

9. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 7 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- Fagiano (***Phasianus colchicus***) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
- Starna (***Perdix perdix***): : 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
- Lepre comune (***Lepus europaeus***) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 7 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2019.

10. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie, ove vige il divieto di caccia alla selvaggina migratoria (art. 30, c. 1 della L.R. n. 50/93), sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento appartenenti alle sole specie Quaglia, Fagiano,

Lepre, Starna e Pernice rossa. Il prelievo è consentito dal 16 settembre 2018 al 31 gennaio 2019 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

11. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. n. 50/1993, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.
Fatte salve le disposizioni regolamentari emanate dalle Province per la Zona Alpi ai sensi e per i fini di cui all'art. 23, c.3 della L.R. n. 50/93, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art.18 comma 1 della L.R. n. 50/93, nonché nei limiti di cui sopra, sono consentiti, avuto riguardo al territorio di ciascun Ambito Territoriale di Caccia, esclusivamente ai cacciatori iscritti al medesimo per la stagione venatoria 2018/2019.

12. Limitazioni dell'attività venatoria e dell'addestramento e allenamento dei cani da caccia nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Ai sensi del Decreto ministeriale 17 ottobre 2007, nonché fatte salve le ulteriori limitazioni di cui all'Allegato D alla L.R. n. 1/2007, già applicative dei vincoli di cui allo stesso Decreto ministeriale, nel corso della stagione venatoria 2018/2019 in tutte le ZPS del territorio regionale, così come individuate con DGR n. 4003 del 16.12.2008, sono vietati:

a) l'esercizio venatorio sino alla data di apertura generale di cui al precedente punto 2), con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;

b) l'esercizio venatorio in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE (che abroga e sostituisce la Direttiva 79/409/CEE), disciplinato in Veneto ai sensi della L.R. n. 13/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

c) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

d) l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (***Aythya fuligula***), Combattente (***Philomachus pugnax***) e Pernice bianca (***Lagopus mutus***), fatte salve, limitatamente alla Pernice bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un favorevole stato di conservazione di tale specie; ai fini di tale ultima disposizione, si da atto che compete alle Amministrazioni provinciali il cui territorio ricade interamente o parzialmente nella Zona faunistica delle Alpi l'autorizzazione di piani di prelievo alla specie Pernice bianca sulla base delle valutazioni e prescrizioni concernenti tale specie contenute nell'Allegato D al Piano faunistico venatorio regionale 2007-2012 approvato con L.R. n. 1/2007 e successive modifiche;

e) lo svolgimento dell'attività di addestramento dei cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8 lettera e) della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

f) l'abbattimento, in data antecedente al 1° ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (***Anas acuta***), Marzaiola (***Anas querquedula***), Mestolone (***Anas clypeata***), Alzavola (***Anas crecca***), Canapiglia (***Anas strepera***), Fischione (***Anas penelope***), Moriglione (***Anas ferina***), Folaga (***Fulica atra***), Gallinella d'acqua (***Gallinula chloropus***), Porciglione (***Rallus aquaticus***), Beccaccino (***Gallinago gallinago***), Beccaccia (***Scolopax rusticola***), Frullino (***Lymnocryptes minimus***), Pavoncella (***Vanellus vanellus***);

g) l'esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia agli ungulati nonché con l'eccezione della caccia da appostamento fisso, temporaneo e precario e in forma vagante nelle giornate settimanali individuate come da schema sottostante:

MACROAREA	**PROVINCIA**	**GIORNATE SETTIMANALI Dall'1.1 al 27.1.2019**	**GIORNATE SETTIMANALI Dal 28.1 al 31.1.2019**
Zona faunistica delle Alpi e pianura con l'esclusione del territorio lagunare e vallivo	BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI	sabato e domenica	lunedì e mercoledì
Delta del Po	RO	mercoledì e sabato	lunedì e mercoledì
Laguna Sud di Venezia	PD e VE	giovedì e domenica	mercoledì e giovedì
Laguna Nord di Venezia	VE	mercoledì e sabato	lunedì e giovedì
Laguna di Caorle	VE	giovedì e domenica	lunedì e mercoledì

13. Altre disposizioni

a) L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. n. 50/1993;

b) l'utilizzo del Piccione (***Columba livia*** forma ***domestica)*** quale richiamo vivo nella caccia da appostamento è consentito nei limiti inderogabili di cui alla DGR n. 3874 del 15.12.2009;

c) i titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati;

d) gli interventi di foraggiamento dell'avifauna acquatica nelle aziende faunistico-venatorie che ricadono in territorio vallivo-lagunare sono realizzati conformemente agli indirizzi fissati dal Piano faunistico venatorio regionale, in particolare conformemente a quanto disposto dall'articolo 28 del Regolamento di attuazione e dai disciplinari provinciali sulla base dei contenuti del Programma di conservazione e ripristino ambientale di cui all'articolo 33 punto 5 del Regolamento del PFVR.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 804 del 08 giugno 2018

COMMISSIONE EUROPEA

"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"

direttiva "Uccelli selvatici"

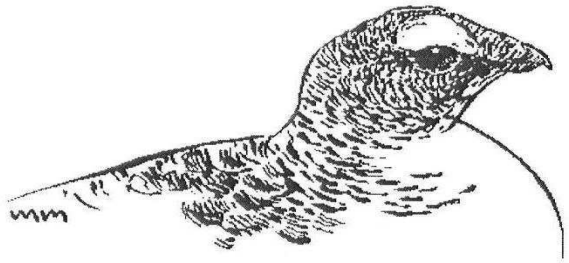

Febbraio 2008

b5cd28c1

sovrapposizioni sembra più complesso negli Stati membri in cui le date di apertura e di chiusura della caccia sono stabilite a livello regionale. Occorre tuttavia notare che per la maggior parte delle specie nei vari Stati membri non si verifica alcuna sovrapposizione.

2.7.2 Nello studio sui "concetti fondamentali" i dati relativi al periodo di riproduzione e di migrazione prenuziale sono presentati in periodi di dieci giorni (decadi). Il grado di precisione è quindi di dieci giorni. Pertanto, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo delle migrazione prenuziale e della riproduzione è considerata una sovrapposizione "teorica" in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione. Per periodi superiori ad una decade, l'incertezza cessa e quindi si tratta di una sovrapposizione "reale".

2.7.3 Inoltre poiché l'analisi delle sovrapposizioni è effettuata a livello nazionale, potrebbero verificarsi situazioni in cui la caccia in determinate regioni degli Stati membri di maggiori dimensioni rispetta effettivamente i requisiti stabiliti all'articolo 7, paragrafo 4 in quanto il periodo della nidificazione termina o la migrazione di ritorno inizia più tardi rispetto a quanto avviene nel resto del paese.

2.7.4 L'analisi indica l'esistenza di problemi di sovrapposizione sia per quanto riguarda il periodo della riproduzione, sia per quanto riguarda il periodo della migrazione prenuziale. Alcune normative attualmente in vigore permettono che la caccia:
- prosegua nel periodo della migrazione prenuziale (e talvolta anche nel periodo della riproduzione);
- abbia inizio prima della fine del periodo della riproduzione;
- abbia luogo in altre fasi del periodo della riproduzione.

2.7.5 La specie più problematica è il colombaccio (*Columba palumbus*), per il quale si verifica una sovrapposizione in 13 Stati membri (fino a 15 decadi in Irlanda). Il germano reale (*Anas platyrhynchos*) sembra anch'esso costituire un problema in otto Stati membri (fino a 5 decadi di sovrapposizione). In diversi Stati membri si verificano sovrapposizioni reali o teoriche per varie specie di *Corvidae* (fino a 9 decadi).

2.7.6 Molte di queste sovrapposizioni sembrano essere legate a specie caratterizzate da lunghi periodi di riproduzione (o riproduzione tardiva) e/o periodi di migrazione precoci. Altre spiegazioni delle sovrapposizioni possono essere collegate all'inopportunità della caccia o all'indisponibilità delle specie cacciabili durante il normale periodo venatorio. Un esame più dettagliato dei vari tipi di sovrapposizione figura nel capitolo 3.

2.7.7 Sembrerebbe inoltre che in alcuni casi la caccia di determinate specie nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 4 possa essere giustificata nell'ambito del controllo delle specie nocive a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva.

- **Possibili soluzioni al problema delle sovrapposizioni**

(Codice interno: 371954)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 814 del 08 giugno 2018

Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93, art. 4 e L.R. 27/2001, art. 43). Attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano criteri e modalità per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali (L.R. 40/93, art. 4 e L.R. 27/2001, art. 43). Attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In attuazione della Legge delega n. 106/2016, è stato emanato, nel quadro della riforma del terzo settore, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il "Codice del Terzo settore", che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

Il codice individua quali possono essere gli enti del terzo settore e riconosce agli stessi una specifica identità sotto il profilo giuridico. Gli elementi che li qualificano sono il carattere privato, l'assenza di scopo di lucro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, lo svolgimento di attività in via esclusiva o permanente in uno dei settori elencati dall'art. 5 del Codice e l'iscrizione in una delle sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore.

L'art. 72 comma 1 del Codice stabilisce che il Fondo di cui all'art. 9, comma 1, lett. g) della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'art. 41 del Codice medesimo, lo svolgimento di attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Il citato articolo prevede che le iniziative di cui al comma precedente possano essere finanziate anche in attuazione di accordi sottoscritti tra il Ministero e le Regioni, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio atto di indirizzo, adottato in data 13.11.2017, ha individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie d'intervento e le linee di attività finanziabili e ha destinato parte delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2017, a sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale e una parte, quantificabile in Euro 26.000.000,00, al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali, entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome.

In data 27.12.2017 la Regione Veneto ha sottoscritto digitalmente l'accordo di programma, approvato con Dpgr n. 203 del 22.12.2017 e ratificato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 2202 del 29.12.2017; gli impegni assunti prevedono la realizzazione di un piano di interventi diretti a sostenere, a livello regionale, le attività d'interesse generale svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Con decreto direttoriale n. 539 del 29.12.2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali approva gli accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le Province autonome, impegna la somma complessiva di Euro 26.000.000,00 e destina alla Regione Veneto un finanziamento pari a Euro 2.034.128,57.

In data 02.03.2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese - ha trasmesso alla Regione la "comunicazione di avvenuta registrazione" dell'Accordo, di cui al Decreto direttoriale n.539 del 29.12.2917, registrato dalla Corte dei Conti in data 30.01.2018 al n. 262.

Dalla data citata (02.03.2018) decorrono i 20 mesi di durata dell'Accordo (art.4) ed il termine di 45 giorni per l'invio allo stesso Ministero del Piano operativo, la cui trasmissione, avvenuta in data 16.04.2018, costituisce presupposto per il trasferimento alla Regione della prima quota di risorse pari a Euro 1.627.302,86, quale 80% dell'importo complessivo assegnato. Il saldo, pari a Euro 406.825,71, sarà trasferito dal Ministero a seguito acquisizione della relazione finale e della rendicontazione, da

trasmettersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza dell'Accordo prevista per il 02.11.2019.

Con DGR n. 726 del 28.05.2018 tali risorse sono state iscritte nel bilancio regionale di previsione 2018/2020 annualità 2018 - capitolo 101215 "*Assegnazione statale per il sostegno alle attività dio interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale*", quali entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi ed è stato istituito il correlato capitolo di spesa n. 103695 "*Sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale - Trasferimenti correnti*".

Con il presente provvedimento s'intende pertanto stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle istanze di finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale, di cui all'**Allegato A**, promosse da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore e ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice, risultano regolarmente iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 40/1993 o al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 27/2001.

Le iniziative progettuali potranno essere presentate, in forma singola o in partenariato tra loro, dai soggetti individuati al paragrafo precedente, che risultano iscritte alla data dell'Avviso (**Allegato A**). Dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e dovranno essere realizzate in una o più aree d'intervento (al massimo tre) evidenziate nel paragrafo 2 dell'Avviso, al fine di raggiungere uno o più obiettivi individuati nell'Avviso medesimo.

Ogni soggetto in qualità di proponente e/o capofila potrà presentare al massimo una proposta progettuale e partecipare, in veste di partner, ad una sola ulteriore proposta.

La documentazione, dovrà pervenire**,** a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, a mezzo PEC all'indirizzo area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, anche mediante l'utilizzo della PEC del Centro di servizio per il volontariato territorialmente competente, oppure da casella e-mail non certificata al sopracitato indirizzo PEC, a seguito di processo di scansione dell'istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000) con indicato in oggetto:

"AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE ANNO 2018 e il nominativo del soggetto proponente (o capofila in caso di partenariato)".

L'istanza di finanziamento dovrà essere redatta su apposita modulistica di cui all'**Allegato A1** e corredata dalla seguente documentazione:

- la dichiarazione di partenariato, se previsto, utilizzando l'**Allegato A2**
- la dichiarazione di collaborazione, se prevista, di cui all'**Allegato A3**,
- la scheda dati progettuale, di cui all'**Allegato B**,
- la scheda anagrafica, di cui all'**Allegato C**, del soggetto proponente e di ogni altro eventuale soggetto partner coinvolto nel progetto,
- il Piano finanziario di cui all'**Allegato D**,
- la Comunicazione antimafia relativa ad altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e dal legale rappresentante di eventuali soggetti partner (**Allegato E**); l'indicazione di soggetti sottoposti a verifica, comporta per ciascun individuo, l'obbligo di autocertificare l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e di allegare copia della carta d'identità in corso di validità;
- copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Le iniziative progettuali non potranno avere una durata inferiore a nove mesi e dovranno concludersi entro il 31.10.2019; saranno oggetto di monitoraggio nelle modalità definite nell'Avviso. Il finanziamento regionale di ciascuna iniziativa o progetto non potrà superare l'80% del costo complessivo dell'iniziativa e comunque non potrà essere inferiore a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) né superiore a Euro 70.000,00 (settantamila/00).

Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranche:

- l'80% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e della documentazione ivi elencata, da trasmettersi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria;
- il 20% a saldo a seguito di:
    - rendicontazione finale delle spese sostenute, che dev'essere trasmessa entro e non oltre il 15.12.2019, redatta come dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento; a tale

dichiarazione dovranno essere allegati l'elenco analitico delle spese complessivamente sostenute sulla base del Piano finanziario di cui all'**Allegato D,** i dati della documentazione che comprova tali spese e una relazione dalla quale risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa e i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;

- relazione finale presentata dalla Regione al Ministero inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione dell'Accordo di programma, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti. Tale rendicontazione, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, dovrà essere presentata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'Accordo, e cioè entro il 02/02/2020.

La liquidazione del contributo assegnato a ciascun beneficiario, sarà subordinata all'effettiva erogazione alla Regione delle risorse ministeriali di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma.

La valutazione delle progettualità, che avranno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità, sarà effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal Direttore della U.O. sopra citata con proprio provvedimento, in applicazione dei criteri contenuti nella griglia definita dell'Avviso. Saranno ammesse a finanziamento le iniziative progettuali che avranno ottenuto un punteggio pari a 60/100.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13.11.2017;

VISTO l'Accordo di Programma sottoscritto in data 27.12.2017;

VISTO il Decreto ministeriale n. 539/III/2017;

VISTO il DPGR n. 203 del 22.12.2017;

VISTA la DGR n. 2202 del 29.12.2017;

VISTO il DDR n. 31 del 16.04.2018;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la L.R. n. 40/1993;

VISTA la L.R. n. 27/2001, art. 43;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'Accordo di programma del 27.12.2017, approvato e stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte ai Registri regionali, in attuazione dell'art. 72 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore, di cui all'**Allegato A,** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la modulistica di cui agli **Allegati A1, A2, A3, B, C, D** ed **E,** necessaria per la presentazione di istanze finalizzate ad ottenere il finanziamento di cui al punto 1, ritenuti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

3. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Servizi Sociali;
4. di determinare in Euro 2.034.128,57 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico delle risorse stanziate sul capitolo n. 103695 "*Sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale - Trasferimenti correnti*";
5. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato attribuito il capitolo di cui al precedente punto 4., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 814 del 08 giugno 2018

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017).

Premessa e riferimenti normativi

Con Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore" è stata data attuazione alla delega conferita al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

L'art. 72 ha istituito un apposito Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività d'interesse generale, elencate nell'art. 5 del citato decreto legislativo, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi dalle organizzazioni di volontariato (ODV) e dalle associazioni di promozione sociale (APS), iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'art. 73 disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali, destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con particolare riferimento alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.

In osservanza alle disposizioni contenute negli articoli citati, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha adottato, in data 13.11.2017, l'atto di indirizzo contenente gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili e destina alle Regioni e alle Province autonome parte delle risorse finanziarie disponibili, quantificabili complessivamente in 26 milioni di euro, per il sostegno ad iniziative e progetti di rilevanza locale, da realizzarsi entro la cornice di accordi di programma, da sottoscriversi, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990.

Con DPGR n. 203 del 22.12.2017, ratificato dalla DGR n. 2202 del 29.12.2017, è stato recepito l'accordo di programma proposto dal Ministero e approvato da quest'ultimo con Decreto direttoriale n. 539/III/2017 del 29.12.2017, che assegna alla Regione Veneto la somma di € 2.034.128,57.

L'accordo di programma, sottoscritto digitalmente in data 27.12.2017 prevede la realizzazione di un piano di interventi diretti a sostenere, a livello locale, le attività di interesse generale svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte ai relativi Registri ed ha una durata di venti mesi, a decorrere dal 02.03.2018, data di comunicazione di avvenuta registrazione della Corte dei Conti del citato decreto ministeriale.

Con DDR n. 31 del 16.04.2018 è stato approvato il piano operativo contenente l'indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell'individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, nonché il cronoprogramma delle attività previste.

In coerenza con quanto previsto nell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, nelle Linee guida predisposte dalla Direzione Generale del III Settore, acquisite dalla Regione in data 22.03.2018 e nel piano operativo trasmesso al Ministero in data 16.04.2018, il presente Avviso individua gli obiettivi e le aree prioritarie di intervento nonché i criteri di selezione e valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, l'attuazione e il monitoraggio delle iniziative e la rendicontazione degli interventi finanziati.

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

1) Soggetti proponenti iniziative progettuali

Possono presentare iniziative e progetti di rilevanza regionale, **in forma singola o in partenariato tra loro**, **le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte ai Registri regionali di cui alla LR 40/1993 e alla LR 27/2001 art. 43**, nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del terzo settore, **che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo svolgimento di una o più delle attività d'interesse generale ricomprese tra quelle di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti**.

In caso di partenariato dovrà essere chiaramente individuato il soggetto capofila al quale spetterà una precisa funzione di regia del processo e la responsabilità della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione regionale e al quale sarà erogato il contributo.

Il possesso del requisito dell'iscrizione al Registro deve riguardare non solo il soggetto capofila ma anche tutte le associazioni partecipanti all'iniziativa e **dovrà essere posseduto alla data di pubblicazione dell'avviso e perdurare per l'intero periodo di realizzazione**. Per le organizzazioni di volontariato gestori dei centri di servizio, in qualità di organismi di secondo livello, il requisito dell'iscrizione si intende riferito all'organizzazione medesima, a meno che, non presenti una proposta progettuale in rete con associazioni affiliate, per le quali valgono i requisiti e gli obblighi previsti dal presente Avviso per i soggetti partner.

I progetti, già oggetto di finanziamento ministeriale con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017, non potranno essere presentati ai sensi del presente Avviso.

2) Obiettivi, Aree prioritarie di intervento e Linee di attività

In coerenza con quanto previsto dall'Atto di indirizzo del Ministero e in linea con gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, le **iniziative e i progetti di rilevanza regionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017[1] e riguardare una o più delle seguenti aree prioritarie di intervento (massimo tre):**

a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle imprese,
b) sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti,
c) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella nei confronti di soggetti vulnerabili,
d) contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizione di povertà assoluta o relativa e ai migranti,
e) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni,
f) contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato.

al fine di concorrere al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi generali:

a) promuovere la salute e il benessere per tutti e tutte le età,
b) promuovere un'educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti,
c) promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle diseguaglianze,
d) promuovere società giuste, pacifiche e inclusive

[1] il Decreto Legislativo 117/2017 è consultabile nella pagina web http://www.regione.veneto.it/web/sociale/terzo-settore sezione "In Evidenza".

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

3) Requisiti di partecipazione

I soggetti proponenti, **o, in caso di partenariato**, **il soggetto capofila** dovranno presentare, **a pena di esclusione**, istanza di finanziamento di iniziative progettuali redatta sul modulo di cui all'**Allegato A1,** debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, unitamente alla copia della carta d'identità in corso di validità. **I legali rappresentanti dei soggetti partner** dovranno invece sottoscrivere, **a pena di esclusione**, l'apposita dichiarazione di partenariato, utilizzando l'**Allegato A2. I legali rappresentanti di** altri soggetti pubblici e/o privati che intendano fornire all'iniziativa progettuale "collaborazione gratuita", dovranno sottoscrivere, **a pena di esclusione**, apposita dichiarazione di cui l'**Allegato A3**.

Ogni soggetto in qualità di ente proponente o capofila potrà presentare al massimo una iniziativa e partecipare, in qualità di partner, ad un solo altro progetto.

I soggetti proponenti (singolo o capofila) e i soggetti partner dovranno attestare nel modulo previsto (Allegato A1 o Allegato A2):

- il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta dell'iniziativa progettuale, di cui al paragrafo 1;
- che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari, ivi compresi i finanziamenti di cui all'Avviso del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1/2017, approvato con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017 (**fatta salva l'eventuale quota di cofinanziamento da parte di soggetti pubblici individuati come collaboratori**);
- l'insussistenza, nei confronti del legale rappresentante e dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del citato decreto legislativo (utilizzare l'apposito modulo di cui all'**Allegato E**);
- l'insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione;
- che l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi previsti per i volontari;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
- che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;
- i principali interventi realizzati nell'ambito delle aree prioritarie d'intervento nelle quali interviene la proposta progettuale;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.
- la coerenza delle finalità statutarie con le attività previste dalla proposta progettuale.

La Regione si riserva di effettuare i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti, dal soggetto capofila, nonché dei soggetti partner.

4) Ambito territoriale, durata delle iniziative progettuali e scadenza attività

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare, **pena l'esclusione**, lo svolgimento di attività nel territorio regionale. La durata dell'Accordo di programma stipulato con il Ministero è pari a **20 mesi** e scade il **02.11.2019**. In considerazione dei tempi di rendicontazione regionale al Ministero, i progetti, **che non potranno avere una durata inferiore a nove mesi**, **dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra la data del decreto regionale di approvazione della graduatoria e il 31 ottobre 2019. Entro il 15 dicembre dello stesso anno** dovrà essere trasmessa la rendicontazione alla Regione, per la quale si rinvia al paragrafo 13 dell'Avviso.

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

5) Finanziamento e cofinanziamento

Nell'ottica di favorire e promuovere lo sviluppo di sinergie tra gli enti proponenti, per cercare forme di competenza complementari e di rappresentanza territoriale che siano frutto di aggregazioni funzionali alla co-progettazione, il finanziamento regionale richiesto per ogni iniziativa, **a pena di esclusione**, non potrà superare l'80% del costo complessivo dell'iniziativa e non potrà essere **inferiore a euro 35.000,00 né superiore a euro 70.000,00**.

La quota di cofinanziamento pari al 20% (che dovrà avere carattere finanziario e non figurativo) costituisce un requisito essenziale e sarà a carico dei soggetti attuatori (singoli o in partenariato), i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione di soggetti terzi, pubblici o privati, **da indicarsi nel Piano finanziario**. Non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari. Solo nel caso in cui alla quota di cofinanziamento partecipino soggetti pubblici, sono ammessi costi figurativi sostenuti da questi ultimi, attinenti agli spazi concessi o ad altra specifica, formalmente documentabile e pertinente al progetto.

Verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo fino ad un massimo di 5 punti, a titolo di premialità, alle iniziative che prevedranno una percentuale maggiore di cofinanziamento e, un ulteriore punteggio pari a 5 punti, a quelle in grado di prevedere una continuità futura, non vincolata al solo contributo regionale.

In caso di rimodulazione del progetto presentato a seguito di parziale riconoscimento delle spese indicate, saranno conservate le stesse percentuali di finanziamento e cofinanziamento previste dal presente Avviso.

A garanzia della sostenibilità del progetto il costo dell'iniziativa non può superare il totale delle entrate risultanti dal conto economico dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'ente proponente, o, in caso di partenariato, sarà preso in considerazione il totale delle entrate dei conti economici di tutti i soggetti partecipanti. Per la documentazione da compilare a cura dei soggetti partner si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 3.

6) Collaborazioni

Le iniziative oggetto del presente avviso potranno realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento di soggetti diversi da quelli individuati al paragrafo 1.
Fermo restando che destinatari delle quote di finanziamento potranno essere solo le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei Registri regionali, i soggetti proponenti (singolo o ente capofila) possono attivare collaborazioni con soggetti pubblici e/o privati, purché a titolo gratuito e rinvenibili da apposita attestazione di cui all'**Allegato A3**. Tali collaborazioni dovranno tradursi in un concreto impegno a svolgere e realizzare precise attività individuate tra quelle previste dal progetto stesso, di cui all'**Allegato B**, la cui responsabilità rimane comunque in capo al soggetto proponente.

7) Limiti di eleggibilità delle spese

Il Piano finanziario relativo a ciascuna proposta progettuale dovrà essere redatto utilizzando, **pena l'esclusione, l'Allegato D** e il **finanziamento richiesto non potrà superare i limiti indicati al paragrafo 5**. Ai fini di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza. **Devono essere pertanto**:

- strettamente connessi all'azione approvata,
- effettivamente sostenuti e pagati dai beneficiari nell'attuazione delle attività progettuali,
- giustificati e tracciabili con documenti fiscalmente validi

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

- riferiti a un periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio del progetto e la conclusione del medesimo, ad eccezione delle spese di progettazione, ascrivibili alla fase progettuale, comunque successiva alla data del presente Avviso, il cui importo **non potrà superare il 5%** del costo complessivo dell'iniziativa progettuale.

I costi di affidamento a soggetti esterni delegati di specifiche attività formalmente delegate **non potranno superare il 30% del costo complessivo del progetto**. L'affidamento deve risultare dalla scheda progettuale (**Allegato B**) e dev'essere attivato unicamente nel caso in cui il soggetto proponente non sia in grado di svolgere specifiche attività aventi natura specialistica per mancanza di professionalità interne. Tali attività non devono riguardare le funzioni di diresozione, coordinamento e gestione del progetto.

Nell'ambito delle spese per le risorse umane (lavoratori dipendenti, consulenti esterni, ecc.) **i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio**, **non possono superare il 10%** del costo complessivo del progetto.
Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività del progetto non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate attraverso un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile.
L'attività prestata dai volontari impiegati nella realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; l'associazione potrà esclusivamente rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata (come ad esempio vitto, viaggio, alloggio, ecc.) entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione medesima. Sono in ogni caso esclusi rimborsi forfettari ai sensi dell'art. 17 commi 3 e 4 del D. Lgs. 117/17.
Le spese per gli oneri connessi all'adeguamento o noleggio di autoveicoli e attrezzature, potranno essere ritenute ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto.
I limiti percentuali individuati nel presente paragrafo non potranno essere superati, **pena il mancato riconoscimento delle eventuali quote eccedenti.**
I costi del personale, utilizzato in specifiche mansioni connesse al progetto, potranno essere riconosciuti se accompagnati da:

- copia dei cedolini con timbro di imputazione al progetto;
- elenco giorni e orari delle attività svolte;
- costo orario del personale certificato dalla struttura competente;
- F24 a dimostrazione del versamento delle ritenute.

Tutte le spese sostenute entro la data di conclusione del progetto dovranno essere comprovate da fatture regolarmente quietanzate, scontrini e ricevute fiscali; la quietanza può essere dimostrata anche attraverso documenti contabili di valore probatorio equivalente: estratto conto per i pagamenti effettuati con assegni circolari, bancari, postali; bonifico bancario/postale; ricevuta di conto corrente postale. **Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.**
La documentazione di spesa dovrà essere conservata dal beneficiario nel rispetto della normativa in materia e messa a disposizione degli uffici competenti per esercitare l'eventuale attività di controllo. **Ogni titolo di spesa dovrà riportare l'indicazione del progetto di riferimento e dell'imputazione parziale o totale dell'importo al progetto**.
Non sono invece ritenuti ammissibili:

- spese in conto capitale;
- spese sostenute prima della data di avvio del progetto, ad esclusione dei costi di progettazione sostenuti successivamente alla data dell'Avviso;
- spese riconducibili a "varie" o "imprevisti";
- oneri relativi ad attività promozionali del proponente non direttamente connesse alla proposta progettuale;

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

- oneri relativi all'acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale non strettamente attinenti alle attività finanziate;
- oneri relativi a ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili;
- oneri connessi all'organizzazione e alla partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o provinciale, seminari, convegni, raduni, ecc.);
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

8) Modalità e termini di presentazione delle iniziative progettuali

Per la presentazione delle iniziative o dei progetti dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la seguente modulistica, scaricabile sia dal sito regionale www.regione.veneto.it - Bandi, Avvisi e Concorsi, sia, **in formato editabile** alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/

- **Allegato A1 - domanda di ammissione al finanziamento,** con allegata copia della carta d'identità del sottoscrittore, in corso di validità,
- **Allegato A2 - dichiarazione di partecipazione** al partenariato, se presente,
- **Allegato A3 - dichiarazione di collaborazione gratuita**, se presente,
- **Allegato B - Scheda progettuale,**
- **Allegato C - Scheda anagrafica** del soggetto proponente e dei soggetti partner, se presenti,
- **Allegato D - Piano finanziario,**
- **Allegato E – Comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.**

La documentazione, dovrà pervenire**, a pena di esclusione, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL BUR,** a mezzo PEC all'indirizzo **area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it , anche mediante l'utilizzo della PEC del Centro di servizio per il volontariato territorialmente competente**, oppure da **casella e-mail non certificata al sopracitato indirizzo PEC, a seguito di processo di scansione dell'istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento d'identità del sottoscrittore** (art. 38 del DPR 445/2000) **con indicato in oggetto:**
"AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE ANNO 2018 e il nominativo del soggetto proponente (o capofila in caso di partenariato)".
Nel caso di trasmissione da e-mail non certificata, sarà possibile effettuare invii multipli purché venga esplicitata nell'oggetto anche la numerazione progressiva dell'invio.
Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento – debitamente compilata e corredata dagli Allegati di cui sopra – **è perentorio**.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando pertanto esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra natura, il progetto non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

9) Cause di inammissibilità

Le istanze **non saranno ritenute ammissibili** se:

a) privi di uno o più requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3;
b) presentati, in forma singola o associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al paragrafo 1;
c) redatti mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, così come elencata al precedente paragrafo 8;

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

d) privi della firma del legale rappresentante, accompagnata da documento d'identità in corso di validità, ove previsto dalla modulistica;
e) pervenute all'Amministrazione regionale oltre il termine di cui al precedente paragrafo 8;
f) pervenute con modalità diverse e non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente paragrafo 8;
g) privi di uno o più documenti elencati ai precedenti paragrafi 3 e 8;
h) l'iniziativa progettuale si realizzerà al di fuori del territorio regionale;
i) prevedono una durata diversa da quella indicata al paragrafo 4:
j) richiedono un finanziamento pubblico che non rispetta i limiti previsti al paragrafo 5 o che risulta superiore all'80% del costo complessivo dell'iniziativa progettuale;
k) che non prevedano lo svolgimento di attività di interesse generale di cui al paragrafo 2;
l) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dal paragrafo 3.

Le domande di finanziamento che non rispettano una o più delle suddette condizioni non saranno ammesse a valutazione.

10) Valutazione progetti

La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno effettuate da una Commissione, all'uopo costituita e nominata dal Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e inclusione sociale, con apposito provvedimento direttoriale. La Commissione procederà alla valutazione dei progetti in applicazione dei criteri individuati nella griglia sotto riportata.

Al termine della fase istruttoria, la struttura regionale competente stilerà la graduatoria sulla base delle risultanze della Commissione e formulerà una proposta di riparto fino a concorrenza delle risorse disponibili.
La graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento sarà in ordine decrescente di punteggio ottenuto. A parità di punteggio prevarrà il progetto che avrà conseguito il punteggio più alto nel criterio relativo alla quota di cofinanziamento. In caso di ulteriore parità verrà ammesso il progetto che avrà ottenuto un maggior punteggio sulle caratteristiche di innovazione sociale.
Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito internet regionale, www.regione.veneto.it **con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.**
Saranno ammesse a riparto le progettualità che avranno conseguito un punteggio di almeno 60/100. Qualora risultassero eventuali economie, le stesse verranno utilizzate a scorrimento della graduatoria fino al suo completo utilizzo.

	CRITERI		PUNTI max in centesimi
A	**REQUISITO SOGGETTIVO**		
A1	Esperienza pregressa e specifica dell'ente proponente e/o capofila e dei soggetti partner nell'ambito della/e area/e prioritaria/e di intervento prescelta/e	> 5 < = 10 anni = 10 punti > 3 < = 5 anni = 5 punti > 1 < = 3 anni = 3 punti < = 1 anno = 1 punto	10
B	**CARATTERISTICHE INIZIATIVA**		
B1	Congruità, coerenza, completezza e rispondenza del progetto presentato rispetto a obiettivi, aree prioritarie di intervento e attività di interesse generale		10
B2	Valenza locale del progetto:	da 1 o 2 comuni: 1 punto da 3 a 5 comuni: 3 punti da 6 a 10 comuni: 5 punti	10

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

		da 6 a 10 comuni, in almeno 2 province: 7 punti oltre 10 comuni in almeno 3 province: 10 punti	
B3	Partenariato: nessuno: 0 punti; per ogni partner 1 punto, fino ad un massimo di 10 punti		10
B4	Collaborazioni gratuite con enti pubblici e/o privati. Il punteggio varia da 0 a 5 punti, a seconda del numero e della qualità della collaborazione documentata		5
B5	Coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari coinvolti nell'iniziativa		10
B6	Realizzazione di attività d'interesse generale che coinvolgono più aree prioritarie d'intervento:	1 punto = un'area prioritaria 3 punti se coinvolgono due aree prioritarie 5 punti se coinvolgono tre aree prioritarie	5
B7	Caratteristiche di innovazione sociale, intesa come attività e servizi che soddisfano bisogni sociali e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e collaborazioni, aumentando la possibilità di azione per la comunità di riferimento.		10
B8	Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner, indipendentemente dal finanziamento regionale: si = 5 punti no = 0 punti		5
C	**ELEMENTI FINANZIARI**		
C1	Quota di cofinanziamento del soggetto proponente e degli eventuali partner: 1 punto per ogni punto percentuale di cofinanziamento aggiuntivo rispetto al minimo previsto, fino ad un massimo di 5		5
C2	Capacità di realizzazione dell'iniziativa o del progetto (rapporto tra costo iniziativa o progetto e le entrate totali dell'ente proponente risultanti dall'ultimo bilancio consuntivo (rendiconto approvato dall'assemblea; in caso di partenariato il calcolo viene effettuato sulla somma dei totali delle entrate delle associazioni proponente e partner che partecipano finanziariamente all'iniziativa)		5
C3	Coerenza tra le attività descritte nel progetto e il piano finanziario.		5
C4	Congruità complessiva dei costi del piano		5

11) **Avvio del progetto e documentazione da allegare**

L'avvio delle attività dovrà avvenire **entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria**. **Entro il medesimo termine le associazioni risultate beneficiarie di contributo dovranno trasmettere tramite PEC all'indirizzo** area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it **la seguente documentazione:**

- **comunicazione di avvio attività**, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet www.regione.veneto.it/web/sociale/
- **copia della polizza assicurativa** contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari impiegati nelle attività progettuali,
- **scheda dati anagrafici e posizione fiscale** del soggetto proponente o, in caso di partenariato, dell'ente capofila.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la **decadenza dal finanziamento**.

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

12) **Trasparenza, Pubblicità e Privacy**

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto www.regione.vento.it - Bandi, Avvisi e Concorsi e sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto; è altresì disponibile, in formato editabile, alla pagina dedicata alla Direzione servizi sociali www.regione.veneto.it/web/sociale/.
Dall'assegnazione del finanziamento regionale discende l'obbligo per i proponenti e partner del finanziamento di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, con dicitura che lo stesso "è finanziato dalla Regione Veneto con risorse statali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali". L'utilizzo del/dei loghi ufficiali del Ministero e della Regione Veneto è soggetto a previa autorizzazione rilasciata a seguito di richiesta da parte del beneficiario.
Il soggetto proponente (capofila, in caso di partenariato) dovrà pubblicare sul proprio sito internet, contestualmente all'avvio delle attività, il formulario dell'iniziativa progettuale, comprensivo del piano economico.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia e il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi sociali.
Il Responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è dpo@regione.veneto.it
La partecipazione all'Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

13) **Modalità di erogazione del contributo**

Il finanziamento regionale sarà erogato in due tranche:
- un acconto pari all'80% del finanziamento concesso, su acquisizione via PEC della comunicazione di avvio delle attività progettuali, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o capofila, in caso di partenariato, nei termini previsti dal presente avviso, accompagnata da apposita garanzia fideiussoria o assicurativa (paragrafo 15) e dalla documentazione di cui al paragrafo 11, da trasmettersi entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria;
- il saldo pari al 20% del finanziamento sarà erogato a conclusione del progetto (che dovrà avvenire **entro e non oltre il 31.10.2019)** e a seguito di acquisizione via PEC della seguente documentazione, da trasmettersi alla struttura competente **entro e non oltre il 15 dicembre 2019**:
  - rendicontazione finale delle spese sostenute, redatta come dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le attività progettuali ammesse a finanziamento; **a tale dichiarazione dovranno essere allegati l'elenco analitico delle spese complessivamente sostenute** sulla base del Piano finanziario di cui all'**Allegato D**, **i dati della documentazione che comprova tali spese** e **una relazione dalla quale risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa e i risultati quantitativi e qualitativi raggiunti;**
  - relazione finale presentata dalla Regione al Ministero inerente la descrizione dell'attuazione degli interventi realizzati in esecuzione dell'Accordo di programma, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti. Tale rendicontazione, ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo di programma, dovrà essere presentata entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine finale di efficacia dell'Accordo, ovvero entro il **02/02/2020**.

La liquidazione del contributo assegnato a ciascun beneficiario, sarà subordinata all'effettiva erogazione alla Regione delle risorse ministeriali di cui all'art. 6 dell'Accordo di programma.

In caso di partenariato la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere redatta dal soggetto capofila.
Qualora l'importo delle spese rendicontate dovesse essere inferiore al costo totale del progetto ammesso a finanziamento (inclusa la quota di co-finanziamento), la somma da erogare a saldo sarà corrispondentemente ridotta in sede di liquidazione.

14) **Monitoraggio**

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio: entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre di attuazione del progetto (con riferimento alla data di avvio del medesimo) gli enti beneficiari dovranno trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche di un elenco delle spese sostenute, redatto in base al piano finanziario.

15) **Fideiussione**

I soggetti proponenti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, pari all'80% del finanziamento concesso per l'iniziativa o il progetto.

La fideiussione dovrà:
- essere rilasciata obbligatoriamente da:
  - istituti bancari,
  - intermediari finanziari non bancari iscritti all'Albo Unico di cui all'art. 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it)
  - compagnie assicurative autorizzate dall'Ivass all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it),
- contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 secondo comma del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta,
- contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale, desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

16) **Revoca del finanziamento**

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il proponente beneficiario o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:

- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
- interrompa, modifichi o non completi l'esecuzione e la realizzazione del progetto finanziato dall'Amministrazione;
- compia gravi inadempienze nell'attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione;
- eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

- non rispetti le regole di pubblicità di cui al paragrafo 12;
- apporti variazioni al progetto approvato, relativamente agli elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato un punteggio pari alla soglia minima di ammissibilità a finanziamento;
- non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dal presente Avviso o utilizzi le risorse pubbliche in modo non conforme alle finalità del presente avviso.

17) **Clausola di salvaguardia**

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possono vantare diritti nei confronti della Regione Veneto. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

18) **Responsabile del procedimento e Informazioni**

Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Servizi Sociali – Rio Novo 3493 – 30123 Venezia.
Informazioni in merito al presente Avviso possono essere richieste a:
U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e Inclusione sociale
e-mail: servizisociali@regione,veneto.it
pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Tel. 041 2791390, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso, tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00.

19) **Foro competente**

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 DGR nr. 814 del 08 giugno 2018

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A1 – DOMANDA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - ART. 72 D. LGS. 117/2017

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, ISCRITTE AI REGISTRI REGIONALI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)

Spett.le Regione del Veneto - Direzione Servizi sociali
U.O. Dipendenze, Terzo settore, Marginalità e Inclusione sociale
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto (Cognome e nome)_____nato a _____

il ____/____/_____ codice fiscale_____, cell._____

e-mail _____residente a _____Pr. _____, in qualità

di legale rappresentante di (denominazione ODV/APS) _____

Codice Fiscale _____ con sede legale in _____ n. ____

cap _____ Comune _____ Pr. _____ Telefono _____ e-mail

_____ pec _____ sito internet _____

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata;

(solo in caso di partenariato, aggiungere la seguente dichiarazione):
In promessa di partenariato con (indicare denominazione, sede, codice fiscale di ciascun partner):

_____

_____

all'interno del quale la suddetta Odv/Aps è stato nominato soggetto capofila;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità;

CHIEDE

di poter accedere all'assegnazione di finanziamento pubblico per la proposta progettuale, allegata alla presente domanda, dal titolo:

_____

DICHIARA CHE:

1. l'**ente è iscritto al Registro regionale ODV ☐ o APS ☐ con il codice di classificazione**_____
2. tra le proprie finalità statutarie , di cui all'art. ….dello statuto vigente, è prevista la seguente attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17:
   _____
3. il progetto presentato non forma oggetto di finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è stato ammesso al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017;

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

4. l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del decreto legislativo 159/2011;
5. l'insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del consiglio direttivo;
6. l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;
7. l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
8. l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;
9. l'ente ha realizzato i seguenti interventi nell'/e area/e prioritaria/e prescelta/e (una riga per ogni intervento)

N.	DATA INIZIO ATTIVITÀ	ENTE FINANZIATORE	AREA DI INTERVENTO	VALENZA LOCALE	N. SOCI/VOLONTARI/EVENTUALE PERSONALE RETRIBUITO	COSTO PROGETTO (TOTALE E AL NETTO DI COFINANZIAMENTI SOGGETTI PARTNER)

DICHIARA INOLTRE:

1) di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
2) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. [1]
3) di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l'annullamento e/o la revoca dell'assegnazione stessa.

ACCLUDE la seguente documentazione:

1. **Allegato A2** - Dichiarazione di partenariato, se previsto,
2. **Allegato A3** - Dichiarazione di collaborazione, se prevista,
3. **Allegato B** - Scheda progettuale,
4. **Allegato C** - Scheda anagrafica del soggetto proponente e dei soggetti partner, se presenti,
5. **Allegato D** - Piano finanziario,
6. **Allegato E** – Comunicazione antimafia degli eventuali altri soggetti sottoposti a verifica ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011,
7. **Copia dello statuto attualmente vigente e l'ultimo bilancio approvato**,
8. **Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità** ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

_____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_____

(firma per esteso e leggibile)

[1] L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

74802cda

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A2 DGR nr. 814 del 08 giugno 2018

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A2 - DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)

DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO [1] (se prevista)

Il sottoscritto (Cognome e nome) _____nato a _____

il ____/____/_____ codice fiscale_____, cell._____

e-mail _____in qualità di legale rappresentante dell'associazione denominata _____, iscritta al Registro regionale con il **codice di classificazione**_____

in nome e per conto del quale agisce, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi

DICHIARA

- di partecipare, in qualità di partner, alla proposta progettuale dal titolo _____
- **DI CUI** è capofila _____(indicare il soggetto proponente),
- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i compiti e i ruoli specificati nella scheda progettuale di cui **all'ALLEGATO B.**

DICHIARA INOLTRE:

1. di aver preso piena conoscenza dell'Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;
2. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. [2]
3. di essere consapevole che l'accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l'esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di assegnazione del finanziamento, l'annullamento e/o la revoca dell'assegnazione stessa.
4. che tra le proprie finalità statutarie , di cui all'art. ….dello statuto vigente, è prevista la seguente attività d'interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17: _____

[1] **La presente dichiarazione dev'essere resa da ciascun partner di progetto.**

[2] **L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.**

ALLEGATO A2 DGR nr. 814 del 08 giugno 2018 **pag. 2 di 2**

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

5. che il progetto presentato non forma oggetto di finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari né è stato ammesso al finanziamento di cui all'Avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la cui graduatoria è stata approvata con Decreto direttoriale n. 543 del 29.12.2017;

6. l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

7. l'insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del consiglio direttivo;

8. l'ente è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari;

9. l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

10. l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse;

11. l'ente ha realizzato interventi nell'/e area/e prioritaria/e prescelta/e (inserire una riga per ogni intervento):

N.	DATA INIZIO ATTIVITÀ	ENTE FINANZIATORE	AREA DI INTERVENTO	VALENZA LOCALE	N. SOCI/VOLONTARI/EVENTUALE PERSONALE RETRIBUITO	COSTO PROGETTO (TOTALE E AL NETTO DI COFINANZIAMENTI SOGGETTI PARTNER)

ACCLUDE la seguente documentazione:

1. **Allegato C - Scheda anagrafica**
2. **Copia dello statuto attualmente vigente e dell'ultimo bilancio approvato**,
3. **Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità** ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

Luogo e data

_____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

_____

(firma per esteso e leggibile)

.

9cb152be

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A3 DGR nr. 814 del 08 giugno 2018

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A3 – DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)

DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE [1] (se prevista)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a_____ il _____/_____/_____,

codice fiscale _____, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente _____, codice fiscale _____, con sede legale in _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n° _____

Tel _____, e-mail: _____,

pec:_____

in nome e per conto del quale agisce, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- di partecipare a titolo gratuito sotto forma di "collaborazione", alla proposta progettuale dal titolo _____ di cui è capofila _____ (indicare il soggetto proponente);

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere un concreto impegno a svolgere compiti e ruoli, come stabiliti nella scheda progettuale **Modello B**, come di seguito indicato:

_____

con il seguente apporto monetario per € _____ (se previsto)

In caso di ente pubblico precisare se vi sono costi figurativi documentabili specificando tipologia e importo:

_____

Data Timbro e firma del Rappresentante Legale*

_____ _____

*__Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità__.

INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati (anche con strumenti informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

[1] **N.B. Il presente modello deve essere compilato per ciascuna collaborazione.**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 814 del 08 giugno 2018

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B – SCHEDA PROGETTUALE

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)

1) Titolo

2) Durata

*(Indicare la durata in mesi (non inferiore a 9 mesi - TERMINE MASSIMO PROGETTO **31 ottobre 2019**, a pena di esclusione)*

3) Obiettivi generali[1]

Devono essere indicati uno o più obiettivi, con una crocetta .

- Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età **[ ];**
- Promuovere un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti **[ ]**;
- Promuovere le pari opportunità e contribuire alla riduzione delle disuguaglianze **[ ]**;
- Promuovere società giuste, pacifiche ed inclusive **[ ]**;

Aree prioritarie di intervento[2]

Devono essere indicate massimo n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandole da 1 a 3 in ordine di importanza: 1 maggiore – 3 minore.

- Sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole **[1], [2], [3]**;
- Sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti **[1], [2], [3]**;
- Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili **[1], [2], [3]**;
- Contrasto a condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di - marginalità e di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone senza dimora, a quelle in condizioni di povertà assoluta o relativa e ai migranti **[1], [2], [3]**;
- Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni **[1], [2], [3]**;
- Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento partecipato **[1], [2], [3]**;

Linee di attività[3]

Attività di interesse generale, in coerenza con gli statuti dei soggetti attuatori

[1] Gli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf), i progetti e le iniziative da finanziare dovranno concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nell'Avviso, paragrafo 2

[2] Paragrafo 2 dell'Avviso.

[3] Ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017.

[_] a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
[_] b) interventi e prestazioni sanitarie;
[_] c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
[_] d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
[_] e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
[_] f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
[_] g) formazione universitaria e post-universitaria;
[_] h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
[_] i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
[_] j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
[_] k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
[_] l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
[_] m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
[_] n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
[_] o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
[_] p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
[_] q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
[_] r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
[_] s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
[_] t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
[_] u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
[_] v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
[_] w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
[_] x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
[_] y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
[_] z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4) Descrizione dell'iniziativa /progetto *(Massimo due pagine)*

Esporre sinteticamente:

4.1. Ambito territoriale del progetto (indicare comuni e province in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività)

****

4.2. Esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello della realtà territoriale coinvolta

****

4.3. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 10 dell'Avviso)

Indicare con una x la metodologia dell'intervento proposto, nella realizzazione di quanto indicato ai punti precedenti del paragrafo 4.

[_] per attivazione di nuovi e /o innovativi servizi utili a target prescelto e/o alle comunità di riferimento *specificare:* _____

[_] per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a quelli esistenti – *specificare*: _____

[_] per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento – *specificare:*

_____

[_] per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento – max 3) - *specificare*: _____

Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner (indipendentemente dal finanziamento regionale):

NO [_] SI [_] documentare: _____

Allegati: _____

****

5 - Risultati attesi *(Massimo due pagine)*

Con riferimento agli obiettivi descritti al precedente paragrafo, indicare:

1. *i destinatari degli interventi (specificando possibilmente tipologia, numero e fascia anagrafica);*

Destinatari degli interventi (specificare omettendo eventuali dati sensibili)	*Numero*

2. *le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione;*
3. *i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo;*
4. *i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso);*
5. *gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa progettuale in regime di partenariato;*
6. *benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie.*

6 – Attività *(Massimo due pagine)*
Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i contenuti, l'effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico ciascuna attività. ***In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l'esperienza maturata nel settore di riferimento (come indicata nell'Allegato A2), le attività svolte per la realizzazione delle azioni programmate, la tipologia del rapporto con il soggetto proponente (accordo, patto, contratto, ecc.) e l'eventuale quota di cofinanziamento.***

7 - Cronogramma delle attività– (termine ultimo conclusione progetto 31.10.2019 - termine ultimo rendicontazione 15.12.2019 – paragrafo 13 Avviso)

Anno												
Mese												
Azioni												
1												
2												
3												
4												
5												

8 a - Risorse umane
Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia delle prestazioni professionali impiegate per la realizzazione del progetto (esclusi i volontari):

N.	Numero	Tipologia attività svolta [1]	Ente di appartenenza	Forma contrattuale (dipendente, collaboratore, contratto occasionale,)	Durata rapporto	Spesa prevista e macrovoce di riferimento nel piano finanziario (Modello D)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

8 b - Volontari
Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione del progetto:

N.	Numero	Tipologia attività svolta [2]	Ente di appartenenza	Spesa prevista e macrovoce di riferimento nel piano finanziario
1				
2				
3				
4				

1 e 2 Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria, coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali.

5				
6				
7				
8				
9				
10				

9 – Collaborazioni

Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o privati (paragrafo 6 dell'Avviso), le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere compilato ***il Modello A3*** *come previsto dal paragrafo 6 dell'Avviso (uno per ogni soggetto collaboratore).*

10 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati)

Specificare quali attività sono affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (paragrafo 7) evidenziando le caratteristiche del delegato (qualora il soggetto sia già individuato indicare la ragione sociale recapiti e relativi dati identificativi). Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione (segreteria organizzativa). E' necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento alle specifiche attività o fasi.

11. Strumenti di valutazione

(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)

Obiettivo	Attività	Strumenti/modalità

12. Attività di comunicazione

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)

Descrizione dell'attività	Mezzi di comunicazione utilizzati e coinvolti	Risultati attesi

(Luogo e data)

Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO C DGR nr. 814 del 08 giugno 2018

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

Allegato C – Scheda anagrafica del soggetto

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)

SCHEDA ANAGRAFICA DEL [__] SOGGETTO PROPONENTE O [__]PARTNER[1]

Denominazione dell'ente	
Tipologia giuridica	**[__] ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO** **[__] ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**
Codice fiscale	
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
PEC dell'Ente e/o del legale rappresentante (specificare)	
Url sito internet	
Codice di iscrizione, scadenza e settore/settori di intervento prevalente/i	
Legale rappresentante (cognome, nome e-mail, telefono, cellulare)	
Referente del progetto (cognome, nome e-mail, telefono, cellulare)	
IBAN Conto corrente dedicato (solo per il proponente o per il soggetto capofila)	

_____
(Luogo e data)

_____
Il Legale Rappresentante
(Timbro e firma)

[1] **In caso di partenariato, per ogni proposta progettuale si dovrà compilare in ogni sua parte una scheda anagrafica per il soggetto proponente e una per ogni singolo partner**

790c31a6

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D **DGR nr. 814 del 08 giugno 2018**

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

AVVISO PUBBLICO

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)

ALLEGATO D - PIANO FINANZIARIO

Progetto:	
Ente Proponente:	
In partenariato con:	

PIANO FINANZIARIO – Sezione 1 – Macrovoci di spesa

Codice di spesa	Descrizione voce di spesa	Importi	% su Totale
A	Progettazione		
B	Promozione, informazione, sensibilizzazione del progetto		
C	Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del totale progetto)		
D	Funzionamento e gestione del progetto		
E	Affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del totale progetto)		
F	Altre voci di costo		
	TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)		
G	Spese generali di funzionamento (max 10% totale progetto)		
	TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)		
	di cui progettazione totale (A.1 +E.1) max 5% del totale progetto		
H	**% COFINANZIAMENTO A CARICO DELL'ENTE**		
TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE			
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO			

(Luogo e data)

Il legale Rappresentante (Timbro e firma)

44db7294

ALLEGATO D **DGR nr. 814 del 08 giugno 2018**

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO D - PIANO FINANZIARIO

Progetto:	
Ente Proponente:	
In partenariato con:	

SEZIONE 2 – PIANO FINANZIARIO: Dettaglio delle Macrovoci di Spesa

Codice Macrovoce	Codice Dettaglio Spesa	Descrizione Voce di Costo	Importi	% su Totale
A		**Progettazione**		
	A.1	Risorse Umane (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)		
A		**Totale spese Progettazione**		
B		**Promozione, informazione, sensibilizzazione del progetto**		
	B.1	Risorse Umane		
	B.2	Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)		
B		**Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione**		
C		**Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del totale progetto)**		
	C.1	Risorse Umane		
	C.2	Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)		
C		**Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto**		
D		**Funzionamento e gestione del progetto**		
	D.1	Risorse Umane		
	D.2	Acquisto materiali e servizi strumentali ed accessori (specificare tipologia)		
	D.3	Attrezzature e autoveicoli (adeguamento, noleggio) - specificare		
	D.4	Materiale didattico strettamente ad uso del progetto		
	D.5	Fideiussione		
	D.6	Spese di viaggio, vitto e alloggio risorse umane (strettamente connesse all'iniziativa progettuale)		
	D.7	Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari (strettamente connesse all'iniziativa progettuale)		

ALLEGATO D **DGR nr. 814 del 08 giugno 2018**

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

	D.8	Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi, contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta				
	D.9	Assicurazione destinatari				
	D.10	Altro (specificare)				
D		**Totale spese Funzionamento e gestione del progetto**				
E		**Affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del totale progetto)**				
	E.1	Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del totale progetto)				
	E.2	Formazione				
	E.3	Ricerca				
	E.4	Altro (specificare)				
E		**Totale spese affidamento attività a soggetti esterni delegati**				
F		**Altre voci di costo (*solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE*)**				
	F.1	….				
	F.2	….				
	F.3	….				
F		**Totale spese per altre voci di costo**				
		TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)				
G		**Spese generali di funzionamento (max 10% del totale di progetto)**				
		TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)				
		di cui progettazione totale (A.1 +E.1) max 5% del totale progetto				
H		**% COFINANZIAMENTO A CARICO DELL'ENTE**				
	H.1	**TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE**				
		Quota proponente	**Quota eventuali partner**	**Quota eventuali soggetti terzi (pubblici o privati)**		
TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE CONCESSO						

(Luogo e Data)

Il Legale rappresentante

44db7294

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO E DGR nr. 814 del 08 giugno 2018

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

Allegato E – Comunicazione antimafia - Autocertificazione

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto (*nome e cognome*).....
nato a .....il....., residente in.....
via..... n. ....., in qualità di legale rappresentante
dell'associazione (*indicare la denominazione*) .....
avente la sede in ..... Prov. di ..... Via ..... n. .....,
tel. n. ..... cell……. mail ……...,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00;
ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi della vigente normativa antimafia**, di non essere a conoscenza dell'esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 85 del citato Decreto Legislativo,** [1] ed in particolare:

(cognome)	(nome)	(data di nascita)	(luogo di nascita)	(carica sociale)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. [2]
Allegare fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Lì_____ **In fede** _____

[1] **Indicare i nominativi dei soggetti che ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 sono sottoposti alla verifica antimafia: 1. Direttore tecnico (se previsto), 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti), che dovranno sottoscrivere l'Autocertificazione riportata nella pagina successiva e allegare copia del documento d'identità in corso di validità.**

[2] L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

REGIONE DEL VENETO

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI A RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (ART. 72 D. LGS. 117/2017)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto (*nome e cognome*).....

nato a .....il....., residente in.....

via..... n. ....., in qualità di (ad es. Direttore tecnico o membro del Collegio dei revisori dei conti o sindacale) dell'associazione (*indicare la denominazione*) .....

avente la sede in ..... Prov. di ..... Via ..... n. ....,

tel. n. ..... cell…….. mail ……...,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.75 del DPR 445/00;

ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del citato DPR 445/00;

sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. [1]

Allegare fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Lì_____ In fede _____

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

[1] L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(Codice interno: 371955)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 817 del 08 giugno 2018

Determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio-sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti. Articolo 44, comma 3, Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e deliberazione n. 54/CR del 28 maggio 2018.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento fissa i criteri e le modalità operative dell'erogazioni riguardanti il fondo, in ossequio ai precetti indicati dal testo normativo in oggetto indicato.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L'articolo 44 della Legge Regionale (LR) n. 45 del 29 dicembre 2017 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*" ha istituito un fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, allo scopo di sostenere i progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 6 giugno 2001, n. 380, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)*", sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini dell'erogazione di servizi sociali o socio−sanitari.

Dato atto che il provvedimento normativo su richiamato pone in capo alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione delle tipologie di intervento e delle strutture sociali e socio−sanitarie oggetto dei finanziamenti, dei criteri e delle modalità procedurali per la presentazione delle domande e per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti, nel rispetto degli indirizzi elencati al comma 3 dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, con il presente provvedimento si provvede allo scopo.

Allocazione risorse tra i settori di intervento

Ai fini delle predette determinazioni, sono state preliminarmente assunte a riferimento le pregresse esperienze in tema di finanziamento di interventi edilizi nel settore socio−sanitario dalle quali sono emersi elementi di valutazione da tenere in considerazione nella ripartizione delle risorse tra i possibili settori di intervento.

Sulla scorta di tali riscontri, si è ritenuto di procedere ripartendo le risorse disponibili per il triennio 2018−2020 tra i due settori di intervento di maggior rilievo nell'ambito socio−sanitario: "*anziani non autosufficienti*" e "*disabili*", sulla base dei pesi relativi di tali settori, sia in termini di assistiti che di dotazione strutturale, opportunamente corretti per tener conto delle diverse dinamiche evolutive che contraddistinguono i medesimi settori. Invero, mentre l'offerta di servizi per persone non autosufficienti risulta già di livello adeguato e ben articolata, necessitando prevalentemente di interventi di adeguamento e ristrutturazione, incluse le costruzioni "*ex novo*" limitate alle sostituzione di immobili obsoleti e/o agli accorpamenti di immobili contigui per ottimizzazioni gestionali, il settore della disabilità rappresenta un sistema ancora in evoluzione nella implementazione dei servizi con ulteriori necessità di riqualificazione. Si è ritenuto, inoltre, di riservare una quota delle risorse disponibili al sostegno di "*progetti innovativi*" che i vari contesti territoriali possono esprimere per rispondere in modo sempre più appropriato ai nuovi bisogni emergenti e in continuo cambiamento. Da ultimo, si è ritenuto di accantonare una quota minimale per far fronte a possibili situazioni di particolare e comprovata "*necessità e urgenza*".

Alla luce di quanto sopra, si propone di distribuire le risorse disponibili secondo le percentuali riportate nel seguente prospetto, con la possibilità di riallocazione tra un settore e l'altro di eventuali residui inutilizzati:

settori	anziani non autosufficienti	disabili	progetti innovativi	interventi necessari e urgenti	totale
%	58	25	10	7	100

Allocazione delle risorse tra le linee di finanziamento a fondo perduto e a rimborso

Quanto alla ripartizione delle quote da destinare, rispettivamente, ai "*finanziamenti in conto capitale a fondo perduto*" e ai "*finanziamenti in conto capitale a rimborso*", si ritiene di riservare la contribuzione a fondo perduto alle istanze di entità economica fino a Euro 200.000,00, in ragione dell'incongruenza dell'attivazione di una procedura di restituzione articolata in più annualità rispetto all'esiguità di importi contenuti entro il limite anzidetto. Ad ogni modo, onde evitare che contribuzioni a fondo perduto finiscano con il privilegiare soggetti poco virtuosi nella gestione corrente, si stabilisce che per avere accesso al finanziamento a fondo perduto il soggetto istante deve, da un lato, dare prova dell'effettiva impossibilità di far fronte con risorse proprie o di finanziamento alla spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento e, dall'altro, deve presentare, nel caso trattasi di Ipab commissariata, un piano di risanamento risolutivo della gestione corrente ovvero, nel caso trattasi di altri soggetti, un saldo attivo triennale tra il valore della produzione e i costi della produzione.

Quota di copertura dei costi di investimento

I finanziamenti, sia a rimborso che a fondo perduto, sono concessi nel limite dell'ottanta per cento delle spese riconosciute ammissibili e necessarie per la realizzazione dei progetti. Per le Ipab commissariate, le quali presentino un piano di risanamento risolutivo della gestione corrente ovvero per le altre Ipab gli ultimi tre bilanci d'esercizio in utile o quanto meno in pareggio, il finanziamento erogato potrà coprire il cento per cento delle spese ammissibili.

Tipologie degli interventi ammissibili

Per quanto riguarda le tipologie degli interventi ammissibili ai contributi di cui al presente provvedimento, si ritiene di individuarle, ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, con riferimento alle definizioni poste dall'articolo 3 del DPR n. 380/2001 ed, in particolare, nell'ambito delle seguenti lettere del comma 1 del medesimo articolo 3: b) "*interventi di manutenzione straordinaria*"; c) "*interventi di restauro e di risanamento conservativo*"; d) "*interventi di ristrutturazione edilizia*"; e) "*interventi di nuova costruzione*" limitatamente agli interventi di trasformazione edilizia.

Criteri di valutazione delle domande

Le domande per i finanziamenti di progetti relativi ai settori "*anziani non autosufficienti*" e "*disabili*", verranno valutati secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione - settori "*anziani non autosufficienti*" e "*disabili*"	**Punti**
Progetto presentato da ente pubblico	2 punti
Identità tra soggetto gestore e proprietario dell'immobile	1 punto
Interventi di adeguamento ai requisiti di cui alla LR n. 22/2002	1 punto
Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza (antisismica, antincendio, *etc*., nell'ambito del DPR n. 380/2001)	2 punti
Interventi finalizzati alla videosorveglianza interna	1 punto
Interventi di sostituzione/accorpamento immobili per migliorare la gestione dei servizi	2 punti
Interventi volti ad introdurre fattori che migliorino la qualità intrinseca degli immobili con evidenti riflessi sulla qualità di vita e il benessere degli ospiti (*comfort*, riservatezza, riduzione numero posti letto per stanza, *etc*.)	Fino a 3 punti

Le domande per i finanziamenti di progetti innovativi, verranno valutati secondo i seguenti criteri:

Criteri di valutazione - settore "*progetti innovativi*"	**Punti**
Identità tra soggetto gestore e proprietario dell'immobile	1 punto
Interventi di utilità sociale con gestione innovativa e il coinvolgimento delle persone anziane valorizzandone le esperienze personali (invecchiamento attivo)	1 punti
Interventi con gestione innovativa a favore di persone con disabilità per l'integrazione lavorativa	2 punti
Interventi che evidenziano la capacità di "fare rete" con altre organizzazioni ed enti senza scopo di lucro a finalità sociale e socio−sanitaria, culturale e ludico sportiva	Fino a 2 punti
Precedenti esperienze nel settore d'intervento che sostengano la capacità di riuscita "sociale" dell'iniziativa	Fino a 3 punti
Ampia sostenibilità e coerenza del piano economico gestionale dell'iniziativa	Fino a 2 punti

A parità di punteggio delle domande, sarà utilizzato il criterio dell'ordine di arrivo secondo la data e l'ora emesse dagli uffici del protocollo regionale.

Soggetti beneficiari

Ai sensi dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, possono essere destinatari del finanziamento i soggetti pubblici o i soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della LR 13 aprile 2001, n. 11 "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112*", la quale, peraltro, nel senso che qui interessa, a sua volta richiama l'articolo 1 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000, che siano "*proprietari degli immobili oggetto di intervento o altri avente titolo, nonché i gestori dei servizi sociali o socio sanitari*", purché appartengano alle categorie di destinatari di cui sopra. I soggetti privati non a scopo di lucro per essere ammessi al finanziamento devono essere iscritti ai corrispettivi registri regionali.

Dalla combinata lettura dei commi 1 e 2 dell'articolo 44 si evince che, comunque, l'immobile su cui viene realizzato l'intervento edilizio deve essere "*di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, e destinato a servizi sociali e socio sanitari"*.

Nel caso in cui la domanda di finanziamento venga presentata dal gestore del servizio sociale o socio−sanitario o da altro avente titolo, è necessario che venga data dimostrazione del titolo di disponibilità dell'immobile oggetto dell'intervento e della formale accettazione alla realizzazione dell'intervento da parte del proprietario dell'immobile.

I soggetti beneficiari devono soddisfare i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "*Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale*".

Presentazione delle domande di ammissione e documentazione a corredo

L'istanza per accedere al finanziamento va redatta unicamente, pena l'esclusione, sulla base del modello che costituisce l'**Allegato A** "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017", compilato in ogni sua parte e completato con la relazione sulla gestione e i servizi erogati e con una sintetica relazione illustrativa del progetto redatta da un tecnico iscritto all'ordine o dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e con gli altri allegati previsti.

In particolare, la relazione illustrativa del progetto dovrà evidenziare, ancorché in modo sintetico, le scelte progettuali in relazione agli aspetti di sicurezza (antisismica, antincendio, *etc*.), di adeguamento ai requisiti della LR n. 22/2002, di funzionalità, di qualità di vita/benessere degli ospiti e di efficienza gestionale, con particolare riguardo al risparmio energetico, ai costi di conduzione e manutenzione dell'immobile.

Alla luce del fatto che l'articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 stabilisce che "*devono essere previamente acquisiti tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità*", tenuto in considerazione il costo necessario per disporre della documentazione progettuale idonea all'immediata cantierabilità di un intervento edilizio, si ritiene che in fase di istanza possa essere sufficiente la compilazione dei dati richiesti nell'**Allegato A**, ove siano rilevabili e autocertificati tutti gli elementi necessari e sufficienti per applicare i criteri fin qui individuati, tenuto conto peraltro della necessità di disporre di una stima dei costi di investimento di cui deve essere assicurata la copertura finanziaria nel piano delle fonti di finanziamento da approvare con apposito atto deliberativo da parte del soggetto ai fini della sottoscrizione della Convenzione di cui all'**Allegato B**. Resta inteso che il disposto di cui all'articolo 44, comma 3, lettera a) della LR n. 45/2017 di cui sopra costituirà necessario riferimento nelle successive fasi di conferma del contributo, che non potrà avvenire in assenza dei requisiti ivi specificati, i quali dovranno essere soddisfatti nei termini predefiniti nella Convenzione di cui all'**Allegato B** pena la revoca del contributo.

E', inoltre, necessario che l'istanza si riferisca ad un unico progetto o ad un suo lotto funzionale e venga corredata dalla presentazione di un piano gestionale quinquennale e dal parere favorevole dei revisori dei conti o dei sindaci. Non saranno finanziati i progetti i cui lavori sono stati conclusi precedentemente alla presentazione della domanda. Ciascun soggetto proponente potrà presentare non più di un progetto.

Le domande dovranno essere presentate a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pervenire agli indirizzi indicati entro e non oltre le ore 12.00 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione dei criteri per l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti da parte della Giunta regionale sul Bollettino ufficiale regionale, pena l'esclusione.

Per le domande pervenute mediante lettera raccomandata l'indirizzo è il seguente: Regione del Veneto Direzione Servizi Sociali, Dorsoduro, 3493 30123 Venezia.

Per le domande trasmesse a mezzo PEC l'indirizzo è il seguente: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it.

Sulla busta esterna, per la modalità di trasmissione a mezzo di lettera raccomandata, e nell'oggetto della PEC, per la trasmissione a mezzo PEC, dovrà essere riportata la dicitura "ISTANZA DI FINANZIAMENTO *EX* ARTICOLO 44 LR N. 45/2017".

Formazione graduatorie e ammissione a finanziamento

Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, la Direzione regionale Servizi Sociali, quale struttura incaricata alla loro verifica formale, coadiuvata dalla Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera per il vaglio degli aspetti progettuali richiedenti quelle capacità tecniche proprie della Struttura regionale indicata, potrà chiedere l'integrazione delle stesse qualora fossero incomplete. Tale integrazione dovrà essere fornita entro un massimo di 20 giorni, naturali e consecutivi, successivi, pena l'esclusione dell'istanza.

Ai fini della successiva valutazione delle domande per la formazione della relativa graduatoria, la Direzione Servizi Sociali, coadiuvata dalla Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, potrà avvalersi, fatto salvo l'esito negativo della propedeutica ricognizione interna tra i dipendenti regionali, del supporto di esperti nelle materie attinenti gli ambiti oggetto del presente provvedimento.

L'approvazione del progetto dovrà essere proposta alla Giunta regionale dalla Direzione Servizi Sociali, in accordo con la Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, raccordando i procedimenti di realizzazione con quelli di autorizzazione all'esercizio, là dove richiesta.

Gli interventi ritenuti ammissibili, sono finanziati con provvedimento della Giunta regionale nei limiti della disponibilità del Fondo. Sarà compito della Direzione Servizi Sociali dare comunicazione formale agli interessati.

Come stabilito dall'articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017, sull'immobile oggetto del finanziamento regionale deve essere costituito un vincolo di destinazione d'uso per servizi sociali e socio−sanitari per una durata non inferiore a quindici anni a partire dalla data certificata di agibilità con possibilità di alienazione dell'immobile in costanza di vincolo di destinazione d'uso solo ai soggetti elencati al comma 2 (enti pubblici o privati del Terzo Settore), fatto salvo quanto fissato dall'articolo 8 della legge regionale 23 novembre 2012, n. 43.

Gli interventi oggetto di finanziamento in conto capitale a rimborso, entro i 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento dell'intervento, dovranno essere oggetto della stipula di una Convenzione, sottoscritta dal Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali e dal soggetto assegnatario del finanziamento, i cui elementi principali, meglio evidenziati nello schema di Convenzione di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, sono:

- l'accettazione del finanziamento e l'indicazione precisa delle annualità di restituzione, tenendo conto del limite massimo di 10 anni stabilito dall'articolo 44, comma 3, lett. e) della LR n. 45/2017;
- l'impegno a presentare entro i sei mesi successivi Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, il progetto definitivo. Si precisa che, per tale termine di sei mesi, è ammessa la concessione di una sola proroga di massimo ulteriori due mesi per motivi non addebitabili all'istante e che in caso essa non venga rispettata, comporterà la risoluzione di diritto della Convenzione con la conseguente decadenza dai benefici economici;
- l'indicazione della data di inizio e fine lavori con il cronoprogramma operativo;
- il piano di restituzione del finanziamento, con la decorrenza della restituzione a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma di cui al punto precedente, indipendentemente da eventuali proroghe concesse;
- per consentire il regolare funzionamento del fondo, nonché tutelare l'integrale restituzione delle risorse pubbliche afferenti al medesimo fondo, costituirà requisito essenziale per la sottoscrizione della Convenzione, l'obbligo per il beneficiario di prestare specifica garanzia fideiussoria a favore della Regione del Veneto di valore almeno pari al finanziamento regionale e che non può essere inferiore alla durata del piano di rimborso;
- qualora, nel termine di durata del vincolo di 15 anni, sia modificata la destinazione d'uso per servizi sociali e socio−sanitari o l'immobile oggetto dell'intervento finanziato risulti inutilizzato, il beneficiario dovrà restituire alla Regione del Veneto la quota del contributo concesso in misura proporzionale rispetto agli anni non destinati all'utilizzazione; tale quota verrà aumentata degli interessi legali;
- la durata della Convenzione e le ipotesi di revoca del finanziamento che coincidono con l'elusione delle clausole della medesima Convenzione.

Analogamente gli interventi oggetto di finanziamento in conto capitale a fondo perduto, entro i 60 giorni dalla data del provvedimento di ammissione al finanziamento, dovranno essere oggetto della stipula di una Convenzione, sottoscritta dal Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali e dal soggetto assegnatario del finanziamento, secondo lo schema di Convenzione di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, al netto delle parti relative alla disciplina della restituzione del finanziamento.

La DGR n. 54/CR, come previsto dall'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 19/2016, è stata inviata alla Quinta Commissione consiliare per il previsto parere. La Commissione ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta n. 101 del 05 giugno 2018, esprimendo parere favorevole all'unanimità (PAGR n. 316 - 54/CR/2018), subordinatamente alla modifica delle percentuali delle allocazioni tra i settori di intervento, come di seguito indicato: anziani non autosufficienti 58%, disabili 25%, interventi necessari e urgenti 7%.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

- VISTO l'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
- VISTO il comma 3 dell'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017;
- VISTA la DGR n. 54/CR del 28 maggio 2018;
- VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta n. 101 del 05 giugno 2018 PAGR n. 316 - 54/CR/2018, trasmesso con nota Prot. n. 13728 del 7 giugno 2018;
- VISTO l'art. 2, co. 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare i criteri, le tipologie di intervento e le modalità operative e procedurali ai fini dell'operatività dell'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 come illustrati in premessa che qui è da intendersi interamente richiamata e trasfusa;
2. di approvare l'**Allegato A** al presente provvedimento recante il modello "Istanza di finanziamento di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del dicembre 2017";
3. di approvare l'**Allegato B** al presente provvedimento recante lo schema di Convenzione da sottoscrivere dal Direttore regionale della Direzione Servizi Sociali e dal soggetto assegnatario del finanziamento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 817 del 08 giugno 2018

Spazio riservato all'Ufficio	

Articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018": Fondo regionale per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso graduale, secondo quote annuali costanti, senza oneri per interessi, nonché in conto capitale a fondo perduto, per il sostegno dei progetti di investimento per la realizzazione degli interventi edilizi, come definiti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)", sul patrimonio immobiliare, di proprietà di soggetti pubblici o soggetti privati non a scopo di lucro di cui all'articolo 128 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, limitatamente ai fini dell'erogazione di servizi sociali o socio−sanitari.

Il sottoscritto/a ……..…….. nato/a a …… il .....……., residente in …….. via ……., in qualità di legale rappresentante della persona giuridica denominata ……

CHIEDE

Di poter accedere ai finanziamenti in conto capitale:

□ a fondo perduto

□ a rimborso

di cui all'articolo 44 della Legge Regionale n. 45 del 2007 per il triennio 2018-2020.

Settore:		
anziani non autosufficienti □	disabili □	progetti innovativi □

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

I seguenti dati:

dc9e3f05

ALLEGATO A DGR nr. 817 del 08 giugno 2018

I - DATI DEL RICHIEDENTE					
DENOMINAZIONE					
SEDE LEGALE (indirizzo)					
Codice Fiscale		Partita IVA			
CAP		COMUNE		PROVINCIA	
FAX		TELEFONO			
EMAIL					
NATURA GIURIDICA (segnare con una x)	□ Ente Pubblico		□ Ente ecclesiastico		
	□ Fondazioni, associazioni, istituzioni private con personalità giuridica ai sensi del DPR 10/2/2000, n. 361		□ Organizzazione di volontariato		
	□ Cooperativa sociale		□ Altro (specificare) ……		

II - INDIVIDUAZIONE DELL'IMMOBILE		
DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA E RELATIVI DATI CATASTALI		
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO (Centro di Servizi, Centro diurno, Comunità residenziale, RSA, Comunità Alloggio, altro specificare)		
Indirizzo dell'immobile	Comune …….. Provincia ……. Via ……	
TITOLO DI DISPONIBILITA' DELL'IMMOBILE	a) PROPRIETA' □ gestione diretta del servizio □ gestione del servizio affidata a: ……. per anni ….. con scadenza il ……..	
	b) COMODATO	Proprietario …….. in uso per anni …….. con scadenza il ……
	c) ALTRO (specificare)	Proprietario …….. in uso per anni …...…….. con scadenza il ……

dc9e3f05

III - TIPOLOGIA INTERVENTO, ANCHE CON GESTIONE INNOVATIVA, E MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA

Segnare in quale lettera si inserisce l'intervento edilizio tra quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere da b) ad e) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)" e specificarne le finalità.

Lettera ……..

Specificazione delle finalità secondo le indicazioni della DGR di approvazione dei criteri

□ **SETTORI "ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" E "DISABILI"**

□ adeguamento ai requisiti di cui alla L.R. n. 22/2002

□ adeguamento alle norme di sicurezza

□ videosorveglianza

□ sostituzione/accorpamento immobili

□ miglioramento qualità di vita/benessere degli ospiti

□ **SETTORE "PROGETTI INNOVATIVI"**

□ gestione innovativa con il coinvolgimento delle persone anziane valorizzandone le esperienze personali (invecchiamento attivo)

□ gestione innovativa a favore di persone con disabilità per l'integrazione lavorativa

□ coinvolgimento di altre organizzazioni/enti senza scopo di lucro a finalità sociale e socio−sanitaria, culturale e ludico sportiva

IV – LIVELLO DELLA PROGETTAZIONE

- ❑ Studio di fattibilità tecnica ed economica
- ❑ Progetto definitivo
- ❑ Progetto esecutivo
- ❑ Altro (specificare) ……...

dc9e3f05

V – COSTI DI INVESTIMENTO, FONTI DI FINANZIAMENTO E FINANZIAMENTO RICHIESTO	
A. Costi dell'investimento	Euro ……
B. Finanziamenti a disposizione del richiedente	Euro ……
B.1 alienazioni patrimoniali	Euro ……
B.2 cofinanziamento da parte di altri enti	Euro ……
B.3 altro (specificare) ……..	Euro ……
C. Finanziamento richiesto	Euro ……

Il sottoscritto…….dichiara espressamente di soddisfare i requisiti previsti dalla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

Allegati:

A - documentazione a corredo di tutte le domande

1) copia del documento identità del legale rappresentante;
2) relazione sintetica sul progetto (*) (**), redatta da un tecnico iscritto all'ordine o dal Responsabile Unico della Procedimento (RUP), con evidenza degli aspetti di sicurezza (antisismica, antincendio, etc.), di adeguamento ai requisiti della LR n. 22/2002, di funzionalità, di qualità di vita/benessere degli ospiti e di efficienza gestionale, con particolare riguardo al risparmio energetico, ai costi di conduzione e manutenzione dell'immobile. Dovranno, inoltre, essere indicate eventuali fasi esecutive dell'intervento, esempio: l'intervento di adeguamento prevede due fasi: 1°:….; 2°:….;
3) piano economico−finanziario quinquennale della gestione nella situazione con l'intervento finanziato;
4) conto economico e stato patrimoniale approvati degli ultimi tre anni;
5) parere dei revisori dei conti o sindaci sulla sostenibilità economico−finanziaria dell'intervento;

B - documentazione ulteriore alla lettera A per le domande di contribuzione a fondo perduto

6) autocertificazione sulla effettiva impossibilità di far fronte con risorse proprie o di finanziamento alla spesa complessiva necessaria alla realizzazione dell'intervento (limitatamente alle richieste di finanziamento a fondo perduto);
7) dichiarazione "de minimis" di assenza di altre contribuzioni nel triennio;

C - documentazione ulteriore alla lettera A e se del caso alla lettera B per i progetti innovativi

8) relazione illustrativa del progetto sociale e/o socio−sanitario (*);
9) relazione illustrativa delle pregresse esperienze (*);

D - documentazione ulteriore alle lettere precedenti in caso di richiesta di contribuzione a fondo perduto o di richiesta di piena finanziabilità del progetto da parte delle Ipab commissariate

10) piano di risanamento risolutivo della gestione corrente in presenza di continuità d'impresa per le Ipab commissariate.

(*) Le relazioni devono essere dattiloscritte con carattere "Times New Roman 11, interlinea singola".
(**) La relazione deve essere contenuta nel limite massimo di 40 righe.

LUOGO E DATA _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e sottoscrizione
_____

dc9e3f05

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 817 del 08 giugno 2018

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE STRUTTURE E GLI IMPIANTI DEL SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
(art. 44, co. 3 della LR n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018")

CONVENZIONE

L'anno , il giorno del mese di

TRA

Regione del Veneto, con sede in Venezia Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – codice fiscale 80007580279, nella persona del dott. nato a il , domiciliata per la carica presso la Direzione regionale Servizi Sociali in Venezia Dorsoduro n. 3493, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto, nella sua qualità di Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali, a ciò espressamente autorizzato ai sensi della Legge Regionale 31 dIcembre 2012, n. 54;

E

con sede legale in rappresentata nel presente atto dal , nato a il , nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente, a ciò espressamente autorizzato ai sensi del delibera , nel presente atto "beneficiario":

PREMESSO CHE

- l'articolo 44, comma 3, della legge regionale n. 45 del 29 dicembre 2017 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" ha istituito il Fondo regionale di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e socio-sanitario;
- con deliberazione del , n. , la Giunta regionale, assunto il parere del Consiglio regionale, ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 44 della LR n. 45 del 2017;
- con deliberazione del , n. la Giunta regionale ha approvato le graduatorie degli interventi ammessi a finanziamento nei limiti delle disponibilità finanziarie fissate;
- fra gli interventi ammessi a finanziamento, rientra quello proposto da nell'ambito dei servizi finalizzato in relazione al quale, a fronte di un costo dell'intervento previsto in € , è stato assegnato un finanziamento in conto capitale a rimborso (a fondo perduto) pari a € ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - OGGETTO
Costituisce oggetto della presente convenzione la disciplina delle modalità di realizzazione di finalizzate a in relazione al quale la Giunta regionale ha riconosciuto un finanziamento pari a € , in conformità a quanto stabilito nella legge regionale e negli articoli successivi.
L'importo del finanziamento di cui sopra è da intendersi quale somma massima erogabile a fronte della documentazione di spesa ammissibile presentata.

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Il soggetto beneficiario dichiara di accettare il finanziamento.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
Entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, a pena di decadenza dal finanziamento, il soggetto beneficiario si impegna a presentare alla Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera il progetto definitivo dell'intervento.
La documentazione progettuale di cui al comma precedente dovrà essere corredata dall'atto di validazione redatto ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 18/4/2016, n. 50 e dal cronoprogramma del progetto con l'indicazione della durata dei lavori e la data presunta di inizio dei medesimi.

Inoltre, nel medesimo termine il beneficiario presenterà, ai sensi di legge, tutti i provvedimenti e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, ivi compresa l'autorizzazione alla realizzazione ai sensi delle disposizioni di cui alla LR 16/8/2002, n. 22, ove richiesta, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità. È ammessa la concessione di una sola proroga di massimo due mesi per motivi non addebitabili all'istante.
La mancata osservanza dei termini di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione di diritto della Convenzione e, di conseguenza, il soggetto assegnatario decade dai benefici economici.

ARTICOLO 4 - RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Al soggetto beneficiario vengono riconosciute dalla Direzione regionale Servizi Sociali le erogazioni relative alle spese ammesse a finanziamento con le seguenti modalità:
a) approvazione del progetto definitivo da parte del Direttore della Direzione regionale Servizi Sociali, acquisito il parere tecnico sul medesimo dalla Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera, ai sensi del precedente articolo 3, con allegato il cronoprogramma del progetto con l'indicazione con l'indicazione della durata dei lavori e della data presunta di inizio dei medesimi (cronoprogramma iniziale);
c) eventuali varianti in corso d'opera dovranno avere il preventivo nulla osta della Direzione regionale Servizi Sociali, previa acquisizione del parere tecnico della Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera;
d) erogazione del finanziamento successivamente all'inizio dei lavori e per stati di avanzamento: dovrà essere presentata la relativa documentazione giustificativa di spesa alla Direzione regionale Servizi Sociali; all'eventuale quota parte di spesa non assistita da finanziamento regionale il soggetto attuatore fa fronte mediante risorse proprie; dovrà essere inviata alla Direzione regionale Servizi Sociali, fino alla conclusione dei lavori, anche l'eventuale documentazione di spesa per la parte non soggetta a finanziamento;
e) non verranno rimborsati i costi indiretti quali, per citarne alcuni, tasse, spese notarili, eventuali oneri di urbanizzazione, IVA se detraibile;
f) a conclusione dei lavori, il relativo certificato di regolare esecuzione/fornitura dovrà essere inviato all'Azienda ULSS di riferimento, per la verifica dello stesso da parte dell'Ufficio Tecnico, e successivamente trasmesso alla Direzione regionale Servizi Sociali;
h) comunicazione alla Direzione regionale Servizi Sociali della certificazione di agibilità con l'obbligo di riportare nell'autorizzazione all'esercizio il vincolo quindicennale di destinazione d'uso della struttura come disposto all'articolo 44, comma 3, lettera d) della LR n. 45/2017.
La Direzione regionale Servizi Sociali si riserva di chiedere ogni altra eventuale documentazione necessaria al fine della chiusura del procedimento amministrativo.

ARTICOLO 5 - RIMBORSO DELLE RATE ANNUALI
Il soggetto beneficiario dichiara di rimborsare il finanziamento a decorrere dalla data di fine lavori come fissato dal comma 3, lettera b) dell'articolo 44 della LR n. 45/2017, in (max 10) annualità mediante versamenti delle rate annuali con scadenza 30 giugno di ogni anno effettuati con bonifico bancario a favore del Tesoriere Regionale.
Il piano di rimborso del finanziamento finalizzato alla restituzione avrà decorrenza a partire dalla data di fine lavori, come indicata dal cronoprogramma iniziale, indipendentemente da eventuali proroghe concesse.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI DEL BENEFICIARIO
Il soggetto beneficiario del finanziamento inoltre si impegna a:
a) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie per attuare l'intervento;
b) realizzare l'intervento nel rispetto dei principi generali espressi dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
c) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto definitivo sul quale è stato espresso il parere tecnico della Struttura regionale competente, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
d) rispettare la vigente normativa antimafia, assumendo, in particolare, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
e) costituire un vincolo di destinazione d'uso per servizi sociali e socio−sanitari sull'immobile oggetto del finanziamento per 15 anni dalla data certificata di agibilità;
f) qualora, nel termine di cui alla lettera e), sia modificata la destinazione d'uso per servizi sociali e socio−sanitari o l'immobile oggetto dell'intervento finanziato risulti inutilizzato, il beneficiario dovrà restituire alla Regione del Veneto la quota del contributo concesso in misura proporzionale rispetto agli anni non destinati all'utilizzazione; tale quota verrà aumentata degli interessi legali.

ARTICOLO 7 - GARANZIA FIDEIUSSORIA
Il soggetto beneficiario del finanziamento ha allegato alla presente convenzione copia conforme all'originale del contratto di fideiussione recante la garanzia a favore della Regione del Veneto pari al valore del finanziamento regionale e cioè pari a Euro ……., avente durata estesa a tutto il periodo del piano di rimborso e cioè fino a ……..

ARTICOLO 8 - REVOCA DEL FINANZIAMENTO
Il mancato rispetto di quanto prescritto nella presente convenzione comporta la revoca del finanziamento assegnato con obbligo di restituzione di quanto eventualmente già percepito secondo le modalità che saranno comunicate dalla Direzione regionale Servizi Sociali.
La Direzione Servizi Sociali procede, inoltre, alla revoca nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 44 della LR n. 45/2017:
a) nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma e delle relative tempistiche;
b) nei casi in cui il beneficiario del finanziamento non si adegui entro il termine assegnato alle eventuali prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente.

ARTICOLO 9 - MONITORAGGIO E CONTROLLO
La Direzione regionale Servizi Sociali, avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda ULSS di riferimento territoriale, effettua l'attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi, sia in fase di cantiere che di gestione, e sull'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione.
La Direzione regionale Servizi Sociali procede alla riduzione del contributo nel caso in cui la spesa rendicontata ammissibile risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a finanziamento.

ARTICOLO 10 - COLLAUDO
Per il collaudo delle opere si applicano le norme di legge. Sarà cura della Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera attivare il procedimento per la nomina del collaudatore.

ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le controversie tra amministrazione regionale e soggetto beneficiario del finanziamento che non sia risultato possibile definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione dei lavori, sia dopo il compimento degli stessi, sono deferite al giudice competente.
Si conviene che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente, ai sensi delle disposizioni tributarie vigenti in materia.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente con le premesse e articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

La Regione del Veneto Il Soggetto Beneficiario

(Codice interno: 372009)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 819 del 08 giugno 2018

Servizi sociali. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e dell'art. 46 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018". Definizione del nuovo modello organizzativo.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede a delineare il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*" e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*".

L'Assessore Manuela Lanzarin di concerto con il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" ha dettato prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali, prevedendo all'art. 2 che le Province e la Città metropolitana di Venezia continuino ad esercitare le funzioni loro conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della legge, nelle more dell'adozione di successivi provvedimenti legislativi di riordino.

In data 26 settembre 2016 è stato sottoscritto l'Accordo Quadro tra Regione, Province e Città metropolitana di Venezia, che detta i principi guida per il processo di riorganizzazione delle funzioni conferite dalla Regione alle Province e alla Città metropolitana di Venezia.

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*", la quale, agli articoli 1-6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio e complesso progetto di riordino normativo delle funzioni in parola, in attuazione a quanto previsto dalla LR n. 19/2015.

Secondo l'impostazione accolta nel Collegato, il processo di riordino mira a realizzare un sistema integrato di *governance* locale che fa leva sulle seguenti linee direttrici:

1. Riallocazione in capo alla Regione di una serie di funzioni non fondamentali, già conferite alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia e individuate nell'allegato A del Collegato, ossia le funzioni in materia di caccia e pesca, turismo, agriturismo, economia e sviluppo montano, energia, industria, artigianato e commercio, sociale, mercato del lavoro, difesa del suolo, lavori pubblici (art. 1, co. 1); nonché le funzioni di vigilanza connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali (art. 6);

2. Conferma in capo alle Province e alla Città metropolitana di Venezia delle altre funzioni non fondamentali, diverse da quelle elencate nell'Allegato A, ossia le funzioni in materia di pianificazione territoriale, protezione civile, formazione professionale, cultura, sport, cave, parchi (art. 1, co. 2);

3. Proroga per l'anno 2017 del regime transitorio previsto dall'art. 5 della LR n. 19/2015 per la gestione delle funzioni in materia di mercato del lavoro (art. 1, co. 8).

L'art. 2 della LR n. 30/2016 prevede i seguenti strumenti attuativi:

a. predisposizione di uno o più disegni di legge per l'adeguamento della normativa regionale di settore;

b. adozione del provvedimento amministrativo di Giunta regionale per la definizione del modello organizzativo connesso all'esercizio delle funzioni riallocate alla Regione in ottica di efficientamento.

Nelle more del riordino normativo e organizzativo, opera il regime transitorio previsto dalla LR n. 30/2016, la quale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa ha disposto che, fino alla concreta adozione dei provvedimenti attuativi di natura legislativa e amministrativa, le Province e la Città metropolitana di Venezia continuano ad esercitare le funzioni oggetto di riallocazione in capo alla Regione (art. 2, co. 5).

In tale quadro, con riferimento alle funzioni in materia di politiche sociali: a) assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale; b) trasporto scolastico degli alunni portatori di *handicap*; c) interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre; sono intervenuti due provvedimenti di Giunta regionale, finalizzati a programmare l'avvio della gestione regionale e al contempo ad assicurare la continuità agli interventi e servizi ascritti alle medesime funzioni.

In particolare, la DGR n. 949 del 23 giugno 2017 ha incaricato il Centro Regionale Acquisti (CRAV) per l'effettuazione della gara finalizzata all'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore degli alunni/studenti con disabilità sensoriale per l'anno scolastico 2018-2019, rinnovabile per l'anno scolastico 2019-2020. La procedura di gara è già stata avviata con pubblicazione del bando nel sito regionale in data 1 marzo 2018 e con scadenza 27 aprile 2018.

La successiva DGR n. 1394 del 29 agosto 2017 ha confermato che, relativamente all'acquisizione del servizio di assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale, le Province e la Città metropolitana di Venezia procedano, ai sensi di legge, con il rinnovo, se previsto, dei contratti in scadenza ovvero con l'indizione di nuove gare per l'intero anno scolastico 2017-2018.

La stessa DGR n. 1394/2017 ha dato autorizzazione alle Province e alla Città metropolitana di Venezia per la prosecuzione del servizio di trasporto degli alunni portatori di *handicap* o in situazioni di svantaggio, in materia di istruzione secondaria per l'intero anno scolastico 2017-2018 e per la prosecuzione nell'erogazione degli interventi sociali relativi ai figli minori riconosciuti dalla sola madre a tutto il 2017.

Più di recente, è intervenuta la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità 2018*", che ha operato il riordino normativo per i settori del turismo (artt. 9-11) e agriturismo (art. 22), nonché in materia di politiche sociali (art. 46), in conformità alla riallocazione delle funzioni *ex* provinciali in capo alla Regione; nel testo dell'articolato sono confluite le medesime disposizioni settoriali già contenute nel DDL n. 20 approvato dalla Giunta regionale in data 19 luglio 2017.

Siffatto intervento legislativo costituisce il primo passaggio procedurale previsto dall'art. 2 della LR n. 30/2016.

Occorre ora dar corso al secondo adempimento procedurale per addivenire all'effettivo avvio della gestione regionale delle funzioni in questione, mediante l'adozione del provvedimento di Giunta regionale di riorganizzazione diretto a definire le concrete modalità per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione.

Entrambe le condizioni suesposte (riordino normativo e riassetto organizzativo) costituiscono, infatti, i presupposti necessari per determinare in concreto l'avvio dell'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende dare avvio al processo di riorganizzazione per l'esercizio delle funzioni non fondamentali già conferite dalla normativa regionale di settore alle Province e alla Città metropolitana di Venezia in materia di politiche sociali (artt. 129, 131 e 138 della LR n. 11/2001).

Trattasi, come già ricordato, delle seguenti funzioni:

a. Assistenza scolastica integrativa a favore di alunni/studenti con disabilità sensoriale

La funzione riguarda gli interventi sociali a favore di persone sorde, cieche e ipovedenti, compresi i servizi di integrazione di tali soggetti nelle scuole di ogni ordine e grado e nei centri di formazione professionale accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione nonché ai percorsi di primo e secondo livello dell'istruzione degli adulti.

L'attuazione di tali interventi implica lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
- espletamento delle formalità necessarie all'accoglimento delle richieste di assistenza scolastica integrativa;
- attività educativa-didattica di supporto all'allievo per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà di apprendimento connesse alla disabilità sensoriale da svolgere in collaborazione con la scuola, la famiglia e i servizi socio-sanitari secondo il progetto individualizzato definito dalle apposite Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD);
- quantificazione del monte ore annuale complessivo e ripartizione per ciascun utente sulla base del progetto individualizzato;

- autorizzazioni alla frequenza in istituti specializzati a livello residenziale o semiresidenziale, previa valutazione UVMD;
- produzione e riadattamento testi per ciechi e ipovedenti;
- altre attività necessarie a garantire l'erogazione del servizio.

Attualmente il servizio viene erogato da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia a circa 965 alunni su tutto il territorio regionale.

Il servizio di assistenza scolastica integrativa è stato sviluppato negli anni dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia con la messa a punto di modelli di assistenza che prevedono l'affiancamento di operatori in grado di supportare nelle attività scolastiche ed educative gli alunni/studenti con disabilità sensoriale, sia a domicilio che in ambito scolastico.

Fino al corrente anno scolastico 2017-2018 la modalità di gestione del servizio da parte delle Province e della Città metropolitana di Venezia ha visto l'affidamento del servizio a soggetti esterni, con eccezione della Provincia di Padova che è ricorsa all'affidamento di incarichi professionali.

b. Trasporto scolastico degli alunni portatori di *handicap*

La funzione riguarda il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione.

L'attuazione di tali servizi implica lo svolgimento delle seguenti attività:

- programmazione, coordinamento e verifica delle attività connesse al servizio;
- espletamento formalità necessarie per l'accoglimento delle richieste di trasporto scolastico;
- altre attività necessarie a garantire l'erogazione del servizio.

Il servizio viene espletato a favore delle persone affette da patologia che non consente autonomamente il raggiungimento del complesso scolastico.
Attualmente il servizio viene erogato da parte delle Province e Città metropolitana di Venezia a circa 430 alunni su tutto il territorio regionale.

Il servizio di trasporto scolastico degli alunni portatori di *handicap* frequentanti la scuola secondaria superiore e i centri di formazione professionali accreditati in relazione ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione è stato sviluppato negli anni dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia con modelli organizzativi differenziati da una amministrazione all'altra. Sostanzialmente detti modelli hanno visto varie modalità di erogazione del servizio: trasferimenti economici al Comune di residenza dell'alunno; affidamento del servizio all'esterno tramite procedura pubblica; rimborso chilometrico alle famiglie disponibili a provvedere autonomamente al trasporto; rimborso chilometrico all'Azienda ULSS, al Comune, ad Associazioni di volontariato e/o a Fondazioni.

c. Interventi a favore dei minori riconosciuti dalla sola madre

La funzione riguarda gli interventi socio-assistenziali erogati a favore di minori riconosciuti dalla sola madre che sono in condizioni provvisorie o permanenti di disagio o precarietà socio-economica, familiare, sociale, psicologica, scolastica e formativa.

L'attuazione di tali interventi prevede l'erogazione dei seguenti servizi/prestazioni:

- segretariato sociale;
- prestazioni economiche;
- rette di ospitalità del minore in comunità.

A riguardo, la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità 2018*" ha indicato la priorità riferita agli interventi per i minori riconosciuti dalla sola madre accolti in comunità.

L'**Allegato A** al presente provvedimento riporta l'elenco nominativo del personale regionale attualmente in servizio presso le Province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle suddette funzioni non fondamentali in materia di politiche sociali.

Tutto ciò premesso, il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle medesime funzioni non fondamentali riallocate in capo alla Regione del Veneto, di cui con l'odierno provvedimento se ne propone l'approvazione e l'applicazione in via sperimentale, è individuato nell'obiettivo di rispondere alle seguenti esigenze prioritarie:

- assicurare il mantenimento di una presenza decentrata sul territorio regionale dei punti di riferimento per gli utenti e per le istituzioni coinvolte nell'erogazione degli interventi afferenti alle funzioni in oggetto, in particolare per le direzioni scolastiche;

- facilitare, anche con riguardo a tali interventi, ottimizzazioni e sinergie nella più ampia programmazione e operatività dei servizi sociali e socio-sanitari in atto nei sette territori provinciali;

- perseguire il graduale e coordinato allineamento dei livelli di intervento afferenti alle medesime funzioni ad uno *standard* uniforme sull'intero territorio regionale.

Pertanto, l'obiettivo del nuovo modello organizzativo è riconducibile alla creazione di una modalità omogenea di gestione dei servizi che garantisca una loro maggiore efficienza ed efficacia, la continuità dell'assistenza secondo uno *standard* uniforme, da perseguire gradualmente, pur salvaguardando le specificità territoriali e il contenimento e la sostenibilità dei costi.

A tal fine il modello prevede una prima fase sperimentale da attuare attraverso la delega dell'esercizio delle medesime funzioni alle aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia, senza che ciò ne comporti il trasferimento della titolarità in capo alle stesse aziende, salvi ulteriori provvedimenti definitivi.

Nello svolgimento delle suddette funzioni delegate le aziende ULSS subentrano nella titolarità degli eventuali contratti sottoscritti dalla Regione del Veneto attinenti alle funzioni in parola, ovvero vi provvedono direttamente, e procedono in piena autonomia gestionale e tecnica avvalendosi del personale regionale di cui all'**Allegato A** all'uopo assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", presso le medesime aziende.

Al fine di garantire economie di scala nella realizzazione di determinate attività riferite alle funzioni delegate, le aziende ULSS possono valutare l'opportunità di procedere con modalità operative accentrate in capo al personale regionale assegnato, ai sensi della norma richiamata, presso una o più aziende e in possesso delle necessarie competenze.

In considerazione dell'obiettivo di armonizzare e ricondurre ad uno *standard* uniforme su tutto il territorio regionale le diverse configurazioni, nelle modalità e nei livelli di intervento, fino ad oggi seguite dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia nell'esecuzione delle funzioni medesime, si prevede una fase di transizione anche successivamente alla delega delle funzioni alle aziende ULSS.

È istituito presso la Direzione regionale Servizi Sociali un tavolo tecnico di monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, composto dal Direttore della suddetta Direzione regionale, con funzioni di coordinamento, nonchè dai Direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende ULSS delegate, coadiuvati dal personale tecnico preposto. Qualora ritenuto necessario il tavolo potrà essere esteso anche alle rimanenti aziende ULSS.

Le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni delegate sono a carico esclusivo della Regione del Veneto che vi provvede attraverso:

- la messa a disposizione di proprio personale dipendente mediante l'assegnazione dello stesso, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto e, quindi, con oneri a carico del bilancio regionale;

- l'attribuzione alle aziende ULSS delegate delle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, mediante apposito provvedimento di riparto assunto dalla Giunta regionale a valere sul finanziamento specificatamente previsto nel bilancio regionale;

- il trasferimento alle aziende ULSS delle risorse finanziarie di cui al punto precedente, per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti.

Le aziende ULSS provvedono all'esercizio delle funzioni delegate nei limiti delle risorse di cui al punto precedente.

Per la collocazione logistica degli uffici periferici, si prevede di utilizzare gli immobili già sede degli uffici delle aziende ULSS sul cui territorio insiste il comune capoluogo di Provincia.

Viene demandata a un successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione, da stipularsi tra la Regione del Veneto e le aziende ULSS, per la definizione delle concrete modalità organizzative prescelte, in ordine alle risorse umane e strumentali, comprese le ubicazioni degli uffici, correlate all'esercizio delle funzioni.

Per quanto attiene alle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni in oggetto, in forza di quanto previsto dall'art. 46, co. 5 della LR n. 45/2017, si provvede nell'ambito dello stanziamento di euro 11.000.000,00 previsto sul bilancio regionale per l'esercizio 2018. Al riguardo, così come previsto dal predetto art. 46, co. 5, si distinguono due momenti temporali:

- 1^ Fase - gestione provinciale: periodo 1° gennaio - 31 luglio 2018

agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 7.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*";

- 2^ Fase - gestione regionale: periodo 1° agosto 2018 - 31 dicembre 2018

agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 4.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*".

Si precisa che i costi del personale regionale di cui all'**Allegato A** assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, trova copertura negli appositi stanziamenti previsti per il personale dipendente della Regione sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 e per quelli successivi.

Si precisa, altresì, che il nuovo modello di gestione regionale che prevede la delega delle funzioni in parola alle aziende ULSS non comporta oneri a carico dei bilanci delle singole Aziende.

Nell'attuale fase di transizione, ai sensi della precitata LR n. 30/2016, le Province e la Città metropolitana di Venezia continueranno ad esercitare le funzioni in materia sociale fino alla conclusione dell'anno scolastico 2017-2018.

Relativamente alla data di decorrenza del nuovo modello organizzativo, si ipotizza il 1° agosto 2018; ciò in ragione della necessità di completare i vari passaggi operativi e procedurali a tal fine necessari.

Da ultimo, si dà atto che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, i contenuti del presente provvedimento sono stati condivisi con le Amministrazioni provinciali e la Città metropolitana di Venezia, in sede di Osservatorio regionale e di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, mediante l'acquisizione dei pareri dei suddetti Organismi concertativi nella seduta congiunta del 22 maggio 2018.

Alla luce di quanto sopra esposto, preso atto della attuale distribuzione del personale distaccato presso le Province e la Città metropolitana di Venezia di cui all'**Allegato A**, si propone alla Giunta regionale di approvare il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione, in attuazione di quanto previsto dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale"* e dalla legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*", come definito in parte premessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 30, comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "N*orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTA la Legge regionale del 29 ottobre 2015, n. 19 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"*;

VISTA la Legge regionale del 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTI gli articoli da 1 a 5 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*";

VISTO l'articolo 46 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2018*";

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i. *"Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto""*;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Osservatorio e dalla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali nella seduta congiunta del 22 maggio 2018;

delibera

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di prendere atto dell'attuale distribuzione presso le Province e la Città metropolitana di Venezia del personale regionale indicato nell'**Allegato A** del presente provvedimento, che sarà assegnato alle Aziende ULSS, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e nei termini indicati in premessa, per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali;

3. di approvare il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, come definito nella parte premessa del presente provvedimento in via sperimentale, salvi ulteriori provvedimenti definitivi;

4. di dare atto che dalla data del 1° agosto 2018, il personale del comparto, dipendente dalla Regione e in distacco presso le Province e la Città metropolitana di Venezia, elencato nell'**Allegato A**, cessa dal distacco medesimo;

5. di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione tra la Regione e le aziende ULSS per la definizione delle concrete modalità di gestione dei servizi;

6. di disporre la costituzione, presso la Direzione regionale Servizi Sociali, di un tavolo tecnico di monitoraggio delle funzioni delegate avente, in particolare, l'obiettivo di armonizzare e ricondurre ad uno *standard* uniforme le diverse configurazioni, nelle modalità e nei livelli di intervento, fino ad oggi seguite dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia nell'esecuzione delle funzioni medesime; il tavolo sarà composto dal Direttore della suddetta Direzione regionale, con funzioni di coordinamento, nonché dai Direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende ULSS delegate, coadiuvati dal personale tecnico preposto; la competente Direzione regionale, qualora lo ritenga necessario potrà estendere la partecipazione al tavolo anche alle rimanenti aziende ULSS;

7. di disporre che alla copertura finanziaria dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di politiche sociali, in forza di quanto previsto dall'art. 46, co. 5 della LR n. 45/2017, si provvede nell'ambito dello stanziamento sul bilancio regionale di complessivi euro 11.000.000,00 per l'esercizio 2018, così articolato:

- 1^ Fase - gestione provinciale: periodo 1° gennaio - 31 luglio 2018

agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 7.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 18 "*Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali*";

- 2^ Fase - gestione regionale: periodo 1° agosto 2018 - 31 dicembre 2018;

agli oneri relativi a tale fase, quantificati in euro 4.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "*Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*";

8. di precisare che i costi del personale regionale di cui all'**Allegato A** assegnato, ai sensi dell'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, alle aziende ULSS delegate, ferma la titolarità del rapporto di lavoro con la Regione del Veneto, trova copertura negli appositi stanziamenti previsti per il personale dipendente della Regione sul bilancio regionale per l'esercizio 2018 e per i successivi;

9. di disporre che con successivo decreto, la Direzione regionale Enti Locali e Servizi Elettorali e la Direzione regionale Servizi Sociali, ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno all'adozione degli atti di impegno di spesa;

10. di demandare alla Direzione regionale Servizi Sociali l'adozione degli atti necessari per dare attuazione al presente provvedimento;

11. di disporre che l'attribuzione alle aziende ULSS delle risorse finanziarie per la copertura dei costi relativi agli interventi programmati per ciascuna delle funzioni delegate, all'avvio della gestione regionale, avverrà mediante apposito provvedimento di riparto assunto dalla Giunta regionale a valere sul finanziamento di cui al precedente punto 7.;

12. di disporre che all'avvio della gestione regionale, la competente Direzione regionale Servizi Sociali provvederà al trasferimento delle risorse finanziarie, per il tramite dell'Azienda Zero, mediante erogazioni in conto anticipi e conguaglio finale su rendicontazione dei costi sostenuti;

13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'**Allegato A**.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 819 del 08 giugno 2018

PROVINCIA DI BELLUNO					
NOME E COGNOME	**CATEGORIA**	**POSIZIONE ECONOMICA**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**POSIZIONE PART TIME**	**MATERIA**
ARGINE BARBARA	C	C1	Assistente amministrativo	30	Servizi Sociali
FULLIN ORIANA	C	C4	Assistente amministrativo		Servizi Sociali
					n. 2 unità

PROVINCIA DI PADOVA					
NOME E COGNOME	**CATEGORIA**	**POSIZIONE ECONOMICA**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**POSIZIONE PART TIME**	**MATERIA**
BEDENDO STEFANIA	D/D1	D2	Specialista culturale		Servizi Sociali
BOSCARATO ROBERTO	D/D1	D6	Specialista amministrativo titolare PO		Servizi Sociali
ZANIN GABRIELLA	D/D3	D6	Esperto amministrativo		Servizi Sociali
					n. 3 unità

PROVINCIA DI ROVIGO					
NOME E COGNOME	**CATEGORIA**	**POSIZIONE ECONOMICA**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**POSIZIONE PART TIME**	**MATERIA**
ZECCHINI MARIA ANGELA	D/D1	D3	Specialista culturale – assistente sociale		Servizi Sociali
					n. 1 unità

PROVINCIA DI TREVISO					
NOME E COGNOME	**CATEGORIA**	**POSIZIONE ECONOMICA**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**POSIZIONE PART TIME**	**MATERIA**
GEROTTO EDI	D1	D1	Specialista amministrativo		Servizi Sociali
GABRIELLI ROBERTA	D/D1	D3	Specialista amministrativo titolare PO		Servizi Sociali
					n. 2 unità

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA					
NOME E COGNOME	**CATEGORIA**	**POSIZIONE ECONOMICA**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**POSIZIONE PART TIME**	**MATERIA**
TREVISAN CHIARA	C	C2	Assistente amministrativo	80	Servizi Sociali
TONINI MARIA CRISTINA	D/D1	D3	Specialista amministrativo titolare PO		Servizi Sociali
VERONESE ALICE	D/D1	D3	Specialista culturale – psico-sociale	Comando in Az. ULSS 3 dal 06/04/2018	Servizi Sociali
					n. 3 unità

PROVINCIA DI VERONA					
NOME E COGNOME	**CATEGORIA**	**POSIZIONE ECONOMICA**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**POSIZIONE PART TIME**	**MATERIA**
VANTINI FRANCESCA	D1	D1	Specialista amministrativo	80	Servizi Sociali
TEZZA MARIA CHIARA	D/D1	D6	Specialista amministrativo		Servizi Sociali
					n. 2 unità

PROVINCIA DI VICENZA					
NOME E COGNOME	**CATEGORIA**	**POSIZIONE ECONOMICA**	**PROFILO PROFESSIONALE**	**POSIZIONE PART TIME**	**MATERIA**
GANDOLA IVANA	C	C3	Assistente amministrativo	90	Servizi Sociali
BASSO GRAZIELLA	C	C5	Assistente culturale		Servizi Sociali
BORGHERO LAURA	C	C5	Assistente culturale	50	Servizi Sociali
MION MARIA TERESA	C	C5	Assistente culturale	80	Servizi Sociali
MOTTIN MARIA LINDA	C	C5	Assistente culturale	90	Servizi Sociali
STIVAN ANNA MARIA	C	C5	Assistente culturale	50	Servizi Sociali
PESERICO ROBERTA	D/D1	D5	Specialista culturale – assistente sociale		Servizi Sociali
					n. 7 unità
					Totale n. 20 unità

3624cb9a

(Codice interno: 371957)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 820 del 08 giugno 2018

Approvazione del Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto. Anno Accademico 2018-2019. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1).

[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano: a. il Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2018-2019; b. l'affidamento alle Università del Veneto della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2018-2019 ed il relativo Schema di Convenzione di affidamento. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Come stabilito dall'articolo 37, comma 1, della L.R. 07/04/1998, n. 8, la Giunta regionale deve approvare annualmente il Piano degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario (DSU), sulla base degli indirizzi del Programma Triennale regionale per il DSU (Deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001) ed in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 09/04/2001.

Nelle more della determinazione, da parte dello Stato, dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di DSU, in relazione all'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, il Piano Annuale per l'Anno Accademico (A.A.) 2018-2019 si pone in linea di sostanziale continuità con i Piani Annuali che lo precedono.

Infatti, esso si colloca all'interno del medesimo quadro normativo, costituito dalla L.R. 18/06/1996, n. 15, dalla L.R. n. 07/04/1998, n. 8, dal Programma Triennale regionale per il DSU succitato, dal D.P.C.M. 09/04/2001 e dal D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 sull'uniformità di trattamento nel DSU.

Il contenuto del Piano

Secondo quanto previsto dalla normativa summenzionata, il Piano deve disciplinare, tra l'altro, i seguenti oggetti:

a. i criteri e le modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi;
b. gli importi (massimi e minimi) delle borse di studio;
c. l'entità minima delle tariffe per l'accesso ai servizi di ristorazione ed abitativo;
d. i criteri per il riparto del fondo regionale tra gli Enti per il Diritto allo Studio Universitario veneti (ESU) per le loro spese di funzionamento;
e. l'entità dei contributi sostitutivi dell'alloggio; l'istituzione e la gestione di strutture abitative;
f. il limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri;
g. le agevolazioni in favore degli studenti con disabilità;
h. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali da destinare al sostegno della mobilità internazionale degli studenti per l'A.A. 2018-2019;
i. i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto dell'eventuale Fondo integrativo statale di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, per borse di studio A.A. 2018-2019, nonché delle eventuali risorse regionali aggiuntive di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012, da destinare a borse di studio per l'A.A. 2018-2019.

In relazione a ciascuno degli oggetti sopra elencati, si propone quanto segue, come esposto nell'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, precisando le eventuali innovazioni che sono state introdotte, descritte all'interno di ciascun oggetto di riferimento nei quali si articola il Piano:

a. criteri e modalità inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio e dei servizi abitativi:

si confermano i criteri e le modalità previste dal D.P.C.M. 09/04/2001:

- assegnazione della borsa di studio regionale agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi (matricole): si conferma la riserva delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dal Fondo integrativo statale e dalle risorse regionali aggiuntive destinate a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi che è elevata dal 20% al 30%;

si conferma unicamente in favore delle matricole extra-Ue iscritte ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la riserva (limite massimo) delle risorse complessivamente destinate alle matricole che è elevata dal 3% al 5% (riserva già introdotta a partire dall'A.A. 2005-2006, con DGR n. 1500/2005);

- requisiti relativi alla condizione economica degli studenti: ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del D.P.C.M. 09/04/2001, gli studenti, per accedere ai benefici del DSU, debbono dichiarare la propria condizione economica individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) che è determinato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159; a tal fine, l'ISEE, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'Estero, nonché l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, sono stati adeguati in base alla variazione dell'indice generale dell'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all'anno solare precedente a quello di inizio dell'Anno Accademico (la variazione è pari a +1,1% per il 2017);

in base alla normativa vigente (articolo 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 - D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario (ISEEU) e la consegna della relativa certificazione; si conferma come lo scorso anno che a seguito della nuova normativa sull'ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare ed attestare il nuovo ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario;

nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;

- destinatari dei benefici: si confermano le disposizioni per gli studenti non impegnati a tempo pieno ai sensi del D.M. 270/2004, già previste a partire dall'A.A. 2006-2007; in particolare, si conferma l'attribuzione del predetto beneficio agli studenti a tempo parziale, per ragioni di lavoro, salute e famiglia, opportunamente documentate, iscritti ai corsi di laurea (triennale) ed ai corsi di laurea magistrale (biennale) delle Università, prevedendo per gli stessi specifici requisiti di merito per l'accesso al beneficio e l'erogazione di una borsa di studio di importo ridotto rispetto agli studenti a tempo pieno; si precisa che gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio, gli studenti detenuti saranno considerati studenti in sede;

b. importi delle borse di studio regionali:

- importi massimi e importi minimi: ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 e della L.R. 18/06/1996, n. 15, sono aggiornati in base alla variazione dell'indice generale dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) relativa all'anno solare precedente a quello d'inizio dell'anno accademico (la variazione è pari a + 1,1% per il 2017);

c. entità minima delle tariffe di accesso al servizio di ristorazione e al servizio abitativo:

si confermano quelle stabilite lo scorso A.A. 2017-2018 senza procedere ad aggiornarne l'importo; inoltre resta fermo il principio già stabilito negli anni accademici precedenti, secondo cui, fatte salve le specifiche deroghe previste dall'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, l'accesso al servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti sia accordato esclusivamente a coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU di cui alla L.R. n. 15/1996 ;

allo scopo di agevolare la fruibilità del servizio di ristorazione erogato da tutti gli ESU è previsto che gli studenti iscritti alle Istituzioni di istruzione superiore e alta formazione aventi sede nel Veneto vi possano accedere alla tariffa determinata ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Piano degli interventi di attuazione del DSU applicata dall'ESU presso cui fruiscono del servizio;

d. criteri per il riparto del contributo regionale 2019 per le spese di funzionamento degli ESU del Veneto: le risorse che si prevede di assegnare per il 2019 ammontano complessivamente al massimo ad Euro 10.500.000,00;
e. entità degli eventuali contributi sostitutivi del servizio abitativo:

si conferma l'entità di Euro 1.500,00; l'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il diritto allo studio universitario (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998; si manifesta l'importanza di valorizzare gli interventi volti ad allargare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l'acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo;

f. limite dei posti letto disponibili per gli studenti stranieri:

si conferma unicamente per gli studenti extra-Ue matricole iscritte ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico e, quale novità, anche ai corsi di laurea magistrale, la riserva sui posti-alloggio riservati agli studenti matricole in generale (30%) che è elevata dal 10% al 20%;

nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo, tra le ulteriori riserve che gli ESU possono prevedere, in base ai dati storici dell'anno precedente, è introdotta quella a favore degli studenti non in possesso delle condizioni economiche e dei requisiti di merito per accedere alla borsa di studio; inoltre è previsto che i posti alloggio destinati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (30% dei posti disponibili) siano così suddivisi:

- sino al 50% a favore degli studenti che devono ancora sostenere le prove di ammissione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ai corsi ad accesso programmato;
- per il restante 50% o altra percentuale superiore a favore degli studenti che siano già iscritti ai corsi di studio o che abbiano sostenuto le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato;

g. agevolazioni in favore degli studenti con disabilità non inferiore al 66%:

si confermano quelle dell'Anno Accademico precedente con l'introduzione di alcune novità;

si introducono i criteri di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto dell'eventuale quota parte di Fondo integrativo assegnata dallo Stato alla Regione a favore di studenti con disabilità; detti criteri sono individuati con riferimento al numero degli studenti con disabilità non inferiore al 66% idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2018-2019 stilate dalle Università e dagli ESU e al fabbisogno di risorse degli ESU per garantire loro i servizi;

inoltre è prevista la possibilità di assegnare un'integrazione della borsa di studio a favore degli studenti disabili, tenuto conto delle risorse dell'eventuale quota parte di Fondo integrativo disponibili e delle effettive necessità dello studente;

h. il criterio di riparto tra le Università e gli ESU del Veneto delle risorse regionali e delle risorse statali per mobilità internazionale degli studenti A.A. 2018-2019, in applicazione delle indicazioni del Programma Triennale per il DSU già citato e dell'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001, in continuità con gli Anni Accademici precedenti, viene individuato con riferimento al numero degli studenti idonei alla borsa di studio (vincitori e non) nell'A.A. 2018-2019;
i. criteri di riparto, tra le Università e gli ESU del Veneto, dell'eventuale Fondo integrativo statale per borse di studio A.A. 2018-2019 e delle eventuali risorse regionali aggiuntive per borse di studio A.A. 2018-2019: sono confermati i criteri già individuati nei precedenti anni accademici, in quanto tengono conto, come in passato, degli studenti idonei ma non beneficiari di borse di studio e del fabbisogno di risorse necessario per soddisfare i predetti studenti, ma anche delle risorse autonome che i soggetti gestori degli interventi abbiano concretamente destinato all'erogazione di borse di studio.

<u>La gestione degli interventi in capo alle Università</u>

Per quanto concerne la gestione degli interventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, periodo secondo, della L.R. n. 8/1998, si ritiene di affidare, tramite apposita Convenzione (**Allegato B**), alle Università del Veneto, anche per l'A.A. 2018-2019, la gestione delle borse di studio regionali per gli studenti iscritti alle Università stesse, incaricandole, nel contempo, della riscossione della tassa regionale per il DSU A.A. 2018-2019, versata dai predetti studenti, così come consentito dall'art. 6 della L.R. n. 15/1996.

Pertanto, le Università provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali.

La concessione delle borse di studio avverrà sulla base di una collaborazione tra le Università e gli ESU del Veneto che prevede l'invio tempestivo a questi ultimi degli elenchi dei vincitori di borse di studio.

Valutata l'esperienza maturata nei precedenti Anni Accademici, appare opportuno confermare anche per l'A.A. 2018-2019 l'autorizzazione alle Università del Veneto di procedere alla stipula delle convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate; le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 2018-2019, la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 ed in virtù dell'accordo stipulato tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti in data 05/10/2001, qualora la Regione, tramite gli ESU, sia in grado di assicurare il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, la borsa di studio sarà erogata agli studenti in parte in denaro ed in parte in servizi.

Pertanto, le Università verseranno entro il 31/01/2019 agli ESU il seguente valore monetario del servizio abitativo e/o di ristorazione garantito agli studenti fuori-sede borsisti e del servizio di ristorazione garantito agli studenti pendolari borsisti:

Studente fuori sede:	Euro 1.500,00	in caso di solo alloggio
	Euro 2.100,00	in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero
	Euro 600,00	in caso di 1 pasto giornaliero
Studente pendolare:	Euro 400,00	o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore ai 100,00 Euro) in caso di 1 pasto giornaliero

Sempre ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si conferma la necessità di demandare agli ESU l'eventuale accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede borsisti, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.

Nell'ipotesi di accordo, le Università verseranno agli ESU entro il 31/01/2019 il seguente valore monetario del servizio di ristorazione (2 pasti giornalieri) garantito agli studenti fuori sede borsisti:

Studente fuori sede:	Euro 1.200,00	in caso di 2 pasti giornalieri

La gestione degli interventi in capo agli ESU

Le borse di studio regionali da assegnare agli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, saranno gestite dagli ESU del Veneto, cui i predetti studenti verseranno la tassa regionale per il DSU, come consentito dall'articolo 18, comma 4, della L.R. n. 8/1998.

Qualora gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di cui sopra siano contemporaneamente iscritti anche ad un corso di laurea presso una delle Università del Veneto, l'importo corrispondente al pagamento della tassa per il DSU, che lo studente dovrà pagare una sola volta, se versato a favore dell'Università, potrà essere richiesto a quest'ultima dal competente ESU in tutti i casi in cui sia allo stesso dovuto.

Il riparto della competenza territoriale tra gli ESU del Veneto in ordine alla riscossione della tassa regionale per il DSU e alla gestione degli interventi per il DSU concernenti gli studenti delle Istituzioni succitate resta definito dalle DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003.

Anche gli ESU, al pari delle Università:

1. provvederanno a stabilire le graduatorie per le borse di studio da assegnare agli studenti delle Istituzioni di propria competenza e ad effettuare i rimborsi della tassa regionale per il DSU (ex articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998) ai predetti studenti risultati vincitori o idonei nelle graduatorie delle borse di studio regionali, nonché ai predetti studenti vincitori di borse di studio attribuite da altri Enti Pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli stabiliti per le borse di studio regionali;
2. potranno stipulare convenzioni con i CAF, per l'A.A. 2018-2019, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate: le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

Gli altri interventi di attuazione del DSU (servizio abitativo, servizio di ristorazione, ecc.) saranno gestiti dagli ESU del Veneto, così come previsto dall'articolo 3, comma 5, periodo primo, della L.R. n. 8/1998, secondo quanto disposto nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

L'aggiornamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario

La Giunta regionale aggiorna, entro il 30 giugno di ogni anno**,** l'importo della tassa regionale per il DSU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 18/06/1996, n. 15, il cui gettito è destinato all'erogazione di borse di studio regionali, sulla base del tasso d'inflazione programmato relativo all'anno solare d'inizio dell'Anno Accademico.

Pertanto, rilevato che il tasso d'inflazione programmato per il 2018 è pari allo 1,7%, gli importi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2018-2019 risultano così rideterminati per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2018-2019		
Fasce della Tassa	Limite minimo della Fascia	Limiti massimo della Fascia
I	Euro 127,00	Euro 146,99
II	Euro 147,00	Euro 168,99
III	Euro 169,00	

Le poste finanziarie destinate ammontano a Euro 42.330.000,00, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati con gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti d'onore e borse di studio a studenti universitari - somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", a valere sul bilancio regionale 2018-2020, approvato con L.R. 47 del 29/12/2017 e 2019-2021, previa approvazione, nei seguenti termini:

- per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2019 di Euro 10.500.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) - Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del Bilancio regionale 2019-2021, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2018-2019 di Euro 16.000.000,00, che si prevede sarà pari a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'A.A. 2017-2018, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio A.A. 2018-2019 di Euro 11.200.000,00 che si prevede sarà di importo analogo a quello assegnato per l'A.A. 2017-2018, a valere sul capitolo 071203 dei bilanci regionali sopra citati;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale A.A. 2018-2019 di Euro 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio regionale 2019-2021 previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio A.A. 2018-2019 di Euro 4.480.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio regionale 2019-2021 previa approvazione.

Si propone infine all'approvazione della Giunta regionale il Piano Annuale degli interventi di attuazione del DSU per l'A.A. 2018-2019, **Allegato A** e lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, **Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l'affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l'A.A. 2018-2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 34 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. 31/08/1999, n. 394;

VISTO il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

VISTO il D.P.C.M. 09/04/2001;

VISTO il D.M. 22/10/2004, n. 270;

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 29/03/2012, n. 68;

VISTO il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159;

VISTO il D.M. 23/03/2016, n. 174;

VISTO il D.Lgs. 26/08/2016, n. 174;

VISTO il D.M. 15/03/2018, n. 218;

VISTO il D.M. 03/05/2018, n. 351;

VISTA la L.R. 18/06/1996, n. 15;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTA la L.R. 29/11/2001, n. 39;

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46 "Legge di stabilità regionale 2018";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018 di "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;

VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 di approvazione delle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";

VISTO il Programma Triennale per il DSU 2001-2003, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001;

RICHIAMATE le DDGR n. 2668/1999, n. 2694/2000 e n. 3550/2003;

VISTE le note dell'ESU di Venezia prot. n. 0001019 del 30/03/2018, dell'ESU di Verona prot. n. 0001176/2018 del 13/04/2018, dell'Università IUAV di Venezia prot. n. 29704 del 13/04/2018, dell'Università Cà Foscari di Venezia prot. n. 21617 del 13/04/2018, dell'Università degli Studi di Padova del 16/04/2018, dell'ESU di Padova del 17/04/2018;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a), della L.R. 31/12/2012, n. 54 e s.m.i.;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare il Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2018-2019, di cui all'**Allegato A,** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di affidare, anche per Anno Accademico 2018-2019, mediante convenzione, alle Università del Veneto:

- la gestione delle borse di studio universitarie,
- la riscossione e l'eventuale rimborso della tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2018-2019,

per gli studenti iscritti alle Università stesse;

4. di affidare, anche per l'Anno Accademico 2018-2019, agli ESU del Veneto:

- la gestione delle borse di studio,
- la riscossione e l'eventuale rimborso della relativa tassa per il Diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico 2018-2019,

per gli studenti iscritti ai corsi delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale;

- la gestione degli altri interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, secondo quanto disposto nell'**Allegato A** al presente provvedimento;

5. di approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e le Università del Veneto, di cui all'**Allegato B**, anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che per conto della Regione sarà firmato dal Presidente o da un suo delegato, per l'affidamento alle Università della gestione delle borse di studio universitarie e della riscossione della tassa per il DSU per l'Anno Accademico 2018-2019;
6. di autorizzare le Università del Veneto, anche per l'Anno Accademico 2018-2019, a stipulare convenzioni con i CAF, che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Università, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate;
7. di stabilire, per l'Anno Accademico 2018-2019, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, che la compartecipazione della Regione del Veneto ai costi attestati dalle Università del Veneto per il servizio di cui al punto 9 prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, avverrà, in via eventuale, attraverso gli ESU e coprirà fino al 50% del costo che sarà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
8. di autorizzare gli ESU del Veneto, anche per l'Anno Accademico 2018-2019, a stipulare convenzioni con i CAF che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario e la consegna della documentazione agli studenti delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione ai predetti ESU delle pratiche effettuate;
9. di dare atto che, in base alla normativa vigente citata in premessa, gli studenti delle Università, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto, potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del Diritto allo Studio Universitario e la consegna della relativa certificazione, di cui all'articolo 4 dell'**Allegato A**, per l'accesso ai benefici del DSU;
10. di rideterminare gli importi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2018-2019 come segue per le tre fasce nelle quali il tributo si articola:

Importo della Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2018-2019		
Fasce della Tassa	**Limite minimo della Fascia**	**Limiti massimo della Fascia**
I	**Euro 127,00**	**Euro 146,99**
II	**Euro 147,00**	**Euro 168,99**
III	**Euro 169,00**	

11. di determinare inEuro 42.330.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, che non costituiscono partite commerciali, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui capitoli di spesa n. 071202 "Erogazioni di borse di studio e prestiti d'onore finanziati col gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario", n. 071203 "Concessione di prestiti d'onore e borse di studio a studenti universitari - somma finanziata con l'apposito fondo di intervento integrativo", n. 071204 "Spese per il funzionamento degli ESU-ARDSU" e n. 071208 "Interventi regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti", a valere sui bilanci regionali 2018-2020 e 2019-2021, previa approvazione, nei seguenti termini:

- per l'assegnazione agli ESU del contributo massimo di funzionamento per l'anno 2019 di Euro 10.500.000,00 [funzionamento (Fondo 90%) - Riserva (10%)], a valere sul capitolo 071204 del Bilancio Regionale 2019-2021, previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università della tassa regionale per il DSU destinata a borse di studio A.A. 2018-2019 di Euro 16.000.000,00, che si prevede sarà pari a quella presumibilmente riscossa definitivamente nell'Anno Accademico 2017-2018, a valere sul capitolo 071202 dei bilanci regionali sopra citati;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU della quota veneta del Fondo statale per borse di studio Anno Accademico 2018-2019 di Euro 11.200.000,00 che si prevede sarà di importo analogo a quello assegnato per l'Anno Accademico 2017-2018, a valere sul capitolo 071203 dei bilanci regionali sopra citati;
- per il trasferimento alle Università e agli ESU delle risorse regionali destinate al sostegno della mobilità internazionale Anno Accademico 2018-2019 di Euro 150.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio Regionale 2019-2021 previa approvazione;
- per il trasferimento alle Università ed agli ESU delle risorse regionali integrative per borse di studio Anno Accademico 2018-2019 di Euro 4.480.000,00, a valere sul capitolo 071208 del Bilancio Regionale 2019-2021 previa approvazione;

12. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;
13. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
14. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e coerente utilizzo delle risorse regionali e dei fondi di competenza disponibili;
15. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23, comma 1, lett. d) e 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
17. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 820 del 08 giugno 2018

PIANO ANNUALE

DEGLI

INTERVENTI DI ATTUAZIONE DEL

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

ANNO ACCADEMICO 2018-2019

(Provvedimento regionale di applicazione della L.R. 07/04/1998, n. 8, del D.P.C.M. 09/04/2001 e del Programma Triennale Regionale per il DSU approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 dell'11/07/2001).

Articolo 1
I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. Per servizi ed interventi non destinati alla generalità degli studenti si intendono:
   a) le borse di studio, concesse dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
   b) i prestiti fiduciari, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
   c) i servizi abitativi, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
   d) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti, concessi dalla Regione agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
   e) i contributi per la mobilità internazionale degli studenti di cui all'articolo 10, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;
   f) le borse di studio concesse dalle Università, ai sensi dell'articolo 12 del D.P.C.M. 09/04/2001, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

2. Per i prestiti fiduciari si rinvia alle disposizioni delle DGR n. 4013 dell'11/12/2007, n. 2557 del 16/09/2008 e n. 2220 del 03/12/2013.

Articolo 2
I corsi di studio per cui sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 1 (fatti salvi i prestiti fiduciari) sono attribuiti, per concorso, secondo le modalità previste dall'articolo 3 e dall'articolo 7, agli studenti iscritti, entro il termine previsto dai bandi:
   ai seguenti istituti aventi sede principale nel Veneto:
   a) università statali;
   b) istituti universitari statali;
   c) università non statali legalmente riconosciute;
   d) istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
   e) scuole superiori per mediatori linguistici abilitate;
   ai seguenti corsi:
   a) di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.Lgs. 04/08/1999, n. 368) e di dottorato di ricerca attivati ai sensi della L. 03/07/1998, n. 210 (articolo 4);
   b) di istruzione superiore previsti dall'articolo 3 del D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
   c) di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti dall'articolo 3 del D.P.R. 08/08/2005, n. 212;
   d) attivati dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10/01/2002, n. 38, a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università.

2. Gli studenti di cui al comma 1 devono risultare idonei ai benefici in riferimento al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito di cui agli articoli 4 e 5.

3. I benefici sono concessi:
   a) agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
      il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
   b) agli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;
      il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;
   c) agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;

il servizio abitativo è concesso per un ulteriore semestre;

d) agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispetti ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione.

4. I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi di cui ai punti a) , b) e c). A tal fine si tiene conto dei livelli di corsi già conseguiti in Italia o all'estero.
Per i corsi di cui ai punti a) e b), la borsa di studio per l'ultimo semestre viene corrisposta nella misura del 50% rispetto all'importo complessivo.

5. La borsa di studio, nella misura di cui all'articolo 6, comma 9, è concessa anche agli studenti a tempo parziale (per ragioni di lavoro, salute o famiglia opportunamente documentate), iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico delle Università, idonei al beneficio in base ai requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 4 ed in base ai requisiti di merito specificamente previsti all'articolo 5, commi 4, 5, 13, 14 e 15.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, la borsa di studio è concessa per un periodo di 7 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea magistrale, la borsa di studio è concessa per un periodo di 5 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
Per gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, la borsa di studio è concessa per un periodo di 13 anni, a partire dall'anno di prima iscrizione.
La borsa di studio è concessa per il conseguimento per la prima volta del livello di corso prescelto.

6. Lo studente che conseguirà il titolo di studio di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, otterrà un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso, compatibilmente con le risorse disponibili.

7. I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.

Articolo 3
Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

2. Agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, i benefici sono attribuiti sulla base dei soli requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.
I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

3. Agli studenti iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4 e sulla base dell'ottenuto riconoscimento di almeno 150 crediti.
I requisiti di merito sono poi ulteriormente valutati ex-post secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 4 e 5.

4. Agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, i benefici sono attribuiti sulla base dei requisiti relativi alla condizione economica previsti dall'articolo 4.

5. A seguito dell'introduzione della nuova normativa sull'ISEE, tutti i richiedenti devono farsi calcolare, attestare e dichiarare in via sostitutiva il nuovo ISEE rilasciato per le prestazioni agevolate erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del D.P.C.M. 09/04/2001, la definizione delle graduatorie per la concessione dei benefici A.A. 2018-2019 dovrà avvenire con le seguenti modalità:
   a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi:
      dovrà essere approvata un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione tra corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'articolo 4;
   b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi:
      dovranno essere approvate graduatorie di merito, sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti;
      nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, è individuato un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici;
      in caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

7. Ai fini dell'accesso ai benefici sono definiti:
   a) in sede:
      lo studente residente nel Comune, o nell'area circostante, la sede del corso di studio frequentato;
   b) pendolare:
      lo studente che si dichiari tale, residente in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato entro distanze comprese tra i 40 e 80 km e/o tempi di percorrenza compresi tra i 40 ed 80 minuti; potrà essere considerato pendolare anche lo studente residente nel Comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato, in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico; le determinazioni in merito saranno adottate dagli ESU d'intesa con le Università;
   c) fuori sede:
      lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede (ovvero nel Comune ove si trova la sede universitaria frequentata o in un Comune classificato in sede), utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi; qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare;
      allo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso di studi frequentato che prenda alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede per un periodo inferiore a dieci mesi, ma che nello stesso anno accademico frequenti un programma di studi all'estero promosso dall'Università, è attribuito comunque lo status di fuori sede a condizione che anche all'estero prenda alloggio a titolo oneroso per un periodo che, cumulato con quello in Italia, non sia inferiore a dieci mesi;

   d) la definizione dello status di studente in sede, pendolare e fuori sede va effettuata con riferimento alle tabelle disponibili presso le Università e gli ESU, fatta salva prova contraria fornita dallo studente interessato, mediante l'esibizione di documenti ufficiali, rilasciati dagli Enti erogatori dei servizi di trasporto.

8. Le domande per l'accesso ai benefici ed agli interventi, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio a titolo oneroso di cui sopra al comma 7,

lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, le Università e gli ESU eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dell'art. 11, commi 1-5, del citato D.P.C.M., sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, del medesimo D.P.C.M., avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci.
Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13 del citato D.P.C.M.
La Regione, a sua volta, si riserva di chiedere rapporti periodici alle Università ed agli ESU e ad effettuare controlli a campione.
Le Università e gli ESU, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa statale vigente.

9. I bandi per l'attribuzione dei benefici devono essere pubblicati almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza.
I termini entro i quali avanzare la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti, continuando a differenziare i tempi per coloro che sono iscritti al primo anno da quelli per gli iscritti agli anni successivi, in modo da consentire che le procedure amministrative siano completate e rese ufficiali almeno 15 giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio, con la pubblicazione delle graduatorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti.

10. Entro e non oltre il 31 dicembre 2018 è erogata agli studenti beneficiari la prima rata semestrale delle borse di studio, in servizi ed in denaro.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo la seconda rata della borsa di studio è erogata entro il 30 giugno 2019.

11. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite degli alloggi effettivamente a disposizione degli ESU.

12. Gli ESU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte dalle Università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001.
Qualora tale graduatoria sia esaurita o non disponibile, gli organismi regionali attingono alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari, dandone tempestiva comunicazione all'Università.

Articolo 4
I criteri per la valutazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, di cui al successivo comma 8.

3. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ed in particolare dal suo articolo 8.

4. In presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
   a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
   b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori ad € 6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

5. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013 ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, del citato D.P.C.M. se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M. se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, del citato D.P.C.M., l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, del citato D.P.C.M.

6. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 del D.P.C.M. 159/2013, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3 del citato D.P.C.M. (Circolare INPS n. 171 del 18/12/2014 ad oggetto "Riforma ISEE. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013, n. 159).

7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.L. 28/06/1990, n. 167, convertito, con modificazione, dalla L. 04/08/1990, n. 227. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'ISEEU/ISPEU parificato come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale.

8. L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159.

9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 1, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero, non potrà superare € 23.253,00.
   Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012 e dell'articolo 2, comma 1, del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite di € 35.824,56.

10. In base alla normativa vigente (art. 23 Cost. - D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - D.P.C.M. 09/04/2001 – D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 - D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159), gli studenti potranno ottenere gratuitamente il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario e la consegna della relativa certificazione.

Articolo 5
I criteri per la determinazione del merito

1. Per l'accesso ai benefici agli iscritti per la prima volta al primo anno di corso dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, non è richiesto alcun requisito di merito, il quale viene valutato ex-post così come stabilito ai commi 4 e 5 del presente articolo.

2. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea magistrale, è richiesto il possesso di almeno n. 150 crediti riconosciuti.
   Il requisito di merito per l'accesso ai benefici è ulteriormente valutato ex-post così come stabilito dai commi 4 e 5 del presente articolo.

3. Per l'accesso ai benefici agli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesta unicamente l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2019, n. 20 crediti riconosciuti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestrali, semestrali, moduli e n. 10 crediti per gli altri.
   Per gli iscritti a tempo parziale, al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la seconda rata di borsa è corrisposta, purché abbiano conseguito, entro il 10 agosto 2019, n. 10 crediti.

5. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2019, non abbiano conseguito almeno n. 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
   La borsa è revocata agli studenti a tempo parziale, iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale, i quali, entro il 30 novembre 2019, non abbiano conseguito almeno n. 10 crediti.
   Gli ESU e le Università, in casi eccezionali e documentati, resi noti alla Regione, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.
   In caso di revoca, le somme riscosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità previste dall'articolo 6, devono essere restituiti facendo riferimento alla tariffa intera e, per quanto riguarda la ristorazione, alla tariffa b) di cui all'articolo 13, comma 3.

6. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo per i corsi di laurea sono i seguenti:
   a) per il secondo anno:
      n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
   b) per il terzo anno:
      n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   c) per l'ultimo semestre:
      n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

7. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:
   a) per il secondo anno:
      n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione ai corsi;
   b) per il terzo anno:
      n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   c) per il quarto anno:

n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

d) per il quinto anno:
n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

e) per il sesto anno:
ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

f) per l'ulteriore semestre:
n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

8. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 6 e 7, lo studente potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
   a) n. 5 crediti:
   se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
   b) n. 12 crediti:
   se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
   c) n. 15 crediti:
   se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

   La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

9. I requisiti di merito richiesti agli studenti iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale sono i seguenti:
   a) per il secondo anno:
   n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   b) per l'ultimo semestre:
   n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

   Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
   Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il "bonus" di cui al comma 8, solo se maturato e non fruito nel corso di laurea**.**

10. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi, solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

11. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, è richiesto il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle Università.

12. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea sono i seguenti:
   a) per il secondo anno:
   n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   b) per il terzo anno:
   n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   c) per il quarto anno:
   n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   d) per il quinto anno:
   n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   e) per il sesto anno:
   n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   f) per il settimo anno:
   n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

13. I requisiti di merito richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale, sono i seguenti:
    a) per il secondo anno:
       n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    b) per il terzo anno:
       n. 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    c) per il quarto anno:
       n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    d) per il quinto anno:
       n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

14. I requisiti di merito per l'accesso al beneficio-borsa di studio richiesti agli studenti a tempo parziale, iscritti agli anni successivi al primo, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, sono i seguenti:
    a) per il secondo anno:
       n. 12 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    b) per il terzo anno:
       n. 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    c) per il quarto anno:
       n. 60 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    d) per il quinto anno:
       n. 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    e) per il sesto anno:
       n. 110 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    f) per il settimo anno:
       n. 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    g) per l'ottavo anno:
       n. 165 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    h) per il nono anno:
       n. 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    i) per il decimo anno:
       n. 220 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    l) per l'undicesimo anno:
       n. 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    m) per il dodicesimo anno:
       n. 275 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    n) per il tredicesimo anno:
       n. 300 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

15. Lo studente, per ottenere i benefici, oltre ai requisiti di merito previsti dal presente articolo, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno in corso per il quale i benefici sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche Università.

16. Lo studente che, a seguito di precedente rinuncia agli studi, si iscriva ad altro corso di studi universitario, ai fini della concessione dei benefici di cui al D.P.C.M. 09/04/2001, risulta iscritto per la prima volta e non cumula gli anni di precedente iscrizione ai corsi, decorrenti dalla data della sua prima immatricolazione, a condizione che lo stesso non abbia percepito nessuna borsa di studio durante la precedente iscrizione.
    Eventuali crediti formativi acquisiti durante la precedente iscrizione non potranno essere computati per il merito al fine dell'assegnazione della borsa di studio durante la nuova iscrizione.

Articolo 6
Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. La borsa di studio regionale è un beneficio attribuito per concorso:
   a) agli studenti iscritti ai corsi di laurea (anche a tempo parziale), di laurea magistrale (anche a tempo parziale), di laurea magistrale a ciclo unico (anche a tempo parziale), di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013 [per questi ultimi la borsa di studio va determinata nella misura di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo].

2. La definizione dell'importo delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi.
   L'importo massimo delle borse di studio erogato in due rate semestrali, è stabilito, ai sensi del combinato disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 5 della L.R. n. 15/1996, come segue:
   a) studente fuori sede: Euro 5.180,50;
   b) studente pendolare: Euro 2.859,00;
   c) studente in sede: Euro 1.955,50 + 1 pasto giornaliero gratuito.

3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001 e dell'Accordo stipulato in data 05/10/2001 tra la Regione e le rappresentanze elettive degli studenti, assicurando la Regione, attraverso gli ESU, il servizio abitativo e/o di ristorazione con un'adeguata fruibilità rispetto al corso di studi, l'importo minimo delle borse di studio per gli studenti fuori sede e per gli studenti pendolari, è il seguente:
   a) studente fuori sede: Euro 3.680,50 + alloggio;
   Euro 3.080,50 + alloggio + 1 pasto giornaliero;
   Euro 4.580,50 + 1 pasto giornaliero;
   b) studente pendolare: Euro 2.459,00 o l'eventuale importo superiore (sino ad un massimo di Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.

4. Ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, si demanda agli ESU l'eventuale ulteriore accordo con le rappresentanze elettive degli studenti in merito all'erogazione di 2 pasti giornalieri (anziché 1 solo pasto giornaliero) agli studenti fuori sede vincitori di borsa, considerate le specifiche esigenze delle realtà locali.
   Qualora l'accordo venga raggiunto, l'importo minimo della borsa di studio per lo studente fuori sede sarà il seguente:
   a) studente fuori sede: Euro 2.480,50 + alloggio + 2 pasti giornalieri;
   Euro 3.980,50 + 2 pasti giornalieri. (invariato)

5. Le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2019, il valore monetario dei servizi garantiti di cui sopra, come segue:
   a) studente fuori sede: Euro 1.500,00 in caso di solo alloggio;
   Euro 2.100,00 in caso di alloggio + 1 pasto giornaliero;
   Euro 600,00 in caso di 1 pasto giornaliero;
   Euro 1.200,00 in caso di 2 pasti giornalieri;
   Euro 2.700,00 in caso di alloggio + 2 pasti giornalieri, nell'ipotesi di cui al comma 4 del presente articolo;
   b) studente pendolare: Euro 400,00 o l'eventuale importo ridotto (riduzione comunque non superiore a Euro 100,00) in caso di 1 pasto giornaliero.

6. La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 15.502,00).

Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a € 1.100,00 per lo studente fuori sede e pendolare.

7. Lo studente che benefici di una borsa di importo ridotto ai sensi del comma 6, la cui condizione economica sia peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione, per ottenere un aumento del suo importo, a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva.

8. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, della L. 398/1989, le borse di studio regionali non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti (borse per mobilità).
   Qualora lo studente vincitore di borsa di studio regionale sia già risultato vincitore, o risulti contemporaneamente vincitore, di un'altra borsa di studio (fatta salva quella per mobilità), dovrà optare per l'una o l'altra borsa di studio.

9. L'importo annuale della borsa di studio degli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale e ciclo unico è il seguente:
   a) studente fuori sede Euro 2.590,25;
   b) studente pendolare Euro 1.429,50;
   c) studente in sede Euro 977,75.
   Ai suddetti studenti la borsa di studio verrà corrisposta interamente in denaro.
   La borsa verrà corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento, previsto dall'articolo 4, comma 9 (€ 15.502,00).
   Per valori superiori, sino al raggiungimento del suddetto limite massimo, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, assicurando comunque che la borsa di studio non sia inferiore ad € 550,00 per lo studente a tempo parziale fuori sede e pendolare.
   Per il settimo anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea (triennale) e per il quinto anno, nel caso di studente iscritto a corso di laurea magistrale (biennale), l'importo della borsa di studio non subirà riduzioni.

10. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede, mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio.

11. Gli ESU assicurano a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le Associazioni degli Studenti, degli Inquilini e della Proprietà.

12. Gli studenti detenuti, iscritti ai corsi delle Università, potranno concorrere alle borse di studio regionali in base agli stessi criteri vigenti per gli studenti non detenuti; ai fini della determinazione dell'importo di borsa di studio gli studenti detenuti verranno considerati studenti in sede.

13. In caso di rinuncia o di revoca, totali o parziali, della borsa di studio, qualora la stessa sia stata erogata parte in denaro e parte in servizi di ristorazione e/o di alloggio per le somme trasferite dall'Università all'ESU trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6, comma 3, del D.P.C.M. 09/04/2001.

14. La borsa di studio conseguita per l'anno accademico 2018/2019 è revocata allo studente che si laurei nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2017/2018. In questo caso lo studente dovrà restituire, prima della data di conseguimento del titolo, le somme riscosse e l'importo relativo ai servizi (alloggio e ristorazione) goduti, calcolati alle corrispondenti tariffe.

Articolo 7
Riserve per l'assegnazione di borse di studio e servizio abitativo

1. Nella compilazione delle graduatorie riguardanti le borse di studio regionali (destinate come stabilito all'articolo 15), le Università e gli ESU:
   a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, esclusivamente il 5% delle risorse regionali destinate complessivamente alle matricole (italiane, Ue ed extraUe);
   qualora, esaurite le graduatorie degli studenti idonei alla borsa di studio iscritti agli anni successivi al primo (italiani, Ue ed extraUe) e le graduatorie degli studenti matricole (italiani, Ue ed extraUe non inclusi nella riserva) ed una volta assegnato agli studenti matricole extraUe succitati il 5% delle risorse loro riservate, residuino risorse del Fondo integrativo statale di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 68/2012, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà decidere di assegnare le predette risorse residue agli studenti idonei alla borsa di studio regionale matricole extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
   b) riservano agli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca (che non beneficino della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013) una percentuale di risorse rapportata alla percentuale di idonei ai benefici nell'Anno Accademico precedente rispetto al totale degli iscritti.

2. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo (destinato nella misura del 30% dei posti-alloggio disponibili agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, e nella misura del 70% agli studenti iscritti agli anni successivi al primo), gli ESU:
   a) riservano (quale limite massimo) agli studenti extraUe iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea (triennale), e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale fino al 20% dei posti alloggio messi a disposizione nel Bando di concorso per gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi;
   b) riservano fino al 10% dei posti disponibili agli studenti iscritti a tutti i corsi di dottorato (inclusi quelli che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013);
   c) possono prevedere sin dall'inizio, in base ai dati storici dell'anno precedente, delle ulteriori riserve in favore delle seguenti tipologie di soggetti, purché condizionino risolutivamente l'assegnazione in favore dei predetti soggetti all'eventuale successiva assegnazione agli studenti idonei fuori-sede a seguito del concorso:
      c1) studenti pendolari idonei;
      c2) studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in entrata;
      c3) studenti iscritti a Scuole di Specializzazione, dottorati, master, corsi di perfezionamento;
      c4) tirocinanti e iscritti a corsi singoli;
      c5) soggetti che fruiscono di foresteria universitaria;
      c6) studenti non in possesso delle condizioni economiche e dei requisiti di merito di cui agli artt. 4 e 5.

3. Nella compilazione delle graduatorie relative al servizio abitativo, i posti alloggio destinati agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi (nella percentuale di cui al comma 2 del presente articolo) sono così suddivisi:
   a) sino al 50% a favore degli studenti che devono ancora sostenere le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato, per il restante 50% o altra percentuale superiore a favore degli studenti che siano già iscritti ai corsi di studio o che abbiano sostenuto le prove di ammissione del MIUR ai corsi ad accesso programmato.

Articolo 8
I contributi per la mobilità internazionale

1. Compatibilmente con le risorse disponibili, possono beneficiare di contributi regionali per la mobilità internazionale per una sola volta per ciascun corso, gli studenti iscritti alle Università venete, ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione, ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. n. 45/2013, ai corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica ed ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto che rilasciano titoli con valore legale, secondo il seguente ordine di priorità:

   I. studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2018-2019;
   II. studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2018-2019;
   III studenti in possesso nell'A.A. 2018-2019 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica, non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo.

2. Le risorse da destinarsi a tale scopo verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base al numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2018-2019.

3. Le risorse regionali per la mobilità internazionale - in attuazione di quanto previsto dal Programma triennale per il DSU approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29 dell'11/07/2001 e dall'art. 10 del D.P.C.M. 09/04/2001 - dovranno essere assegnate dalle Università e dagli ESU, previo avviso, agli studenti - secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente testo - che partecipino a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2018-2019 (sia programmi promossi dall'Unione europea, sia programmi anche non comunitari), a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva (per le Accademie di Belle Arti ed i Conservatori di Musica, a condizione che il periodo di studio all'estero abbia un riconoscimento ai fini del *curriculum studiorum*).

4. Le Università e gli ESU nell'avviso summenzionato dovranno indicare che:

   a) l'assegnazione dell'integrazione regionale verrà effettuata per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2018-2019, secondo l'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente articolo;

   b) per gli studenti vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2018-2019 e per gli studenti idonei ma non vincitori di borsa di studio regionale nell'A.A. 2018-2019 l'importo dell'integrazione regionale sarà pari ad € 500,00 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi; dall'importo dell'integrazione regionale concessa sarà dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario;

   c) in aggiunta all'integrazione di cui al summenzionato punto b) per gli studenti vincitori ed idonei summenzionati vi sarà il rimborso regionale delle spese di viaggio andata e ritorno sino ad € 100 per i Paesi europei e sino ad € 500,00 per i Paesi extraeuropei;

   d) per gli studenti in possesso nell'A.A. 2017-2018 dei requisiti di merito di cui all'art. 5 del presente testo e di requisiti relativi alla condizione economica non eccedenti il 40% di quelli previsti dall'art. 4 del presente testo, vi sarà unicamente l'integrazione regionale pari ad € 125 mensili per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di 10 mesi;

e) la somma complessiva spettante agli studenti di cui ai punti b), c) e d) succitati verrà erogata in due rate:
- una rata iniziale, pari al 70% della somma complessiva, prima dell'avvio del programma di mobilità o durante il programma di mobilità già avviato;
- una rata finale, pari al 30% della somma complessiva, al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma;

f) nel caso di mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma, la rata iniziale di cui al punto e) dovrà essere restituita dallo studente all'Università (se iscritto all'Università) o all'ESU (se iscritto ad altra Istituzione) e andrà ad accrescere il Fondo per la mobilità internazionale dell'Anno Accademico successivo.

5. Le Università e gli ESU dovranno trasmettere alla Giunta regionale entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità:

a) certificazione della durata del periodo di permanenza all'estero per ciascun studente beneficiario dell'integrazione regionale per mobilità internazionale, redatta rispettivamente dalle Università, dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e dalle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, come previsto dall'art.10, co. 2, del D.P.C.M. 09/04/2001;

b) relazione finale sintetica sugli esiti didattici (conseguimento o meno dei risultati previsti nel programma) redatta dalle Istituzioni di cui al punto a);

c) rendicontazione in merito all'utilizzo delle risorse regionali destinate alla mobilità internazionale degli studenti, con l'indicazione delle eventuali restituzioni da parte degli studenti, redatta dalle Università e dagli ESU;

d) le risorse regionali per mobilità internazionale di cui al presente articolo non utilizzate per l'A.A. 2018-2019 dovranno essere destinate dalle Università e dagli ESU a borse di studio per l'A.A. 2018-2019.

6. Gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale in ogni caso conservano la borsa di studio regionale loro spettante originariamente (borsa di studio fuori-sede, borsa di studio pendolare, borsa di studio in sede), senza possibilità di aumento della predetta borsa.

7. La Regione e le Università offrono supporto organizzativo e logistico agli studenti provenienti da altri paesi nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.
Le Università assicurano il supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito degli stessi programmi.

8. Gli ESU che intendano destinare risorse proprie per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2018-2019, dovranno attenersi ai criteri e alle modalità di assegnazione di cui al presente articolo.

9. L'eventuale quota parte di Fondo Integrativo statale di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato alla Regione per la mobilità internazionale verrà ripartita tra le Università e gli ESU in base al numero degli studenti risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2018-2019.

Articolo 9
Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. In base all'articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio universitario.

La determinazione degli Indicatori della Situazione Economica Equivalente e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 4 del presente testo.

2. Ai sensi del succitato articolo 46, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999, la condizione economica e patrimoniale degli stranieri è certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.
   Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia, per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo 33, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
   La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata dalla documentazione atta a confermare la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e per il ritorno nel Paese di provenienza, prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286.

3. Ai fini dell'accesso ai benefici, gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia. In ogni caso, per essere considerato fuori sede, lo studente deve possedere tutti i requisiti del fuori sede previsti all'articolo 4, comma 8, lettera c), del D.P.C.M. 09/04/2001 e dall'articolo 3, comma 7, lettera c), del presente Piano.

4. Qualora la condizione economica (individuata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente) sia la medesima, al solo scopo di determinare la posizione in graduatoria degli studenti non appartenenti all'Unione Europea, risultati idonei alla concessione del servizio abitativo, le Università e gli ESU potranno utilizzare i risultati di prove atte a certificare la conoscenza della lingua italiana.

5. Le Università e gli ESU**,** per gli interventi di rispettiva competenza, possono accettare domande degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

6. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, il cui elenco è definito dal D.M. 03/05/2018, n. 351 la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.
   In alternativa, nel caso di studenti iscritti ad una Università nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università.
   Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.
   In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 5.
   Tali studenti sono comunque obbligati a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 4.

7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Articolo 10
Gli interventi a favore degli studenti con disabilità

1. La Regione e le Università, per gli interventi di rispettiva competenza, forniscono agli studenti con disabilità ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle relative ai servizi ed alle risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso.
   Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.

2. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.

3. Per gli studenti con disabilità con invalidità (riconosciuta dalle Commissioni del Servizio Sanitario Nazionale), pari o superiore al 66%, la durata di concessione dei benefici di cui all'articolo 1 è:
   a) 9 semestri: per i corsi di laurea;
   b) 7 semestri: per i corsi di laurea magistrale;
   c) 15 semestri: per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

4. Ai fini dell'accesso al servizio abitativo, non si applica agli studenti con disabilità, in particolare con disabilità motoria o visiva, il criterio della distanza tra luogo di residenza e sede del corso di studi.

5. Nel caso di disabilità motoria, accertata dall'Ufficio Disabilità dell'Ateneo di appartenenza, gli studenti portatori di handicap hanno diritto a due accompagnatori, anziché uno.
   Gli accompagnatori degli studenti con disabilità idonei fruiscono del servizio di ristorazione e del servizio abitativo gratuitamente.
   Per gli accompagnatori degli studenti con disabilità non idonei, gli ESU, in relazione alle risorse disponibili a bilancio, hanno la facoltà di prevedere:
   a) o tariffe agevolate per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
   b) o la gratuità per l'accesso al servizio di ristorazione ed al servizio abitativo;
   c) o interventi ad hoc.

6. Gli accompagnatori degli studenti con disabilità partecipanti ai programmi di mobilità internazionale fruiscono del servizio di ristorazione gratuitamente.

7. Agli studenti con disabilità non si applicano:
   a) la disposizione che subordina l'erogazione della seconda rata di borsa al raggiungimento di un certo numero di crediti entro il 10 agosto, di cui all'articolo 5, comma 4;
   b) la disposizione sulla revoca della borsa di studio, di cui all'articolo 5, comma 5.

8. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea sono:
   a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
   a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
   b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
   c1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

c2) per il primo anno fuori corso per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 144 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d2) per l'ultimo semestre per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

9. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono:
a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 20 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
a2) per il secondo anno per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 15 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto di ammissione dei corsi;
b1) per il terzo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
b2) per il terzo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c1) per il quarto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 108 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
c2) per il quarto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 81 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d1) per il quinto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 152 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
d2) per il quinto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 114 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e1) per il sesto anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 196 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
e2) per il sesto anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 147 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 240 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
f2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81 % ed il 100%: n. 180 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
g1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 288 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
g2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 216 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

10. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 8 e 9, lo studente con disabilità con invalidità pari o superiore al 66%, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
a1) n. 4 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
a2) n. 3 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
b1) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
b2) n. 7 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%;
c1) n. 12 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%;
c2) n. 9 crediti: se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%.

La quota di "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

11. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici richiesti agli studenti con disabilità con percentuale di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, iscritti agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale sono:
    a1) per il secondo anno, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 24 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    a2) per il secondo anno, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 18 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    b1) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 64 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    b2) per il primo anno fuori corso, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 48 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    c1) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra il 66% e l'80%: n. 96 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
    c2) per l'ultimo semestre, per invalidità compresa tra l'81% ed il 100%: n. 72 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

    Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
    Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il "bonus" di cui al comma 11 solo se maturato e non fruito nel corso di laurea.

12. Gli interventi della Regione e delle Università sono realizzati in modo da garantire che la singola persona con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o enti eroganti.

13. L'eventuale quota parte di Fondo Integrativo di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato alla Regione per studenti con disabilità non inferiore al 66% verrà ripartita in base ai seguenti criteri:
    a) 50% delle risorse tra le Università e gli ESU: in base al numero degli studenti con disabilità non inferiore al 66% risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2018-2019 stilate dalle Università e dagli ESU;
    b) 50% delle risorse tra gli ESU: in base al fabbisogno per garantire i servizi a tutti gli studenti con disabilità non inferiore al 66% risultati idonei (vincitori e non) alla borsa di studio regionale nelle graduatorie definitive per l'A.A. 2018-2019 stilate dalle Università e dagli ESU.
    Le risorse di cui alle lettere a) e b) assegnate a ciascun Ente che dovessero risultare eccedenti rispetto al suo fabbisogno potranno essere trasferite a favore delle Università e degli ESU che presentano un fabbisogno maggiore rispetto alle risorse ricevute.

14. Agli studenti con disabilità non inferiore al 66% vincitori di borsa di studio potrà essere assegnata un'integrazione del beneficio entro i limiti del valore del doppio della borsa, distinguendo fra studenti in sede, pendolari e fuori sede, tenuto conto delle risorse dell'eventuale quota parte di Fondo integrativo disponibili e delle effettive necessità dello studente.

Articolo 11
Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 1 sono concessi agli iscritti ai corsi attivati dalle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (nel Veneto: Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica), per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2. I benefici sono attribuiti agli iscritti al primo anno, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo.

3. Per gli studenti iscritti agli anni successivi dei corsi delle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, i benefici sono attribuiti in base ai requisiti relativi alla condizione economica previsti all'articolo 4 del presente testo ed ai seguenti requisiti di merito:
   a) gli stessi requisiti di merito richiesti per gli studenti dei corrispondenti corsi universitari, se iscritti a corsi triennali e biennali parificati ai corsi universitari.

4. Agli studenti iscritti alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti con disabilità di cui al presente testo.

5. Le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dalle Regione che per scarsità di risorse non siano risultati beneficiari di tale provvidenza e gli studenti con disabilità con invalidità pari o superiore al 66%.

Articolo 12
Gli interventi a favore degli iscritti ai corsi di diploma delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici

1. Le disposizioni del presente testo si applicano anche agli studenti iscritti ai corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici abilitate.

Articolo 13
Tariffe dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 8/1998, il servizio di ristorazione è rivolto a tutti gli studenti delle Università, degli Istituti di istruzione superiore di grado universitario, delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, dei corsi di Laurea delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici che rilasciano titoli con valore legale, con sede principale nel Veneto.

2. Tale servizio, in base all'articolo 3, comma 3, della L.R. 8/1998, viene di norma erogato a tariffe differenziate in base a requisiti di merito e di condizione economica.

3. L'entità minima delle tariffe del servizio di ristorazione è la seguente: (tariffe invariate)
   a) tariffa di € 2,70: per gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse (come previsto dall'articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001) e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso contemporaneamente del requisito di reddito e del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;
   b) tariffa di € 4,70: per gli studenti iscritti al primo anno [esclusi gli idonei al conseguimento della borsa di studio, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse che accedono alla tariffa a)] e per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo in possesso dei requisiti di reddito o del 70% del requisito di merito per l'accesso alle borse di studio;

c) tariffa di € 5,70: per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo non rientranti nelle tipologie di cui ai punti a) e b).

4. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa di studio per mancanza di risorse, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione.

5. Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, i borsisti delle Università e degli enti pubblici di ricerca sono ammessi a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti iscritti ai corsi attivati dalle Università.

6. Ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della L.R. 8/1998, al servizio di ristorazione possono accedere:
   1) alle condizioni previste nelle convenzioni concluse tra gli ESU, gli studenti iscritti alle Università venete che frequentino corsi di studio la cui sede sia decentrata rispetto a quella dell'Ateneo di iscrizione e ricompresa nella competenza territoriale di un ESU diverso da quello naturale di riferimento per la gestione degli interventi per il DSU;
   2) alle condizioni previste per gli studenti delle Università venete, studenti di altre Università, con le quali i rispettivi ESU ed Università si siano convenzionate, comprese le Università partecipanti ai programmi di mobilità internazionale.

   Tutti gli studenti in mobilità internazionale, ospiti degli Atenei veneti e delle altre Istituzioni di grado superiore, accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.

7. Al di fuori della previsione di cui ai precedenti commi 5) e 6), possono accedere al servizio di ristorazione, alle stesse condizioni degli studenti, esclusivamente coloro che sono soggetti al pagamento della tassa regionale per il DSU ai sensi della L.R. 15/1996.

8. Gli studenti iscritti a tempo parziale ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico accedono al servizio di ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo.

9. Gli studenti iscritti ai Tirocini Formativi Attivi (TFA) e ai Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) accedono al servizio ristorazione alla tariffa di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo.

10. Ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della L.R. 8/1998, gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al servizio di ristorazione alle condizioni stabilite dagli Accordi tra gli ESU e le Istituzioni scolastiche ove ha sede la scuola, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

11. La fruizione del servizio di ristorazione da parte di altri utenti può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

12. Gli studenti iscritti al primo anno idonei al conseguimento della borsa di studio in base al possesso dei requisiti relativi al merito ed alla condizione economica, ma non beneficiari della borsa per mancanza di risorse, che pagano per un pasto al giorno la tariffa minima di cui al comma 3, lettera a), qualora diventino beneficiari della borsa in corso d'anno accademico o ad anno accademico terminato, hanno diritto al rimborso dall'ESU delle tariffe pagate.

13. L'entità minima delle tariffe mensili del servizio abitativo è la seguente:

SERVIZIO ABITATIVO	TARIFFA INTERA	TARIFFA RIDOTTA
Stanza singola	Euro 134,90	50% della tariffa intera (Euro 67,45)
Stanza doppia	Euro 108,70	50% della tariffa intera (Euro 54,35)
Stanza tripla	Euro 84,60	50% della tariffa intera (Euro 42,30)

Le tariffe di cui sopra si riferiscono agli alloggi di tipologia minima standard.
La tariffa ridotta si applica agli studenti aventi i requisiti previsti dal presente provvedimento per il concorso alle borse di studio.
La tariffa intera si applica agli studenti beneficiari di borsa di studio, per i quali sia stato monetizzato il servizio relativo.
Le tariffe ridotte possono essere aumentate senza dover aumentare anche le tariffe intere.

14. Gli studenti a tempo parziale iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico possono accedere al servizio abitativo, una volta esaurite le graduatorie degli aventi diritto, alla tariffa degli studenti "non idonei-fuori concorso".

15. La fruizione del servizio abitativo da parte di soggetti diversi dagli studenti idonei alla borsa di studio può aver luogo senza oneri per le Aziende e comunque nel rispetto delle normative statali vigenti.

16. Se gli studenti fuori sede beneficiari della borsa di studio rilasciano l'alloggio prima della scadenza dei 10 mesi e non ricorrono i presupposti per il recesso anticipato del conduttore previsti dalla normativa in materia di locazione, essi hanno diritto al rimborso dall'ESU solo della differenza tra il valore monetario del servizio abitativo versato dall'Università all'ESU e la tariffa applicata loro dall'ESU.

17. La tariffa ridotta non si applica agli studenti beneficiari di altra borsa di studio diversa da quella regionale a qualsiasi titolo conferita.

18. Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2 possono accedere al servizio di ristorazione erogato dagli ESU alla tariffa determinata ai sensi del comma 3 del presente articolo, come applicata dall'ESU presso cui fruiscono del servizio medesimo. A tale scopo gli ESU cui tali studenti ordinariamente afferiscono rimborsano all'ESU che effettivamente eroga il servizio il costo sostenuto da quest'ultimo per ciascun pasto fruito dagli studenti.

Articolo 14
Contributo sostitutivo del posto-alloggio

1. Gli ESU, qualora non vi siano posti-alloggio disponibili, possono erogare agli studenti aventi diritto un contributo sostitutivo del servizio abitativo.

2. L'ammontare del contributo, rapportato alla durata di fruizione dell'alloggio reperito autonomamente dallo studente avente diritto, non potrà superare l'importo di € 1.500,00 su base annua.

3. L'attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche tramite l'istituzione e la gestione di strutture abitative in conformità agli obiettivi del programma triennale per il diritto allo studio universitario (approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 29/2001) come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/1998. Si manifesta l'importanza di valorizzare gli interventi volti ad

allargare l'offerta del servizio abitativo agli studenti, in particolare quelli mediante i quali si realizzino il risanamento, l'ampliamento, la riqualificazione, l'adeguamento di immobili già esistenti ai parametri della L. 338/2000, di restauro per la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione di edifici già esistenti, nonché l'acquisto di immobili, tenuto conto che nel territorio del Veneto molte costruzioni presentano interesse storico e architettonico da essere pertanto sottoposti a vincolo.

Articolo 15
Il fondo regionale per borse di studio

1. Il Fondo regionale per le borse di studio A.A. 2018-2019 è costituito dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario disciplinata dalla L.R. n. 15/1996 ed istituita dall'articolo 3, commi 20 e seguenti, della L. n. 549/1995, dall'eventuale quota parte di Fondo integrativo statale di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 assegnata dallo Stato e dalle eventuali risorse regionali aggiuntive pari al 40% dell'assegnazione relativa al Fondo integrativo statale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 68/2012.

2. Per l'A.A. 2018-2019, il 30% delle risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, dal Fondo integrativo e dalle risorse regionali aggiuntive è destinata a borse di studio per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)]; il restante 70% delle risorse è destinato a borse di studio per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo [salvo quanto previsto per gli iscritti ai corsi di dottorato dall'articolo 7, comma 1, lettera b)].

3. L'eventuale quota parte di Fondo Integrativo assegnata dallo Stato alla Regione per borse di studio A.A. 2018-2019, verrà ripartita tra le Università e gli ESU in base ai seguenti criteri:
   a) 50% delle risorse: in base al numero di studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2018-2019 stilate dalle Università e dagli ESU;
   b) 50% delle risorse: in base al fabbisogno di risorse di cui necessita ciascun soggetto gestore degli interventi per assicurare la borsa di studio agli studenti idonei, ma non beneficiari di borse di studio, nelle graduatorie definitive A.A. 2018-2019 di cui al punto a).

4. Al fine di individuare il numero degli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, nonché l'ammontare del fabbisogno di cui ai punti a) e b) del precedente comma 3, non saranno conteggiate eventuali risorse proprie che i soggetti gestori degli interventi abbiano destinato all'erogazione di borse di studio.

5. Se i soggetti gestori degli interventi destinano risorse proprie all'erogazione di borse di studio, le risorse statali ottenute grazie a tali risorse proprie sono ripartite tra i soggetti gestori in proporzione alle risorse da essi erogate.
   In tal caso, i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano solo sulle risorse statali residue.

6. Le risorse regionali aggiuntive per borse di studio verranno ripartite tra le Università e gli ESU in base ai criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 16
Il fondo regionale per il funzionamento degli ESU

1. Il 90% del fondo regionale anno 2019 per il funzionamento degli ESU è ripartito tra gli Enti secondo i seguenti criteri:

a) numero complessivo degli studenti iscritti alle Università, alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (ai corsi del periodo superiore) ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici del Veneto al 31/01/2019: peso ponderale 65%;
b) numero dei pasti erogati dagli ESU nel 2018: peso ponderale 10%;
c) numero dei posti alloggio erogati dagli ESU nell'A.A. 2017-2018: peso ponderale 10%;
d) spesa sostenuta dagli ESU per ulteriori servizi per il DSU nel 2018 (orientamento, consulenza psicologica, attività culturali, contributi per la mobilità internazionale, contributi sostitutivi dell'alloggio, ecc…): peso ponderale 15%.

2. Il 10% del fondo di cui al comma 1 è ripartito secondo il criterio del costo standard dei servizi di cui agli articoli 23, 25, 26 e 27 della L.R. 8/1998, come definito da una successiva deliberazione della Giunta regionale.
Se tale deliberazione non è emanata entro la data di riparto del 90%, anche il 10% è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 820 del 08 giugno 2018

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
LA REGIONE del VENETO
e
L'UNIVERSITÀ di _____

La Regione del Veneto con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, Codice Fiscale n. 80007580279, rappresentata da _____ nato a _____, il __/__/____ nella persona del Presidente o suo delegato ai sensi dell'art. 52 dello Statuto della Regione il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione;

L'Università degli Studi di _____, con sede a _____, in Via _____n. _____, Codice Fiscale n. _____, rappresentata da _____ nato a _____, il __/__/____ il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell'Università nella sua qualità di Magnifico Rettore;

P R E M E S S O C H E

- per l'espletamento dei compiti del Diritto allo Studio la Regione del Veneto e le Università venete intendono promuovere forme sempre più ampie di collaborazione, anche favorendo la stipula, in sede locale, di convenzioni tra le stesse Università e gli ESU veneti;
- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 18/06/1996, n. 15, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, l'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) per l'Anno Accademico 2018-2019 risulta articolato nelle tre fasce indicate:
  a) la Fascia 1, di importo da un minimo di euro 127,00 ad un massimo di euro 146,99,
  b) la Fascia 2, di importo da un minimo di euro 147,00 ad un massimo di euro 168,99,
  c) la Fascia 3, di importo fisso pari ad euro 169,00;
- ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, per l'iscrizione ai corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale (compresi quindi i corsi di specializzazione universitaria ed i corsi di dottorato di ricerca attivati ex articolo 4 della L. 03/07/1998, n. 210), le Università e gli Istituti universitari medesimi accettano le domande previa verifica del versamento della tassa regionale per il DSU;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. 07/04/1998, n. 8, va accordato, anche per l'Anno Accademico 2018-2019, l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario di cui alla L.R. n. 15/1996, agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di

studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti;

- ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, la Giunta regionale, può, attraverso apposita Convenzione, incaricare le singole Università alla riscossione della tassa regionale per il DSU;
- l'articolo 3, comma 5, della L.R. n. 8/1998, prevede che la gestione degli interventi concernenti l'erogazione di borse di studio e le iniziative per favorire l'accesso al credito degli studenti mediante i prestiti d'onore possa essere affidata alle Università previa stipula di apposita Convenzione con la Regione;
- con deliberazione n. _____ del __/__/_____, la Giunta regionale ha stabilito di affidare alle Università venete anche per l'A.A. 2018-2019, mediante Convenzione, la gestione delle borse di studio regionali spettanti agli studenti iscritti alle Università stesse, nonché la riscossione della tassa regionale per il DSU versata dai predetti studenti;
- anche per l'A.A. 2018-2019 agli studenti iscritti alle Università, individuati dall'articolo 2 dell'Allegato A, parte integrante del presente atto, ai fini dell'accesso ai benefici del DSU, si applicano i criteri per la determinazione delle condizioni economiche di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, ribaditi dall'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ferma restando la competenza della Regione in materia di diritto allo studio, in applicazione dell'articolo 6 della L.R. n. 15/1996, dell'articolo 3, comma 5, seconda parte, dell'articolo 22 e dell'articolo 30 della L.R. n. 8/1998**:**

1. i fondi relativi a borse di studio, di cui ai successivi punti 4) e 5) della presente Convenzione, saranno trasferiti alle Università affinché queste provvedano alla loro erogazione, anche mediante servizi reali agli studenti (posti alloggio, servizio di ristorazione) assicurati dagli ESU veneti secondo le modalità indicate all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto;
2. l'importo della tassa regionale per il DSU prevista dall'articolo 1 della L.R. n. 15/1996, così come modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 28/06/2013, n. 15, e versato dagli studenti iscritti alle Università, sarà riscosso per conto della Regione del Veneto dalle Università;
3. le Università, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della L.R. n. 8/1998, provvederanno ai rimborsi della tassa regionale per il DSU per l'A.A. 2018-2019 agli studenti vincitori o risultati idonei nelle graduatorie delle borse di studio di cui all'articolo 22 della L.R. n. 8/1998, nonché agli studenti vincitori di borse di studio attribuite da Enti pubblici, sulla base di criteri equiparabili a quelli ivi stabiliti ed ai rimborsi negli altri casi in cui la tassa sia stata indebitamente versata;
4. il totale delle entrate derivanti dal versamento della tassa regionale per il DSU, tenuto conto delle esenzioni accordate agli studenti meritevoli e privi di mezzi, di cui al punto 3), costituirà fondo regionale per le borse di studio e sarà versato direttamente dalle Università agli studenti;

5. il fondo regionale per le borse di studio, oltre che dal gettito della tassa regionale per il DSU di cui al suddetto punto 4), sarà costituito anche dall'eventuale Fondo statale integrativo di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 29/03/2012, n. 68, nonché dalle eventuali risorse regionali aggiuntive;
6. le Università comunicheranno alla Giunta regionale:
   - entro il 10/11/2018, le entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2018-2019 al 31/10/2018, al netto delle esenzioni e dei rimborsi;
   - entro il 31/07/2019, la rendicontazione dettagliata delle entrate effettive derivanti dal gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2018-2019 con indicazione dei soggetti che hanno provveduto al pagamento del tributo regionale e dell'utilizzo analitico delle somme destinate a borse di studio (incluse le risorse aggiuntive) alla data del 30/06/2019;
   - report analitici trimestrali ai sensi della L. R. n. 15/1996;
7. l'eventuale maggior gettito della tassa regionale per il DSU A.A. 2018-2019 rispetto a quello risultante dalla rendicontazione di cui al punto 6), non utilizzato nell'A.A. 2018-2019 andrà ad accrescere il fondo per le borse di studio dell'Anno Accademico 2019-2020;
8. i criteri economici di assegnazione delle borse di studio sono quelli indicati all'articolo 4 dell'**Allegato A** al presente atto; i criteri di merito verranno fissati dall'Università, ai sensi del D.P.C.M. 09/04/2001 ed ai sensi dell'articolo 5 dell'**Allegato A** al presente atto.

   Le Università sono autorizzate a stipulare convenzioni con i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che prevedano l'effettuazione del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, la consegna della documentazione agli studenti delle Università del Veneto, nonché le modalità di rendicontazione alle predette Università delle pratiche effettuate.

   Le predette convenzioni dovranno garantire agli studenti la gratuità del servizio.

   Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 7, del D.Lgs. n. 68/2012, per l'A.A. 2018-2019, la Regione del Veneto comparteciperà, in via eventuale, attraverso gli ESU del Veneto, ai costi attestati dalle Università del Veneto per il suddetto servizio prestato dai CAF, in base alle convenzioni stipulate, fino al 50% del costo che verrà attestato da ciascuna Università per l'acquisizione dell'ISEEU/ISPEU parificato relativo agli studenti stranieri o agli studenti italiani residenti all'estero come previsto dal Protocollo d'Intesa concluso il 03/06/2015 tra l'Associazione Nazionale degli Organismi per il diritto allo studio universitario (ANDISU) e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale;
9. sarà compito dell'Università accogliere le domande degli studenti, stilare la graduatoria dei beneficiari e corrispondere gli importi delle borse.

   Per l'espletamento delle funzioni relative alle borse di studio, ciascuna Università potrà avvalersi della:
   a) collaborazione dell'ESU;
   b) collaborazione a tempo parziale degli studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001;

10. il termine per la presentazione delle domande sarà fissato da ciascuna Università, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 4, comma 12, del D.P.C.M. 09/04/2001.
    La graduatoria provvisoria sarà comunicata agli ESU tempestivamente affinché gli stessi, entro il 20/11/2018, possano determinare a quali studenti assegnatari di borsa di studio siano in grado di assicurare servizi di vitto e/o alloggio, ai sensi dell'art. 6 dell'**Allegato A** al presente atto.
    Per i servizi predetti le Università verseranno all'ESU di riferimento, entro il 31/01/2019, i corrispettivi di cui all'articolo 6 dell'**Allegato A** al presente atto.
    Se l'ESU gestisce in convenzione gli alloggi destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale nei piani annuali di attuazione del diritto allo studio universitario, le Università verseranno agli ESU, o, su richiesta di questi ultimi, ai gestori da essi individuati, entro il 31/01/2019, le quote delle borse di studio destinate al servizio abitativo.
    La differenza tra l'importo globale della borsa di studio assegnata ed il valore monetario dei servizi reali assicurati sarà versata agli studenti aventi diritto in due rate, di cui la prima entro il 31/12/2018 così come previsto dall'articolo 4, comma 13, del D.P.C.M. del 09/04/2001;
11. le Università si impegnano ad effettuare specifici accertamenti delle condizioni economiche dello studente con ogni mezzo a disposizione avvalendosi anche della polizia tributaria, su un campione minimo del 20% degli studenti assegnatari della borsa di studio.
    Le Università, in materia di controlli e sanzioni applicabili, si atterranno alla normativa vigente (art. 10 del D.Lgs. n. 68/2012);
    La Regione, a sua volta, si riserva di richiedere alle Università rapporti periodici e ad effettuare controlli a campione;
12. il contributo regionale per la mobilità internazionale degli studenti assegnato alle Università ai sensi dell'art. 8, co. 2, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto, dovrà essere attribuito dalle stesse a studenti iscritti alle Università che partecipano a programmi di mobilità internazionale nell'A.A. 2018-2019, secondo l'ordine di priorità, i criteri e le modalità di cui all'art. 8 dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
13. le Università, entro 60 giorni dal termine del programma di mobilità, dovranno trasmettere alla Giunta regionale la documentazione di cui all'art. 8, co. 4, dell'**Allegato A**, parte integrante del presente atto;
14. l'eventuale contributo per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2018-2019 non utilizzato per l'A.A. 2018-2019 dovrà essere destinato a borse di studio per l'A.A. 2019-2020;
12. la presente Convenzione vale per l'Anno Accademico 2018-2019. Sono comunque fatti salvi i rapporti giuridici ed economici che nascono dalla Convenzione stessa;
13. per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente Convenzione, il Foro competente è quello di Venezia;

14. la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Gli eventuali oneri relativi alla registrazione della presente Convenzione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene letto, approvato punto per punto e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis), della L. 07/08/1990, n. 241.

(Codice interno: 371956)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 821 del 08 giugno 2018

Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto" e avvio delle procedure di nomina dei componenti.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico al quale l'art. 11 della L.R. n. 8/2017 attribuisce il compito di sostenere le indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sistema di istruzione e di definire principi ed indirizzi generali.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

In questi anni la Regione del Veneto ha colto tutte le innovazioni, anche legislative, in materia di istruzione e formazione professionale, e ha costruito un sistema che recenti ricerche del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e dell'Istituto di Studi e Ricerche Economiche e Sociali (IRES), hanno definito di eccellenza.

Un successo che si deve alla lungimiranza della nostra Regione che ha avuto l'intuizione di investire fin dagli anni '90 nella formazione iniziale, favorendo lo sviluppo di Centri di Formazione Professionale che, se già negli anni '50 formavano l'attuale tessuto imprenditoriale, con il tempo, come recita la relazione che accompagna la proposta di legge relativa al Sistema Educativo della Regione Veneto, si sono trasformati in "incubatori d'impresa, di cittadinanza e di innovazione".

Oggi il Veneto vanta un sistema formativo che si caratterizza come un insieme coerente di offerte di istruzione, formazione professionale e lavoro a disposizione di giovani e adulti che, pur tenendo conto dei bisogni di sviluppo del sistema economico complessivo, rispettano la centralità della persona e i bisogni individuali.

L'architettura del sistema formativo consente alla scuola, alla formazione professionale e all'università, ma anche al sistema delle imprese e delle professioni, di individuare conoscenze e competenze capitalizzabili e certificabili, riconoscendo crediti riferiti a standard condivisi.

Il livello di integrazione raggiunto dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale veneto, nel quale Regione, Ufficio Scolastico Regionale, Parti Sociali e Sistema produttivo si muovono sinergicamente e con spirito di collaborazione, ha indotto il Legislatore regionale a suggellare il modello di eccellenza.

Dopo un percorso ampiamente condiviso, è stata approvata la Legge Regionale n. 8 del 31/03/2017 "*Il sistema educativo della Regione Veneto*", che pone le basi per un sistema integrato di formazione e costituisce un riferimento a livello nazionale per le attuali regioni a statuto ordinario.

Una legge che affonda le radici nell'impegno assunto dal Governo e dalle Parti sociali con l'"*Accordo per il lavoro*" del 1996 e con il "*Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione*" del 1 febbraio 1999. La legge regionale trova il suo fondamento anche nella legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge delega al Governo per il "conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali", in tema di "riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa") e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (relativo al "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59").

Gli accordi con il Governo e la conseguente partnership tra università, scuola, formazione professionale e impresa, poggiano su tre pilastri fondamentali: la centralità dell'impresa nel sistema formativo, l'attenzione ai giovani, l'orientamento del sistema formativo alla domanda, articolata e molteplice, che promana dalla società nel suo complesso, come dalle persone, singole e associate che siano.

Un modello che orgogliosamente possiamo definire ormai a regime in Veneto e che trova nella legge regionale n. 8/2017, solo la naturale ratifica.

L'art.11, comma 1 di tale legge - relativo alla quota regionale dei piani di studio - prevede che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, relativamente alla redazione delle indicazioni regionali per la quota regionale dei piani di studio del sottosistema di istruzione, definisca principi e indirizzi generali individuando gli aspetti di interesse territoriale,

promuovendo le specificità e le tradizioni delle comunità locali e valorizzando l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Il comma 2 demanda alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, il compito di emanare le indicazioni regionali per i piani di studio, finalizzati al conseguimento dei titoli e qualifiche del sottosistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Il comma 5 dell'art. 11 infine, prevede la possibilità di costituire un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con funzioni di proposta e validazione tecnica a supporto all'azione del Consiglio regionale, ma anche come luogo prospettico di riflessione strategica.

Alla luce del nuovo processo di autonomia, la Regione del Veneto si trova infatti nella possibilità di prefigurare e sperimentare delle misure innovative che concorreranno a tradurre in concreto tale processo, in linea con le migliori pratiche esistenti in Italia e in Europa.

Ritenuto di avvalersi del supporto specialistico del CTS, si propone che esso sia coordinato dal Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria o da un suo delegato e composto da:

- il Direttore della Direzione regionale competente in materia di formazione ed istruzione, o suo delegato;
- il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, o suo delegato;
- 2 dirigenti scolastici, uno del primo ciclo di istruzione e uno del secondo ciclo designato dall'Assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e alle Pari Opportunità;
- 1 Direttore di una Scuola della Formazione professionale designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su proposta dell'Associazione Forma Veneto;
- 1 rappresentante delle Fondazioni Istruzione Tecnica Superiore (ITS) Academy del Veneto designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su proposta delle Fondazioni ITS Academy;
- 1 rappresentante della Fondazione Univeneto designato dal Direttore della Formazione e Istruzione su indicazione della stessa Fondazione;
- 1 esperto nazionale di sistemi formativi designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione;
- 1 esperto dell'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (INVALSI) designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione su indicazione dello stesso Ente;
- 1 esperto internazionale in materia di sistemi di Istruzione e Formazione Professionale designato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

Il CTS avrà il compito di supportare la Regione nella determinazione e aggiornamento delle indicazioni, nella formulazione di criteri e proposte tecniche per i piani regionali, nel confrontare le indicazioni regionali ed europee in materia, nella validazione e monitoraggio delle eventuali sperimentazioni avviate.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. n. 8/2017, ai componenti del CTS, per la partecipazione al medesimo, non spetta alcun compenso salvo, per i componenti esterni, il rimborso delle spese sostenute secondo le modalità di cui all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, agli oneri derivanti dai rimborsi spese ai componenti esterni del CTS di cui all'art. 11 della L.R. n. 8/2017, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

Si propone pertanto all'esame della Giunta regionale la costituzione del CTS secondo la composizione sopra definita, demandando al Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, l'adozione dell'atto di nomina dei componenti designati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'"Accordo per il lavoro" tra il Governo e le Parti Sociali del 1996;

VISTO il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 1 febbraio 1999;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";

VISTA la legge 23 dicembre 1997 n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 10 febbraio 2000, n. 30 "Legge Quadro in materia di Riordino dei cicli dell'istruzione";

VISTA la Conferenza Unificata del 2 marzo 2000 ad oggetto "Schema di accordo tra il Governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la valutazione e la certificazione dei percorsi di istruzione e di formazione tecnica superiore previsti dai progetti pilota l998/1999";

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il Decreto Interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)";

VISTI gli Accordi in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 sanciti in data 2 marzo 2000, 14 settembre 2000, 1° agosto 2002, 19 novembre 2002, 29 aprile 2004, 25 novembre 2004 e 16 marzo 2006 con i quali sono state definite le linee guida e gli standard in applicazione del decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436;

VISTO l'art.13, comma 2, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in L. 2 aprile 2007, n. 40, che prevede l'organizzazione degli Istituti Tecnici Superiori;

VISTO il DPCM del 25 gennaio 2008 "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 concernente la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTA la Legge Regionale 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di costituire, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 il Comitato Tecnico Scientifico, nella composizione definita in premessa;
3. di rinviare a successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 8/2017, l'individuazione di risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dai rimborsi spese eventualmente dovuti ai componenti esterni del Comitato, di cui all'articolo 11 della L.R. n. 8/2017;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio;
5. di demandare al Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria l'adozione dell'atto di nomina dei componenti designati e il coordinamento dei lavori del Comitato;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

(Codice interno: 371949)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 822 del 08 giugno 2018

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente realizzate nei Centri di Formazione Professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione Professionale.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti per interventi di formazione iniziale precedentemente programmati nei Centri di Formazione Professionale ex provinciali di Lancenigo di Villorba (Provincia di Treviso) e di Chioggia, Marghera, San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia) per garantire agli allievi, iscritti a percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, nel rispetto delle norme sui livelli essenziali delle prestazioni, stabilite dal D.Lgs. n. 226/2005 e delle disposizioni sulle funzioni provinciali e della Città metropolitana previste dalle LL.RR n. 19/2015 e n. 30/2016. Si determina inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa. La delibera non dispone impegno di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La L.R. n. 19 del 29/10/2015 "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*" ha previsto che le Province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 8, della L. n. 56 del 7/04/2014, continuino ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione del Veneto con il personale provinciale addetto alle stesse e che la Regione stessa garantisca il finanziamento dei costi di tale personale, inquadrato nei ruoli regionali, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dalla citata L.R. 19/2015.

La L.R. n. 30 del 30/12/2016 "*Collegato alla legge di stabilità regionale 2017*" all'art. 1, comma 2, conferma alle Province le funzioni non fondamentali già conferite alla data di entrata in vigore della stessa, con l'esclusione di alcune funzioni individuate nell'allegato A di tale legge, tra cui non risulta indicata la formazione professionale.

Le disposizioni sul riordino delle funzioni provinciali comportano che la funzione di formazione professionale, già svolta dai Centri di Formazione Professionale (CFP) provinciali alla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2015, debba continuare ad essere svolta con il personale ex provinciale ora inquadrato nel ruolo regionale ed assegnato a tale funzione e che la Regione del Veneto non possa aumentare tale personale se non modificando preventivamente la L.R. n. 19/2015 e ss.mm.ii., che stabilisce il vincolo sulla dotazione finanziaria.

Tra le attività precedentemente gestite dai CFP provinciali erano presenti anche i percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), realizzati ai sensi della L. n. 53 del 28/03/2003, del D.Lgs. n. 226 del 17/10/2005 e dell'art. 1, cc. 622-624, della L. n. 296 del 27/12/2006, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione e destinati a studenti minorenni dopo la licenza media.

Già per la realizzazione dell'Anno Formativo (A.F.) 2016/2017 la Regione del Veneto ha preso atto che il personale docente in servizio presso i CFP provinciali era fortemente insufficiente a coprire tutte le aree di insegnamento richieste al fine di soddisfare i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti a livello nazionale per i percorsi di IeFP dal D.Lgs. n. 226/2005.

L'art. 18 del citato Decreto Legislativo prevede infatti, come livello essenziale dei percorsi di IeFP, l'erogazione delle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico-sociali ed economiche e delle competenze professionali successivamente individuate dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011, cui deve aggiungersi l'insegnamento della religione cattolica e delle attività fisiche e motorie.

Con il personale ex provinciale docente transitato nei ruoli regionali, a seguito delle verifiche eseguite con le amministrazioni provinciali coinvolte, si è preso atto che si potrebbe ora coprire solo in parte le aree didattiche obbligatorie e ciò comporta che, nella programmazione dell'offerta di formazione iniziale, non è più possibile esercitare la funzione della formazione professionale avvalendosi del solo personale ex provinciale.

Gli stessi vincoli finanziari contenuti nella L.R. n. 19/2015 e successivamente nella L.R. n. 30/2016, non consentivano e non consentono alla Regione/Province di assumere i docenti mancanti, indispensabili a realizzare percorsi di IeFP rispettosi dei livelli essenziali previsti e nemmeno di aumentare allo stesso scopo la dotazione finanziaria delle Province/Città metropolitana.

La Regione del Veneto si è impegnata, a partire dalla DGR n. 68 del 27/1/2016, a far fronte nell'ambito della programmazione regionale degli interventi di formazione iniziale, nei casi in cui non sia possibile erogare i percorsi di IeFP avvalendosi del solo personale ex provinciale.

Con la DGR n. 760 del 29/5/2017 inoltre la Giunta regionale ha ritenuto opportuno non impegnare ulteriore personale regionale per l'erogazione di attività formative volte alla realizzazione di corsi di formazione superiore o continua e, dopo aver esperito un tentativo di introdurre processi di mobilità volontaria, con pubblico avviso, verso i CFP che erogano formazione iniziale, ha avviato interventi di riorganizzazione e ricollocazione del personale dei CFP che non erogano IeFP, prioritariamente verso la funzione del mercato del lavoro svolta dai Centri per l'Impiego.

A seguito di quanto sopra le Province di Padova e Rovigo hanno adottato gli atti conseguenti alla chiusura delle attività formative relative a formazione continua e superiore, mentre, al fine di salvaguardare la continuità didattica e il diritto allo studio delle centinaia di minori che frequentano i percorsi triennali di IeFP programmati presso i CFP provinciali e la cui programmazione ricade tra le competenze istituzionali della Regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, è risultato necessario individuare, attraverso una procedura ad evidenza pubblica (con la citata DGR n. 760/2017), Organismi di Formazione (OdF) accreditati idonei a gestire i medesimi percorsi nelle ex sedi formative della Provincia di Treviso (Villorba) e della Città metropolitana di Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave). Il collegamento con le Province è stato salvaguardato attraverso partenariati operativi degli OdF con la Provincia/Città metropolitana di riferimento.

Per l'A.F. 2018/2019 la DGR n. 1326 del 16/08/2017 avente ad oggetto "*Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2018/2019. Linee guida (D.Lgs n. 112 del 31/3/1998, art. 138)*" ha previsto la raccolta delle iscrizioni 2018 per le figure già presenti nei CFP ex provinciali di Chioggia, Marghera, San Donà di Piave e Villorba/Lancenigo, come da tabella:

SEDE FORMATIVA	*PROVINCIA*	*FIGURE*
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del legno
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo estetica
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore della trasformazione agroalimentare
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore delle lavorazioni artistiche *
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore di impianti termoidraulici
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala bar
MARGHERA	VE	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

(*) percorso per allievi ex art. 17 L. n. 104/1992.

E' inoltre necessario assicurare continuità agli interventi formativi di primo e di secondo anno realizzati nell'A.F. 2017/2018, che proseguiranno nell'A.F. 2018/2019 in interventi di secondo e di terzo anno, e dare avvio ai primi anni del nuovo triennio 2018/2021, per i quali sono state già raccolte iscrizioni attraverso l'applicativo "Iscrizioni on line" messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR). Ne consegue, per le ragioni di cui sopra, che è necessario riproporre anche per l'A.F. 2018/2019 la soluzione gestionale già sperimentata con successo nei precedenti Anni Formativi 2016/2017 e 2017/2018.

Con la DGR n. 760/2017 si dava atto che la Provincia di Vicenza e la Provincia di Verona avevano rinunciato all'accreditamento regionale e pertanto le attività formative di IeFP programmate nei CFP ex provinciali di Chiampo e Zevio, gestiti in passato dalle Province stesse, sono state inserite, a partire dall'A.F. 2017/2018, nei bandi relativi alla programmazione degli interventi di IeFP non riservati agli ex CFP provinciali.

La Città metropolitana di Venezia, con nota n. 120638 del 29/3/2018, ha comunicato di rinunciare all'iscrizione all'elenco regionale dei soggetti accreditati, mentre la Provincia di Treviso risulta tuttora accreditata.

Al fine di garantire continuità del servizio nelle citate sedi ex provinciali di Venezia e Treviso, appare ora opportuno, superata la fase della sperimentazione, individuare - tramite il presente Avviso - OdF che siano in grado di erogare attività formative di IeFP per il prossimo quinquennio nelle sedi di Chioggia, Marghera, San Donà di Piave e Villorba.

Per ciascuna annualità formativa successiva all'A.F. 2018/2019 è prevista la trasmissione di una specifica istanza da parte di ciascuna sede. L'istanza sarà oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale.

Conseguentemente si precisa che l'impegno di spesa previsto con il presente Avviso è riferito esclusivamente all'A.F. 2018/2019. Negli anni successivi tuttavia l'impegno di spesa massimo potrà essere riferito, ove ne sussistano le condizioni per l'attivazione (numero allievi, sedi disponibili etc.) a 12 percorsi formativi di durata triennale (pari ad un numero massimo di 36 interventi annuali), secondo l'articolazione per sede evidenziato nella tabella di cui sopra.

Sono esclusi dal presente Avviso gli interventi di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale oggetto della DGR n. 509 del 17/04/2018; l'eventuale contributo finanziario, di cui alla citata DGR n. 509/2018, assegnato all'OdF gestore delle attività in essere presso il CFP ex provinciale sarà trasferito all'OdF subentrante.

Tenuto conto delle attuali condizioni della sede formativa dell'ex CFP provinciale di Marghera, in via Fratelli Bandiera n. 49, di proprietà regionale, gli interventi ivi previsti devono essere realizzati presso una diversa sede formativa in prossimità della precedente, da indicare al momento della presentazione del progetto. Parimenti, preso atto che la sede formativa dell'ex CFP provinciale di San Donà di Piave, in via Pralungo n. 10, è ora in uso al Liceo Statale "Eugenio Montale", gli interventi relativi al CFP citato devono anch'essi essere realizzati, come già nel precedente A.F. 2017/2018, presso una sede formativa in prossimità della sede di via Pralungo, da indicare al momento della presentazione del progetto.

Si conferma la premialità per la localizzazione dell'attività formativa (Parametro 8 della Scheda di valutazione: Prossimità e accessibilità delle sedi formative proposte alle sedi di realizzazione degli interventi originariamente previste), di cui alla Direttiva, **Allegato B** del presente provvedimento e già sperimentata con la DGR n. 760/2017, per la valutazione dei progetti.

Si evidenzia che le risorse previste sono calcolate in base ai costi standard. L'introduzione delle Unità di Costo Standard (UCS), avvenuta con la DGR n. 698 del 24/05/2011 e ss.mm.ii., è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, perché ha consentito di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario e dei tempi di verifica da parte della Regione del Veneto.

L'eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle UCS di riferimento, sarà considerata entrata generata dal progetto e conseguentemente da portare in diminuzione, in sede di verifica rendicontale, al contributo pubblico assegnato con il presente Avviso.

Analogamente sarà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali e impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l'esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP, anche se erogata sotto forma di trasferimento alle Province/Città Metropolitana ai sensi della L.R. n. 19/2015 e ss.mm.ii., e come tale da portare in diminuzione al contributo pubblico.

Le risorse finanziarie necessarie a finanziare gli interventi sopra elencati, utilizzando le UCS previste per gli interventi dei comparti vari e servizi del benessere, ammontano complessivamente ad Euro 3.115.000,00 a carico del capitolo n. 072019 "Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, art. 68, c. 4, della Legge 17/05/1999, n. 144 - D.Lgs. 15/04/2005, n. 76)", di cui Euro 2.330.000,00 destinati ai progetti della sezione comparti vari ed Euro 785.000,00 destinati ai progetti della sezione servizi del benessere.

La copertura finanziaria è assicurata dalle disponibilità residue presenti a valere sui fondi statali assegnati con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 18721 del 15/12/2016, nonché dalle risorse assegnate con il Decreto Direttoriale MLPS n. 6 del 23/04/2018.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 3.115.000,00, saranno

assunte sul Bilancio regionale di previsione 2018/2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, a carico del capitolo n. 072019 "*Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.lgs. 15/04/2005, n. 76)*" nei seguenti termini:

- Esercizio di imputazione 2018: Euro 2.492.000,00 sul capitolo n. 072019;
- Esercizio di imputazione 2019: Euro 186.900,00 sul capitolo n. 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;
- Esercizio di imputazione 2020: Euro 436.100,00 sul capitolo n. 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato.

Si ricorda che con DGR n. 670 del 28/04/2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo Unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di formazione iniziale finanziati con i fondi regionali e statali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite nella Direttiva.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i Beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**.

Inoltre si rappresenta che per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo dell'80%, esigibile nel corso dell'esercizio 2018, anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per l'erogazione dei contributi - della DGR n. 670/2015 sopra citata. Con successivo decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di erogazione per l'attività in oggetto.

Ciò premesso si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione programmati nei CFP ex provinciali di Lancenigo di Villorba (Provincia di Treviso) e Chioggia, Marghera, San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia), **Allegato A**;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale:

- all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
- a confermare per l'intera pluriennalità (quinquennio) l'attività oggetto del presente Avviso, in base a rinnovate future considerazioni.

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spediti esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo
formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it con le modalità e nei termini previsti dalla citata Direttiva, **Allegato B,** alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

Si dà atto che le azioni previste dal presente provvedimento rientrano nelle attività concernenti l'obiettivo gestionale - per il periodo 2018/2020 - 15.02.02 "Sostenere la Formazione Professionale Iniziale" di cui al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 2 del 25/01/2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 53 del 28/3/2003: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il Decreto Legislativo n. 76 del 15/04/ 2005: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il Decreto Legislativo n. 226 del 17/10/2005: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la L. n. 296 del 27/12/2006, art. 1, commi 622-624: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2011: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

VISTA la L. n. 56 del 7/4/ 2014: "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di Comuni";

VISTO il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione n. 139 del 22/08/2007: "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida" per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14/02/2008;

VISTO l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25/2/2010;

VISTO il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226;

VISTO il Decreto MIUR 23/04/2012 che recepisce l'Accordo 19/01/2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011;

VISTO l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in tema di esami a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sui riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20/02/2014;

VISTA la L.R. n. 19 del 09/08/2002: "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

VISTA la L.R. n. 19 del 29/10/2015: "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" così come modificata e integrata dalla L.R. n. 30/2016;

VISTA la L.R. n. 8 del 31/03/2017: " Il sistema educativo della Regione Veneto";

RICHIAMATE le DDGR n. 2891 del 28/12/2012 e n. 1368 del 30/07/2013;

RICHIAMATA la DGR n. 669 del 28/04/2015: "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

RICHIAMATA la DGR n. 670 del 28/4/2015: "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";

RICHIAMATA la DGR n. 671 del 28/04/2015:"Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";

RICHIAMATA la DGR n. 2120 del 30/12/2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e ss.mm.ii.";

VISTE le DDGR. n. 68 del 27/01/2016 e n. 760 del 29/05/2017;

RICHIAMATA la DGR n 1326 del 16/08/2017: "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2018/2019. Linee guida. (D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998, art. 138)";

RICHIAMATA la DGR n. 1924 del 27/11/2017: "Approvazione della nuova Offerta Formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'Offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di formazione professionale e in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2018-2019. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001: "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017: "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 10 del 05/01/2018: "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;

VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018: "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 come modificata con L.R. n. 14/2016;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa e nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019, l'Avviso pubblico, **Allegato A,** per la presentazione di progetti formativi volti alla realizzazione degli interventi di formazione iniziale programmati per l'Anno Formativo 2018/2019 nei CFP ex provinciali di Lancenigo di Villorba (Provincia di Treviso) e Chioggia, Marghera, San Donà di Piave (Città Metropolitana di Venezia) e la Direttiva di riferimento, **Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di precisare che nell'ottica di una programmazione pluriennale dell'offerta formativa presso le sedi di cui sopra, è mantenuta in capo agli Organismi di Formazione, che saranno individuati con il presente Avviso, la realizzazione quinquennale degli interventi; per ciascuna annualità è prevista la trasmissione di una specifica istanza per ciascuna sede e l'istanza sarà oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale;
4. di determinare in Euro 3.115.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 072019 "*Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.lgs. 15/04/2005, n. 76)*"del Bilancio regionale di previsione 2018/2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini:

   - Esercizio di imputazione 2018: Euro 2.492.000,00 sul capitolo n. 072019;
   - Esercizio di imputazione 2019: Euro 186.900,00 sul capitolo n. 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;
   - Esercizio di imputazione 2020: Euro 436.100,00 sul capitolo n. 072019 tramite utilizzo del fondo pluriennale vincolato;

5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 4, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e la rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28/04/2015,

fatte salve le disposizioni riportate nella Direttiva, **Allegato B**;

8. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo di Formazione richiedente entro i termini e con le modalità previste dalla citata Direttiva, **Allegato B**, pena l'esclusione;
9. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
10. di disporre che limitatamente agli interventi da realizzare relativi alle attività precedentemente erogate presso il CFP di Marghera, l'attività deve essere prevista presso una sede formativa in prossimità del CFP ex provinciale in Via Fratelli Bandiera n. 49 a Marghera;
11. di disporre che limitatamente agli interventi da realizzare relativi alle attività precedentemente erogate presso il CFP di San Donà di Piave, l'attività deve essere prevista presso una sede formativa in prossimità del CFP ex provinciale di Via Pralungo n. 10 a San Donà di Piave;
12. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'Amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
13. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata, ai sensi del punto 3.6, lett. c, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata spesa, da assumersi a carico delle risorse vincolate di cui al capitolo n. 072019;
14. di dare atto che l'eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle UCS di riferimento sarà considerata quale entrata generata dal progetto, e conseguentemente da portare in diminuzione, in sede di verifica rendicontale, al contributo pubblico assegnato con il presente Avviso; analogamente sarà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali e impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l'esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP, anche se erogata sotto forma di trasferimento alle Province ai sensi della L.R. n. 19 del 29/10/2015 e ss.mm.ii., e come tale da portare in diminuzione al contributo pubblico;
15. di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i Beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione del Veneto, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**;
16. di precisare che le fideiussioni poste a garanzie delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori esteri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
17. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione ed Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti e delle fonti di finanziamento;
18. di dare atto che il presente provvedimento, è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 822 del 08 giugno 2018

Presentazione domande attività a Finanziamento statale
(Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere su Fondi statali:

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019
Presentazione di progetti formativi per la realizzazione di percorsi triennali di istruzione e formazione.
INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO, DI SECONDO E DI TERZO ANNO
CFP EX PROVINCIALI DI TREVISO E VENEZIA

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale, **Allegato B** alla DGR di approvazione del presente Avviso. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella citata Direttiva. La domanda di accompagnamento dei progetti[1] dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie destinate ammontano complessivamente a € 3.115.000,00, di cui € 2.330.000,00 per interventi nel settore comparti vari ed € 785.000,00 per interventi nel settore servizi del benessere.
- L'eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle Unità di Costo Standard di riferimento, sarà considerata quale entrata generata dal progetto, e conseguentemente da portare in diminuzione, in sede di verifica rendicontale, al contributo pubblico assegnato con il presente Avviso. Analogamente verrà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali e impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l'esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP - anche se erogata sotto forma di trasferimento alle province ai sensi delle L.R. n. 19 del 29/10/2015 e ss.mm.ii., e come tale da portare in diminuzione al contributo pubblico.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795026 - 5061- 5032- 5736, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795147, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
- Le domande di ammissione al finanziamento, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto Proponente con **firma digitale,** e relativi allegati, dovranno essere

[1] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi alla voce "Attività 2018/2019. Formazione iniziale nei CFP ex provinciali".

spediti tramite PEC **entro il trentesimo giorno** successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione.

- La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta regionale del Veneto − Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, **formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it**.
- Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**Formazione iniziale ex CFP provinciale di _____**" precisando l'ex CFP provinciale/metropolitano a cui si riferisce l'istanza di ammissione.
  Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Ufficio Formazione Iniziale"**. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.
- Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 822 del 08 giugno 2018

REGIONE DEL VENETO

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2018/2019

Percorsi triennali di istruzione e formazione

INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO, DI SECONDO E DI TERZO ANNO

NEGLI EX CFP DELLA PROVINCIA DI TREVISO
E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE
E AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE FORMAZIONE

DIRETTIVA

4e804806

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4
1. Riferimenti legislativi e normativi 4
2. Obiettivi generali 5
3. Tipologie progettuali 6
3.a. Caratteristiche degli interventi. *9*
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione *10*
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 11
5. Requisiti delle sedi 12
6. Destinatari 13
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *14*
6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno *14*
6.c. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno *15*
6.d. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno *15*
6.e. Deroghe per sottonumero negli interventi di terzo anno *15*
7. Definizione delle figure professionali 15
8. Azioni specifiche per la disabilità 17
8.a. Deroghe per sottonumero *17*
9. Metodologia 17
9.a. Azienda formativa *18*
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 20
10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento *20*
11. Forme di partenariato 21
12. Delega 22
13. Risorse necessarie e vincoli finanziari 23
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi *25*
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *25*
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 26
15. Procedure e criteri di valutazione 28
15.a. Criteri di ammissibilità *28*
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto: *28*
15.c. Griglia per la scheda di valutazione *29*

4e804806

16. Tempi ed esiti delle istruttorie 32
17. Comunicazioni 32
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 32
19. Indicazione del foro competente 32
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 32
21. Tutela della privacy 33
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 34
Premessa 34
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative 34
2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 34
3. Gestione delle attività: attività di selezione 35
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività: 35
5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento 35
6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative. 35
7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche 36
8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede 37
9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche 37
10. Gestione delle attività: sicurezza 38
11. Gestione delle attività: variazioni. 38
12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento 38
13. Gestione delle attività: monitoraggio 39
14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 39
15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 40
16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi 40
17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto. 40
APPENDICE 1 - Interventi di primo , secondo anno e terzo anno : articolazione didattica *41*

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- L. n. 53 del 28 marzo 2003;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 " Il sistema educativo della Regione Veneto";
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- L. 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista;
- L.R. 27.11.1991 n. 29. Disciplina dell'attività di estetista;
- L. 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore;

4e804806

- DGR n. 3290 del 21/12/2010 – "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di Estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi";
- DGR n. 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- DGR n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- DGR n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- DGR n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- DGR n 1326 del 16/8/2017 ad oggetto "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2018/2019. Linee guida. (D.lgs. n. 112 del 31/3/1998, art 138)",e la successiva;
- DGR n. 1924 del 27 novembre 2017 ad oggetto "Approvazione della nuova Offerta Formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'Offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di formazione professionale e in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2018-2019. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112".

2. Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è finalizzato a individuare sul territorio regionale gli Organismi di formazione accreditati maggiormente idonei a realizzare nel 2018/2019 gli interventi di formazione iniziale programmati presso i seguenti ex Centri di Formazione Professionale (di seguito CFP) provinciali:

- CFP Lancenigo di Villorba in Provincia di Treviso;
- CFP di Chioggia nella Città Metropolitana di Venezia;
- CFP di Marghera nella Città Metropolitana di Venezia;
- CFP di San Donà di Piave nella Città Metropolitana di Venezia;

Si precisa che l'impegno di spesa previsto con tale Avviso è riferito esclusivamente all'AF 2018/19.
Negli anni successivi tuttavia l'impegno di spesa massimo potrà essere riferito, ove ne sussistano le condizioni per l' attivazione (numero allievi, sedi disponibili etc) a 12 percorsi formativi di durata triennale (pari ad un numero massimo di 36 interventi annuali), secondo l' articolazione per sede evidenziato nella seguente tabella:

SEDE FORMATIVA	*PROVINCIA*	*FIGURE*
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del legno
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo estetica
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore della trasformazione agroalimentare

4e804806

LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore delle lavorazioni artistiche per allievi ex L. 104/92
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore di impianti termoidraulici
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala bar
MARGHERA	VE	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

Sono escludi dal presente bando gli interventi di 4 anno per il conseguimento del diploma professionale che sono oggetto della DGR n. 509/2018; nel caso di subentro di un OdF nella gestione dei percorsi triennali il contributo finanziario previsto per corsi di 4 anno relativi ad ex CFP provinciali sarà assegnato all' OdF subentrante, senza oneri e pretese finanziarie aggiuntive per la Regione e/o dell'OdF a cui si subentra e precedentemente individuato quale realizzatore del corso di 4 anno.

3. Tipologie progettuali

L'avviso è riferito alla realizzazione dei progetti quadro di seguito descritti.

PROVINCIA DI TREVISO: CFP Lancenigo di Villorba

Denominazione progetto: "Formazione iniziale nel CFP di Lancenigo di Villorba", comprendente 7 primi anni di nuova attivazione, 7 secondi anni prosecuzione dei primi realizzati nel 2017/2018 e 7 terzi anni**,** completamento dei trienni attivati nel 2016/2017.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO	N. ALLIEVI AVVIATI NEL 2017-2018
1	Operatore del legno	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
2	Operatore del legno	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 6615-1-760-2017-1	13
3	Operatore del legno	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-2	11
4	Operatore del benessere: indirizzo estetica	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
5	Operatore del benessere: indirizzo estetica	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017_4	26
6	Operatore del benessere: indirizzo estetica	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-5	25
7	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
8	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-7	26
9	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017 -8	29
10	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-

4e804806

11	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-10	26
12	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-11	24
13	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
14	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod51-1-760-2017-13	25
15	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-14	20
16	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
17	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-16	26
18	Operatore della trasformazione agroalimentare	FI/Q3T prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-17	21
19	Operatore delle lavorazioni artistiche	FI/Q1TH – percorso di primo anno di nuova attivazione ex art. 17 L. 104/1992,	-
20	Operatore delle lavorazioni artistiche	FI/Q2TH, prosecuzione di percorso di primo anno ex art. 17 L. 104/1992, realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-19	12
21	Operatore delle lavorazioni artistiche	FI/Q3TH, prosecuzione di percorso di secondo anno ex art. 17 L. 104/1992,realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-20	8

Sede di realizzazione degli interventi:
CFP Lancenigo in Provincia di Treviso:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: Via Franchini 3, Lancenigo di Villorba (TV)
- proprietario dell'immobile: Provincia di Treviso.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di Chioggia

Denominazione progetto: "Formazione iniziale nel CFP di Chioggia", comprendente 3 primi anni di nuova attivazione, 2 secondi anni prosecuzione dei primi realizzati nel 2017/2018 e 3 terzi anni**,** completamento dei trienni attivati nel 2016/2017.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO	N. ALLIEVI AVVIATI NEL 2017-2018
1	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
2	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
3	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
4	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-1	24

4e804806

5	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 51-1-760-2017-2	23
6	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod 51-1-760-2017-4	19
7	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod 51-1-760-2017-5	18
8	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti / Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	FI/Q3T, prosecuzione dei percorsi di secondo anno realizzati nel 2017/2018 51-1-760-2017-6	18

Sede di realizzazione degli interventi:
CFP di Chioggia:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: Isola dell' Unione, 30015 - Chioggia
- proprietario dell'immobile: Città Metropolitana di Venezia.

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di Marghera

Denominazione progetto: "Formazione iniziale nel CFP di Marghera", comprendente 1 primo anno di nuova attivazione, 1 secondo anno prosecuzione del primo anno realizzato nel 2017/2018 e 1 terzo anno**,** completamento del triennio attivato nel 2016/2017.

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO	N. ALLIEVI AVVIATI NEL 2016-2017
1	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	-
2	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 325-1-760-2017-1	20
3	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura	FI/Q3T, prosecuzione di percorso di secondo anno realizzato nel 2017/2018 cod. 325-1-760-2017-2-	21

Sede di realizzazione degli interventi:
CFP di Marghera:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: sede di prossimità al CFP di Via Fratelli Bandiera, 49 - Marghera VE

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA: CFP di San Donà di Piave

Denominazione progetto: "Formazione iniziale nel CFP di San Donà di Piave", comprendente 1 primo anno di nuova attivazione, e 1 secondo anno prosecuzione del primo anno realizzato nel 2017/2018.

4e804806

N. INT.	QUALIFICA	TIPO PERCORSO	N. ALLIEVI AVVIATI NEL 2016-2017
1	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore / Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q1T – percorso di primo anno di nuova attivazione	
2	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore / Operatore di impianti termoidraulici	FI/Q2T, prosecuzione di percorso di primo anno realizzato nel 2017/18 cod 2777-1-760-2017	22

Sede di realizzazione degli interventi:
CFP di San Donà di Piave:

- indirizzo sede di realizzazione dell'attività: sede di prossimità al CFP di Via Pralungo 10 a San Donà di Piave.

I progetti quadro presentati in adesione alla presente direttiva devono, a pena di inammissibilità comprendere obbligatoriamente tutti i percorsi di IeFP previsti per ciascun CFP come sopra elencati.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento delle qualifiche richieste dal progetto (di terzo livello EQF in una delle figure previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP) e finalizzati al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti per ciascuna figura dal Repertorio Nazionale e richiamati al successivo punto 7;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

4e804806

I progetti dovranno pertanto descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Gli interventi di secondo anno possono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 80 e le 160 ore.
Gli interventi di terzo anno devono prevedere lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore.
La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata.
Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), progettati in considerazione della specificità dell'allievo.

I Percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.

Per l'allievo, ove non sia presente alcun tipo di certificazione, l'intervento personalizzato, definito sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto - ove presente - e dalla famiglia.

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Regione per l'autorizzazione 15 giorni prima dell' avvio del percorso. Il monte ore realizzato in questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini/esame di qualifica.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR n. 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione. Sono attivabili:

- percorsi personalizzati che tengano conto della specificità dell'allievo (es. per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro);

4e804806

- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Queste attività individuali frontali, quantificate complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento formativo, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.
Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame, mentre non risulta riconoscibile ai fini del monte ore allievi formati.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Per tutelare gli studenti minori iscritti ai percorsi triennali di IeFP, programmati presso i CFP provinciali, e garantirne il diritto allo studio in una condizione che favorisca il più possibile la continuità formativa, in attuazione dei livelli essenziali dell'offerta formativa stabiliti dall'art. 16 del D. Lgs. 226/2005, e al fine di assicurare un efficace utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla funzione della formazione professionale nei CFP provinciali ai sensi della L.R. 19 del 29/10/2015 e s.m.i., ai progetti che prevedano di impegnare, nella realizzazione degli interventi, il personale inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla funzione della formazione professionale nei CFP provinciali verrà riconosciuto il punteggio premiale descritto al successivo punto 15.c.

Nei percorsi triennali di istruzione e formazione le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.
Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione possono essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.

Per tutelare gli studenti minori iscritti ai percorsi triennali di IeFP, programmati presso i CFP ex provinciali, e garantirne il diritto allo studio in una condizione che favorisca il più possibile la continuità formativa, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 226/2005, sarà valutata come condizione ottimale la localizzazione del progetto nelle stesse sedi formative riportate al precedente punto 3.

Si evidenzia che limitatamente agli interventi da realizzare sul CFP di San Donà, l'attività deve essere prevista presso una sede formativa di prossimità alla sede ex provinciale

Si evidenzia che limitatamente agli interventi da realizzare sul CFP di Marghera , l'attività deve essere prevista presso una sede formativa di prossimità alla sede ex provinciale

I progetti quadro presentati in adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva dovranno pertanto riportare l'indirizzo completo degli spazi didattici in cui l'OdF proponente intende realizzare le attività formative, con l'indicazione del titolo di disponibilità giuridica degli stessi.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2018/2019 fatto salvo l'obbligo di mantenimento per tutta la durata della gestione pluriennale.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

- verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
- visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

In caso di richiesta di cambio di sede negli anni formativi successivi all'AF 2018/19, l'amministrazione regionale si riserva di non autorizzare la variazione e di non confermare il mantenimento delle attività dell'Avviso in capo all'ente assegnatario.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:
- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel 2017/2018 sono rivolti a giovani:
- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009,
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di secondo anno.

Gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) in prosecuzione dei percorsi triennali avviati nel 2016/2017 sono rivolti a giovani:
- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

4e804806

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati.

Gli interventi formativi di secondo anno (tipo FI/Q2T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, e devono concludersi con almeno 12 allievi formati.

Gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi e concludersi con almeno 12 allievi formati.

SEZIONI COMPARTI VARI E BENESSERE	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. primi anni	20	15
2. secondi anni	15	12
3. terzi anni	15	12

In considerazione dell'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di primo anno previsti nei progetti quadro della sezione 1 (comparti vari) se riferiti alle lavorazioni del legno potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 15 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati.
Sono autorizzati comunque all' avvio i corsi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto I.13 anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale,
È fatta salva la possibilità di riconoscere ai sensi art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.
E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di secondo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di secondo anno (tipo FI/Q2T) potrà essere richiesto l'accorpamento dei due interventi se gli stessi presentano (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 40% del

4e804806

monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno

Per garantire la continuità didattica potrà essere richiesto l'accorpamento dei due interventi se gli stessi presentano (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo previsto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.
Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.
Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.d. Deroghe per sottonumero negli interventi di secondo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di secondo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

6.e. Deroghe per sottonumero negli interventi di terzo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: a conclusione del secondo anno all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007 e a conclusione del terzo anno al completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012 e dagli standard del profilo regionale per la figura dell' "Operatore lavorazioni artistiche: profilo regionale pelletteria".

4e804806

Nei percorsi per operatore del benessere i contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010.
   La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.

b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR 1355/2012.
   La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[1], della prevenzione incendi[2], della sicurezza sul lavoro[3], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[4], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Operatore della ristorazione" e "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell'appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

[1] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[2] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[3] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[4] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

4e804806

8. Azioni specifiche per la disabilità

I progetti di formazione iniziale possono prevedere azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in azioni di tipo A, ovvero interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

Il progetto per i percorsi di istruzione e formazione professionale programmati presso il CFP Lancenigo di Villorba, in Provincia di Treviso include anche azioni di tipo B, consistenti in interventi specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.
Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.
Sono autorizzati comunque all' avvio corsi di primo anno con numero allievi inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungono il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto I.13 anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale.
Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 13 b.
Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per i comparti vari euro 807,00 per allievo).

8.a. Deroghe per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi.
La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.
In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere

4e804806

rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[5].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.
Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Informazioni generali".

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" anche a tutti gli enti d'istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi di secondo e di terzo anno nella sezione "comparti vari" di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso "in assetto lavorativo", al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.
Pertanto, tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, limitatamente a questa particolare tipologia di intervento, in cui la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati;

[5] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

4e804806

Per l'attività "in assetto lavorativo" è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.
Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).
Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso "in assetto lavorativo", è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso "in assetto lavorativo" venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell'attività.

Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);
- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voci di spesa B2.1).

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:

- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR 1434 del 6/8/2013, e presentando:

- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato;

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i. .

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 . In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica

4e804806

del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.
I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.
La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.
Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'OdF.

11. Forme di partenariato

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 15.c della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Inoltre i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una **Azienda formativa**, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono presentare obbligatoriamente almeno un partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio. La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete[6]) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
  - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
  - nella fase di progettazione del percorso formativo;
  - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;

[6] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

4e804806

- con tra Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
  - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
  - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
  - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

  al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

In ragione della specifica finalità dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, ai progetti che presentino un partenariato operativo con la Provincia/ Città Metropolitana in cui devono essere attuati gli interventi, verrà riconosciuto un punteggio premiale precisato nel successivo punto 15.c.

Detto parternariato potrà avere una durata pluriennale, che darà luogo ad una premialità direttamente proporzionale alla durata stessa.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

4e804806

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari

Le risorse necessarie per le attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 3.115.000,00 così ripartite:

SEZIONE 1 : COMPARTI VARI		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD COMPARTI VARI APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
€ 2.330.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando per ciascun intervento previsto nel progetto le seguenti UCS: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 403,507* n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00) Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo nel limite massimo di € 8.070,00)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

[7] Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)

4e804806

SEZIONE 2 : SERVIZI DEL BENESSERE		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD SERVIZI DEL BENESSERE APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
€ 785.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando per ciascun intervento previsto nel progetto le seguenti UCS: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 462* n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

L'eventuale copertura finanziaria di costi già considerati nella determinazione delle UCS di riferimento, sarà considerata quale entrata generata dal progetto e conseguentemente sottratta, in sede di verifica rendicontale, dal contributo pubblico assegnato con l'Avviso di riferimento alla presente Direttiva: analogamente verrà considerata entrata generata dal progetto qualsiasi somma erogata dalla Regione del Veneto per il personale inquadrato nei ruoli regionali impiegato nella realizzazione dei percorsi di IeFP o per l'esercizio della funzione di formazione riferita ai percorsi di IeFP - anche se erogata sotto forma di trasferimento alle province/Città metropolitana ai sensi della L.R. 19 del 29/10/2015 e s.m.i. e come tale sottratta al contributo pubblico.

Inoltre il costo delle sedi di realizzazione degli interventi, anche in caso di utilizzo di sedi di proprietà della Regione del Veneto, è sempre a carico del soggetto proponente, in quanto coperto da contributo pubblico

L'impegno di spesa massimo previsto con l'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito esclusivamente all'AF 2018/19; negli anni successivi tuttavia l' impegno di spesa massimo potrà riferirsi al numero massimo di 36 corsi purchè sussistano le condizioni per l' attivazione (numero allievi, sedi disponibili etc), cioè all' intero percorso triennale per il conseguimento delle 12 qualifiche professionali nel rispetto della seguente tabella.

SEDE FORMATIVA	*PROVINCIA*	*FIGURE*
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del legno
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo estetica
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore della trasformazione agroalimentare
LANCENIGO di VILLORBA	TV	Operatore delle lavorazioni artistiche (riservato ad allievi ex L. 104/1992)

4e804806

SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
SAN DONA' DI PIAVE	VE	Operatore di impianti termoidraulici
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti
CHIOGGIA	VE	Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala bar
MARGHERA	VE	Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

Per ciascuna annualità successiva all' AF 2018/19 è prevista la trasmissione di una specifica istanza da parte di ciascuna sede. L'istanza sarà oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale.

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[8], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il CFP o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

[8] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

4e804806

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto.

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento,** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
  - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
  - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione e Istruzione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it .

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"Formazione iniziale ex CFP provinciale di_____"** precisando il CFP a cui si riferisce l'istanza di ammissione.

4e804806

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Ufficio Formazione Iniziale".**

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato **"Portable Document Format"**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[9].

A ciascuna domanda di ammissione al finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**[10], ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

[9] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

[10] In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 – 5061 – 5032– 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795147 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione[11].

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020, con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nei progetti quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro.

L'inammissibilità dei progetti quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto:

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando;

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

[11] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione e Istruzione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale .

4e804806

15.c. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	**FINALITÀ DELLA PROPOSTA** - grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	**LIVELLO** Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	**MAX PUNTI** 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI** – grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	**LIVELLO** Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	**MAX PUNTI** 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA** – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	**LIVELLO** Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	**MAX PUNTI** 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE** - utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; - qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: • progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	**LIVELLO** Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto	**MAX PUNTI** 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti

4e804806

		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	– Partenariato con la Provincia / Città metropolitana nel cui territorio deve essere realizzato il progetto	Se presente	3 punti per ogni AF di durata prevista del parternariato per un max di 15 punti
PARAMETRO 6	**CONTINUITÀ FORMATIVA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Impiego nella realizzazione del progetto del 100% del personale inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla funzione della formazione professionale nel CFP provinciale.	Se presente	3 punti per ogni AF di impiego nella realizzazione del progetto del 100% del personale inquadrato nei ruoli regionali per un max di 15 punti
	Esperienza in qualità di soggetto gestore o di partner operativo nelle attività di formazione iniziale, oggetto del presente bando, che risultino in prosecuzione di interventi già oggetto della DGR n. 760/2017	Se presente	4
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DELLE SEDI FORMATIVE PROPOSTE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità degli spazi didattici proposti per la realizzazione del progetto in relazione agli obiettivi formativi (disponibilità di spazi didattici accreditati sufficientemente capienti e dotati di	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti

4e804806

	laboratori) e titolo di disponibilità giuridica degli stessi.	Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 8	**LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO**	**Livello**	**Max punti**
	Prossimità e accessibilità delle sedi formative proposte alle sedi di realizzazione degli interventi originariamente previste	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 9	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2017/2018	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
PARAMETRO 10	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2016/2017 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- In ragione dell'esigenza di coprire l'offerta formativa relativa ai corsi ex CFP provinciali interessati, le istanze di ammissione saranno oggetto di graduatorie distinte per sede formativa interessata.
- In ciascuna graduatoria sarà finanziato esclusivamente il progetto che avrà riportato la migliore valutazione di merito.
- Il punteggio massimo conseguibile è pari a 82 punti + 15 punti riservati alla premialità del partenariato con la Provincia/Città metropolitana in cui devono essere attuati gli interventi + 15 punti riservati alla premialità per l'utilizzo del personale dei CFP EX provinciali ora inquadrato nei ruoli regionali e assegnato alla funzione della formazione professionale nel CFP provinciale + 4 punti riservati alla premialità per l' esperienza in qualità di soggetto gestore o di partner operativo in prosecuzione di interventi già oggetto della DGR n. 760/2017
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati, ad esclusione del parametro 6, comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti.

4e804806

- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa " ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti, senza che ciò determini l'esclusione dalla graduatoria.

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [12], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [13], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi relativi all' AF 2018/2019 approvati devono essere avviati entro il 16/10/2018 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti relativi all' AF 2018/2019 devono concludersi il 31 agosto 2019. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019.
Nell' ottica di una programmazione pluriennale dell'offerta formativa presso le sedi oggetto dell'Avviso, viene mantenuta in capo agli Organismi assegnatari la realizzazione quinquennale degli interventi; per ciascuna annualità successiva all' AF 2018/19 è prevista la trasmissione di una specifica istanza da parte di ciascuna sede. L'istanza sarà oggetto di valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

[12] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Attività 2017/2018. Formazione iniziale nei CFP provinciali".
[13] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Attività 2018/2019. Formazione iniziale nei CFPex provinciali".

4e804806

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi dell' art 8 del D.lgs 61/2017;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente.link http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 punto 4 lett. A.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.

4e804806

Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti per garantire l'accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.
Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.
Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie i CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al secondo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

4e804806

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale GAFSE un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale GAFSE il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2019).
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.
Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell' ora di lezione
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.
Durante il periodo di stage deve essere garantito il tutoraggio formativo; questo, avendo l' obiettivo di verificare il progresso professionale dell' allievo nell' inserimento aziendale e dovendo accertare, in coordinamento con il tutor aziendale, che l' azienda consenta all' allievo di acquisire le competenze e le abilità previste dalla figura professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti o modifiche, appare necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda .
Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

4e804806

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.
Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale GAFSE, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all' allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.
Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.
Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

4e804806

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata . Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

10. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

11. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale GAFSE.

12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

4e804806

13. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini dei primi e secondi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.
Per i corsi di primo e secondo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .
La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.
Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".
Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.
Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 226/2005.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore), fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.
Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.
La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).
In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli esami finali redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale GAFSE .

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.
Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".
Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.
A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione" ,, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.
Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE) .
Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.
In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà definita con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

Oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 e s.m.i. .
La frase "…*Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento*.…" viene sostituita con la seguente:
"*Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto triennale indicato nella presente*."
Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

4e804806

APPENDICE 1 - Interventi di primo , secondo anno e terzo anno : articolazione didattica

Gli interventi di primo e secondo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Primo anno (990 ore)

formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 450 max 550*
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza	*min 440 max 540*
ore totali di formazione	**990**

Secondo anno (990 ore)

formazione culturale diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 410 max 460*
- Asse dei linguaggi	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza – accompagnamento al lavoro	*min 420 max 450*
eventuale tirocinio-stages[14]	*min 80 max 160*
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

[14] Nel caso in cui non si preveda lo svolgimento dello stage, le ore indicate nella tabella andranno ad incrementare il monte ore dedicato alla formazione professionale.

4e804806

Gli interventi di terzo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Terzo anno (990 ore)

completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011	min 290 max 370
- Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi)	
- Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico)	
- Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale)	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	
tirocinio-stages	min 160 max 280
esami finali	
ore totali di formazione	**990**

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.

4e804806

Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
*Comunicare***:**

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

*Collaborare e partecipare***:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza
Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
  - stesura di un curriculum vitae

4e804806

- illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

Formazione nel settore del turismo.
Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.
Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo;

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.
Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno certificate, nel format di seguito nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[15], della prevenzione incendi[16], della sicurezza sul lavoro[17], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[18], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente:

[15] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[16] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[17] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[18] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

4e804806

Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti"	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture ricettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

(Codice interno: 371950)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 823 del 08 giugno 2018

Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti nella sezione servizi del benessere per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno. Legge 28 marzo 2003, n. 53.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nella sezione servizi del benessere, prevedendo la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità limitatamente ai corsi di primo anno, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione iniziale 2018/2019. La presentazione e la gestione dei progetti avvengono con il Sistema Informativo Unico (SIU) della Regione del Veneto. Si determina inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP), realizzata attraverso le Scuole della Formazione Professionale accreditate, che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori, ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria. Ne sono prova i dati dell'ISTAT sugli abbandoni scolastici prematuri, che evidenziano come in Veneto tra il 2004 e il 2014 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno come titolo di studio massimo la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o non svolgono attività formative superiori ai 2 anni, sia scesa dal 18,4% del 2004 all'8,4% del 2014, dato che si configura come la miglior performance nazionale in materia di lotta alla dispersione.

Con DGR n. 1326 del 16 agosto 2017 avente ad oggetto "*Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno scolastico 2018/2019. Linee guida. (D.lgs. n. 112 del 31/3/1998, art 138)*", è stato approvato l'elenco delle qualifiche professionali su cui ciascun Centro di Formazione Professionale (CFP) può raccogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione da attuare nel 2018/2019.L'elenco è stato successivamente integrato con nuovi inserimenti previsti dall'Allegato B alla DGR n. 1924 del 27 novembre 2017 "*Approvazione della nuova Offerta Formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'Offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di formazione professionale e in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico- Formativo 2018-2019. D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112*".

Si ricorda che a partire dall'Anno Formativo 2016-2017 è stata prevista anche nel Veneto l'attivazione, nell'ambito della sperimentazione del sistema formativo duale, di nuovi interventi triennali di IeFP per il triennio 2016/2019, finanziati con specifiche risorse nazionali.

Con DGR n. 2030 del 6 dicembre 2017 la Giunta regionale ha disposto di proseguire la sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'IeFP anche nel triennio 2018/2021.

Con il Decreto della Direzione Formazione e Istruzione n. 31 del 24 gennaio 2018 è stato disposto il finanziamento di n. 12 progetti nella sezione servizi del benessere.

Nel Piano di Formazione Iniziale rimane ora da disciplinare l'offerta relativa agli interventi di IeFP, in regime ordinario, tra cui gli interventi di primo anno nella sezione servizi del benessere; gli interventi formativi di secondo e terzo anno, a completamento dei percorsi triennali iniziati negli anni formativi precedenti, sono oggetto di un avviso specifico, così come gli interventi della sezione comparti vari ed edilizia e l'attività formativa programmata negli ex CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).

Con il presente Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019 la Giunta regionale, tenuto conto della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, intende ora avviare un processo di programmazione pluriennale ed organica dell'offerta formativa.

In particolare, nell'ottica di una programmazione triennale del sistema dell'IeFP realizzata attraverso gli Organismi di Formazione (OdF) accreditati, a partire dal presente Avviso la procedura di presentazione e gestione dei progetti avviene

tramite il Sistema Informativo Unificato regionale (SIU). Seguirà una procedura di validazione del percorso triennale in una logica di unitarietà del percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale ed una successiva procedura di verifica e approvazione della progettualità specifica del primo anno del percorso triennale e la sua finanziabilità.

Nelle annualità formative successive e in prosecuzione dei primi anni, sarà integrata dagli enti beneficiari la progettualità già validata, aggiornato il piano finanziario e verificata la nuova finanziabilità. La presentazione dell'istanza di finanziamento infatti sarà oggetto di nuova valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale, anche compatibilmente con le risorse rese disponibili.

Occorre precisare che in ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione del presente Avviso non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2017/2018, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

Tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR n. 1326/2017 e della successiva DGR n. 1924/2017, è consentita la conservazione nella programmazione e quindi della eventuale finanziabilità anche per l'Anno Formativo 2018/2019, degli interventi presenti negli specifici allegati alle Delibere citate e per i quali è stata richiesta la sospensione all'avvio ed il mantenimento nella programmazione regionale, come previsto dalla Deliberazione n. 43 del 23 marzo 2017 del Consiglio regionale.

Considerato che sono in fase di avvio rilevanti interventi regionali di orientamento nell'ambito del progetto #Orientati!, che riservano una particolare attenzione agli allievi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e le cui ricadute sul territorio saranno avvertibili a partire dalle iscrizioni al secondo ciclo per l'Anno Formativo 2019/2020, si ritiene opportuno:

- autorizzare, in presenza di una formale richiesta dell'OdF di sospensione all'avvio per l'Anno Formativo 2018/2019 di un intervento di primo anno, il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; la comunicazione deve pervenire entro il 16 luglio 2018;
- prevedere la possibilità che le risorse finanziarie, rese disponibili per rinuncia al percorso triennale - da comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento - o sospensione all'avvio per l'Anno Formativo 2018/2019 di un intervento di primo anno - entro il 16 luglio 2018, siano utilizzate in un'ottica di verticalizzazione del sistema, impiegando le stesse per aumentare il numero di 4 anni finanziabili presentati ai sensi della DGR n. 509 del 17 aprile 2018 (avviso relativo a percorsi di quarto anno di IeFP per l'Anno Formativo 2018/2019 con sperimentazione del sistema di formazione duale), procedendo allo scorrimento della graduatoria generale dei progetti ammissibili ma non finanziabili con le risorse originariamente previste dalla citata DGR;
- autorizzare all'avvio gli interventi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto nella Direttiva - **Allegato B** al presente provvedimento, fatto salvo l'onere in carico ai soggetti beneficiari di raggiungere entro il 31 gennaio 2019 il numero minimo previsto.

Si precisa che le attività di formazione iniziale ordinaria sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.

Per il Piano Annuale di Formazione Iniziale l'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR n. 698 del 24 maggio 2011 e successive modifiche ed integrazioni, è stata una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, consentendo di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, oltre che dei tempi di verifica da parte della Regione.

Le risorse finanziarie necessarie a permettere l'attivazione dei nuovi interventi destinati ai ragazzi che stanno concludendo la terza media e che, utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, si sono iscritti ai percorsi di IeFP nella sezione servizi del benessere, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad Euro 4.175.000,00.

La copertura finanziaria è assicurata dalle disponibilità residue presenti a valere sui fondi statali assegnati con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 18721 del 15/12/2016, nonché dalle risorse assegnate con il Decreto Direttoriale MLPS n. 6 del 23/04/2018.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 4.175.000,00 saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione 2018/2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, a carico del capitolo n. 072019

"*Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76)*" nei seguenti termini:

- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 3.340.000,00;
- Esercizio di imputazione 2019 - Euro 250.500,00;
- Esercizio di imputazione 2020 - Euro 584.500,00.

Si ricorda che con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo Unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo e di secondo anno, finanziati con i fondi regionali e statali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite in Direttiva.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**.

Inoltre si rappresenta che per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo dell'80%, esigibile nel corso dell'esercizio 2018, anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per l'erogazione dei contributi - della DGR n. 670 del 28/04/2015 sopra citata. Con successivo decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di erogazione per l'attività in oggetto.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere e la finanziabilità degli interventi di primo anno nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019, **Allegato A**;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati, devono avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, **Allegato B**, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTA la Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO l'art. 1, commi 622-624 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTO il Decreto del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;

VISTO l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;

VISTO il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15.06.2010;

VISTO il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

VISTA la L.R. 31 marzo 2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto";

VISTA la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 698 del 24 maggio 2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)" e le successive modifiche intervenute con le

DGR n. 1012 del 05.06.2012 e n. 1004 del 18.06.2013;

VISTA la DGR n. 1368 del 30 luglio 2013 "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";

VISTE le DDGR n. 670 e n. 671 del 28 aprile 2015, n. 1326 del 16 agosto 2017, n. 1924 del 27 novembre 2017, n. 2030 del 6 dicembre 2017 e n. 509 del 17 aprile 2018;

VISTA la L.R. 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" così come modificata e integrata dalla L.R. n. 30 del 30/12/2016 "Collegato alla legge di stabilità regionale";

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il DSGP n. 1 del 11 gennaio 2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;

VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Avviso pubblico di cui all'**Allegato A**, per la presentazione di progetti formativi per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere e la finanziabilità degli interventi di primo anno nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019, e la relativa Direttiva, di cui all'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di precisare che nelle annualità formative successive e in prosecuzione dei primi anni verrà integrata dagli enti beneficiari la progettualità già validata, aggiornato il piano finanziario e verificata la nuova finanziabilità. La presentazione dell'istanza di finanziamento sarà oggetto di nuova valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale, anche compatibilmente con le risorse rese disponibili;
4. di determinare in Euro 4.175.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 072019 "*Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n.144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76)*" del Bilancio regionale di previsione 2018/2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini:

- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 3.340.000,00;
- Esercizio di imputazione 2019 - Euro 250.500,00;
- Esercizio di imputazione 2020 - Euro 584.500,00;

5. di prevedere la possibilità che le risorse che si dovessero rendere disponibili per richiesta di sospensione all'avvio per il prossimo Anno Formativo 2018/2019 di un intervento di primo anno o rinuncia al percorso triennale, siano utilizzate in un'ottica di verticalizzazione del sistema, impiegando le stesse per lo scorrimento della graduatoria di cui all'Avviso approvato con la DGR n. 509 del 17/04/2018 relativo ai quarti anni di Istruzione e Formazione Professionale in sperimentazione del sistema duale;
6. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 4, ha attestato che sussiste la sufficiente capienza in relazione ai fondi assegnati per la linea di spesa di cui alla L.R. n. 8 del 31/03/2017;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015, fatte salve le disposizioni riportate nella Direttiva di cui all'**Allegato B**;
9. di stabilire che le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati, devono avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva di

cui all'**Allegato B**;

10. di stabilire che le richieste degli Organismi di Formazione di sospensione all'avvio per l'Anno Formativo 2018/2019 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente con le modalità previste dalla Direttiva di cui all'**Allegato B**, entro il 16 luglio 2018;
11. di stabilire che le rinunce al percorso triennale da parte degli Organismi di Formazione dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento;
12. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
13. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
14. di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva, **Allegato B**;
15. di precisare che le fideiussioni poste a garanzie delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori esteri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
16. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai sensi del punto 3.6, lett. c, allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata spesa da assumersi a carico delle risorse vincolate di cui al capitolo n. 072019;
17. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa, delle fonti di finanziamento nonché del completo e coerente utilizzo delle risorse regionali disponibili di cui alla L.R. n. 8 del 31/03/2017;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 823 del 08 giugno 2018

Presentazione domande attività a Finanziamento Nazionale
(Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere su Fondi nazionali e regionali:

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019
Presentazione di progetti formativi per la validazione di percorsi triennali di istruzione e formazione.
Interventi formativi di primo anno finanziabili nella sezione servizi del benessere

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva- **Allegato B** alla DGR di approvazione dell'Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà, comunque, esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie destinate ammontano complessivamente a € 4.175.000,00.
- La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato. Le domande ed i progetti formativi per la validazione di percorsi triennali e per l'ammissione al finanziamento degli interventi di primo anno ed i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva, **Allegato B** alla DGR di approvazione dell'Avviso, entro e non oltre le ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, attraverso l'apposita funzionalità del SIU - Sistema Informativo Unificato. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 – 5032 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
  - per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
- Le richieste di sospensione all'avvio per l'Anno Formativo 2018/2019 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente e con le modalità previste dalla Direttiva - **Allegato B**, entro il 16 luglio 2018.
- Le rinunce al percorso triennale dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente e con le modalità previste dalla Direttiva, **Allegato B** entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente Avviso.

- La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 823 del 08 giugno 2018

REGIONE DEL VENETO

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2018/2019

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

PROGETTI FORMATIVI

PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI TRIENNALI

DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE;

INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO ANNO FINANZIABILI

NELLA SEZIONE SERVIZI BENESSERE

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

DIRETTIVA

5fa3e16b

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4
1. Riferimenti legislativi e normativi 4
2. Obiettivi generali 6
3. Tipologie progettuali 6
3.a. Caratteristiche degli interventi *7*
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione *8*
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 8
5. Requisiti delle sedi 9
6. Destinatari 10
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *10*
7. Definizione delle figure professionali 11
8. Metodologia 11
9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 12
10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 13
10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento *14*
11. Forme di partenariato 14
12. Delega 15
13. Risorse necessarie e vincoli finanziari 15
13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi *16*
13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *17*
14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 17
Richiesta di sospensione o rinuncia al percorso triennale 19
15. Procedure e criteri di valutazione 19
15.a. Criteri di ammissibilità *19*
15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto *19*
15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: *20*
15.d. Griglia per la scheda di valutazione *20*
16. Tempi ed esiti delle istruttorie 23
17. Comunicazioni 23
18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 23
19. Indicazione del foro competente 23
20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 23

5fa3e16b

21. Tutela della privacy ... 23
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI ... 25
Premessa ... 25
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative ... 25
2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti ... 25
3. Gestione delle attività: attività di selezione ... 26
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività: ... 26
5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento ... 26
6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative. ... 26
7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche ... 27
8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede ... 28
9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche ... 28
10. Gestione delle attività: sicurezza ... 29
11. Gestione delle attività: variazioni. ... 29
12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento ... 29
13. Gestione delle attività: monitoraggio ... 30
14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi ... 30
15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni ... 30
16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi ... 31
17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto. ... 31
APPENDICE 1 - Interventi di primo anno: articolazione didattica ... *32*

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Legge del 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

5fa3e16b

- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- Legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista;
- L.R. 27.11.1991 n. 29. Disciplina dell'attività di estetista;
- Legge 17 agosto 2005, n. 174 - Disciplina dell'attività di acconciatore;
- DGR n. 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174." Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- DGR n. 3290 del 21/12/2010 "Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e Legge Regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di Estetista". Approvazione contenuti tecnico culturali dei programmi e Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi";
- DGR n. 1355 del 17/7/2012 "Approvazione dei Programmi formativi e delle linee guida per la verifica degli apprendimenti. "Disciplina dell'attività di acconciatore". Legge 17 agosto 2005, n. 174";
- DGR n. 698 del 24/05/2011"Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (regolamento Ce n. 1083/2006)", e successive modifiche e integrazioni;
- DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- DGR n. 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 " Il sistema educativo della Regione Veneto";
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- DGR n. 2646 del 18/12/2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.

2. Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito alla validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la finanziabilità di interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019.

Occorre precisare che in ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2017-2018, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro; tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR 1326/2017 e della successiva DGR 1924/2017, è consentito il mantenimento nella programmazione, e quindi della finanziabilità anche per l' AF 2018/19, degli interventi, presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione regionale nei termini previsti della Deliberazione n 43 del 23/3/2017 del Consiglio regionale; nel 2017 le richieste di mantenimento sono state presentate dagli Organismi di formazione in riferimento a 2 corsi nella sezione comparti vari e 1 corso nella sottosezione interventi riservati ad allievi ex L 104/1992.

Considerato che sono in fase di avvio rilevanti interventi regionali di orientamento (tra cui il progetto #Orientati!), che riservano una particolare attenzione agli allievi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, e le cui ricadute sul territorio saranno avvertibili a partire dalle iscrizioni al secondo ciclo per l' AF 2019/20, si ritiene opportuno:

- autorizzare, in presenza di una formale richiesta dell' Organismo di Formazione di sospensione all' avvio per l' AF 2018/19 di un intervento di primo anno, il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; la comunicazione deve pervenire entro il 16 luglio 2018;
- prevedere la possibilità che le risorse finanziarie, rese disponibili per rinuncia al percorso triennale – da comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento- o sospensione all' avvio per l' AF 2018/19 di un intervento di primo anno – entro il 16 luglio 2018- , siano utilizzate in un'ottica di verticalizzazione del sistema, impiegando le stesse per aumentare il numero di 4 anni finanziabili presentati ai sensi della DGR 509/ 2018 (Avviso relativo a percorsi di quarto anno di IeFP per l'A.F. 2018/2019 nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale), procedendo allo scorrimento della graduatoria generale dei progetti ammissibili ma non finanziabili con le risorse originariamente previste dalla citata DGR;
- autorizzare all' avvio corsi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto nella presente Direttiva, fatto salvo l'onere in carico ai soggetti beneficiari di raggiungere entro il 31 gennaio 2019 il numero minimo previsto.

Gli interventi formativi di secondo e terzo anno, sono oggetto di un avvisi specifici, così come gli interventi della sezione comparti vari ed edilizia e l'attività formativa programmata negli ex CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).

3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati:

- Progetti quadro per interventi tipo FI/Q1T: riferiti alla realizzazione di nuovi interventi di primo anno ciascuno della durata di 990 ore, con cui vengono avviati nuovi percorsi triennali che giungeranno a qualifica nell'a.f. 2019/2020.
  Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 9 della presente Direttiva.

5fa3e16b

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di qualifiche riferite alle figure di "operatore del benessere: indirizzo acconciatura" o "operatore del benessere: indirizzo estetica", previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP;
- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), progettati in considerazione della specificità dell'allievo.
I Percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.
Per l'allievo, ove non sia presente alcun tipo di certificazione, l' intervento personalizzato, definito sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede

5fa3e16b

formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto -ove presente- e dalla famiglia.
La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Regione per l'autorizzazione almeno 15 giorni prima dell' avvio del percorso. Il monte ore realizzato in questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini/esame di qualifica\.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dall'art.18 della L.R. 10/1990 e dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 13.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.
Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini, mentre non concorre ai fini del riconoscimento del contributo pubblico allievo.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale

5fa3e16b

dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2018/2019.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 2120/2015,purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

5fa3e16b

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:

- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Provinciali per l' educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica, la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni, o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF, anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari di interventi di primo anno, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato un qualsiasi monte ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T): devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati.

Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
2. servizi del benessere	20	15

Sono autorizzati comunque all' avvio corsi con almeno 18 allievi; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungeranno il numero minimo di 20 non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 13b anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale,
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- per le competenze tecnico professionali: all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (per le figure di "operatore del benessere: indirizzo estetica" e "operatore del benessere: indirizzo acconciatura"), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

I contenuti didattici degli interventi progettati dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo estetica" (finalizzata a esercitare la professione di estetista in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 4 comma 2 lettera a) L.R. 29/1991), i contenuti didattici troveranno riferimento nel "Programma didattico di qualifica professionale estetista" riferito al percorso da 1900 ore approvato in allegato D alla DGR 3290 del 21.12.2010.
   La qualifica "Operatore del benessere: indirizzo estetica" conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di estetica.

b. per la qualifica di "Operatore del benessere: indirizzo acconciatura" (finalizzata a esercitare la professione di acconciatore in qualità di dipendente ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 174/2005, i contenuti didattici troveranno riferimento nel programma riportato nell'allegato A alla DGR 1355/2012.
   La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale consente, in alternativa:
   - l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "acconciatore";
   - l'inserimento lavorativo presso un'impresa di acconciatura.

8. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e

5fa3e16b

devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[1].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.
Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Informazioni generali".

9. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Sono ammissibili: interventi finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali presenti nell' Allegato B alla DGR n. 1326/2017, così come integrato dall' Allegato B alla DGR n. 1924/2017, purchè non oggetto di revoca, rinuncia anche parziale- o riconoscimento ai sensi dell' art 19 della L.R. 10 nell' AF 2017/2018; non sono inoltre ammissibili interventi presenti nell' Allegato C alla citata DGR n. 1924/2017.

In ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2017-2018, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro. Tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR 1326/2017 e della successiva DGR n. 1924/2017, è consentito il mantenimento nella programmazione, e quindi della finanziabilità anche per l' AF 2018/2019, degli interventi, presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione regionale nei termini previsti della Deliberazione n 43 del 23/3/2017 del Consiglio regionale.

Per gli interventi presentabili o presentati ai sensi del presente provvedimento è possibile richiedere la sospensione all'avvio per l'AF 2018/2019 di un intervento di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; la comunicazione deve pervenire entro il 16 luglio 2018.

La richiesta di sospensione e mantenimento nella programmazione regionale 2019/2020 alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione dovrà avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla

[1] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it .

Inoltre è prevista la rinuncia al percorso triennale – da comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

Le risorse resesi disponibili per sospensione all' avvio o rinuncia potranno essere utilizzate in un'ottica di verticalizzazione del sistema.

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per l'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con L.R. 19/2015 la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione nella sezione servizi del benessere da realizzare nei CFP provinciali delle Provincia di Treviso (Lancenigo) e della Città metropolitana di Venezia (tra cui Marghera), sarà oggetto di uno specifico bando, finalizzato ad assicurare l'utilizzo nei percorsi di IeFP del personale assegnato alla funzione della formazione professionale e inquadrato nei ruoli regionali.

5fa3e16b

10.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla Direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

11. Forme di partenariato

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 15.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete[2]) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
  - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
  - nella fase di progettazione del percorso formativo;
  - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici;

[2] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

5fa3e16b

- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
  - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
  - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
  - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

  al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita.

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

12. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

13. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente al comparto "servizi del benessere".
Le risorse necessarie per la finanziabilità delle attività oggetto del presente provvedimento ammontano complessivamente a euro 4.175.000,00 così ripartite:

5fa3e16b

SEZIONE 2: SERVIZI DEL BENESSERE		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
€ 4.175.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 77,50 euro per ora corso; - UCS allievo = 462,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 77,50 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 462,00* n. allievi (nel limite massimo di € 9.240,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione servizi del benessere)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

13.a. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[3], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

[3] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

5fa3e16b

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

13.b. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo già avviata per la presentazione dei progetti nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020. A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'**applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato**.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (*passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati*[4])

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

  Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo "bando" la seguente dicitura: "**interventi formativi di primo anno nelle sezione servizi benessere af 2018/19**".
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto[5] e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU).

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire **entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto**, a pena di inammissibilità.

La domanda/progetto deve pervenire, a pena di inammissibilità entro le ore 12,00 del trentesimo giorno come sopra individuato.

Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto.

[4] per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati

[5] in regola con la normativa sull'imposta di bollo

5fa3e16b

Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La proroga dei termini di apertura dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva ivi comprese ulteriori nuove aperture a sportello, potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia .

La Direzione Regionale Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795026-5061–5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione[6].

Vista la fase sperimentale della procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

[6] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori

5fa3e16b

Richiesta di sospensione o rinuncia al percorso triennale

Le richieste degli Organismi di Formazione di sospensione all' avvio per l' AF 2018/19 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro il 16 luglio 2018.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"interventi formativi nella sezione servizi benessere af 2018/19; richiesta sospensione avvio**".

Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione".

La rinuncia al percorso triennale da parte degli Organismi di Formazione, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**interventi formativi nella sezione servizi benessere af 2018/19; rinuncia**".

Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione".

15. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020, con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche del presente avviso.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Viene previsto un elenco di validazione dei progetti relativo a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una graduatoria di finanziabilità per gli interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019.

15.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

15.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;

5fa3e16b

4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento.;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando.

15.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nella Direttiva:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente Direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nella presente Direttiva al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

È predisposto un elenco di validazione dei progetti relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una graduatoria di finanziabilità per gli interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

15.d. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	**FINALITÀ DELLA PROPOSTA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità	Insufficiente	0 punti

5fa3e16b

	individuate nel bando;	Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA** – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIE** – utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; – qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO** - Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente:	0%	0 punti

	percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2017/2018	1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito dei bandi DD.GG.RR.nn 876/2015, 877/2015 e 981/2015: scostamento del dato risultante dalla somma del tasso occupazionale lordo e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alle DGR considerate l'indice sarà pari a 0.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-20%	2 punti
		Da 21%-30%	4 punti
		Oltre il 30%	5 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2016/17 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico)	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nella sezione servizi del benessere, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta la NON validazione e conseguentemente l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto relativo alla finanziabilità di interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019.è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso
- Sono finanziati interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019 in ordine decrescente in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

5fa3e16b

16. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [7], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [8], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

18. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30/9/2018 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti relativi agli interventi di primo anno si concludono il 31.8.2019. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

21. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e interventi oggetto dell'Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla

[7] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Attività 2018/2019. Formazione primo- anno comparto benessere"
[8] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Attività 2018/2019. Formazione primo- anno comparto benessere".

5fa3e16b

seguente specifica normativa : L.R. n 8/2017, L. n. 53/2003 ed il D.Lgs n. 226/2005.e successive modifiche ed integrazioni.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi finanziati regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.
Occorre precisare che la gestione delle attività oggetto della Direttiva avverrà con nuovi gestionali (ad es. SIU per la parte economico finanziaria e A39 per la gestione delle attività formative) che andranno a sostituirsi in molte funzioni e attività al precedente gestionale GAFSE; l' Amministrazione provvederà, ove necessario, a fornite indicazioni più dettagliate in merito.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi dell' art 8 del D.lgs 61/2017;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. n. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 punto 4 lett. A.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.

Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti per garantire l'accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.
Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.
Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie i CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

All' interno dei percorsi triennali, nel caso di richieste di inserimenti di allievi minorenni che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5fa3e16b

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2019).
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.
Deve essere prevista una **pausa** di almeno **10 minuti**, se l'orario giornaliero supera le **4 ore**; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell' ora di lezione
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

5fa3e16b

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.
Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative ~~;~~
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all' allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

5fa3e16b

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata . Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

10. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

11. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

5fa3e16b

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

13. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini dei primi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale .

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 226/2005.

15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà confermata con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.
La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

Oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 e s.m.i. .
La frase "…*Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento*…." viene sostituita con la seguente:
"*Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente*."
Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario

APPENDICE 1 - Interventi di primo anno: articolazione didattica

Gli interventi di primo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007,
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Primo anno (990 ore)

formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 450 max 550*
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza	*min 440 max 540*
ore totali di formazione	**990**

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie,

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D. Lgs 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.
Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
*Comunicare***:**

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

*Collaborare e partecipare***:** interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza
Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
  - stesura di un curriculum vitae
  - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

5fa3e16b

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

(Codice interno: 371951)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 824 del 08 giugno 2018

Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e statale. Anno Formativo 2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti nella sezione comparti vari ed edilizia per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno. Legge 28 marzo 2003, n. 53.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'Avviso pubblico e la Direttiva per la presentazione di progetti di formazione iniziale, nella sezione comparti vari ed edilizia, prevedendo la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità limitatamente ai corsi di primo anno, nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. La presentazione e la gestione dei progetti avvengono con il Sistema Informativo Unico (SIU) della Regione del Veneto. Si determina inoltre l'importo massimo previsto delle conseguenti obbligazioni di spesa. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'Istruzione e la Formazione Professionale (di seguito IeFP), realizzata attraverso le Scuole della Formazione Professionale accreditate, che coinvolge ogni anno in Veneto circa 20.000 minori, ha svolto in questi anni un ruolo fondamentale nell'innalzamento complessivo della qualità dell'istruzione secondaria. Ne sono prova i dati dell'ISTAT sugli abbandoni scolastici prematuri, che evidenziano come in Veneto tra il 2004 e il 2016 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno come titolo di studio massimo la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o non svolgono attività formative superiori ai 2 anni, sia scesa dal 18,4% del 2004 al 6,9 % del 2016, dato che si configura e conferma come la miglior performance nazionale in materia di lotta alla dispersione.

Con DGR n. 1326 del 16 agosto 2017 avente ad oggetto "*Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 2018/2019. Linee guida. (D.Lgs. n. 112 del 31/3/1998, art 138)*", è stato approvato l'elenco delle qualifiche professionali su cui ciascun Centro di Formazione Professionale (CFP) può raccogliere le iscrizioni ai percorsi triennali di istruzione e formazione da attuare nel 2018/2019. L'elenco è stato successivamente integrato con nuovi inserimenti previsti dall'Allegato B alla DGR n. 1924 del 27 novembre 2017 "*Approvazione della nuova Offerta Formativa negli Istituti scolastici del secondo ciclo e dell'Offerta di istruzione e formazione professionale nelle Scuole di formazione professionale e in sussidiarietà complementare negli Istituti Professionali di Stato per l'Anno Scolastico-Formativo 2018-2019. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*".

Si ricorda che a partire dall'Anno Formativo 2016/2017 è stata prevista anche nel Veneto l'attivazione, nell'ambito della sperimentazione del sistema formativo duale, di nuovi interventi triennali di IeFP per il triennio 2016/2019, finanziati con specifiche risorse statali.

Con DGR n. 2029 del 6 dicembre 2017 la Giunta Regionale ha disposto di proseguire la sperimentazione del sistema duale nell'ambito dell'IeFP anche nel triennio 2018/2021.

Con il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 32 del 24 gennaio 2018 è stato disposto il finanziamento di n. 20 progetti nella sezione comparti vari.

Nel Piano di Formazione Iniziale rimane ora da disciplinare l'offerta relativa agli interventi di IeFP, in regime ordinario, tra cui gli interventi di primo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia; gli interventi formativi di secondo e terzo anno, a completamento dei percorsi triennali iniziati negli anni formativi precedenti, sono oggetto di un avviso specifico, così come gli interventi della sezione servizi del benessere e l'attività formativa programmata negli ex CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).

Con il presente Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019 la Giunta Regionale, tenuto conto della Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8, intende ora avviare un processo di programmazione pluriennale ed organica dell'offerta formativa.

In particolare, nell'ottica di una programmazione triennale del sistema dell'IeFP realizzata attraverso gli Organismi di Formazione (OdF) accreditati, a partire dal presente Avviso la procedura di presentazione e gestione dei progetti avviene

tramite il Sistema Informativo Unificato regionale (SIU). Seguirà una procedura di validazione del percorso triennale in una logica di unitarietà del percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale, una successiva procedura di verifica e approvazione della progettualità specifica del primo anno del percorso triennale e la sua finanziabilità.

Nelle annualità formative successive e in prosecuzione dei primi anni sarà integrata dagli enti beneficiari la progettualità già validata, aggiornato il piano finanziario e verificata la nuova finanziabilità. La presentazione dell'istanza di finanziamento infatti sarà oggetto di nuova valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale, anche compatibilmente con le risorse rese disponibili.

Occorre precisare che in ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione del presente Avviso non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2017/2018, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

Tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR n. 1326/2017 e della successiva DGR n. 1924/2017, è consentita la conservazione nella programmazione e quindi della eventuale finanziabilità anche per l'Anno Formativo 2018/2019, degli interventi presenti negli specifici allegati alle Delibere citate e per i quali è stata richiesta la sospensione all'avvio ed il mantenimento nella programmazione regionale, come previsto dalla Deliberazione n. 43 del 23 marzo 2017 del Consiglio regionale.

Per l'Anno Formativo 2017/2018 le richieste di mantenimento sono state presentate dagli OdF in riferimento a 2 interventi nella sezione comparti vari e 1 intervento nella sottosezione riservata ad allievi ex L. n. 104/1992.

Considerato che sono in fase di avvio rilevanti interventi regionali di orientamento nell'ambito del progetto *#Orientati!* che riservano una particolare attenzione agli allievi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e le cui ricadute sul territorio saranno avvertibili a partire dalle iscrizioni al secondo ciclo per l'Anno Formativo 2019/2020, si ritiene opportuno:

- autorizzare, in presenza di una formale richiesta dell'OdF di sospensione all'avvio per l'Anno Formativo 2018/2019 di un intervento di primo anno, il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; la comunicazione deve pervenire entro il 16 luglio 2018;
- prevedere la possibilità che le risorse finanziarie, rese disponibili per rinuncia al percorso triennale - da comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente provvedimento - o sospensione all'avvio per l'Anno Formativo 2018/2019 di un intervento di primo anno - entro il 16 luglio 2018 - siano utilizzate in un'ottica di verticalizzazione del sistema, impiegando le stesse per aumentare il numero di 4 anni finanziabili presentati ai sensi della DGR n. 509 del 17 aprile 2018 (avviso relativo a percorsi di quarto anno di IeFP per l'Anno Formativo 2018/2019 con sperimentazione del sistema di formazione duale), procedendo allo scorrimento della graduatoria generale dei progetti ammissibili ma non finanziabili con le risorse originariamente previste dalla citata Deliberazione;
- autorizzare all'avvio interventi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto nella Direttiva - **Allegato B** al presente provvedimento, fatto salvo l'onere in carico ai soggetti beneficiari di raggiungere entro il 31 gennaio 2019 il numero minimo previsto.

Si ritiene inoltre, in via sperimentale, di sospendere l'esperienza del cofinanziamento degli interventi nel settore edilizia per i primi anni del prossimo Anno Formativo 2018/2019. In considerazione dell'esigenza di mantenere un presidio formativo in questo ambito, il numero minimo allievi è individuato in 15 allievi.

Si precisa che le attività di formazione iniziale ordinaria sono finanziate dalla Regione del Veneto attraverso l'applicazione di Unità di Costo Standard (UCS), riferite alla DGR n. 671 del 28 aprile 2015 di approvazione del documento che definisce le UCS da utilizzare per la programmazione e la gestione delle attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020. L'introduzione delle UCS, avvenuta con la DGR n. 698 del 24 maggio 2011 e s.m.i, è stata infatti una innovazione importantissima in termini di gestione delle attività finanziate a sovvenzione, consentendo di azzerare quasi completamente la gestione della documentazione di spesa, con conseguente grande riduzione degli oneri amministrativi e burocratici in capo al soggetto beneficiario, oltre che dei tempi di verifica da parte della Regione.

Le risorse finanziarie necessarie a permettere l'attivazione dei nuovi interventi destinati ai ragazzi che stanno concludendo la terza media e che, utilizzando il sistema Iscrizioni on line, messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, si sono iscritti ai percorsi di IeFP nelle sezioni comparti vari ed edilizia, che saranno avviati nel prossimo settembre, ammontano ad Euro 22.900.000,00.

La copertura finanziaria è assicurata dalle disponibilità residue presenti a valere sui fondi statali assegnati con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) n. 18721 del 15/12/2016, nonché dalle risorse assegnate con il Decreto Direttoriale MLPS n. 6 del 23/04/2018.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 22.900.000,00, saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione 2018/2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, a carico del capitolo n. 072019 "*Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.lgs. 15/04/2005, n.76)*" nei seguenti termini:

- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 18.320.000,00;
- Esercizio di imputazione 2019 - Euro 1.370.000,00;
- Esercizio di imputazione 2020 - Euro 3.210.000,00.

Si ricorda che con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 è stato approvato il documento "Testo Unico dei Beneficiari" che definisce le principali disposizioni in materia di modalità di selezione, attuazione e rendicontazione degli interventi, da utilizzare nei progetti finanziati con il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Per ragioni di semplificazione amministrativa, considerato che si tratta di interventi formativi della medesima tipologia, si ritiene importante utilizzare il medesimo Testo Unico anche nella regolamentazione dei progetti per interventi di primo e di secondo anno, finanziati con i fondi regionali e statali, fatte salve le eventuali variazioni o integrazioni inserite in Direttiva.

In particolare, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva di cui all'**Allegato B**.

Inoltre si rappresenta che per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo dell'80%, esigibile nel corso dell'esercizio 2018, anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per l'erogazione dei contributi - della DGR n. 670/2015 sopra citata. Con successivo decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di erogazione per l'attività in oggetto.

Ciò premesso, si propone di approvare, come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia e la finanziabilità degli interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018/2019, **Allegato A**;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, **Allegato B**.

La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.

Le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati, devono avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva-**Allegato B**, pena l'esclusione.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTA la L. 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO l'art. 1, commi 622-624 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

VISTO il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il Decreto Interministeriale del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 sull'accreditamento delle strutture formative per accedere ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale e le correlate "Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del Decreto interministeriale del 29.1.2007 (MPI/MLPS) definite in Conferenza delle Regioni in data 14.2.2008;

VISTO il Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO il Decreto Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

VISTO l'Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.02.2010;

VISTO l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, approvato in Conferenza Stato-Regioni il 29 aprile 2010 e recepito con Decreto interministeriale de 15.06.2010;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

VISTA la L.R. 31 marzo 2017, n. 8 " Il sistema educativo della Regione Veneto";

VISTA la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";

VISTA la DGR n. 698 del 24 maggio 2011 "Attività di formazione iniziale finanziate dalla Regione Veneto. Approvazione studio per l'applicazione unità di costo standard (Regolamento CE n. 1083/2006)" e le successive modifiche intervenute con le DGR n. 1012 del 05.06.2012 e n. 1004 del 18.06.2013;

VISTA la DGR n. 1368 del 30 luglio 2013 "DGR 2891 del 28.12.2012. Approvazione dei risultati del Tavolo Tecnico per il perfezionamento della qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e organizzazione dell'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale";

VISTE le DDGR n. 670 e 671 del 28 aprile 2015, n. 1326 del 16 agosto 2017, n. 1924 del 27 novembre 2017, n. 2029 del 6 dicembre 2017 e n. 509 del 17 aprile 2018;

VISTA la L.R. 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" così come modificata e integrata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale";

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTA la DGR n. 10 del 5 gennaio 2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il DSGP n. 1 del 11 gennaio 2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018/2020;

VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018/2020";

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. 17/05/2016, n. 14;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Avviso pubblico di cui all' **Allegato A**, per la presentazione di progetti formativi per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia e la finanziabilità degli interventi di primo anno nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019, e la relativa Direttiva, di cui all'**Allegato B**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di precisare che nelle annualità formative successive e in prosecuzione dei primi anni sarà integrata dagli enti beneficiari la progettualità già validata, aggiornato il piano finanziario e verificata la nuova finanziabilità. La presentazione dell'istanza di finanziamento sarà oggetto di nuova valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale, anche compatibilmente con le risorse rese disponibili;
4. di determinare in Euro 22.900.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 072019 "*Trasferimenti per il finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (art. 68, c. 1, lett. b, c, Art. 68, c. 4, L. 17/05/1999, n. 144 - D.Lgs. 15/04/2005, n.76)*" del Bilancio regionale di previsione 2018/2020 approvato con L.R. n. 47 del 29/12/2017, nei seguenti termini:

- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 18.320.000,00;
- Esercizio di imputazione 2019 - Euro 1.370.000,00;
- Esercizio di imputazione 2020 - Euro 3.210.000,00;

5. di prevedere la possibilità che le risorse che si dovessero rendere disponibili per richiesta di sospensione all'avvio per il prossimo Anno Formativo 2018/2019 di un intervento di primo anno o rinuncia al percorso triennale, siano utilizzate in un'ottica di verticalizzazione del sistema, impiegando le stesse per lo scorrimento della graduatoria di cui all'Avviso approvato con la DGR n. 509 del 17 aprile 2018 relativo ai quarti anni di Istruzione e Formazione Professionale in sperimentazione del sistema duale;
6. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto 4, ha attestato che sussiste la sufficiente capienza in relazione ai fondi assegnati per la linea di spesa di cui alla L.R. n. 8 del 31/03/2017;
7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di prendere atto che, con riferimento agli adempimenti per la gestione e rendicontazione delle attività, sono applicabili le disposizioni contenute nel "Testo Unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015, fatte salve le disposizioni riportate nella Direttiva, **Allegato B**;

9. di stabilire che le domande di presentazione dei progetti e di ammissione al finanziamento, con i relativi allegati, devono avvenire tramite l'applicativo SIU - Sistema Informativo Unificato con le modalità previste dalla Direttiva, **Allegato B** ;
10. di stabilire che le richieste degli Organismi di Formazione di sospensione all'avvio per l'Anno Formativo 2018/2019 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente con le modalità previste dalla Direttiva di cui all'**Allegato B**, entro il 16 luglio 2018;
11. di stabilire che le rinunce al percorso triennale da parte degli Organismi di Formazione dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro 15 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento;
12. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una Commissione di valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
13. di dare atto che la presentazione dei progetti da parte degli Organismi di Formazione interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa;
14. di dare atto che, a modifica delle disposizioni sulla presentazione dei rendiconti contenute nel Testo Unico per i beneficiari, per gli interventi oggetto del presente provvedimento, il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, dovrà essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo indicato nella Direttiva di cui all'**Allegato B**;
15. di precisare che le fideiussioni poste a garanzie delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori esteri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
16. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai sensi del punto 3.6, lett. c, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in relazione al credito determinato dalla programmazione della correlata spesa da assumersi a carico delle risorse vincolate di cui al capitolo n. 072019;
17. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma della spesa, delle fonti di finanziamento nonché del completo e coerente utilizzo delle risorse regionali disponibili di cui alla L.R. n. 8 del 31/03/2017;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 824 del 08 giugno 2018

Presentazione domande attività a Finanziamento Statale
(Delibera Giunta regionale n. _____ del __/__/____)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l'apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi a valere su Fondi statali:

Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019
Presentazione di progetti formativi per la validazione di percorsi triennali di istruzione e formazione.
Interventi formativi di primo anno finanziabili nelle sezioni comparti vari e comparto edilizia

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva- **Allegato B** alla DGR di approvazione dell'Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà, comunque, esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- Le poste finanziarie destinate ammontano complessivamente a € 22.900.000,00 di cui € 22.270.000,00 per i progetti della sezione comparti vari ed € 630.000,00 per i progetti della sezione edilizia. L'importo complessivo comprende le risorse per il parametro aggiuntivo del convitto.
- La presentazione dei progetti da parte degli OdF interessati non vincola in alcun modo l'amministrazione regionale all'approvazione dei progetti e ai conseguenti impegni di spesa.
- A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l'applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato. Le domande ed i progetti formativi per la validazione di percorsi triennali e per l'ammissione al finanziamento degli interventi di primo anno ed i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva - **Allegato B** alla DGR di approvazione dell'Avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, attraverso l'apposita funzionalità del SIU - Sistema Informativo Unificato. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5026 - 5061 - 5032 - 5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
  - per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
- Le richieste di sospensione all'avvio per l'Anno Formativo 2018/2019 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente e con le modalità previste dalla Direttiva - **Allegato B**, entro il 16 luglio 2018.
- Le rinunce al percorso triennale dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente e con le modalità previste dalla Direttiva - **Allegato B**, entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente Avviso.

- La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 824 del 08 giugno 2018

REGIONE DEL VENETO

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2018/2019

Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale

PROGETTI FORMATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE; INTERVENTI FORMATIVI DI PRIMO ANNO FINANZIABILI NELLE SEZIONI COMPARTI VARI E COMPARTO EDILIZIA

PER GIOVANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO D'ISTRUZIONE

DIRETTIVA

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Piano Annuale di Formazione Iniziale A.F. 2018/2019
Interventi formativi di primo anno comparti vari ed edilizia

f4857e81

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 4
1. Riferimenti legislativi e normativi 4
2. Obiettivi generali 5
3. Tipologie progettuali 6
3.a. Caratteristiche degli interventi. *6*
3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione *8*
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula 8
5. Requisiti delle sedi 9
6. Destinatari 10
6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione *10*
7. Definizione delle figure professionali 11
8. Azioni specifiche per la disabilità 12
9. Metodologia 13
10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili 13
11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 14
11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento *15*
12. Forme di partenariato 16
13. Delega 17
14. Risorse necessarie e vincoli finanziari 17
14.a. Parametri aggiuntivi *19*
14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi *19*
14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza *20*
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti 20
Richiesta di sospensione o rinuncia al percorso triennale 21
16. Procedure e criteri di valutazione 22
16.a. Criteri di ammissibilità *22*
16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto *22*
16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi: *23*
16.d. Griglia per la scheda di valutazione *23*
17. Tempi ed esiti delle istruttorie 25
18. Comunicazioni 26
19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi 26

20. Indicazione del foro competente 26
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 26
22. Tutela della privacy 26
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI 27
Premessa 27
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative 27
2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti 28
3. Gestione delle attività: attività di selezione 28
4. Gestione delle attività: registrazione delle attività: 28
5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento 28
6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative. 28
7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche 29
8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede 30
9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche 30
10. Gestione delle attività: sicurezza 31
11. Gestione delle attività: variazioni. 31
12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento 31
13. Gestione delle attività: monitoraggio 32
14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi 32
15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni 32
16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi 32
17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto 33
APPENDICE 1 - Interventi di primo anno: articolazione didattica *34*
APPENDICE 2 - Interventi di primo anno: figure professionali percorsi triennali *38*

I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296: Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634;
- Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139: Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296- Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria;
- Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;

- Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;
- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 " Il sistema educativo della Regione Veneto";
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30.12.2015: "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum.

2. Obiettivi generali

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva è riferito alla validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e la finanziabilità di interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019.

Occorre precisare che in ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2017-2018, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro; tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR 1326/2017 e della successiva DGR 1924/2017, è consentito il mantenimento nella programmazione, e quindi della finanziabilità anche per l'AF 2018/19, degli interventi, presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione regionale nei termini previsti della Deliberazione n. 43 del 23/3/2017 del Consiglio regionale; nel 2017 le richieste di mantenimento sono state presentate dagli Organismi di formazione in

riferimento a 2 corsi nella sezione comparti vari e 1 corso nella sottosezione interventi riservati ad allievi ex L 104/1992.

Considerato che sono in fase di avvio rilevanti interventi regionali di orientamento (tra cui il progetto #Orientati!), che riservano una particolare attenzione agli allievi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, e le cui ricadute sul territorio saranno avvertibili a partire dalle iscrizioni al secondo ciclo per l' AF 2019/20, si ritiene opportuno:

- autorizzare, in presenza di una formale richiesta dell'Organismo di Formazione di sospensione all'avvio per l' AF 2018/19 di un intervento di primo anno, il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; la comunicazione deve pervenire entro il 16 luglio 2018;

- prevedere la possibilità che le risorse finanziarie, rese disponibili per rinuncia al percorso triennale – da comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento - o sospensione all' avvio per l' AF 2018/19 di un intervento di primo anno – entro il 16 luglio 2018- , siano utilizzate in un'ottica di verticalizzazione del sistema, impiegando le stesse per aumentare il numero di 4 anni finanziabili presentati ai sensi della DGR 509/ 2018 (Avviso relativo a percorsi di quarto anno di IeFP per l'A.F. 2018/2019 nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema di formazione duale), procedendo allo scorrimento della graduatoria generale dei progetti ammissibili ma non finanziabili con le risorse originariamente previste dalla citata DGR;

- autorizzare all' avvio corsi di primo anno per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto nella presente Direttiva – **Allegato B**, fatto salvo l'onere in carico ai soggetti beneficiari di raggiungere entro il 31 gennaio 2019 il numero minimo previsto.

Gli interventi formativi di secondo e terzo anno, sono oggetto di un avvisi specifici, così come gli interventi della sezione servizi del benessere e l'attività formativa programmata negli ex CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave).

3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso possono essere presentati progetti quadro, nella sezione comparti vari ed edilizia, per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno FI/Q1T riferiti alla realizzazione di nuovi interventi di primo anno ciascuno della durata di 990 ore, con cui vengono avviati nuovi percorsi triennali che giungeranno a qualifica nell'a.f. 2020/21. Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci percorsi triennali e relativi interventi formativi, fatte salve le limitazioni previste al punto 10 della presente Direttiva.

In questa prima fase di sperimentazione per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale si richiede solo la progettazione del primo anno formativo, rinviando a provvedimenti successivi le modalità di presentazione e progettazione delle annualità in prosecuzione, oggetto di nuova successiva valutazione in ordine alla coerenza con la programmazione regionale, anche compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia, riferite alle figure previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP;

f4857e81

- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5 D. Lgs 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, che si intendono adottare;
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, che sarà utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- con quali modalità e con che frequenza il soggetto proponente intende gestire i contatti con le famiglie;
- se è previsto un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

a) attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
b) attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage;
c) unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), progettati in considerazione della specificità dell'allievo.
I Percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.
Per l'allievo, ove non sia presente alcun tipo di certificazione, l' intervento personalizzato, definito sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto -ove presente- e dalla famiglia.

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Regione per l'autorizzazione **almeno 15 giorni prima** dell' avvio del percorso. Il monte ore realizzato in questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini/esame di qualifica

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20 c. 1 lett. C. del D. Lgs. 226/2005 e regolate dall'art.18 della L.R. 10/1990 e dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D. Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 14.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini, mentre non concorre ai fini del riconoscimento del contributo pubblico allievo.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.
Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D. Lgs. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo al soggetto proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'anno formativo 2018/2019.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentante ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formativa o al trasferimento delle attività nella nuova sede.

6. Destinatari

Gli interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T) sono rivolti a giovani:
- soggetti all'obbligo di istruzione,
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R 122 del 22 giugno 2009.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.
L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

É fatto salvo il diritto di proseguire il percorso triennale fino al raggiungimento della qualifica professionale per i giovani che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione – formazione.

Pertanto eventuali richieste di iscrizione di allievi maggiorenni ai percorsi triennali possono essere accolte solo in continuità didattica con un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso un CFP o una Scuola secondaria di secondo grado, ovvero in presenza di una specifica intesa tra l'Organismo di formazione e le Istituzioni scolastiche o i Centri Provinciali per l' educazione degli adulti per un progetto integrato finalizzato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado e all'acquisizione di crediti formativi per la prosecuzione nei percorsi triennali, che dovrebbero assicurare l'inserimento dell'allievo maggiorenne nel secondo anno di un percorso triennale.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni o di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto" o con modalità che saranno successivamente indicate.

L'assenza dei requisiti nei destinatari di interventi di primo, che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste prevista al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio.
Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Interventi formativi di primo anno (tipo FI/Q1T):
- devono essere attivati con un numero minimo di 20 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 15 allievi formati; salvo quanto previsto di seguito;
- si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

In considerazione dell'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di primo anno previsti nei progetti quadro:
- se riferiti alla sezione 3 (edilizia) potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 15 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati,

f4857e81

- se riferiti alle lavorazioni del legno potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 15 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 12 allievi formati,
- se riferiti alle lavorazioni del marmo potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati.
-

SEZIONE	PRIMI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	20	15
1. comparti vari - lavorazioni del legno	15	12
3. edilizia	15	12
1. comparti vari - lavorazioni del marmo	12	10

Sono autorizzati comunque all' avvio i corsi per i quali il numero allievi sia inferiore di 2 unità rispetto al minimo previsto; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio 2019 non raggiungeranno il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 14.c. anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale,

È fatta salva la possibilità di riconoscere ai sensi art.1 comma 3 lett. b) L.R. 8/2017 e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza

7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base: all'acquisizione degli standard minimi formativi riferiti agli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al Decreto MPI n. 139 del 22.8.2007;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR 119 del 31.1.2012.

Le figure e i relativi profili regionali proponibili sono riportati nell'Appendice n. 2.

Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;

f4857e81

- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'Appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[1], della prevenzione incendi[2], della sicurezza sul lavoro[3], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[4], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Operatore della ristorazione" e "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell'appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.

b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q1T , specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari. Agli interventi tipo FI/Q1T possono essere ammessi eccezionalmente anche disabili maggiorenni, purché provenienti da scuole secondarie di primo grado.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.
Gli interventi di primo anno devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore.
Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.
Sono autorizzati comunque all' avvio corsi con almeno 6 allievi; ai soggetti beneficiari che entro il 31 gennaio non raggiungono il numero minimo non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo nei termini previsti dal successivo punto 14c anche nel caso di successive integrazioni con allievi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale,
Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta nel successivo punto 14.c.

[1] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[2] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[3] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[4] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

f4857e81

Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo).
Il numero massimo di interventi di primo anno finanziabili è quantificato in 21.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche durante il triennio) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea[5].

Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'"Attestato di competenze" riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

I consigli di classe, a conclusione del secondo anno del percorso triennale e al termine delle operazioni di scrutinio finale, compileranno per ogni studente il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, secondo il modello regionale approvato con DGR 3503 del 30.12.2010, che resterà agli atti del CFP e che verrà rilasciato d'ufficio a conclusione del percorso triennale ovvero su richiesta dell'allievo interessato che abbia maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.

Il medesimo certificato potrà essere rilasciato su richiesta dello studente anche prima della conclusione del secondo anno, per gli allievi che abbiano comunque maturato almeno 10 anni di frequenza scolastica.
Il testo integrale della DGR 3503/10 è disponibile sul sito della Regione del Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Informazioni generali".

.

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi di formazione iniziale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, presentano caratteristiche peculiari nell'ambito dell'offerta formativa regionale, in quanto si avvalgono degli interventi di

[5] La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.

f4857e81

orientamento attuati dal sistema scolastico-formativo e utilizzano i medesimi meccanismi di raccolta delle iscrizioni utilizzati dagli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Percorsi triennali e relativi Interventi formativi di primo anno:

Sono ammissibili: interventi finalizzati al conseguimento delle qualifiche professionali presenti nell' Allegato B alla DGR 1326/2017, così come integrato dall' Allegato B alla DGR 1924/2017, purché non oggetto di revoca, rinuncia anche parziale - o riconoscimento ai sensi dell'art 19 della L.R. 10 nell' AF 2017/18; non sono inoltre ammissibili interventi presenti nell' Allegato C alla citata DGR 1924/2017.

In ragione dell'esigenza di contemperare le risorse finanziarie con la copertura della domanda formativa espressa dal territorio, gli interventi formativi di primo anno proponibili in ciascuna sezione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva non potranno superare il numero degli interventi di primo anno finanziati e realizzati nel 2017-2018, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro. Tuttavia, viste le disposizioni della citata DGR 1326/2017 e della successiva DGR 1924/2017, è consentito il mantenimento nella programmazione, e quindi della finanziabilità anche per l' AF 2018/19, degli interventi, presenti negli specifici allegati alle delibere citate, e per i quali è stato richiesto il mantenimento nella programmazione regionale nei termini previsti della Deliberazione n 43 del 23/3/2017 del Consiglio regionale. Nel 2017 le richieste di mantenimento sono state presentate dagli Organismi di formazione in riferimento a 2 corsi nella sezione comparti vari e 1 corso nella sottosezione interventi riservati ad allievi ex L104/1992.

Per gli interventi presentabili o presentati ai sensi del presente provvedimento è possibile richiedere la sospensione all' avvio per l'AF 2018/19 di un intervento di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; la comunicazione deve pervenire entro il 16 luglio 2018.

La richiesta di sospensione e mantenimento nella programmazione regionale 2019/20 alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione e Istruzione dovrà avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazioneistruzione@pec.regione.veneto.it .

Inoltre è prevista la rinuncia al percorso triennale – da comunicare entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

Le risorse resesi disponibili per sospensione all'avvio o rinuncia potranno essere utilizzate in un'ottica di verticalizzazione del sistema.

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 1 - comparti vari possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i.. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90-giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

Per la sezione 3 - comparto edilizia dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, possono presentare progetti formativi gli organismi di formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo.

Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., analogamente a quanto previsto per la sezione 1.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

Infatti, ai sensi del Decreto Interministeriale del 29.11.2007 i beneficiari che realizzano interventi formativi in assolvimento dell'obbligo di istruzione devono rispondere ai seguenti criteri generali:

a) appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo;
b) avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto D.I.;
c) applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di cui all'articolo 1 del predetto D.I.;
d) prevedere che le attività educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;
e) prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo;
f) garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;
g) disporre di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con LL.RR. nn. 19/2015 e 30/2016 la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione in precedenza realizzati presso gli ex CFP della Provincia di Treviso (Lancenigo) e della Città Metropolitana di Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave) sono oggetto di uno specifico avviso, finalizzato ad assicurare da assicurare l'utilizzo nei percorsi di IeFP del personale assegnato alla funzione della formazione professionale e inquadrato nei ruoli regionali.

11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla Direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento – per gravi irregolarità - non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

f4857e81

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'Odf in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell'Odf.

12. Forme di partenariato

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Il partenariato (operativo o di rete[6]) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
  - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
  - nella fase di progettazione del percorso formativo;
  - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
  - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
  - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
  - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,

  al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento lavorativo - competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di

[6] Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.

f4857e81

inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato, è assimilato a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella specifica scheda del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

13. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari o alla sezione edilizia.
Le risorse necessarie per la finanziabilità di interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019 ammontano complessivamente a euro 22.900.000,00- così ripartite:

SEZIONE 1: COMPARTI VARI		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
€ 22.270.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori : - UCS oraria = 85,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 403,50 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo =	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

f4857e81

	403,50[7]* n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari).	

SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA		
RISORSE STANZIATE	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA SENZA CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI**	**UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE**
€ 630.000,00	Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori: - UCS oraria = 72,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 812,00 euro per allievo. Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 72,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 812 * n. allievi (nel limite massimo di € 16.240,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi privi di cofinanziamento privato delle casse edili)	Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/ personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)

Con la DGR n. 698/2011 sono state individuate le Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.

[7] Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)

f4857e81

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a circa il 27,9% del costo complessivo.

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DGR 1012/2012 e 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri di UCS:
- Euro 72,00 ora/corso,
- Euro 812,00 allievo formato,
- Euro 38,00 ora/individuale,

che consentono di determinare in Euro 88.470,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.

14.a. Parametri aggiuntivi

Convitto**:** limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo massimo di euro 77.300,00 previsto per tutti gli interventi FI/Q1T.

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:
- testi scolastici.
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.

Nel sito ufficiale della Regione[8], è disponibile il "Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione" che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell'orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR 2120 del 30.12.2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..".

[8] Disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Gestione" nella cartella zippata "Direttive e Modulistica di gestione".

f4857e81

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo già avviata per la presentazione dei progetti nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020. A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l'**applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato**.

Ai fini dell'utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (*passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati*[9])

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l'accesso all'applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

  Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un'apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo "bando" la seguente dicitura: "**interventi formativi di primo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia af 2018/19**".
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto[10] e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU).

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire **entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto**, a pena di inammissibilità.

La domanda/progetto deve pervenire, a pena di inammissibilità entro le ore 12,00 del trentesimo giorno come sopra individuato.

Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto.

Non è prevista la presentazione cartacea della Domanda.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La proroga dei termini di apertura dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva ivi comprese ulteriori nuove aperture a sportello, potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

[9] per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l'attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l'ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati

[10] in regola con la normativa sull'imposta di bollo

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia .

La Direzione Regionale Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795026-5061–5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione[11].

Vista la fase sperimentale della procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

Richiesta di sospensione o rinuncia al percorso triennale

Le richieste degli Organismi di Formazione di sospensione all' avvio per l' AF 2018/19 di interventi di primo anno ed il mantenimento nella programmazione regionale per gli interventi non avviati; dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro il 16 luglio 2018.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"interventi formativi nelle sezioni comparti vari ed edilizia af 2018/19; richiesta sospensione avvio**".

[11] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori

f4857e81

Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione".

La rinuncia al percorso triennale da parte degli Organismi di Formazione, dovranno essere spedite esclusivamente a mezzo PEC con firma digitale del Legale Rappresentante dell'Organismo richiedente entro 15 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**interventi formativi nelle sezioni comparti vari ed edilizia af 2018/19; rinuncia**".

Nel testo del messaggio di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico "Direzione Formazione e Istruzione".

16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020, con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Viene previsto un elenco di validazione dei progetti relativo a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una graduatoria di finanziabilità per gli interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019.

16.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini**: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità**: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione**: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente**: sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento;
5. **Partenariato**: rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari**: corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione**: coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo**: rispetto dei parametri di costo indicati nel bando.

f4857e81

16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi:

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati nell'Avviso:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente Direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nella presente Direttiva al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

È predisposto un elenco di validazione dei progetti relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e una graduatoria di finanziabilità per gli interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

16.d. Griglia per la scheda di valutazione

PARAMETRO 1	**FINALITÀ DELLA PROPOSTA** - grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; - accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere;.	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 2	**OBIETTIVI PROGETTUALI** – grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando;	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 3	**QUALITÀ DELLA PROPOSTA** – qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva,	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Insufficiente	0 punti

f4857e81

	completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti	Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	**METODOLOGIE**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	– utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; – qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione.	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	**PARTENARIATO**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	- Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: ▪ Numero di partner coinvolti	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 6	**GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale a.f. 2017/2018	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito dei bandi DDGR nn. 876/2015, 877/2015 e 981/2015: scostamento del dato risultante dalla somma del tasso occupazionale lordo e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-20%	2 punti
		Da 21%-30%	4 punti

f4857e81

	finanziati in adesione alle DGR considerate l'indice sarà pari a 0.	Oltre il 30%	5 punti
PARAMETRO 7	**QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA**	**LIVELLO**	**MAX PUNTI**
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati del 2016/17 (assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accreditamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico).	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti

Precisazioni

- Ai fini della validazione della progettazione relativa a percorsi formativi triennali per il conseguimento della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, introdotto dall'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta la NON validazione e conseguentemente l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 0 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto relativo alla finanziabilità di interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019.è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso
- Sono finanziati interventi di primo anno nell'ambito del Piano annuale di formazione iniziale 2018-2019 in ordine decrescente in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

f4857e81

L'elenco dei percorsi triennali validati e le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it [12], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [13], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 30/9/2018 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.
I progetti relativi agli interventi di primo anno si concludono il 31.8.2019. Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2019.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente della Direzione Formazione e Istruzione.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e interventi oggetto dell'Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo. e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa : L.R. n 8/2017, L. n. 53/2003 ed il D.Lgs n. 226/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

[12] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Attività 2018/2019. Formazione primo-anno comparti vari - edilizia "
[13] La pagina sarà disponibile all'indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale alla voce "Attività 2018/2019. Formazione primo-anno comparti vari - edilizia".

f4857e81

II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi finanziati regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.
Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.
Occorre precisare che la gestione delle attività oggetto della Direttiva avverrà con nuovi gestionali (ad es. SIU per la parte economico finanziaria e A39 per la gestione delle attività formative) che andranno a sostituirsi in molte funzioni e attività al precedente gestionale GAFSE.; l' Amministrazione provvederà, ove necessario, a fornite indicazioni più dettagliate in merito.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione ai sensi dell' art 8 del D.lgs 61/2017;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

In caso di progetti cofinanziati con utilizzo di altre risorse pubbliche e/o private (ad eccezione delle quote di iscrizione versate dai partecipanti), gli interventi informativi e pubblicitari dovranno essere coordinati e contraddistinti con il logo dei soggetti finanziatori.

La Giunta Regionale del Veneto con provvedimento n. 98 del 11 Febbraio 2014 ha approvato l'istituzione e la definizione del logo identificativo dei soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002.

Il logo dovrà essere utilizzato dall'Organismo di formazione in tutti i contesti promozionali. Inoltre, l'Organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19/2002, dovrà apporre presso ciascuna sede operativa accreditata una targa identificativa, fornita dalla Regione del Veneto. L'utilizzo del logo e della targa dovrà rispettare le dimensioni minime ed i posizionanti indicati nella guida tecnica disponibile sul sito della Regione del Veneto al seguente link http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/accreditamento-lavoro-formazione.

Nelle ipotesi di accertato uso scorretto del logo potrà essere avviato verso gli Organismi accreditati il procedimento di sospensione di cui alla DGR n. 2120/2015 punto 4 lett. A.

La violazione delle disposizioni sopra definite che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).
Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.
Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.
Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.
I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

3. Gestione delle attività: attività di selezione

Gli Organismi di formazione che ricevano domande di iscrizione in esubero rispetto agli interventi attivabili possono operare una selezione dei richiedenti per garantire l'accesso al corso agli utenti maggiormente motivati e predisposti a maturare le competenze proprie della qualifica prescelta, in una prospettiva di percorso personale orientato a un futuro inserimento lavorativo.
Gli studenti di cui non venga accolta la domanda di iscrizione devono essere orientati il prima possibile alla seconda o alla terza scelta per garantirne il pronto inserimento in altri interventi formativi o nel sistema di istruzione e la possibilità di assolvere all'obbligo formativo e al diritto-dovere all'istruzione formazione.
Per garantire la massima trasparenza nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie i CFP devono deliberare e pubblicizzare preliminarmente attraverso gli spazi espositivi del centro e la pubblicazione sul sito web eventuali criteri di precedenza individuati per l'ammissione ai corsi.

Eventuali selezioni possono intervenire solo successivamente alla scadenza del termine per le iscrizioni al secondo ciclo, definite con Circolare MIUR e con il comunicato congiunto dell'Ufficio Scolastico Regionale e della Regione Veneto: eventuali colloqui o incontri di natura orientativa effettuati con studenti che contattino direttamente il CFP prima della scadenza del termine delle iscrizioni sono legittimi ed auspicabili, ma non possono determinare una chiusura dell'accettazione delle iscrizioni in data antecedente al termine ufficiale.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici, gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

All' interno dei percorsi triennali, nel caso di richieste di inserimenti di allievi minorenni che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro

per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvii diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.
Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.
Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.
Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno 2019).
La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.
Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.
Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.
Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.
L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.
L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazione pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.
Deve essere prevista una **pausa** di almeno **10 minuti**, se l'orario giornaliero supera le **4 ore**; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell' ora di lezione.
La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.
I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella Direttiva di riferimento.
È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.
Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.
Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

f4857e81

Nel caso di utilizzo del Registro On line, la visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.
Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.
Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.
La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.
Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.
Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.
Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.
Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici;
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri;
3. giornate di scuola aperta;
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative ~~;~~
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.
L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all' allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.
Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.
Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente::

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

f4857e81

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata . Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.
L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

10. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all' Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

11. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.
Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D. LGS 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".
Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.
Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.
In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitate, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.
Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.

f4857e81

13. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Scrutini – percorsi triennali di IeFP

Per l'ammissione agli scrutini dei primi anni gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso, fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, la decisione relativa all'ammissione degli allievi agli scrutini spetta comunque al Consiglio di classe in funzione agli esiti delle verifiche intermedie e dell'impegno didattico di ciascun allievo.

Per i corsi di primo anno, la dichiarazione sulla frequenza degli allievi sarà redatta sul modello regionale e allegata al verbale di scrutinio.

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di poter formulare un giudizio di idoneità alla prosecuzione del percorso, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli scrutini redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale .

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio degli scrutini finali.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura del Consiglio di Classe all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

Entro 30 giorni dal termine dell'ultimo intervento riferito al progetto il beneficiario inoltra alla struttura competente il pdf del verbale degli scrutini finali redatto su documento conforme al modello regionale (reperibile sul sito internet della Regione del Veneto) accompagnato dalla dichiarazione delle frequenze degli allievi.

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 226/2005.

15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.

Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso.

16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione, la cui percentuale sul contributo pubblico orario previsto verrà confermato con successivo decreto di impegno adottato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività.

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste

intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto

Oltre alla documentazione prevista dal Testo Unico dei beneficiari, al rendiconto deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante del beneficiario, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di cui all'Allegato B del DDR n. 930/2013 e s.m.i. .
La frase "…*Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento.…*" viene sostituita con la seguente:
"*Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente*."
Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

APPENDICE 1 - Interventi di primo anno: articolazione didattica

Gli interventi di primo anno sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005,n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM 139 del 22.9.2007;
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Primo anno (990 ore)

formazione di base diretta all'adempimento dell'obbligo di istruzione: assi culturali	*min 450 max 550*
- Asse dei linguaggi comprensivo	
- Asse matematico	
- Asse scientifico-tecnologico	
- Asse storico-sociale	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto accoglienza	*min 440 max 540*
ore totali di formazione	**990**

Nota metodologica

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese;
- lo svolgimento di attività fisiche e motorie;

come previsto dall'art. 18 primo comma lettera c del D.Lgs n. 226/2005.

Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa.
Le metodologie dovranno essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza così individuate nel Decreto MPI 139/2007:

f4857e81

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare:

- comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali);
- rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l'informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Proposta di definizione delle attività di accoglienza e accompagnamento

Attività di accoglienza
Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi ;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
  - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro
  - stesura di un curriculum vitae
  - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

Formazione nel settore del turismo

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomica e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.
Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti;
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive;
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo;

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.
Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno certificate, nel format di seguito nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso[14], della prevenzione incendi[15], della sicurezza sul lavoro[16], della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)[17], della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente:

[14] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.
[15] Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.
[16] Cfr.D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.
[17] Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.

f4857e81

Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti"	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture ricettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D. Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

APPENDICE 2 - Interventi di primo anno: figure professionali percorsi triennali

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile		sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico		sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico		sezione 1 comparti vari
	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	sezione 1 comparti vari
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici		sezione 1 comparti vari
	operatore di impianti termoidraulici	impianti per il risparmio energetico	sezione 1 comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche		sezione 1 comparti vari
	operatore delle lavorazioni artistiche	pelletteria	
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo		sezione 1 comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		sezione 1 comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		sezione 1 comparti vari
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive		sezione 1 comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		sezione 1 comparti vari
17	operatore amministrativo - segretariale		sezione 1 comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1 comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1 comparti vari
20	operatore della trasformazione agroalimentare		sezione 1 comparti vari
21	operatore agricolo: indirizzo allevamenti animali		sezione 1 comparti vari

f4857e81

	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee e ortofloricole		sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente		sezione 1 comparti vari
22	operatore del mare e delle acque interne[18]		sezione 1 comparti vari

[18] figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

(Codice interno: 371938)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 825 del 08 giugno 2018

Approvazione dei criteri e delle procedure per l'assegnazione di contributi per la promozione del sistema turistico tematico "Mare e spiagge". Attuazione Programma Turistico Annuale 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dal PTA - Piano Turistico Annuale 2018, si approvano i criteri e le procedure per l'assegnazione di contributi ai Consorzi di Imprese Turistiche che operano nel sistema turistico tematico "Mare e spiagge". Importo di spesa previsto Euro 150.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7 della Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e a seguito del parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale PTA per l'anno 2018.

Il PTA stabilisce che la Giunta regionale, nell'ambito del budget complessivo di spesa individuato, e nel rispetto delle linee-guida dallo stesso definite, provveda con proprie deliberazioni a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica.

Nell'ambito dell'Azione 4.3 "Azioni di supporto al turismo della costa veneta", il PTA prevede che possono essere attivate azioni speciali volte alla valorizzazione del turismo litoraneo, finalizzate a favorire la rigenerazione delle destinazioni turistiche balneari, che si configurano nel panorama turistico veneto di importanza strategica sotto il profilo delle presenze e degli arrivi, ma nello stesso tempo come prodotto turistico maturo sul quale attuare efficaci strategie di rinnovamento, diversificazione e destagionalizzazione.

Si ritiene che dette azioni speciali debbano avere come scopo la valorizzazione e l'affermazione turistica della costa veneta per una promozione del prodotto mare, anche con la realizzazione di eventi mirati sui mercati tradizionali e su quelli di nuova opportunità. Tali attività possono essere realizzate dai Consorzi di Imprese Turistiche, riconosciuti ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale n. 11/2013, considerato il ruolo dai medesimi svolto nell'ambito del Sistema Turistico "Mare e Spiagge" nella promozione di programmi e progetti orientati alla gestione, sviluppo e qualificazione del prodotto turistico.

Per poter garantire una promozione omogenea, si propone che la predetta partecipazione dei Consorzi di Imprese Turistiche avvenga in forma associativa, mediante una ATI tra Consorzi, anche alla luce dei risultati positivi conseguiti da un'attività di promozione nei Paesi europei a favore del litorale veneto, svolta negli scorsi anni tramite il coordinamento di tutti gli allora Consorzi turistici dell'area di riferimento.

Ai fini dell'attuazione della Azione 4.3 del PTA, con il presente provvedimento si procede quindi, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, della L.R. n. 11/2013, all'approvazione dei criteri e delle procedure per l'indizione di un bando per l'assegnazione di contributi per la realizzazione di progetti orientati alla gestione, sviluppo e promozione del prodotto turistico "Mare e spiagge".

Per poter acceder ai contributi, i Consorzi di imprese turistiche dell'area tematica "Mare e spiagge" dovranno pertanto essere associati in ATI e dovranno presentare apposita istanza corredata dal progetto che la "ATI" intende attuare nell'ambito del Sistema Turistico "Mare e spiagge" orientato alla gestione, sviluppo e promozione del prodotto turistico e dell'offerta ai fini della commercializzazione per la stagione turistica 2018.

I contributi, quantificati nell'importo massimo del 50% delle spese preventivate e considerate ammissibili per la realizzazione del progetto, saranno assegnati al capofila dell'ATI, mentre i soggetti beneficiari finali del contributo economico potranno essere i Consorzi facenti parte dell'ATI, sulla base dell'indicazione preventiva dichiarata nella domanda di contributo e, a consuntivo, nella presentazione della rendicontazione delle effettive spese sostenute.

L'eventuale ripartizione di quota del contributo economico, assegnato all'ATI e da questa trasferito al singolo beneficiario, dovrà corrispondere alla dichiarazione "De Minimis" che il singolo beneficiario finale dello stesso dichiara di ricevere.

In considerazione di quanto evidenziato, si propone di approvare l'**Allegato A** denominato «Criteri e procedure per l'accesso a contributi regionali a sostegno dei Consorzi di Imprese turistiche del tematismo "Mare e spiagge"» per il quale vengono

destinate risorse per l'importo di Euro 150.000,00.

In ordine all'aspetto finanziario, l'importo massimo indicato di Euro 150.000,00, trova copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati a Bilancio di previsione 2018-2020 sul capitolo 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.r. 14/06/2013, n. 11)".

Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione predisporrà con propri decreti la modulistica necessaria ai fini istruttori, in attuazione delle disposizioni contenute nell'**Allegato A** alla presente deliberazione, nonché delle leggi vigenti in materia.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per l'anno 2018;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018- 2020;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale del 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm e ii.;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i «Criteri e procedure per l'accesso a contributi regionali a sostegno dei Consorzi di Imprese turistiche del tematismo "Mare e spiagge"», **Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di determinare in Euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.r. 14/06/2013, n.11)", del Bilancio di previsione 2018-2020, esercizio finanziario 2018;

4. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente provvedimento e alla indizione di un Bando, secondo i criteri indicati nell'**Allegato A**, per l'assegnazione dei contributi;

5. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri decreti, la modulistica necessaria ai fini istruttori, in attuazione delle disposizioni contenute nell'**Allegato A** alla presente deliberazione;

6. di dare atto che la Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3), ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 825 del 08 giugno 2018

CRITERI E PROCEDURE PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI A SOSTEGNO DEI CONSORZI DI IMPRESE TURISTICHE DEL TEMATISMO "MARE E SPIAGGE"

SOMMARIO

1. **FINALITÀ**
2. **RIFERIMENTI NORMATIVI**
3. **DOTAZIONE FINANZIARIA**
4. **ENTITÀ CONTRIBUTO REGIONALE**
5. **SOGGETTI AMMISSIBILI**
6. **ATTIVITÀ PER LE QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO**
7. **SPESE AMMISSIBILI**
8. **SPESE NON AMMISSIBILI**
9. **MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
10. **VALUTAZIONE DELLE DOMANDE**
11. **MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE**
12. **REGIME "*DE MINIMIS*"**
13. **UFFICIO REGIONALE COMPETENTE**

1. FINALITA'

In attuazione del Piano Turistico Annuale, le azioni speciali volte alla valorizzazione del turismo litoraneo, finalizzate a favorire la rigenerazione delle destinazioni turistiche balneare previste dal piano, vengono realizzate attraverso la concessione di contributi al 50% per la realizzazione di progetti da attuarsi nell'anno 2018 che potranno essere presentati dai soggetti indicati al punto 5.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
D.G.R. n. 247 del 06/03/2018

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

€ 150.000,00, a valere sul capitolo di spesa 101892 "Trasferimenti per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.r. 14/06/2013, n.11)"

4. ENTITA' CONTRIBUTO REGIONALE

Il contributo regionale é quantificato nella misura massima del 50% della spesa massima preventivata e ammissibile di € 300.000,00. Qualora pervengano istanze di finanziamento il cui valore complessivo superi la dotazione finanziaria, i relativi contributi concedibili saranno proporzionalmente ridotti fino ad esaurimento delle risorse destinate.

5. SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda di contributo, allegando il progetto relativo alle attività riportate al punto 6:

- le ATI tra i Consorzi di imprese turistiche riconosciuti ai sensi dell'art.18 della L.R. 14 giugno 2013, n.11 operanti nel tematismo "Mare e spiagge".

6. ATTIVITA' PER LE QUALI E' POSSIBILE RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Il progetto di promozione del tematismo "Mare e Spiagge" dovrà prevedere almeno due delle seguenti attività:

- Promozione del prodotto turistico Mare e spiagge;
- Partecipazione a fiere turistiche;
- Organizzazione di WorkShop, B2B e B2C rivolte ai mercati esteri;
- Organizzazione di educational tour e press trip.

Le attività dovranno concludersi **entro il 15 novembre 2018**, senza possibilità di proroga.

7. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse esclusivamente le spese effettuate per la campagna 2018.
Atteso che l'attività promozionale deve essere programmata in modo da apportare benefici alla generalità dei soggetti partecipanti, sono escluse dal contributo le eventuali spese attribuite ad iniziative promo-commerciali esclusivamente riferite ad un singolo socio o ad azioni, comunque, prive di riflessi estesi alla valorizzazione del prodotto turistico del progetto sviluppato.

7.1) Le spese devono rientrare nelle seguenti tipologie:

a) consulenze: le spese relative a consulenze rese da professionisti o aziende specializzate sono ammissibili qualora legate all'intervento e necessarie per il progetto o parti di esso. Tali costi, che non possono superare il 10% dell'intero costo del progetto, devono essere stati in precedenza esplicitati e previsti nelle schede progettuali allegate alla richiesta di finanziamento. Gli importi delle consulenze non dovranno superare i valori medi di mercato e i soggetti prestatori della consulenza devono essere professionalmente qualificati;
b) spese per seminari, manifestazioni, formazione scientifica;
c) affitto ed eventuale allestimento (anche tecnologico), degli spazi necessari alla realizzazione delle iniziative previste;
d) interpretariato, guida turistica, servizi audio-video, assistenza tecnica;
e) costi di ospitalità per operatori e altre figure professionali attinenti al progetto cui venga specificato ruolo o nome sulla fattura;
f) acquisizione spazi fieristici e/o espositivi;
g) trasporto materiale promozionale;
h) costi di missione relativi alla presenza di un massimo di due rappresentanti consortili addetti al servizio informazione e distribuzione materiale presso le sedi delle iniziative previste dal progetto;
i) materiale promozionale su supporto cartaceo (opuscoli, cataloghi, piantine, manifesti, cartelle stampa) e/o informatizzato (cd, dvd, video);
j) impostazione grafica, elaborazione e traduzione testi;
k) realizzazione gadgets e materiale pubblicitario; tutto il materiale promozionale deve riportare il logo della Regione del Veneto e il marchio turistico;
l) spese per creazione di video e spot pubblicitari, compresi i banner per siti web;
m) acquisto e manutenzione software per sistemi di commercializzazione on-line.

7.2) I costi di missione.

Per quanto concerne i costi di missione relativi al personale incaricato nell'ambito delle attività sopra individuate sono ammesse le seguenti tipologie di spesa, opportunamente documentate:

a) spese di viaggio effettuate con mezzi pubblici (aereo solo classe economy, treno, autobus, metro etc.);
b) spese di viaggio sostenute con automezzi: il rimborso, onnicomprensivo del costo del carburante, va calcolato secondo i coefficienti di indennità chilometrica individuati per analogo utilizzo dai dipendenti regionali (comunicazione a cura della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione);

c) spese di pedaggi autostradali e parcheggi;

d) spese di uso del taxi con motivazione dell'eventuale utilizzo e apposita ricevuta recante percorso e orario;

e) spese noleggio auto (classe massima permessa C o equivalente), con motivazione dell'utilizzo;

f) spese di vitto e/o alloggio: per il vitto sono ammessi due pasti per persona per ogni giorno di trasferta, per l'alloggio il pernottamento deve avvenire in alberghi con non più di quattro stelle.

8. SPESE NON AMMISSIBILI

8.1) Non sono ammesse le seguenti spese:

a) spese bancarie o postali afferenti la gestione di conti correnti o altri strumenti finanziari (es. rilascio fideiussione);

b) interessi passivi e spese forfetarie di qualsiasi natura;

c) ammende, penali e spese per controversie legali;

d) spese per beni durevoli e per materiale di consumo se ceduti a titolo gratuito al beneficiario;

e) spese già coperte da altre contribuzioni;

f) costo del personale;

g) spese di esercizio per il personale dipendente;

h) spese fisse e spese generiche di funzionamento del Consorzio;

i) spese per consulenze se non nei limiti di cui al precedente punto 7;

j) generiche spese di "organizzazione" se non supportate da puntuali distinte di spesa riferibili a costi fatturati per prestazioni e servizi definiti (es. fatture di viaggio, di trasporto, di interpretariato, ecc.).

k) spese per soggetti sprovvisti di Partita IVA;

l) spese forfettarie;

m) spese per acquisto spazi pubblicitari nei media (radio-televisioni, stampa, web e affissioni).

8.2) In ottemperanza alla normativa vigente sono in ogni caso escluse spese:

a) amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari;

b) per adeguamento ad obblighi di legge;

c) di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori;

e) per l'acquisto di beni usati;

f) i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;

g) documentate da autofatture;

h) sostenute in contanti ovvero con modalità che non consentano la tracciabilità dei pagamenti stessi.

9. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le modalità e i termini entro cui presentare la domanda verranno approvati con successivo Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.
Le domande dovranno essere presentate compilate utilizzando la modulistica che verrà approvata con Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione.

10. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro 30 giorni dal termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione al bando, le domande di finanziamento presentate saranno oggetto di valutazione e di validazione da parte del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, quale responsabile del procedimento.

Qualora in sede istruttoria vengano rilevati motivi di impedimento all'ammissibilità della istanza, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 questi saranno comunicati tempestivamente, tramite PEC, all'ATI richiedente, la quale entro 5 giorni dal ricevimento di tale comunicazione potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 5 giorni dall'avvenuta notifica della suddetta comunicazione.

Decorso tale termine l'esclusione dai benefici sarà definitiva e non saranno accolte ulteriori istanze di revisione.

La procedura istruttoria si concluderà con un Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, che approverà un elenco contenente le domande ammissibili e quelle non ammissibili, con specificate le motivazioni.

L'esito dell'istruttoria nonché l'eventuale concessione del contributo saranno resi noti agli interessati con comunicazione a valore di notifica a mezzo PEC agli indirizzi indicati nella domanda di contributo entro 5 giorni dall'adozione del citato Decreto dirigenziale.

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

L'ATI tra i Consorzi di imprese turistiche riconosciuti sarà la diretta assegnataria del contributo concesso che verrà erogato con le seguenti modalità:

a) 80%, a titolo di anticipazione, a seguito presentazione di idonea garanzia fidejussoria del 110% della somma anticipata;

b) 20% a saldo, nel caso sia stato richiesto l'anticipo, previa presentazione di una relazione descrittiva e dettagliata su quanto realizzato, con evidenza del pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e rendicontazione delle spese complessivamente sostenute, corredata da copia di tutti i documenti giustificativi di spesa;

c) 100% a saldo, se non richiesto l'anticipo, previa presentazione di una relazione descrittiva e dettagliata su quanto realizzato, con evidenza del pieno raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi e rendicontazione delle spese complessivamente sostenute, corredata da copia di tutti i documenti giustificativi di spesa.

La relazione descrittiva e la rendicontazione finale dovranno **pervenire agli uffici della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro e non oltre il 30 novembre 2018** pena la revoca del contributo.

12. REGIME "*DE MINIMIS*"

Il contributo è concesso secondo le modalità di cui all'art. 41 della L.R. n. 11/2013 nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013.

L' ATI in allegato alla domanda di contributo dovrà inviare dichiarazioni di atto di notorietà, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, con le quali le singole imprese o i soggetti attuatori che partecipano al progetto attesteranno di essere in regola con quanto concerne il regime "*de minimis*".

L'aiuto si considera erogato, ai fini della dichiarazione "*de minimis*" nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto pieno e incondizionato a ricevere l'aiuto stesso, quindi a seguito della positiva conclusione dell'istruttoria di rendicontazione con il Decreto dirigenziale che determina il preciso ammontare del contributo erogabile.

13. UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione

U.O. Promozione

Tel. 041 / 279 5487

Pec: promoeconomia@pec.regione.veneto.it

(Codice interno: 371980)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 836 del 08 giugno 2018

Protocollo di legalità tra la Regione del Veneto e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Approvazione nuovo schema di protocollo e revoca DGR 1706 del 24 ottobre 2017.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si propone, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, l'approvazione dello schema di Protocollo di legalità tra la Regione del Veneto, e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, avente ad oggetto il potenziamento dei controlli antimafia, anche in attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione previste dalla L.R. 28 dicembre 2012, n. 48, nella versione approvata dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (C.A.S.I.I.P.) e dallo stesso approvato l'8 febbraio 2018. Conseguentemente viene revocata la deliberazione di Giunta regionale 1706 del 24 ottobre 2017 che aveva approvato il precedente testo.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

In data 9 gennaio 2012 la Regione del Veneto ha aderito al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 193 del 23 febbraio 2011.

Con deliberazione n. 537 del 3 aprile 2012, la Giunta regionale ha approvato specifiche clausole tipo da inserire nei bandi di gara e/o nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con l'obiettivo di assicurare la corretta ed uniforme osservanza e applicazione da parte degli uffici dell'Amministrazione regionale degli impegni assunti con il summenzionato Protocollo di legalità.

Con la delibera CIPE n. 62/2015 veniva approvato il nuovo schema di Protocollo di legalità di cui alla nota del 20 maggio 2015 del Comitato di Coordinamento di alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) per il quale i bandi di gara pubblicati successivamente al 20/11/2015 per l'affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche, dovranno prevedere, a carico del Contraente generale o del Concessionario che risulterà aggiudicatario, l'obbligo di stipulare con la Prefettura UTG competente e con la Stazione appaltante il Protocollo.

Le norme prevedevano altresì che, per i procedimenti in corso, la Prefettura competente avrebbe provveduto a trasmettere al CCASGO la bozza del Protocollo di legalità redatta secondo le prescrizioni della delibera n. 58/2011 e del relativo allegato, tenendo comunque conto per quanto possibile, ai fini della determinazione dell'entità delle sanzioni pecuniarie per inadempimenti previsti nell'allegato a detta delibera ed entro le percentuali massime in esso stabilite, le indicazioni di cui all'art. 8 dello schema approvato con la delibera n. 62/2015 ed applicando comunque le disposizioni dello schema medesimo relative a gestione delle penali e utilizzo dell'eventuale quota residua.

In considerazione delle succitate variazioni intervenute nel quadro normativo per quel che concerne la figura del concedente nel settore autostradale, le disposizioni dello schema in tema di gestione delle penali da applicarsi in caso di Amministrazioni pubbliche aggiudicatrici, prevalgono sulle disposizioni dei Protocolli di legalità già stipulati che regolino diversamente tale aspetto.

Con successiva deliberazione n. 1706 del 24 ottobre 2017, la Giunta regionale, avviati i necessari approfondimenti interlocutori con le Prefetture competenti, aveva approvato lo schema di "*Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta*".

Il suddetto schema di protocollo, per il tramite delle Prefetture competenti, è stato poi inoltrato al Ministero dell'Interno per l'istruttoria da parte del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito per brevità C.C.A.S.I.I.P.), che lo ha ritenuto sostanzialmente conforme al prototipo approvato dal C.I.P.E. con la delibera n. 62 del 6 agosto 2015, riformulato in base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 136/2016 e dalla Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.

Lo stesso C.C.A.S.I.I.P., per tramite delle competenti Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ha ritenuto di apportare alcune modifiche al testo di cui alla citata DGR n. 1706/2017 in merito ad alcuni aspetti di rilievo marginale o meramente formale, fatta eccezione per quella che fa riferimento alla citazione dell'art. 194, comma 20, del D.Lgs. 50/2016 in luogo dell'art. 176, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 163/2006 e, soprattutto, per quella che concerne la destinazione delle eventuali somme residue delle penali da riportare nel paragrafo 9.2 dell'art. 8 del Protocollo di Legalità in argomento, che risultano ad oggi sostanzialmente modificate.

In particolare, per quanto attiene a quest'ultimo punto, la Segreteria del predetto Comitato ha osservato che, nel caso in esame, non ricorre l'ipotesi della "*finanza pura di progetto*", in quanto, come risulta dalla delibera n. 96/2006 del C.I.P.E. (con la quale è stato approvato il progetto preliminare della Superstrada "Pedemontana Veneta", il cui costo totale era stato stimato in Euro 1.989.688.000), è stato previsto un contributo statale (a carico delle risorse di cui all'art. 50, comma 1, lett. g) della L. 448/1998) pari all'11,35% del costo totale e un contributo regionale pari allo 0,90% di detto costo, restando a carico del Concessionario il residuo 87,75% della spesa, e, che, di conseguenza, qualora non siano intervenute modifiche al quadro così descritto, sia da valutare se l'eventuale importo residuo delle penali, nel limite del contributo assegnato con la L. 448/2001, debba essere versato all'entrata del bilancio dello Stato piuttosto che all'entrata del bilancio regionale.

Successivamente la Prefettura di Vicenza ha quindi inoltrato la bozza di schema di protocollo modificata nelle parti segnalate al Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro per il necessario assenso, il quale ha rappresentato alla stessa in data 23 febbraio 2018 che, all'esito dell'istruttoria svolta, "non si ravvisano motivi ostativi" alla stipula di detto Protocollo, nella versione rivista sulla base delle osservazioni formulate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari, che ha approvato lo schema nella seduta dell'8 febbraio 2018 e nel contempo ha inviato con nota prot. 8611/15 Area I-AM del 18 aprile 2018, acquisita al protocollo regionale 146030 dello stesso giorno, alla Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta il testo definitivo del Protocollo di Legalità in parola, nella versione approvata dal suddetto C.C.A.S.I.I.P..

Per quanto sopra rappresentato e considerata quindi la necessità di approvare nuovamente da parte della Giunta regionale lo schema di Protocollo in questione con le modifiche intervenute si propone conseguentemente di recepire lo schema di Protocollo di legalità approvato dal C.C.A.S.I.I.P. nella seduta dell'8 febbraio 2018, approvando un nuovo schema di "*Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta"* (**Allegato A**), sostitutivo dello schema precedentemente approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1706 del 24 ottobre 2017, deliberazione che si propone, per le motivazioni sin qui riportate, di revocare non essendo più attuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avente per oggetto "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, avente per oggetto "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*"

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, avente per oggetto: "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*"

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avente per oggetto "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*"

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente per oggetto: "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, avente per oggetto "*Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile*";

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE la direttiva del Ministero dell'Interno 23 giugno 2010, n. 4610, avente per oggetto "*Controlli antimafia preventivi nelle attività "a rischio" di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali*";

VISTO il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno stipulato in data 15 luglio 2014, con cui, al fine di rafforzare la cornice di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, sono state adottate le "*Prime Linee Guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa*";

VISTO l'allegato schema di "*Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta"* (**Allegato A**)**,** nella versione approvata dal C.C.A.S.I.I.P. in data 8 febbraio 2018 e trasmesso dalla Prefettura di Vicenza con nota prot. 8611/15 Area I-AM del 18 aprile 2018, acquisito al protocollo regionale 146030 dello stesso giorno;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima

delibera

1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato schema di "*Protocollo di legalità tra Regione del Veneto e Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Vicenza e Treviso, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta"* (**Allegato A**) nella versione approvata dal C.C.A.S.I.I.P. in data 8 febbraio 2018 e trasmesso dalla Prefettura di Vicenza con nota prot. 8611/15 Area I-AM del 18 aprile 2018, acquisito al protocollo regionale 146030 dello stesso giorno;

3. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1706 del 24 ottobre 2017 che aveva approvato il precedente schema di Protocollo di Legalità;

4. di incaricare il Presidente della Regione del Veneto, o suo delegato, della sottoscrizione del Protocollo di legalità di cui al punto 2, con facoltà di apportare a tale atto modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Amministrazione;

5. di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta dell'esecuzione del presente atto;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 836 del 08 giugno 2018

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 2 di 24

44209de4

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 3 di 24

PREMESSO

- che il Progetto per la Superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta" è stato incluso nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con la deliberazione n. 121 in data 21.12.2001, ed è stato identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) : H51B03000050009;
- che, in data 24.10.2003, è stata stipulata l' "Intesa Generale Quadro" tra il Governo e la Regione Veneto, in cui la Superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta" è stata inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";
- che, con la deliberazione n. 96 in data 29.3.2006, è stato approvato dal CIPE., con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 20.8.2002 n. 190, come modificato dal D.Lgs. 17.8.2005 n. 189, il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta";
- che la realizzazione dell'opera è stata prevista in regime di finanza di progetto, sulla base di una gara di concessione esperita dalla Regione Veneto, in qualità di concedente;
- che, con la delibera n. 1934 in data 30.6.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha aggiudicato la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta" all' A.T.I., costituita dal "CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A." e dalla "ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A.", con sede a Torino in Via Invorio n. 24/A;
- che, con l'ordinanza n. 3802 in data 15.8.2009, è stato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e di Vicenza;
- che, con atto n. 24389 di Rep. e n. 12922 di Racc. in data 21.10.2009, a rogito del Dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Venezia - Mestre, è stata sottoscritta, tra il Commissario Delegato e l'A.T.I., costituita dal "CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A." e dalla "ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A.", la "Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta e la sua realizzazione e gestione";
- che, in data 22.12.2009, è stata costituita la Società di Progetto "SPV SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.R.L.", con sede a Torino in Via Invorio n. 24/A, la quale, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni nonché dell'art. 13 della predetta Convenzione, è subentrata, a titolo originario, nella stessa Convenzione all'A.T.I., costituita dal "CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A." e dalla "ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A.";
- che, con decreto n. 10 in data 20.9.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 2, della citata ordinanza, n. 3802 in data 15.8.2009, del Presidente del Consiglio dei Ministri, il progetto definitivo della Superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta";
- che i relativi lavori ricadono nel territorio della provincia di Vicenza (per due terzi) e nel territorio della provincia di Treviso (per un terzo);

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 4 di 24

- che, alla data del 31.12.2016, è cessato, per lo spirare del relativo termine, il regime emergenziale, a suo tempo dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.7.2009 e più volte prorogato, e, di conseguenza, sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato, nominato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 in data 15.8.2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione Regionale del Veneto di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
- che, con la deliberazione n. 2027 in data 6.12.2016, la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto ad istituire, nell'ambito della Segretaria Generale della Programmazione, la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
- che, con la deliberazione n. 32 in data 19.1.2017, la Giunta Regionale del Veneto, in conseguenza dell'avvenuta cessazione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2;
- che, con il decreto n. 6 del 19 gennaio 2017, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha nominato il Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, stabilendo con apposito disciplinare i poteri derogatori alle norme regionali, di cui il medesimo può avvalersi;
- che, in data 23.7.2010, era stato stipulato tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, il Commissario Delegato e l'A.T.I., costituita dal "CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A." e dalla "ITINERE INFRAESTRUCTURES S.A.", un Protocollo di Legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta";
- che, a tali fini, in attuazione del predetto Protocollo di Legalità, era stata costituita una rete di monitoraggio, basata sulla sistematica e puntuale trasmissione, da parte del Commissario Delegato, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza (individuata quale Prefettura-U.T.G. di riferimento, tenuto conto che la Superstrada si svilupperà, per la maggior parte del suo tracciato, nel territorio provinciale di Vicenza), dei dati concernenti le Imprese, coinvolte alla realizzazione dell'opera, a prescindere dall'importo dei relativi contratti o subcontratti, allo scopo di consentire l'effettuazione delle verifiche antimafia con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;
- che, per effetto del D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, a decorrere dal 13.2.2013, sono entrate in vigore le norme, contenute nel Libro II, intitolato "*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*", del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, recante " *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", le quali, in particolare, hanno allargato il novero dei Soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, hanno reso più ampio e diversificato il catalogo delle situazioni " a valenza indiziante" da cui desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa e hanno soppresso le cosiddette "informazioni atipiche" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/1998;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 5 di 24

- che, in considerazione delle cennate innovazioni normative, della mutata struttura del Concedente e della rilevanza strategica dell'opera in questione, si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Legalità, mediante la stipula di un nuovo Accordo in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, conforme ai contenuti definiti dal CIPE, sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) e delle norme di cui all'art. 83, comma 1, del suddetto Codice antimafia, che recita " *Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67*";
- che il Soggetto Aggiudicatore, in relazione a quanto previsto dall'art. 203 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, provvede, ai sensi dell'art. 194, comma 3, dello stesso testo normativo, alla stipula di appositi accordi con gli Organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei Soggetti che le realizzano;
- che, il CIPE, con la deliberazione n. 58 in data 3.8 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 3 del 4.1.2012, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;
- che la L. 13.8.2010 n. 136 ha previsto, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli autoveicoli adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri nonché per l'identificazione degli addetti nei cantieri stessi;
- che l'art. 36 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito nella L. 11.8.2014 n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del D.Lgs. 50/ 2016 e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del monitoraggio finanziario;
- che il CIPE, in materia di monitoraggio finanziario, ha approvato la deliberazione n. 15 in data 28.1.2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 155 del 7.7.2015;
- che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto Aggiudicatore e per tutti i Soggetti della "Filiera delle Imprese", come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo;
- che viene confermata la volontà dei firmatari del presente Protocollo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione al compimento dell'Opera sopra richiamata, comprese le procedure ablative, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro dell'Opera;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 6 di 24

- che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime dell' "informazione antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni è esteso a tutti i Soggetti appartenenti alla "Filiera delle Imprese", come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo;
- che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito C.C.A.S.G.O.), cui successivamente è subentrato il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito C.C.A.S.I.I.P.) ha approvato in data 13.4.2015 uno schema-tipo di Protocollo di Legalità che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla deliberazione del CIPE n. 58/2011;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una Banca-dati *web* e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
  a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA" senza dipendenti;
  b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
  c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi dell'art. 194, comma 20, del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

che, in data 20.9.2017, è stato stipulato tra la Regione del Veneto, quale Soggetto Aggiudicatore, e il Rappresentante della "SPV SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.", quale Concessionaria, il Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto per la costruzione e la gestione della Superstrada a pagamento "Pedemontana Veneta";

tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, nella persona del Prefetto Dott.ssa LAURA LEGA

la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, nella persona del Prefetto Dott. UMBERTO GUIDATO;

la Regione del Veneto, nella persona del_____

la "SPV Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A", nella persona del _____ giusta atto n. _____ di Rep. in data _____, a rogito _____ e ivi registrato il _____ al n. _____;

CONVENGONO:

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 7 di 24

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi :

a) **Protocollo :** il presente Protocollo di Legalità

b) **Prefetture :** la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Treviso e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, che sottoscrivono il Protocollo di Legalità

c) **Codice Antimafia :** il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", adottato con il D.Lgs. 6.9.2011 n.159 e successive modificazioni e integrazioni;

d) **Opera/Opere :** l'intervento oggetto del contratto stipulato tra Stazione Appaltante/Soggetto Aggiudicatore e Contraente Generale/Concessionario;

e) **Stazione Appaltante/Soggetto Aggiudicatore** : la Regione del Veneto;

f) **Contraente Generale/Concessionario :** la "SPV SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A."

g) **Affidatario/i :** ciascun Soggetto che ha stipulato un contratto con il Contraente Generale/Concessionario

h) **Contratto/i di Affidamento :** contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Contraente Generale/Concessionario e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera

i) **Subcontraente/i :** l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Contraente Generale/Concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o, comunque, connesso alla realizzazione dell'Opera

j) **Subcontratto/i :** qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Contraente Generale/Concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o, comunque, connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le Imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera

k) **Filiera delle Imprese :** ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17.12.2010 n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia nella determinazione n. 4 del 7.7.2011 dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, il complesso di tutti i Soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione dell' Opera; sono, pertanto, ricompresi in essa, oltre al Contraente Generale/Concessionario, tutti i Soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da

una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali (a solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "Filiera" : le fattispecie subcontrattuali, come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, di ingegneria e di architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE 15/2015 sopra richiamata)

l) **Contratto/i :** indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto

m) **Banca Dati :** la Banca Dati di cui all'art. 7 del Protocollo

n) **Banca Dati Antimafia :** la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e seguenti del Codice Antimafia

ART. 2

CONFERIMENTO DI DATI

l. Ai fini del Protocollo, il Soggetto Aggiudicatore garantisce, secondo le modalità indicate nella delibera CIPE 58/2011, verso gli Organi deputati ai controlli antimafia, il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

2. Il Concessionario s'impegna ad inserire nei propri Contratti e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti un' apposita clausola, con la quale ciascun Soggetto assume l'obbligo di fornire al Concessionario i dati relativi agli Operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera nonché con la quale si prevede la risoluzione del Contratto ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8, paragrafo 1.3; nella stessa clausola si stabilisce che i Soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.

5. La trasmissione dei dati al Concessionario relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'Impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 8 di 24

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 9 di 24

ART. 3

VERIFICHE ANTIMAFIA

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia è esteso a tutti i Soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.

Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di affidamento e Subcontratti), indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000,00 (euro novemila/00) complessivi a trimestre per Operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il C.C.A.S.I.I.P.; per tali acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta delle informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui:

a) si ricorra a Soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della L. 6.11.2012 n. 190, come modificato dall'art. 29 del D.L 24.6.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, nella L.11.8.2014 n. 114 e successive modificazioni e integrazioni *(la c.d. "White List");* in tal caso, dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;
b) si applichi l'art. 86, comma 2, del Codice Antimafia, nel caso di mancato funzionamento della Banca Dati Antimafia.

2. Il Soggetto Aggiudicatore, qualora risultassero a carico delle Imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Concessionario e a tutti i Soggetti della Filiera.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto Aggiudicatore e al Concessionario ed è immesso nell' "Anagrafe degli Esecutori" di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata.

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto Aggiudicatore e il Concessionario effettuano senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi il Concessionario comunica senza ritardo alle Prefetture e al Soggetto Aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Impresa a cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle Imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, del Soggetto Aggiudicatore o del Concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente,

mediante l'attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. II Soggetto Aggiudicatore o, in caso di delega, il Concessionario procede all'immediata annotazione della estromissione dell'Impresa e della risoluzione del Contratto nell' "Anagrafe degli Esecutori" di cui al successivo art. 7.

6. Le Prefetture istituiranno rispettivamente, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una *"cabina di regia",* che opererà presso le Prefetture stesse, allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo riguardanti la parte dell'opera ricadente nel rispettivo ambito territoriale; alla *"cabina di regia",* che opererà disgiuntamente e non contemporaneamente presso ciascuna Prefettura, partecipano, oltre ai Soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i Soggetti che le Prefetture riterranno di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei Soggetti della Filiera delle Imprese, il Soggetto Aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice Antimafia.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 10 di 24

ART. 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE

l. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 (c.d. *"White List"*) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

2. Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 3, paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste, altresì, per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I Soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito dì esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopracitata nozione di Filiera dell'Opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC nonché delle indicazioni fornite dal C.C.A.S.I.I.P. .

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 11 di 24

ART. 5

PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO

1. Il Soggetto Aggiudicatore e il Concessionario si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

a) Clausola n. 1. "Il Soggetto Aggiudicatario e l'Impresa contraente, in caso di stipula di Subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alle Prefetture e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di Amministratori Pubblici che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale".

b) Clausola n. 2. "Il Soggetto Aggiudicatore e l'Impresa contraente, in caso di stipula di un Subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell' imprenditore, suo avente causa, o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321, in relazione agli artt. 318, 319, 319-*bis* e 320 del Codice Penale nonché per i delitti di cui agli artt. 319-*quater*, comma 2, 322, 322-*bis*, comma 2, 346-*bis*, comma 2, 353 e 353-*bis* del Codice Penale".

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto Aggiudicatore ovvero dell'Impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente avuta comunicazione da parte del Soggetto Aggiudicatore della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il Soggetto Aggiudicatore e l'Impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014 e successive modificazioni e integrazioni.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 12 di 24

ART. 6

PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione della Opera, il Soggetto Aggiudicatore si impegna :

a) a inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle Imprese ricomprese nella Filiera, nonché al Protocollo Operativo allegato alla delibera CIPE 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;

b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, in conformità alla vigente legislazione nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese e alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori;

c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegate al disciplinare di gara e a inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

1.1) Clausola n. 1

"La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta dì denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia effettuata la sottoscritta Impresa dovrà tempestivamente informare il Prefetto competente, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare il Soggetto Aggiudicatore."

1.2) Clausola n. 2

"La sottoscritta Impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data …….. , dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto."

2. Il Soggetto Aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei Contratti e Subcontratti stipulati per la realizzazione dell'Opera quanto segue:

a) l'obbligo per il Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera delle Imprese di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo del Concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1 e tramite l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei Contratti stipulati da quest'ultimo con la propria controparte;

c) l'obbligo per il Concessionario di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia delle cessioni dei crediti effettuate nei confronti di Soggetti diversi da banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Aggiudicatore, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 a carico del Cessionario.
Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei Soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell' Opera, che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto deve essere stabilito l'obbligo per il Concessionario di raccogliere e inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al Soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011.

d) l'obbligo per il Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da Imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 17.7.2016 n.136, recante l'attuazione della Direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2014, concernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio e recante modifica del Regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI") - solo previa autorizzazione del Soggetto Aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte del Soggetto Aggiudicatore, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 sull' Impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei Soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell' Opera, che si avvalgano della facoltà di distacco della manodopera.

3. Il Soggetto Aggiudicatore e il Concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle Imprese contraenti e dai Subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. e, in particolare, degli operatori che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata secondo il disposto del medesimo art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto Aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 13 di 24

ART. 7

COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI E DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 14 di 24

l. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, il Concessionario si impegna a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati", relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera CIPE 58/2011. Tale "Banca Dati" dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario di cui alla delibera CIPE 15/2015, ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 90/2014. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:

a) "Anagrafe degli esecutori";

b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Concessionario, che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto Aggiudicatore stesso per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato ai Gruppi Interforze, costituiti rispettivamente presso la Prefettura di Treviso e la Prefettura di Vicenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri Soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla D.I.A. e all'ANAC.

Il flusso informativo della "Banca Dati" deve consentire il monitoraggio:

I. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;

II. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE 15/2015;

III. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

IV. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;

V. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;

VI. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in parola verranno immessi dal Concessionario in un'apposita sezione della "Banca Dati", denominata "Anagrafe degli esecutori". L'"Anagrafe degli esecutori" contiene, tra l'altro, oltre ai contenuti di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del Soggetto d'Impresa o dell'Operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
-

- tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del Soggetto imprenditoriale nonché relative al Direttore Tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle Linee-guida allegate alla delibera CIPE 15/2015.

3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita un'apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

I. mettere a disposizione del Concessionario, per la successiva immissione nell' "Anagrafe degli esecutori", i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;

II. mettere a disposizione dei Gruppi Interforze delle Prefetture di Treviso e di Vicenza, nell'ambito delle rispettive attività di controllo dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità dì reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;

III. mettere a disposizione dei Gruppi Interforze delle Prefetture di Treviso e di Vicenza, nell'ambito delle rispettive attività di controllo dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'Operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445.

4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi, a cui consegue l'applicazione, da parte del Soggetto Aggiudicatore, al quale spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale, come meglio specificato al successivo articolo 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo articolo 8 del Protocollo.

6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà messa a disposizione dal Concessionario, attraverso l'inserimento nella "Banca Dati", per le opportune verifiche da parte della D.I.A., dei Gruppi Interforze di Treviso e di Vicenza, delle Forze di Polizia e degli Organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 93 del Codice Antimafia e dell'art. 1, comma 1, lett. e), del Decreto Interministeriale 21.3.2017 di costituzione del C.C.A.S.I.I.P. .

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 15 di 24

ART. 8

SANZIONI

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 16 di 24

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006, è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all' 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e, comunque, in misura non superiore ad € 5.000 (euro cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente.

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

2. Esiti dell'informazione interdittiva

In conformità a quanto indicato nell'art. 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del Concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% (cinque per cento) al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi dì cui all'art. 94, comma 3, del Codice Antimafia. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'art. 3, commi 4 e 5, del Protocollo

II mancato inserimento, da parte del Concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5, del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 17 di 24

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)

La violazione, da parte del Concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all' articolo 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del Protocollo relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6, paragrafo 2, lett. c) e d), del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 del Protocollo relativi all' adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6, paragrafo 5, del Protocollo, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e, comunque, in misura non superiore ad € 20.000 (euro ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4, del Protocollo

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9, paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di controllo della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di € 1.000 (euro mille/00);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di € 1.500 (euro millecinquecento/00);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di € 2.000 (euro duemila/00) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di € 2.500 (euro duemilacinquecento/00) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella "Banca Dati", oltre all' immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella "Banca Dati" dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del Soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4, commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria; conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4 .

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal Soggetto Aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI

Nell'ipotesi in cui le violazioni considerate nel presente articolo siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e, segnatamente, quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.

9. Modalità di applicazione delle penali

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto Aggiudicatore nei confronti del Concessionario nonché, per il tramite del Concessionario, nei confronti del Subcontraente; in tutti i casi il Soggetto Aggiudicatore ne darà informazione alle Prefetture.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'Impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).

Il Soggetto che deve applicare la penale dà informazione alle Prefetture, al Soggetto Aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'Impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del Codice Civile.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 18 di 24

44209de4

9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto Aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto Aggiudicatore potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. Atteso che, per la realizzazione dell'Opera, risulta essere stato erogato un contributo statale pari ad Euro 614.910.000,00 e un contributo regionale, stanziato di Euro 300.000.000,00, tuttora in corso di erogazione, le eventuali somme residue, al termine dell'esecuzione dell'intervento, saranno versate in quota proporzionale all'entità dei contributi pubblici stanziati, rispettivamente all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinate ad infrastrutture strategiche, ovvero all'entrata del bilancio regionale per essere eventualmente ridestinate ad infrastrutture regionali, entrambe sino alla concorrenza dell'importo del contributo. L'eventuale importo che ecceda i due contributi sarà versato all'entrata del bilancio regionale per essere eventualmente ridestinato ad infrastrutture.

9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE 15/2015.

10. Risoluzione del contratto

10.1 La risoluzione del Contratto di Affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto Aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal Soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Concessionario ai sensi dell'art. 159 del medesimo D.P.R. 207/2010.

ART. 9

SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli Organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo viene attuato un "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Concessionario, sotto la vigilanza del Soggetto Aggiudicatore ed il controllo svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.

2. Il "Settimanale di cantiere" di cui alla delibera CIPE 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 19 di 24

44209de4

I. all'Opera da realizzare con l'indicazione della Ditta (lo stesso Concessionario, in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario e il Subcontraente, quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Concessionario, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre Ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque autoveicolo che, comunque, avrà accesso al cantiere, secondo il modello che verrà trasmesso a cura delle Prefetture e nel quale si dovranno, altresì, indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere; parimenti, si dovranno indicare i titolari delle "Partite IVA", senza dipendenti;

II. al Referente di cantiere, al quale incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

III. all'Affidatario, al quale incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3.Le informazioni acquisite sono utilizzate dai Soggetti di cui al paragrafo 1 per :

I. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

II. verificare, alla luce del "Settimanale di cantiere", la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della L. 13.8.2010 n. 136 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

III. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine i Gruppi Interforze di Treviso e di Vicenza, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli Organi di vigilanza, potranno:

a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere;

b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'Opera presso laboratori indicati dal Soggetto Aggiudicatore di intesa con la Prefettura di Treviso o con la Prefettura di Vicenza, in relazione al luogo di insediamento del cantiere, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Concessionario, come previsto dalla delibera CIPE 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica stabilite dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 20 di 24

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli autoveicoli adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della L. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, paragrafo 7, del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e di impiego di tutte le somme oggetto di penale dovranno essere analoghe a quelle riportate per le violazioni di cui al precedente art. 8, paragrafo 9.2, del Protocollo.

ART. 10

MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

l. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell' Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Per le finalità di cui al paragrafo 1, è contestualmente costituito presso ciascuna Prefettura un apposito "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", che opererà disgiuntamente e non contemporaneamente presso la Prefettura di Treviso e presso la Prefettura di Vicenza, a cui partecipano il Rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli edili maggiormente rappresentative sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la rispettiva Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle opere, il Tavolo di cui al paragrafo 2 potrà, altresì, esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'Impresa e in conseguenza della perdita del Contratto o del Subcontratto.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere , il Tavolo di cui al paragrafo 2 è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento dì cui all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.

5. Nei casi in cui, nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura, siano già presenti altre opere rientranti nel programma delle "Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi", il Tavolo di cui al paragrafo 2 sarà unico.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 21 di 24

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 22 di 24

ART. 11

VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO

l. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto Aggiudicatore si impegna a fornire alle Prefetture, per via telematica, all'indirizzo protocollo.preftv@pec.interno.it, per la Prefettura di Treviso, e all'indirizzo protocollo.prefvi@pec.interno.it, per la Prefettura di Vicenza, il Piano Particellare di esproprio per le conseguenti verifiche.

Ai fini di una trasparenza delle procedure ablative, il Soggetto Aggiudicatore indicherà alle Prefetture i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alle stesse Prefetture eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, le Prefetture, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE 58/2011, potranno avvalersi, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

ART. 12

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo rimane in vigore fino al collaudo finale dell'Opera o alla sua accettazione, qualora avvenga successivamente al collaudo dell'Opera.

ART. 13

ATTIVITA' DI VIGILANZA

II Soggetto Aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando a ciascuna Prefettura, in relazione al territorio in cui si eseguono i lavori, e, per il tramite di essa, al C.C.A.S.I.I.P., con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/04/2018, pagina 23 di 24

Sottoscritto a il

IL PREFETTO DI TREVISO
(Dott.ssa Laura Lega)

IL PREFETTO DI VICENZA
(Dott. Umberto Guidato)

IL RAPPRESENTANTE DELLA
REGIONE DEL VENETO
( )

IL RAPPRESENTANTE DELLA SPV
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.
( )

limitatamente all'art. 10

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO
( )

LE OO.SS. DI CATEGORIA

I RAPPRESENTANTI DI

Fillea CGIL Segreteria Provinciale di Treviso
( )

Filca CISL Segreteria Provinciale di Treviso
( )

Feneal UIL Segreteria Provinciale di Treviso
( )

IL RAPPRESENTANTE DELL'ISPETTORATO
TERRITORIALE DEL LAVORO DI VICENZA
( )

LE OO.SS. DI CATEGORIA

I RAPPRESENTANTI DI

Fillea CGIL Segreteria Provinciale di Vicenza
( )

Filca CISL Segreteria Provinciale di Vicenza
( )

Feneal UIL Segreteria Provinciale di Vicenza
( )

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 146030 data 18/
44209de4

(Codice interno: 371952)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 837 del 08 giugno 2018

Adesione della Regione del Veneto all'Accordo di programma interregionale tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e le Regioni e le Province autonome aderenti al progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche relativo al triennio 2018 - 2020. Approvazione dello schema di accordo di programma e dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti di Residenze per artisti nei territori. Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017, art. 43.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano l'adesione della Regione del Veneto all'Accordo di programma interregionale triennale tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e le Regioni aderenti al Progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la promozione e la valorizzazione del sistema delle Residenze artistiche nei territori regionali. Contestualmente vengono approvati lo schema di accordo di programma citato e l'Avviso per la presentazione di progetti di Residenze per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017, recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, all'art. 43 "Residenze" stabilisce che il Ministero possa prevedere nell'ambito delle risorse del FUS la realizzazione di interventi volti a favorire l'insediamento, lo sviluppo e la promozione di residenze artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico nazionale e internazionale, di incremento dell'accesso e di qualificazione della domanda sulla base di una programmazione triennale.

Il Decreto Ministeriale in parola ripropone per il triennio 2018-2020 una modalità di programmazione già attuata nel triennio 2015-2017 e caratterizzata da un intervento concordato e cofinanziato tra Stato e Regioni a favore delle Residenze creative che ha visto la partecipazione di 13 Regioni e della Provincia Autonoma di Trento.

In data 21 settembre 2017 è stata sancita l'intesa ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che individua gli obiettivi e le finalità dell'accordo di programma da stipularsi in attuazione delle disposizioni dell'art. 43 "Residenze" del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017.

La suddetta Intesa prevede due diverse tipologie di Residenze denominate Centri di Residenza e Residenze per Artisti nei Territori.

L'art. 8 dell'Intesa di cui trattasi stabilisce altresì che le Regioni assegnino contributi alle residenze, secondo quanto previsto dalle proprie normative in materia di attività culturali, prevedendo che le attività definite come "Residenze per artisti nei territori" vengano cofinanziate su base annua nella misura della copertura del disavanzo per una quota pari al 40% da parte dello Stato e al 60% da parte delle Regioni proponenti, fermo restando il fatto che il soggetto titolare deve comunque garantire una quota non inferiore al 20% del finanziamento Stato - Regione.

La Giunta regionale del Veneto, con provvedimento n. 1932 del 27 novembre 2017, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'Intesa richiamata, ha deliberato l'adesione al progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche relativo al triennio 2018 - 2020, specificando che, non avendo aderito al progetto nel triennio precedente, la tipologia di attività finanziabile da parte della Regione del Veneto è unicamente quella rientrante nella definizione di Residenze per artisti nei territori.

Come previsto dall'Intesa, la Regione, con nota inviata dall'Assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza in data 29 novembre 2017, prot. n. 500652, ha comunicato al Ministero l'adesione al progetto e successivamente, con nota inviata dalla Direzione Beni, Attività Culturali e Sport, prot. n. 29129 del 24 gennaio 2018 ha indicato il programma di massima delle attività che prevede la realizzazione di un numero massimo di 3 progetti per artisti nei territori indicando l'ammontare del cofinanziamento regionale al progetto, quantificato in Euro 50.000,00=.

Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 145 del 7 marzo 2018 "Individuazione delle risorse finalizzate al sostegno per l'anno 2018 delle residenze e delle azioni di sistema di cui agli artt. 43 e 44 del D.M. 27 luglio 2017", registrato in data 2 maggio 2018, sono stati determinati gli importi del finanziamento ministeriale a favore di ciascuna Regione ed al Veneto è stata assegnata una quota pari ad Euro 33.333,00=.

Al fine di procedere alla fase attuativa del progetto "Residenze" è ora necessario aderire all'Accordo di programma interregionale 2018/2020 che disciplina regole e modalità omogenee di gestione dei progetti sia dei Centri di Residenza sia delle Residenze degli Artisti nei territori delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018/2020 ed il cui testo è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 novembre 2017.

Il testo dell'Accordo, il cui schema è riportato in **Allegato A** al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale, prevede inoltre che le Regioni individuino le Residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi.

Gli schemi di avviso pubblico, i requisiti di ammissibilità, i prospetti indicanti i criteri di valutazione ed i relativi punteggi, nonché gli schemi di bilancio del progetto sono stati definiti e condivisi nell'ambito del Coordinamento Tecnico della Commissione Beni Attività culturali della Conferenza Regioni nella seduta del 13 marzo 2018.

Con il presente provvedimento, si propone di approvare l'Avviso riportato in **Allegato B** al presente provvedimento ed i rispettivi **Allegato B1** (Requisiti di ammissibilità), **Allegato B2** (Criteri di valutazione), **Allegato B3** (Scheda progetto), **Allegato B4** (Schema bilancio), **Allegato B5** (Schema di domanda), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ai fini della presentazione, da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità nello stesso indicati, di progetti di "Residenze per artisti nei territori" per il triennio 2018/2020 ai sensi dell'art. 43 "Residenze" del Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27.7.2017, stabilendo che le istanze potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entro e non oltre i 30 giorni successivi.

Si dà altresì atto che per l'annualità 2018, al fine di garantire il finanziamento di 3 progetti per artisti nei territori, il cui costo non può essere inferiore ad Euro 35.000,00 e nel contempo rispettare la percentuale di cofinanziamento pubblico (80%) rispetto alla percentuale di cofinanziamento a carico del beneficiario (20%) del costo totale annuo del progetto, così come determinato dall'Accordo di Programma, è necessario disporre uno stanziamento regionale pari ad Euro 50.667,00=.

Ciò premesso lo stanziamento per l'attuazione dell'Annualità 2018 dell'Accordo di programma sulla base del succitato Avviso ammonta a complessivi Euro 84.000,00= di cui Euro 50.667,00 a carico della Regione ed Euro 33.333,00 a carico del Mibact. Ciascun soggetto selezionato dovrà garantire una quota di cofinanziamento del progetto pari almeno al 20% del costo complessivo dello stesso, il cui ammontare annuo non deve essere inferiore a Euro 35.000,00=.

Le risorse a carico della Regione, pari ad Euro 50.667,00= sono stanziate a valere sul Capitolo n. 100617 "Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema (Art. 13, L.R. 05/09/1984, n. 52)" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio 2018.

La somma assegnata dal MIBACT alla Regione del Veneto con il succitato DM 145/2018, verrà impegnata a favore della Regione stessa con Decreto ministeriale adottato a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma succitato.

Per le annualità successive al 2018 il cofinanziamento regionale è subordinato alla effettiva disponibilità di risorse stanziate.

Si dà atto che l'intervento di cui al presente provvedimento rientra nelle attività previste dall'Obiettivo Strategico 05.02.03 "Garantire un'offerta culturale di qualità condivisa e capillarmente diffusa sul territorio" del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018/2020.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017;

VISTA l'Intesa sancita in data 21 settembre 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo n. 145 del 7 marzo 2018;

VISTA la Legge regionale 9 settembre 1984, n. 52;

VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54 come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;

VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;

VISTA la Legge regionale 29.12.2017, n. 47 che approva il bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 10 del 5.01.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 dell'11.01.2018 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

VISTA la deliberazione n. 81 del 26.01.2018 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1932 del 27 novembre 2017 di adesione al progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle residenze artistiche relativo al triennio 2018 - 2020;

VISTA la Legge regionale n. 16 dell'11 maggio 2018 "Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale".

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di aderire all'Accordo di programma interregionale tra il MiBACT e le Regioni e le Province autonome aderenti, approvandone lo schema di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, relativo al progetto inter-istituzionale per l'insediamento, la promozione e lo sviluppo del sistema delle Residenze artistiche relativo al triennio 2018 - 2020, in attuazione dell'art. 43 del D.M. n. 332/2017;

3. di autorizzare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport alla sottoscrizione del succitato Accordo di programma, che per conto del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo verrà sottoscritto dal Direttore della Direzione Generale Spettacolo;

4. di approvare l'Avviso per l'anno 2018 riportato in **Allegato B** al presente provvedimento ed i rispettivi **Allegato B1** (Requisiti di ammissibilità), **Allegato B2** (Criteri di valutazione), **Allegato B3** (Scheda progetto), **Allegato B4** (Schema bilancio), **Allegato B5** (Schema di domanda), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la selezione di un numero massimo di tre progetti di Residenze per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo;

5. di dare atto che, per l'annualità 2018, il costo di ciascun progetto presentato non può avere un valore inferiore ad Euro 35.000,00= ed i costi dello stesso verranno sostenuti per l'80%, fino ad un ammontare massimo di Euro 28.000,00= da contributo pubblico statale e regionale, rispettivamente in percentuale del 40% e 60%, e per il rimanente 20% i costi saranno a carico del proponente;

6. di dare atto che per l'annualità 2018 il contributo pubblico per la realizzazione del progetto "Residenze per artisti nei territori" ammonta a complessivi Euro 84.000,00= di cui:

- Euro 50.667,00= a carico della Regione a valere sui fondi stanziati al Capitolo n. 100617 "Trasferimenti per iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro e del cinema (Art. 13, L.R. 05/09/1984, n. 52)" del bilancio di previsione 2018 - 2020 con imputazione all'esercizio 2018;

- Euro 33.333,00= a carico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, tale importo verrà impegnato a favore della Regione del Veneto a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui al punto 2 del deliberato e successivamente introitato in un nuovo istituendo specifico capitolo di entrata da collegare a un nuovo capitolo di spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa a favore dei beneficiari che verranno individuati in esito all'Avviso;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Legge regionale 1/2011;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito internet della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 837 del 08 giugno 2018

ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE 2018/2020

IN ATTUAZIONE ART. 43 DEL DM N. 332 DEL 27 LUGLIO 2017

PREMESSO che

- lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, nel rispetto degli articoli 9, 33 e 117, comma 3, della Costituzione, concorrono alla promozione e alla organizzazione delle attività culturali, con particolare riguardo allo spettacolo in tutte le sue componenti;
- la Costituzione prevede la leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Città metropolitane al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
- lo Stato e le Regioni favoriscono la promozione e la diffusione nel territorio nazionale delle diverse forme dello spettacolo, ne sostengono la produzione e la circolazione in Italia e all'estero, valorizzano la tradizione nazionale e locale, garantiscono pari opportunità nell'accesso alla sua fruizione e promuovono la formazione del pubblico;
- con l'entrata in vigore del DM del 1 luglio 2014 che ha definito nuovi criteri di attribuzione del FUS si è stabilito un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle attività dello spettacolo dal vivo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione nazionale e internazionale attraverso rapporti di partenariato ancora più organici tra la Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni/Province Autonome e che tale collaborazione prevede un modello di lavoro basato sulla concertazione e il cofinanziamento delle iniziative, assicurando nello stesso tempo una corretta individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori;
- l'art. 43 del Decreto Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 prevede la stipula di specifici accordi di programma con le Regioni su progetti relativi all'avvio di Residenze o al loro sviluppo e consolidamento;

VISTI

- l'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi "Intesa") che definisce finalità e obiettivi per l'attuazione dell'art. 43 del DM n. 332 del 27 luglio 2017;
- le comunicazioni pervenute al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo entro il 1/12/2017 con cui le Regioni e le Province autonome esprimono la propria

intenzione a sottoscrivere l'Accordo interregionale triennale come previsto dall'art. 1, comma 3 dell'Intesa (All. B)

- i Progetti triennali presentati dalle Regioni e Province autonome entro il 31/1/2018 contenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio (All. E);
- la comunicazione della DGS del MiBACT con la quantificazione dello stanziamento complessivo per la prima annualità (All. C);

CONSIDERATO CHE

- l'Intesa prevede la sottoscrizione entro il 15 febbraio di un unico schema di Accordo di programma interregionale che disciplini regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2018/2020,

TRA

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Spettacolo, qui di seguito per brevità definito MiBACT, con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/A 00185, C.F. 97804160584, nella persona del suo Direttore Generale dott. Onofrio Cutaia

E

Le Regioni aderenti all'Intesa sancita il 21/09/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2018/2020 qui di seguito indicate:

- Regione ....., con sede in ..... Via ..... – cap. ..... – CF ....., nella persona del .....
- .....

di seguito denominate "le Parti"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e durata

1. Il presente Accordo di programma interregionale triennale 2018/2020 (di seguito Accordo) viene sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione e cofinanziamento dei progetti dei Centri di Residenza e delle Residenze degli Artisti nei territori (di seguito per brevità "Residenze") che avranno luogo per ciascuna annualità nelle Regioni e Province autonome aderenti all'Intesa.

2. Le Regioni e le Province autonome individueranno le Residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di espletare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dall'art. 2 comma 4 dell'Intesa. Le selezioni saranno effettuate sulla base di quanto indicato dagli artt. 5, 6 e 7 dell'Intesa e in coerenza con le definizioni di cui all'art 3 della stessa e dei requisiti, le caratteristiche, i criteri e i parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (All. A).

3. Solo le Regioni e le Province autonome, tra quelle già aderenti al progetto triennale 2015/17, potranno individuare un singolo Centro di Residenza nel proprio territorio così come definito nell'art. 3 comma 3 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo.

4.Oltre a quanto previsto al precedente comma 3, ciascuna Regione potrà individuare un numero di progetti di Residenza per artisti nei territori così come definito nell'art. 3 comma 2 dell'Intesa e sulla base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo.
Il numero massimo di progetti di Residenza cofinanziabili per artisti nei territori individuabili in ogni Regione è definito sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore a 3.000.000 di abitanti
n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000,00 abitanti

5. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare un Centro di Residenza su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo, assume il ruolo di capofila nei confronti del MiBACT.

6. Il presente accordo ha durata triennale ed è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 2 – Gestione delle singole annualità

1. Per ciascuna annualità del triennio, le Regioni e le Province autonome che intendono attivare azioni ai sensi dell'Intesa e del presente Accordo inviano al MiBACT-DGS, entro il 31 gennaio di ciascun anno, uno schema di programma regionale annuale con l'indicazione dell'impegno finanziario di massima.

2. Per ciascuna annualità del triennio il MiBACT entro il 31 gennaio comunica alle Regioni il totale dello stanziamento previsionale della quota FUS da destinare al cofinanziamento delle Residenze;

3. Nel termine del 15 febbraio previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Intesa, le Parti definiscono in via preliminare lo schema di finanziamento Stato/Regioni per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria dell'Accordo, che sarà oggetto di ripartizione definitiva a seguito dell'avvenuto espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 2, comma 4 dell'Intesa.

Art. 3 – Gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi

1. Il bilancio preventivo e consuntivo di sintesi dovrà essere trasmesso dalle Regioni e dalle Province autonome secondo gli schemi di bilancio in allegato (ALL. .....), suddiviso sulla base delle spese ammissibili stabilite in tali schemi di bilancio; il bilancio dovrà inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.
In relazione al cofinanziamento del MiBACT i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell'anno solare di riferimento e comunque la realizzazione delle attività dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.

2. Come definito dall'art. 8, commi 2 e 3 dell'Intesa le Regioni e le Province autonome potranno prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica e tali interventi avranno carattere aggiuntivo rispetto al cofinanziamento stabilito e non potranno produrre variazioni di quote nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regioni.

3. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà il deficit esposto in bilancio, che non potrà superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche,

4. L'erogazione del cofinanziamento del MiBACT alle Regioni e Province autonome è disposta secondo i seguenti termini e modalità:

a) anticipazione non superiore al 60 per cento della quota di cofinanziamento del MiBACT, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: i progetti delle Residenze comprensivi del bilancio preventivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1;

b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente: relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo secondo quanto richiesto dal precedente comma 1.

5. Il MiBACT dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'emissione di ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti correnti delle singole Regioni e Province autonome, secondo le coordinate bancarie indicate nelle comunicazioni inviate dalle Regioni e dalle Province autonome con l'indicazione di massima dell'impegno finanziario.

6. Le Regioni e Province autonome concorrono al cofinanziamento con le risorse definite nei progetti comunicati ad esito delle selezioni e nella misura indicata nello schema di finanziamento Stato/Regioni adottato in sede di tavolo tecnico delle Regioni;
Il finanziamento delle Regioni sarà erogato ai soggetti beneficiari individuati nel proprio territorio secondo quanto previsto dal precedente dall'art. 1, comma 2.

7. Ministero, Regioni e Province Autonome concordano annualmente, all'interno dello stanziamento di risorse sull'art. 43, la quota da destinare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.) . Eventuali economie del cofinanziamento Stato/Regioni potranno essere destinate ad incrementare tali attività.

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1.Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere e ex post secondo modalità definite in sede di tavolo di coordinamento tecnico fra Regioni e Province autonome aderenti all'accordo ed il MiBACT.;

2. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle Residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.

3. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell'azione di concertazione, le diverse tappe del progetto saranno accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome e MiBACT.

Art. 5 - Riduzioni, revoche

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art.3, comma 3, l'importo del cofinanziamento MiBACT è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo di sintesi trasmesso da

Regione o Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento.

2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo trasmesso dalla Regione o della Provincia autonoma presenti uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il cofinanziamento MiBACT sarà revocato.

3. Il MiBACT, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Direttore Generale dello Spettacolo potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già liquidate.

Art. 6 - Comunicazione

1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, online e cartacei, sarà riportato il logo del MiBACT-DGS insieme a quello della Regione o della Provincia autonoma, completi di lettering.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione delle risorse del MiBACT e delle Regioni e Province autonome per gli anni 2018/2020 è subordinata alla conferma dell'effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.

Art. 8 - Aggiornamento o modifica dell'Accordo

1. Le Parti si riservano di modificare il presente Accordo a seguito di esigenze o necessità individuate dal tavolo tecnico Stato/Regioni.

2. Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse.

3. Le Parti dichiarano di aver preso attenta visione delle clausole di questo Accordo, nessuna esclusa, che approvano e si impegnano a rispettare e a far rispettare.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.

2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto, composto da n. pagine e n. allegati che sono parte integrante del presente Accordo.

Allegati

A. Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione
B. lettere adesione delle Regioni e Province autonome
C. Comunicazione stanziamento previsionale complessivo del MiBACT per l'anno 2018
D. Finanziamento previsionale Stato/Regioni 2018
E. Progetti triennali presentati dalle Regioni e Province autonome centenenti l'indicazione di massima dell'impegno finanziario per ogni annualità del triennio
F. Scheda delle attività di progetto con schemi di bilancio preventivo e consuntivo

ALLEGATO ALL'ACCORDO
LINEE GUIDA

Nel rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per le candidature come di seguito indicato, i soggetti potranno presentare domanda sia come componenti di un raggruppamento per i "Centri di Residenza "sia singolarmente per 'Artisti nei territori'.
Si intende che l'esito della selezione potrà prevedere, in caso positivo, una sola assegnazione ovvero come Centro di residenza, se parte di un Raggruppamento, o come Artisti nei territori.

CENTRI DI RESIDENZA

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti come Centri di Residenza (CdR) devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

Ai sensi dell'art. 3.3 dell'Intesa, i Centri di Residenza di seguito CdR devono essere costituiti da raggruppamenti di soggetti professionali.

Per "Raggruppamento" si intende l'aggregazione di organismi costituiti in R.T.O. (Raggruppamento Temporaneo di Organismi) o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa) o A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) o in Consorzio. L'atto che istituisce il Raggruppamento dovrà avere durata almeno triennale, definire ruoli, funzioni e oneri dei soggetti componenti, e dovrà essere presentato entro i primi trenta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della selezione. Il raggruppamento deve essere composta da un minino di due soggetti fino ad un massimo di cinque soggetti. Sono esclusi i raggruppamenti formati da singole persone.
In sede di presentazione della domanda i soggetti che costituiscono il Raggruppamento, qualora non fossero già costituiti, devono presentare una dichiarazione di impegno a strutturarsi in Raggruppamento, che specifichi i ruoli, le funzioni e gli oneri e a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario da indicare nell'atto di candidatura, che si rapporterà con le Regioni, le Province autonome ed il Mibact in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questo caso il progetto dovrà essere sottoscritto da tutti i partecipanti.
Il rapporto tra la Regione/Provincia Autonoma e il Raggruppamento sarà regolato da una specifica convenzione e/o specifici accordi sottoscritti.

I soggetti che costituiscono il Raggruppamento, comunque costituiti sul piano giuridico, devono essere dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale.

e668a933

2. Affidabilità e solidità economica La somma dei bilanci dei soggetti che compongono il Raggruppamento deve essere stato nel 2016 maggiore o uguale a euro 500.000,00. Il Raggruppamento deve adottare un sistema di controllo contabile dedicato all'attività del CdR, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativia a ciascun progetto di residenza. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato dal CdR deve prevedere un totale di costi non inferiore a 175.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. I soggetti che compongono il Raggruppamento devono: • aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; • avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS; • essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi
4. Comprovata esperienza nell'organizzazione di attività di residenza. Ciascun soggetto del Raggruppamento deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nell'organizzazione di attività di residenza
5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi del CdR Alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, per il periodo di svolgimento del progetto nel triennio 2018/2020, la consistenza temporale della disponibilità con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede. Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve essere dotato, in gestione diretta o con disponibilità documentata: • di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo. La stessa disponibilità deve essere assicurata per ciascun anno del triennio di vigenza del progetto. • di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove; • di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti. Il requisito della disponibilità degli spazi al momento della domanda non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

Il requisito degli spazi si intende cumulativo e deve essere assicurato da almeno uno dei componenti del Raggruppamento o cumulativamente dalla totalità dei componenti.

6. Struttura organizzativa e operativa del CdR

Il CdR deve avere una struttura organizzativa che garantisca,-la presenza continuativa di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.
In particolare, occorre che almeno una figura impiegata nel ruolo organizzativo e tecnico abbia un'esperienza lavorativa almeno triennale anche non continuativa e le figure impiegate nel ruolo artistico abbiano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale, risultante dal curriculum professionale.

Il Centro deve garantire un tutor qualificato all'interno della struttura organizzativa o reperita ad hoc con funzione di accompagnamento agli artisti in residenza.

Esperienze superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi al fine dell'eventuale riconoscimento quale CdR sono i seguenti:

a) in ciascun anno del triennio il Centro deve accogliere in residenza non meno di tre diversi artisti o compagini dei/delle quali almeno uno/una deve essere individuato con le caratteristiche di cui al punto d);
b) Il Centro deve effettuare un numero minimo di centoventi giornate di residenza, anche non consecutive, per ogni annualità.
c) Il Centro selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti.
Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

d) Il Centro dovrà assicurare la valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di residenze "trampolino" , ovvero artisti agli inizi del loro percorso, che non abbiano al proprio attivo esperienze significative di presentazione personale del proprio lavoro in forma pubblica e non siano già scritturati da strutture di produzione e di diffusione. Sarà data attenzione alle forme e alle modalità di selezione dei giovani artisti (bandi, scuole di formazione e perfezionamento, scouting etc.)

Volumi di attività superiori a quelle precedentemente stabilite potranno essere valorizzate nelle fasi della valutazione e selezione dei progetti.

8. Struttura del bilancio del progetto di Centro di Residenza

Il bilancio annuale del progetto di Centro di Residenza deve rispettare la seguente struttura: a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55% b) restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, ospitalità di spettacolo e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25% c) promozione e comunicazione: massimo 15% d) costi di gestione e tecnico amministrativi in capo al Raggruppamento: massimo 20% In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).
9. Esclusioni e condizioni relative al partenariato Non possono far parte di Raggruppamenti che intendono presentare progetti di CdR ai sensi dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione, fatta salva la possibilità di questi di collaborare con i CdR in qualità di partner associati senza percepire alcun compenso per la collaborazione svolta; tale collaborazione dovrà essere finalizzata allo sviluppo del progetto, in coerenza con i suoi obiettivi, attraverso risorse proprie o servizi. Il bilancio di progetto dovrà comprovare l'assenza di qualsiasi trasferimento a favore dei citati soggetti. Ai partenariati di cui sopra possono essere assegnati punteggi premianti in sede di valutazione con le modalità autonomamente assunte da ciascuna Regione o Provincia Autonoma.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Elementi di valutazione	***Le Regioni individueranno per ogni elemento di valutazione parametri/punteggi da un minimo ad un massimo***
Caratteristiche dei soggetti coinvolti nel Raggruppamento (comprovata capacità di svolgere attività di interesse interregionale, nazionale e internazionale)	
Caratteristiche dei partner associati	
Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta	
Valorizzazione dei giovani talenti attraverso la realizzazione di più di una residenza "trampolino" .	

Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale	
Articolazione del Piano formativo	
Figure professionali di tutor qualificate e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale (curriculum)	
Tipologia di azioni svolte dai tutor	
Capacità di coinvolgimento delle scuole: azioni volte a mettere in contatto il lavoro dei Centri con gli studenti, attraverso percorsi formativi e di alternanza scuola-lavoro	
Collaborazione con operatori e istituzioni del sistema culturale (oltre allo spettacolo)	
Collaborazione con operatori e istituzioni appartenenti a settori diversi da quello culturale	
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	
Reti e partenariati nazionali	
Reti, partenariati e progettualità internazionale	

PROGETTI DI RESIDENZA
ARTISTI NEI TERRITORI

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di residenza "Artisti nei territori" devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.
1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto regolarmente registrato, con obbligo di redazione di un bilancio annuale. Il progetto presentato potrà prevedere la collaborazione di altri soggetti per la realizzazione delle attività
2. Affidabilità e solidità economica Il bilancio del soggetto richiedente, ovvero l'insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per ~~e~~ il 2016 deve essere stato maggiore o uguale a euro 100.000,00. Il soggetto deve aver adottato un ~~e~~ un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza e, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati relativi a ciascun progetto di residenza. Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. Il soggetto richiedente deve: • aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse; • avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS; • essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi
4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo Il soggetto richiedente deve dimostrare di possedere un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione. La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.
5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche delle progetto
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

Il requisito della disponibilità della dotazione degli spazi non si applica ex ante nel caso in cui l'Amministrazione regionale o l'ente locale metta a disposizione gli spazi a seguito della selezione dei progetti.

6. Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Artisti nei Territori" sono i seguenti:

a) Il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi singoli o compagini.

b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi per annualità.

c) Ilsoggetto selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell'inizio di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicuratvi, l'articolazione dei tempi di svolgimento.-I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

8. Struttura del bilancio del progetto di "Artisti nei territori"

Il bilancio annuale del progetto di "Artisti nei territori" deve rispettare la seguente struttura:

a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%

b) restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza~~,~~ e ospitalità di spettacolo e attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%

c) promozione e comunicazione: massimo 15%

d) costi di gestione e tecnico amministrativi: massimo 20%

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

9. Soggetti non ammissibili
Non possono presentare progetti autonomi, ai fini dell'attuazione dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Elementi di valutazione	*Le Regioni individueranno per ogni elemento di valutazione parametri/punteggi da un minimo ad un massimo*
Caratteristiche del soggetto proponente	
Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta.	
Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale	
Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico	
Caratteristiche degli spazi a disposizione	
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	
Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema	
Reti, partenariati e progettualità internazionale	

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 837 del 08 giugno 2018

AVVISO PUBBLICO

AI SENSI DELL'INTESA STATO/REGIONI SANCITA IL 21.9.2017
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 43 (RESIDENZE) DEL D.M. 27.7.2017

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO TRIENNIO 2018-2020

RIFERIMENTI NORMATIVI

Vista l'Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall'articolo 43 del D.M. 27.7.2017 e sancita il 21.9.2017,

Visto lo schema di Accordo approvato dalla Regione del Veneto con D.G.R. n. _____ del _____.

Visto l'Accordo di programma triennale previsto dall'articolo 1.2 dell'Intesa che perseguirà nel triennio 2018/2020 le finalità e gli obiettivi contenuti nell'articolo 4 dell'Intesa e sotto riportati.

Le Regioni si prefiggono, grazie al cofinanziamento del MiBACT, la realizzazione nel corso del triennio di attività aggiuntive rispetto a quelle prioritariamente sostenute con il finanziamento regionale, affinché si insedino, sviluppino e consolidino esperienze e sistemi regionali delle Residenze, come definite nell'articolo 3 dell'Intesa.

1. OBIETTIVI

1.1 La collaborazione inter-istituzionale tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, si prefigge, per il triennio 2018/2020 i seguenti obiettivi:

a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. Qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e

favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;

b) interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori e consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale.

---

2. DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente invito e così come stabilito dall'art. 3 dell'Intesa, si intende per:

a) **Residenza** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;

b) **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

---

3. INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

3.1 Ai fini del presente Avviso pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 1.4 dell'Accordo di Programma, vengono selezionate un numero massimo di tre Residenze per artisti nei territori (d'ora in avanti "Residenze"), così come definite al precedente paragrafo.

3.2 Un soggetto può presentare una sola domanda per bando e può partecipare a un solo progetto di residenza.

3.3 Non possono presentare istanza, ai sensi del presente Avviso, i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione.

4. RISORSE

4.1 Per l'anno 2018 lo stanziamento di cui al presente Avviso ammonta a € 84.000,00, di cui € 50.667,00 fondi regionali ed € 33.333 fondi ministeriali. Ciascun soggetto vincitore del presente Avviso deve garantire una quota di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo del progetto, il cui ammontare non deve essere quindi inferiore a € 35.000,00.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

5.1 I soggetti che intendono presentare istanza devono essere costituiti da soggetti pubblici o privati operanti nel campo dello spettacolo dal vivo (Enti locali, Enti, Istituti, Associazioni culturali, Fondazioni, Cooperative senza fine di lucro) dotati di uno Statuto regolarmente registrato con obbligo di redazione di un bilancio annuale e devono inoltre possedere i requisiti di ammissibilità dettagliati nell'allegato B1 del presente Avviso pubblico, di cui fa parte integrante e sostanziale.

5.2 Non possono presentare progetti autonomi i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

6. CONTENUTI DEL PROGETTO

6.1 All'istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale (2018-2020), il programma dettagliato per l'anno 2018, articolato secondo quanto individuato al punto 7 dell'Allegato B1 al presente Avviso utilizzando la scheda progetto di cui all'allegato B3 e lo schema di bilancio di cui all'allegato B4 al presente Avviso, di cui fanno parte integrante e sostanziale.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

7.1 Le istanze devono essere presentate perentoriamente entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

7.2 L'istanza deve essere presentata dal legale rappresentante del soggetto, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it con una delle seguenti modalità:

- apposizione di firma digitale

oppure

- sottoscrizione in maniera autografa su supporto cartaceo, convertita in rappresentazione digitale con estensione .pdf e inviata unitamente alla copia del documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità (sempre in formato .pdf).

7.3 Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, deve essere indicato il riferimento: (denominazione soggetto) - Avviso pubblico - articolo 43 (Residenze) D.M. 27.7.2017.

7.4 L'istanza deve essere redatta su carta intestata del soggetto richiedente, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Direzione Beni Attività culturali e Sport e disponibile sia in allegato al presente Avviso, sia sul sito internet all'indirizzo: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index

7.5 L'istanza deve essere completa della seguente documentazione:

a) modulistica di adesione al presente avviso, compilata in ogni sua parte (allegati B3 e B4 del presente Avviso)
b) documentazione comprovante l'esperienza nella pratica dell'attività di residenza nel settore dello spettacolo dal vivo, così come richiesto al punto 4 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato B1 del presente Avviso);
c) documentazione comprovante la disponibilità e l'adeguatezza della sede e degli spazi di residenza, così come richiesto al punto 5 dei "Requisiti di ammissibilità" (Allegato B1 del presente Avviso);
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore (qualora non siano già agli atti della Direzione Beni Attività culturali e Sport);
b) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.

7.6 L'istanza di contributo è soggetta all'imposta di bollo di € 16,00 prevista dal D.P.R. 642/1972. I soggetti esentati a norma di legge dall'imposta di bollo devono indicare negli appositi spazi dell'istanza i motivi dell'esenzione. Dall'obbligo di adempiere all'imposta di bollo sono esentate le ONLUS e le Cooperative sociali. L'assolvimento dell'imposta di bollo deve avvenire con una delle seguenti modalità:
- la marca da bollo può essere acquistata con modalità tradizionali ed è possibile sia applicarla, sia non applicarla alla richiesta. In ogni caso il richiedente è tenuto a inserire nel modulo di domanda il numero identificativo (seriale) della marca da bollo e autocertificare che la stessa non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richiede l'apposizione;
- la marca da bollo può essere acquistata virtualmente presso i soggetti fornitori del servizio.

7.7 Le domande presentate oltre il termine sopra riportato, con documentazione incompleta o che non utilizzino la modulistica allegata al presente Avviso non potranno essere ammesse alla fase di valutazione e saranno escluse.

7.8 Non si assegna il contributo qualora il soggetto risulti aver subito una revoca o una riduzione di un contributo assegnato dalla Direzione regionale competente in ambito di cultura a fronte della quale non abbia ancora provveduto alla restituzione di quanto eventualmente percepito o non abbia avviato una procedura di restituzione rateizzata.

7.9 Nell'istanza deve risultare l'impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nel presente Avviso e a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio 2018/2020.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

8.1 I progetti vengono valutati dal Nucleo di Valutazione di cui al punto 9.3, sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'allegato B2 al presente Avviso pubblico, di cui fa parte integrante e sostanziale.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

9.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dalla Direzione Beni Attività culturali e Sport – U.O. Attività culturali e Spettacolo.

9.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa con l'indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

9.3 La fase di valutazione e la selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad un Nucleo di Valutazione composto da 3 membri interni alla Direzione Beni, Attività culturali e Sport individuati con decreto del Direttore della Direzione medesima.

9.4 Il procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 45 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte del responsabile del procedimento. La durata massima di 45 giorni va maggiorata di 10 giorni di sospensione per consentire la acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità. Il periodo di sospensione concerne tutte le istanze, comprese quelle che non necessitano di integrazioni, in quanto il procedimento amministrativo ha un carattere comparativo assimilabile alla procedura concorsuale.

9.5 L'esito viene comunicato ai soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata. In caso di non ammissione ai benefici, la comunicazione ne specifica la relativa motivazione.

9.6 Nel caso di inerzia della Direzione Beni Attività culturali e Sport nell'adozione del provvedimento finale nei termini temporali indicati al punto 9.4 è facoltà del soggetto richiedente domandare in forma scritta l'esercizio del potere sostitutivo alla Regione del Veneto – Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e programmazione comunitaria – F.ta S. Lucia – Cannaregio 23 - Venezia.

10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

10.1 La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

10.2 Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere redatti secondo gli schemi di cui all'allegato B4, e devono essere riferiti alle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale interregionale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit.

10.3 I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.

10.4 Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da MiBACT e Regione a sostegno del progetto copre il deficit esposto in bilancio, che non può superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da risorse private o pubbliche.

10.5 La rendicontazione è costituita dalla seguente documentazione:

a) relazione sull'attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dalla struttura competente;

b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di uscita e di entrata riferite all'attività svolta;

c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo complessivo del contributo assegnato da MiBACT e Regione. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del soggetto beneficiario;

d) copia della documentazione contabile a giustificazione dell'intero contributo assegnato da MiBACT e Regione (pari ad euro 28.000,00). La documentazione contabile presentata:

d1) deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale, documentazione relativa a rimborsi di spese a piè di lista (vale a dire: dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla attinenza del rimborso al progetto), ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature, a premi e concorsi, ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento) da parte di enti e associazioni;

d2) deve risultare pagata in misura corrispondente all'intera quota del contributo assegnato da MiBACT e Regione. Il pagamento di detti documenti contabili deve essere avvenuto mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di bonifico qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili;

d3) deve essere intestata o riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo, pena l'inammissibilità;

d4) non deve essere utilizzata quale rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.

10.6 Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

10.7 La liquidazione dei contributi concessi avverrà a seguito della presentazione e verifica della rendicontazione dell'attività svolta.

10.8 La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'annualità considerata e deve essere effettuata con le modalità stabilite. Su richiesta motivata del beneficiario potrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello considerato, fermo restando che tutte le spese devono essere relative ad attività conclusesi entro il 31 dicembre dell'annualità considerata.

10.9 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20% Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%. Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo. L'importo del finanziamento pubblico e di almeno il 20% del finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.

10.10 I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

11. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

11.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della Regione del Veneto in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di Residenza, riportando il logo del MiBACT – Direzione Generale Spettacolo e della Regione del Veneto, completi di lettering.

11.2 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con la firma apposta all'istanza e alla relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

12. VARIAZIONI DI PROGETTO

12.1 Il soggetto beneficiario che eventualmente vari la denominazione o il contenuto dell'attività sostenuta dal contributo regionale deve richiederne immediatamente l'autorizzazione alla Direzione Beni Attività culturali e Sport: se la richiesta è accolta, il Responsabile della medesima Direzione approva l'autorizzazione con proprio Decreto.

14.2 L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.

14.3 Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto che si devono comunque concludere entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della U.O. Attività culturali e Spettacolo. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui rivolgersi per le questioni relative ai

trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è il procedimento amministrativo per l'assegnazione del contributo. Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dell'espletamento dell'istruttoria delle istanze ed il mancato conferimento può pregiudicare l'esito del procedimento relativo all'istanza di contributo. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate potranno essere comunicati e diffusi nei casi previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria. Ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, i dati verranno conservati, ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) per il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia e per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia. Al soggetto che conferisce i dati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al delegato al trattamento, l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; l'interessato inoltre ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

16.1 Il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport.

Per informazioni

U.O. Attività culturali e Spettacolo
Ufficio Spettacolo dal vivo e mediateca
Tel. 041/2792688 – 3938 - 2758

Allegati:

Allegato B1 Requisiti di ammissibilità
Allegato B2 Criteri di valutazione
Allegato B3 Scheda progetto
Allegato B4 Schema Bilancio
Allegato B5 Modulo di domanda

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B1 DGR nr. 837 del 08 giugno 2018

PROGETTI DI RESIDENZA
ARTISTI NEI TERRITORI

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di residenza "Artisti nei territori" devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati.

1. Forma giuridica e dotazione di documenti amministrativi e contabili

I progetti devono far capo a soggetti, comunque costituiti sul piano giuridico, dotati di uno Statuto che preveda l'obbligo di redazione di un bilancio annuale.

2. Affidabilità e solidità economica

Il valore della produzione del soggetto richiedente, ovvero l'insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, risultante dall'ultimo bilancio approvato, deve essere maggiore o uguale a euro 100.000,00.

Il soggetto deve aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza.

Lo schema di bilancio del progetto di attività di residenza presentato deve prevedere un totale di costi non inferiore a 35.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

3. Rispetto degli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

Il soggetto richiedente deve attestare di:

- aver assolto i previsti obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
- avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS ex ENPALS;
- essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi.

4. Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo

Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno triennale nella pratica dell'attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione a una rete di scouting e promozione.
La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente.

5. Sede, disponibilità e adeguatezza degli spazi

Il soggetto richiedente deve disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della regione o provincia autonoma nella quale si intende svolgere l'attività. Deve altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità, almeno per la durata del progetto, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.

Inoltre, sempre alla data di scadenza per la presentazione della domanda, il soggetto deve dimostrare che avrà in dotazione la gestione diretta o con disponibilità documentata:

- di uno spazio attrezzato con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per il periodo di durata della residenza e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
- di spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove;
- di foresterie proprie o strutture convenzionate per l'accoglienza degli artisti ospiti.

6. Struttura organizzativa e operativa

Il soggetto richiedente deve disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.

7. Attività di residenza

I requisiti minimi per svolgere progetti di "Artisti nei Territori" sono i seguenti:

a) Il progetto di residenza deve prevedere l'ospitalità di almeno tre artisti diversi, singoli o compagini.
b) ogni soggetto ospitato che sia singolo o composto da più persone, deve effettuare un periodo di residenza non inferiore a quindici giorni ciascuno, anche non consecutivi, per annualità.
c) Il soggetto selezionato dovrà assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima di ogni residenza deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l'articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell'attività.

8. Struttura del bilancio del progetto "Artisti nei territori"

Il bilancio annuale del progetto di "Artisti nei territori" deve rispettare la seguente struttura:

a) quota destinata alla residenza degli artisti (comprendente attività di tutoraggio e formazione, retribuzione, ospitalità, materiale di consumo, etc): minimo 55%;

b) restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza, ospitalità di spettacolo e attività sul territorio

strettamente coerenti con il progetto di residenza: massimo 25%;

c) promozione e comunicazione: massimo 15%

d) costi di gestione e tecnico amministrativi: massimo 20%.

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

9. Soggetti non ammissibili

Non possono presentare progetti autonomi~~,~~ ai fini dell'attuazione dell'art. 43 i Teatri nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di Tradizione.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B2 **DGR nr. 837 del 08 giugno 2018**

CATEGORIE	ELEMENTI DI	PUNTI	CRITERI	PUNTI
VALUTAZIONE DEL SOGGETTO (40 PUNTI)	**Caratteristiche del soggetto proponente**	**30**	Expertise: anni di attività di residenza da curriculum - ulteriore rispetto ai tre anni richiesti per l'ammissione (valutabile chi ha fatto complessivamente residenza per almeno 15 giorni all'anno) -	**15**
			Esperienza di gestione di: - progetti interdisciplinari multidisciplinari - progetti rivolti ai giovani con specifiche azioni di scouting - progetti di audience development	**10**
			Gestione economica dell'ultimo triennio: - rapporto tra incassi da sbigliettamento e totale entrate (in %) - rapporto tra attività non tipica e tipica (in %) - disavanzo/perdita di esercizio	**5**
	Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema dello spettacolo dal vivo	**6**	Progetti di collaborazione avviati nell'ultimo triennio a livello locale, regionale, nazionale	**6**

ALLEGATO B2 **DGR nr. 837 del 08 giugno 2018**

	Reti, partenariati e progettualità internazionale	**4**	Progetti di collaborazioni avviate a livello Internazionale nell'ultimo triennio	**4**
	TOTALE	**40**	**TOTALE**	**40**
VALUTAZIONE DEL PROGETTO (60 PUNTI)	**Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo**	**12**	Riconoscimento e adeguatezza delle competenze: a. curricula delle figure professionali artistiche, tecniche e organizzative b. livello di adeguatezza dell'attività del personale artistico, tecnico e organizzativo rispetto al progetto	**12**
	Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta	**5**	Grado di coerenza tra le modalità di selezione individuate e gli obiettivi complessivi del progetto di residenza	**5**
	Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale	**2**	Rilievo dei premi e riconoscimenti ottenuti prevalentemente a - livello nazionale - livello internazionale	**2**
	Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico	**18**	Rilievo expertise e coerenza del profilo dei tutor rispetto al progetto di residenza (curricula) Modalità di realizzazione del tutoraggio	14
			Azioni di comunicazione e promozione del progetto di residenza	4

38808961

ALLEGATO B2 **DGR nr. 837 del 08 giugno 2018**

	Caratteristiche degli spazi a disposizione del progetto di residenza	**5**	Adeguatezza degli spazi rispetto al progetto	**5**
	Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	**5**	Modalità e target del pubblico a cui è destinata la restituzione del progetto di residenza	**5**
	Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	**3**	Coerenza tra il concept degli spettacoli ospitati ed il concept della residenza	**3**
	Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema	**5**	Numero progetti di collaborazione e mobilità con altre residenze	**5**
	Multidisciplinarietà del progetto di residenza	**5**	Dialogo interattivo tra linguaggi artistici differenti	**5**
	TOTALE	**60**	**TOTALE**	**60**
	TOTALE GENERALE	**100**	**TOTALE GENERALE**	**100**

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B3 DGR nr. 837 del 08 giugno 2018

PROGETTI DI RESIDENZA
ARTISTI NEI TERRITORI

SCHEDA DI PROGETTO

	Descrizione
Caratteristiche del soggetto proponente	
Caratteristiche delle competenze e figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo	
Modalità di selezione degli artisti attraverso inviti alla candidatura, bandi aperti, azioni di scouting, scelta diretta.	
Valorizzazione di artisti e formazioni artistiche che abbiano ottenuto premi e riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale	
Articolazione e tipologia delle azioni previste dal progetto di accompagnamento artistico	
Caratteristiche degli spazi a disposizione	
Restituzioni al pubblico e agli operatori del settore dei risultati delle attività (processi artistici, studi, produzioni) svolte in residenza	
Programma di spettacoli in ospitalità strettamente coerente con il progetto di residenza	
Reti e partenariati nazionali con altri progetti di Residenza e/o con altri organismi del sistema	
Reti, partenariati e progettualità internazionale	

RELAZIONE DI PROGETTO PER IL TRIENNIO 2018/2020

(numero delle pagine discrezionale)

ALLEGATO B3 DGR nr. 837 del 08 giugno 2018

PROGRAMMA DETTAGLIATO PER L'ANNO 2018

(numero delle pagine discrezionale)

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B4 DGR nr. 837 del 08 giugno 2018

SCHEMA DI BILANCIO - PROGETTI DI RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI

TITOLARE DELLA RESIDENZA
TITOLO DEL PROGETTO

SPESE

(direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all'arco temporale del programma)

	DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA *(Spese correnti direttamente connesse al progetto)*	
A) QUOTA DESTINATA ALLA RESIDENZA DEGLI ARTISTI (minimo 55%)	**COSTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE**	€ 0,00
	COMPENSI E RETRIBUZIONI	€ 0,00
	COSTI DI OSPITALITA'	€ 0,00
	COSTI TECNICO-ORGANIZZATIVI (ad esempio materiali di consumo, noleggio, etc..)	€ 0,00
B) QUOTA DESTINATA ALLE AZIONI SUL TERRITORIO* (massimo 25%)	**COSTI PER RESTITUZIONI PUBBLICHE DEL LAVORO SVOLTO IN RESIDENZA (sia in sede che fuori sede)**	€ 0,00
	COSTI PER OSPITALITA' DI SPETTACOLO DI ARTISTI NON IN RESIDENZA STRETTAMENTE COERENTI CON IL PROGETTO (cachet, vitto e alloggio, viaggi, SIAE e costi tecnico-organizzativi)	€ 0,00
	COSTI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO STRETTAMENTE COERENTI CON IL PROGETTO DI RESIDENZA	€ 0,00
C) QUOTA DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE (massimo 15%)	**COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE**	€ 0,00
D) QUOTA DESTINATA ALLE SPESE GENERALI (massimo 20%)	**COSTI DI GESTIONE E TECNICO-AMMINISTRATIVI**	€ 0,00

* In caso di mancanza di attività di cui alla lettera B) la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere A) e C)

TOTALE SPESE

PROSPETTO RIASSUNTIVO	**PREVENTIVO**
TOTALE COSTI SEZIONE A)	€ 0,00
TOTALE COSTI SEZIONE B)	€ 0,00
TOTALE COSTI SEZIONE C)	€ 0,00
TOTALE COSTI SEZIONE D)	€ 0,00
TOTALE SPESE - RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI	€ 0,00

ALLEGATO B4 DGR nr. 837 del 08 giugno 2018

TOTALE ENTRATE - PROGETTI DI RESIDENZA PER ARTISTI NEI TERRITORI

	PREVENTIVO
TOTALE SPESE - RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI	€ 0,00
TOTALE ENTRATE RIFERITE ALLE ATTIVITA' DI RESIDENZA (Incassi della programmazione, eventuali contributi diversi da quelli del Mibact e Regioni/Province Autonome, sponsorizzazioni o risorse proprie destinate al progetto artisti nei territori, ecc.)	€ 0,00
DEFICIT FRA COSTI PROGETTO ARTISTI NEI TERRITORI ED ENTRATE COMPLESSIVE (MASSIMO 80% DEI COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO)	€ 0,00

DI CUI

QUOTA CONTRIBUTO REGIONE PER LE ATTIVITÀ DI RESIDENZA	€ 0,00
QUOTA CONTRIBUTO MiBACT PER LE ATTIVITÀ DI RESIDENZA	€ 0,00

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B5 DGR nr. 837 del 08 giugno 2018

RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI

Domanda di ammissione al contributo – D.G.R. n._____del_____

Avviso pubblico - articolo 43 (Residenze) D.M. 27.7.2017.

Marca da bollo Euro 16,00 Salvo soggetti esentati ai sensi del D.P.R. 642/72, artt. 14,16 e 27 bis (allegato b) (Enti Pubblici, Onlus, Associazioni di volontariato)	**Barrare l'opzione interessata per l'assolvimento dell'obbligo della marca da bollo**	
		Numero identificativo della marca da bollo: _____ Ai sensi dell'art. del D.P.R. 445/00 si dichiara che la marca da bollo è stata annullata per la presentazione della presente domanda e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richieda l'apposizione
		Soggetto esentato dall'apposizione della marca da bollo per il seguito il motivo: _____

Alla Regione del Veneto
Direzione Beni Attività culturali e Sport
U.O. Attività culturali e Spettacolo
Palazzo Sceriman – Cannaregio 168
VENEZIA

Indirizzo PEC beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it

La/Il sottoscritta/o _____ nata/o a _____ il _____

in qualità di Rappresentante Legale di:

_____

C.F. o P. IVA _____

sede legale _____ c.a.p. _____ Città _____

sede operativa _____ c.a.p. _____ Città _____

Telefono _____ fax_____ e-mail _____

indirizzo Posta Certificata (PEC)_____ _____

chiede

di essere ammesso a contributo per la realizzazione del Progetto di Residenza per artisti nei territori denominato:

_____

d24fef73

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 48 del DPR n. 445 del 28.12.2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,

dichiara:

1. di essere in possesso dei requisiti previsti dal punto 5 dell'Allegato B alla DGR n. _____del_____
2. di essere dotato di uno statuto che prevede l'obbligo di redazione di un bilancio annuale;
3. di aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza che garantisce la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi a ciascun progetto di residenza;
4. di aver assolto gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse;
5. di avere da almeno tre anni l'iscrizione e l'agibilità INPS (EX ENPALS);
6. di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi;
7. di possedere una esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza con partecipazione a rete di scouting e promozione;
8. di disporre di sede/sedi sita/e presso _____ per lo svolgimento dell'attività rispondente/i ai requisiti previsti al punto 5 dell'Allegato B1 dell'Avviso;
9. di disporre per tutta la durata del progetto di una struttura organizzativa consolidata con la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico;
10. che: ***(barrare l'ipotesi che interessa)***

    ☐ la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, dell'ente che rappresenta, nonché la titolarità di organi del medesimo ente è onorifica e dà luogo esclusivamente ad eventuali rimborsi spese, come previsto dall'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010

    ☐ l'ente che rappresenta è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, in quanto trattasi di_____
11. di non versare in nessuna delle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2018, n. 16. (1)
12. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R, pubblicata nella sezione "Privacy" del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page.

Allega i seguenti documenti:

a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nel quale viene previsto l'obbligo di redazione di un bilancio annuale;

b) Copia dei bilanci dell'ultimo triennio approvati dagli organi preposti

c) Documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta un'esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza nonché la partecipazione a rete di scouting e promozione;

d) Curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto;

e) Scheda progetto redatta secondo lo schema di cui all'allegato B3 alla DGR____del_____

f) Bilancio del progetto redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B4 alla DGR _____del_____

g) Documentazione comprovante la disponibilità e l'adeguatezza della sede e degli spazi di residenza

h) Documento di identità del dichiarante in corso di validità

Luogo e data FIRMA

_____ _____

(1) Art. 1 - Criterio generale per la concessione di provvidenze regionali.

1. Costituiscono criterio generale per la concessione, anche attraverso soggetti terzi, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici comunque denominati, di competenza regionale, il non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, che da sole o sommate raggiungano:
a) un tempo superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, con effetti fino alla riabilitazione;
b) un tempo non superiore ad anni due di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, con effetti fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato di cui all'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), la revoca della sospensione condizionale della pena comporta l'obbligo della restituzione del sostegno pubblico ricevuto.
3. I soggetti comprovano la insussistenza delle condizioni di cui al comma 1 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)" e successive modificazioni.

(Codice interno: 371953)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 842 del 08 giugno 2018

Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro - Anno 2018. (L.R. n. 8/2015, art. 11).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone l'attivazione di un programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro, approvandone le relative modalità e termini di accesso.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della realizzazione e/o messa a norma dell'impiantistica sportiva.

In particolare, l'art. 11 della suddetta norma prevede il sostegno finanziario della Regione a complessi sportivi e ad aree e percorsi attrezzati destinate all'attività sportiva, realizzati dai soggetti specificamente segnalati e desumibili dall'art. 10, comma 2, della L.R. n. 8/2015.

Con deliberazione n. 25/CR del 21/03/2018 la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2015, il Piano esecutivo annuale per lo Sport 2018, con cui sono state previste le linee di spesa e le relative risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno.

Con deliberazione n. 588 del 30/04/2018, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione consiliare nella seduta dell'11/04/2018, la Giunta regionale ha approvato definitivamente il predetto Piano.

Nella specifica linea di spesa corrispondente all'Obiettivo 06.01.06 del Documento di Economia e Finanza Regionale 2018 - 2020: "Migliorare l'offerta impiantistica e strutturale nel settore Sport" al capitolo 102517 "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva - Contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8)" sono state assegnate, nella misura di Euro 920.000,00 per il corrente esercizio 2018, le risorse necessarie a sostenere le iniziative a favore della messa a norma dell'impiantistica sportiva.

Si precisa a tale riguardo che la somma disponibile, destinata a coprire spese di investimento, è stata iscritta a bilancio per la sola annualità 2018, dal che ne consegue la necessità di procedere alla spesa e rendicontazione delle somme finanziate entro l'anno finanziario in corso, specificamente entro il 10/11/2018, salvo motivata richiesta di proroga da presentarsi entro il medesimo termine.

Con deliberazione n. 712 in data 21/05/2018 si è provveduto, utilizzando parte dell'importo a disposizione nel suddetto capitolo per il corrente anno, a scorrere (terzo riparto) la graduatoria anno 2017 (approvata con deliberazione n. 1332/2017) per la somma complessiva di Euro 482.475,43, in considerazione che il punto 5 della D.G.R. n. 777/2017 (Bando 2017) prevedeva lo scorrimento delle graduatorie per le risorse che si rendessero disponibili nel corso del 2017 e del 2018.

In conformità a quanto disposto con D.G.R. n. 588 del 30/04/2018, per la rimanente somma di Euro 437.524,57, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle limitate risorse finanziarie a disposizione, consentire la massima fruibilità degli impianti sportivi in virtù degli interessi pubblici sottesi e contenere i tempi di affidamento e realizzazione delle opere, si è ritenuto per il 2018 di:

- finanziare, con il presente Bando, i soli soggetti di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), della L.R. n. 8/2015 ed ammettere a finanziamento interventi di modesta entità secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2015, per una somma complessiva di Euro 207.524,57;

- finanziare interventi di modesta entità, a mezzo di erogazione diretta, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera b) della L.R. n. 8/2015, per interventi urgenti o iniziative legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al bando di cui al comma precedente, per la somma complessiva di Euro 230.000,00.

Ai sensi degli articoli 10 e 11 della L.R. n. 8/2015, si rende ora necessario definire le modalità di assegnazione dei finanziamenti che avverranno mediante il Bando, contenuto nel corpo del presente provvedimento, in cui sono segnalati i criteri e le modalità di accesso ai contributi, per una somma complessiva di Euro 207.524,57.

Di seguito i criteri previsti.

Soggetti ammessi a presentare domande

- Sono ammessi a presentare istanza i soggetti di cui all'art.10, comma 2, lettera a) della L.R. n. 8/2015 (enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati).

Presentazione delle domande

- ciascun Soggetto può presentare una sola istanza per interventi che interessino un unico impianto sportivo;
- nel caso di presentazione di più domande da parte di uno stesso Soggetto, vengono escluse quelle di importo ammissibile superiore;
- l'istanza va redatta unicamente, pena esclusione, sulla base del modello che costituisce l'**Allegato A** "Istanza di finanziamento per opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro - Anno 2018" che va compilato in ogni sua parte e completato con gli allegati previsti;
- nel caso in cui l'istanza risulti priva delle sottoscrizioni e/o degli allegati previsti, verrà esclusa dalla graduatoria;
- l'istanza va riferita, pena esclusione, ad un unico intervento o stralcio funzionale di intervento;
- l'istanza va riferita, pena esclusione, ad una sola delle tipologie di opere ammissibili in seguito elencate;
- l'istanza va inoltrata, pena esclusione, entro 25 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento, senza lettera accompagnatoria, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 Venezia
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

- L'oggetto della pec deve riportare la seguente dicitura: "U.O. LLPP - Istanza contributi impianti sportivi 2018";
- Per informazioni: tel 041 2792441/2792290;
- Sono escluse le istanze presentate in data antecedente alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento e quelle inoltrate con modalità diversa dalla trasmissione mediante posta elettronica certificata.

Tipologie di opere ammissibili
Potranno essere realizzate le seguenti tipologie di opere utilizzate per attività sportive:
A. Opere strutturali, riferibili alla messa in sicurezza sismica;
B. Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche;
C. Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari;
D. Opere murarie inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio;
E. Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione, destinati all'attività sportiva, ivi compreso lo sport di cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti.

Requisiti di ammissibilità

. progetto sviluppato almeno al 1° livello di progettazione secondo la normativa vigente (presenti relazione tecnica, quadro economico e tavole grafiche);

. funzionalità dell'opera o dello stralcio oggetto di finanziamento;

. lavori stimati sulla base di prezziari regionali, ove esistenti;

. cronoprogramma con indicata la data di ultimazione lavori e di invio della rendicontazione (non oltre il termine del 10/11/2018);

. assenza di ulteriori contributi pubblici sul medesimo intervento o stralcio funzionale;

. lavori non iniziati, o avviati ma non conclusi, alla data di presentazione dell'istanza;

. sono ammesse esclusivamente le spese per lavori, comprensive degli oneri per la sicurezza, IVA compresa, purché costituisca costo effettivo a carico del beneficiario;

. sono ammessi esclusivamente interventi la cui spesa totale per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza ed eventuale IVA (Spesa Ammissibile Totale -SAT), risulti non inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 50.000,00;

. si richiamano inoltre le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dalla domanda da redigersi utilizzando il già richiamato modello di cui all'**Allegato A**.

Graduatorie
La graduatoria viene compilata sulla base dell'attribuzione dei seguenti punteggi:

1. Importo Spesa Ammissibile Totale (SAT):
(SAT) da Euro 10.000,00 a Euro 20.000,00 punti 4
(SAT) da Euro 20.000,01 a Euro 30.000,00 punti 3
(SAT) da Euro 30.000,01 a Euro 40.000,00 punti 2
(SAT) da Euro 40.000,01 a Euro 50.000,00 punti 1

2. Percentuale Spesa Ammissibile a carico dell'Ente (%SAE)
(%SAE) uguale al 20% punti 0
(%SAE) da 20.01% a 30.00% punti 1
(%SAE) da 30.01% a 40.00% punti 2
(%SAE) da 40.01% a 50.00% punti 3
(%SAE) superiore a 50.00% punti 4

3. Tipologie

A. Opere strutturali, relative alla messa in sicurezza sismica punti 0

B. Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche punti 3

C. Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari punti 2

D. Opere murarie inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio punti 1

E. Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione,

destinati all'attività sportiva, ivi compreso lo sport di

cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e

ricreativa che si svolge in spazi aperti punti 2

4. Istanze presentate da Comuni derivanti da fusione punti 1

Istanze presentate da Unioni di Comuni punti 0,5

5. Soggetto che non è stato finanziato da analoghi bandi nel 2016-2017 punti 3

(compresi Comuni in graduatoria 2017 ma non finanziati)

A parità di punteggio si darà priorità sulla base della data e ora di presentazione dell'istanza.

In relazione all'assegnazione dei punteggi di cui al punto "3.Tipologie" potrà essere assegnato uno solo dei cinque punteggi disponibili, per il quale si farà riferimento alla categoria di opere prevalente in termini economici, con riferimento ai soli lavori.

Intensità del sostegno della Regione

L'entità massima del contributo regionale è pari al 80% del costo totale previsto per i lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza e della relativa IVA (SAT) qualora quest'ultima costituisca costo effettivamente a carico del beneficiario.

Non sono ammissibili a contributo le rimanenti voci di costo comprese tra le somme a disposizione dell'Amministrazione. In sede di istanza l'Ente può indicare, fruendo dell'attribuzione del relativo punteggio in sede di formazione della graduatoria, una percentuale della quota di spesa ammissibile che si impegna a sostenere con oneri a proprio carico.

Assegnazione e modalità di gestione dei contributi

- entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze, la Giunta Regionale approva il programma di riparto dei contributi, comunicando tempestivamente il provvedimento al beneficiario. Con successivo provvedimento si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- entro il termine del 10/11/2018 il beneficiario trasmette la rendicontazione finale dell'intervento, salvo proroghe motivate da inviarsi prima della scadenza, esclusivamente mediante pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al contributo;
- le modalità di gestione dei contributi sono stabilite nello schema di direttiva, **Allegato B** al presente provvedimento;
- non sono ammesse modifiche dell'oggetto dell'intervento in relazione al quale è stata presentata istanza di contributo;
- i Beneficiari devono affidare i lavori e realizzare l'intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- lo scorrimento della graduatoria, in funzione di tutte le ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili nel corso degli anni finanziari 2018 e 2019, potrà essere effettuato con atto dirigenziale a cura della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa LL.PP..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 8/2015 e s.m.i;
VISTA la L.R. n.39/2001 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs 118/2011 e s.m.i;
VISTO il D. Lgs 33/2013 e s.m.i;
VISTO il decreto n. 11 del 26 luglio 2016 e il successivo decreto n. 36 del 31 agosto 2016;
VISTA la DGR n. 25/CR del 21/03/2018;
VISTA la DGR n. 588 del 30/04/2018;

VISTE le DGR n. 802 e n. 803 del 27/05/2016 e la DGR n. 1106 del 29/06/2016, di riorganizzazione amministrativa della Giunta Regionale;

VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 con la quale sono state approvate le direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTI i decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 11 del 26 luglio 2016 e il successivo decreto n. 36 del 31 agosto 2016 n° 44 del 26 ottobre 2016;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

1. di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 11.05.2015, n. 8, e dalla D.G.R. n. 588 del 30/04/2018, le modalità e i termini di accesso al programma di finanziamento in conto capitale per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro - Anno 2018, come riportato nelle premesse, da finanziarsi, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa n. 102517 "Interventi regionali a favore dell'impiantistica sportiva - Contributi agli investimenti (art. 11, L.R. 11/05/2015, n. 8) del Bilancio di previsione 2018 per l'importo complessivo di Euro 437.524,57, così articolato:

a) Euro 207.524,57 a seguito di Bando anno 2018, con domanda da presentarsi secondo gli allegati alla presente deliberazione;

b) Euro 230.000,00 per finanziare interventi di modesta entità, a mezzo di erogazione diretta, per interventi urgenti o iniziative legate ad eventi non prevedibili alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione al bando di cui dall'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2015;

2. di approvare, per le finalità di cui al punto 1 - lettera a, i seguenti allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante:

. **Allegato A** "Istanza di finanziamento per opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro - Anno 2018" comprensiva di "note per la compilazione";
. **Allegato B** "Schema di direttiva regolante i rapporti tra la Regione del Veneto ed il beneficiario dei contributi regionali per la realizzazione di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 Euro - Anno 2018";

3. di provvedere con successivo provvedimento all'assegnazione dei contributi di cui al punto 1 - lettera b;

4. di incaricare la Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica di ogni ulteriore adempimento conseguente alla presente deliberazione, ivi compreso lo scorrimento delle graduatorie per tutte le risorse che si rendessero disponibili nel corso del 2018;

5. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 842 del 08 giugno 2018

Spazio riservato all'Ufficio		
PROVINCIA	SCHEDA N.	

Al Presidente
Giunta Regionale del Veneto
Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica
Calle Priuli 99
30100 VENEZIA
infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: **Istanza di finanziamento per opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro – Anno 2018.**

Il sottoscritto _____ legale rappresentante

☐ Comune ☐ Fusione di Comuni ☐ Unione di Comuni _____

con sede legale in _____ Prov. _____ Indirizzo _____ n._____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Telefono _____ pec _____e-mail_____ (1)

Inoltra formale ISTANZA di finanziamento per opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro – Anno 2018 - rientrante nella seguente tipologia di intervento ammissibile, dell'importo ammissibile di € _____ (2)

Tipologia di intervento (3)

A. Opere strutturali, riferibili alla messa in sicurezza sismica; (punti 0)
B. Opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche; (punti 3)
C. Manutenzione di impianti elettrici ed idrotermosanitari; (punti 2)
D. Opere murarie inerenti all'igiene e sicurezza dell'edificio; (punti 1)
E. Aree e percorsi attrezzati, anche di nuova realizzazione, destinati all'attività sportiva, ivi compreso lo sport di cittadinanza, inteso come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti. (punti 2)

Oggetto dell'intervento: (4)

_____
_____

Sintetica descrizione dell'intervento: (5)

_____
_____
_____
_____
_____
_____

faeade9a

Spese ammissibili a contributo: (5)	
- a.1) lavori a misura, a corpo, in economia	€ _____
- a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ _____
- i.v.a. su a.1) + a.2)	€ _____
Spesa Ammissibile Totale (SAT) (6)	**€ _____**

Dichiara altresì, sotto la propria personale responsabilità, pena esclusione dell'istanza:

1. che i lavori per i quali viene richiesto il finanziamento non sono iniziati, o non conclusi, alla data della presente istanza;
2. che l'immobile/terreno oggetto di contributo è di esclusiva proprietà comunale;
3. che sul medesimo intervento o stralcio funzionale non sono stati assegnati altri contributi pubblici;
4. di accettare tutte le condizioni stabilite dal provvedimento di Giunta Regionale che approva il presente allegato;
5. che l'IVA relativa ai lavori: □ *costituisce* □ *non costituisce* costo a carico per il beneficiario;
   (barrare una delle caselle)
6. che l'opera, o lo stralcio, oggetto della presente richiesta sono funzionali;
7. di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, anche al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, la seguente percentuale della Spesa Ammissibile Totale (SAT) sopra indicata: _____% (due decimali)
8. di impegnarsi a sostenere, con oneri a carico del proprio bilancio, la rimanente quota della spesa per la realizzazione dell'intervento non coperta dall'eventuale beneficio regionale;
9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente, pena esclusione dell'istanza:

1) **relazione, quadro economico e principali allegati grafici del progetto, debitamente sottoscritti dal progettista;**
2) **copia provvedimento di approvazione del progetto;**
3) **dichiarazione, resa dal progettista, che il costo del progetto è stato determinato mediante l'applicazione del Prezzario Regionale vigente (eventuali scostamenti dovranno essere opportunamente e dettagliatamente giustificati in rapporto alle particolari caratteristiche dell'opera);**
4) **cronoprogramma dei lavori sottoscritto dal legale rappresentante e riportante la data di ultimazione lavori e invio della rendicontazione finale.**

Si impegna, pena la decadenza dal diritto al contributo:

- di trasmettere entro il termine del 10 novembre 2018 la rendicontazione finale dell'intervento, salvo proroghe motivate da inviare entro la citata scadenza, esclusivamente mediante pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it ;
- ad affidare i lavori e a realizzare l'intervento nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Luogo _____ data _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO **IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

_____ _____

***Sono necessarie entrambe le firme**, in modalità digitale oppure autografa e successivamente scansionata ed accompagnata da documento di identità*

faeade9a

NOTE PER LA COMPILAZIONE

1 - E' necessario indicare sia la pec che un semplice indirizzo mail.
2 -Va inoltrata una sola istanza per ciascun Comune, per interventi che interessino un unico impianto sportivo; in presenza di più domande vengono escluse quelle di importo ammissibile superiore. L'importo deve coincidere con la Spesa Ammissibile Totale (SAT) evidenziata nell'apposito riquadro.
3 - Barrare, pena esclusione, una sola delle caselle, relativa alle opere prevalenti.
4 - Inserire il titolo del progetto.
5 - Inserire una breve descrizione dell'intervento previsto (massimo 300 caratteri).
6 - gli importi devono corrispondere a quelli riportati nel quadro economico di progetto.

Si precisa inoltre:
- vanno compilati TUTTI i campi presenti nella domanda;
- la domanda deve essere sottoscritta sia dal RUP che dal legale rappresentante.
- uno schema di domanda sarà reperibile nel portale Regione Veneto – Lavori Pubblici;
- TUTTE le firme devono essere: in modalità digitale, oppure firmate e successivamente scansionate, accompagnate da carta di identità del sottoscrittore;
- nominare i file allegati alla pec di invio come segue: "istanza", "relazione tecnica", "elaborati grafici", "provvedimento approvazione progetto", "dichiarazione prezzario", "cronoprogramma", "documento identità 1, 2, ecc." (dei sottoscrittori, nel caso non venga utilizzata la firma digitale).
- tutti gli allegati vanno firmati come indicato nel campo "*Allega alla presente*…" (seconda pagina istanza), ad eccezione del provvedimento di approvazione del progetto e della copia documento di identità che non necessitano di firma;
- l'oggetto della pec di trasmissione deve riportare la seguente dicitura: "UO LLPP - Istanza contributi impianti sportivi 2018"
- non sono ammessi a finanziamento i locali adibiti a commercio, come bar ecc.
- nel caso di realizzazione di impianti di illuminazioni attenersi in particolare alla normativa sull'inquinamento luminoso (LR n. 17 del 07/08/2009).

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B DGR nr. 842 del 08 giugno 2018

SCHEMA DI DIRETTIVA REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE DEL VENETO ED IL BENEFICIARIO DEI CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DI OPERE DI MIGLIORIA, ANCHE STRUTTURALE, DI IMPIANTI SPORTIVI DI IMPORTO FINO A 50.000 EURO – ANNO 2018

Oggetto: Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro – Anno 2018. (L.R. n. 8/2015, art. 11)

Art. 1 - Oggetto

La presente DIRETTIVA regola i rapporti intercorrenti fra la Regione Veneto, Giunta Regionale, rappresentata dalla Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, e il (BENEFICIARIO) con riguardo all'assegnazione al suddetto beneficiario del contributo regionale, disposta con Deliberazione di Giunta Regionale.

Art. 2 - Costo dell'intervento

Il costo complessivo ammissibile per la realizzazione dell'intervento è desumibile dalla DGR di cui all'art.1, per i soli lavori, oneri per la sicurezza, ed IVA (ove dichiarata costo).

Art. 3 - Copertura finanziaria e spese ammissibili a contributo regionale

L'intervento è assistito da un contributo regionale in conto capitale riportato nella citata DGR, e s'intende riferito alle voci di spesa di cui all'art. 2 che si ritengono ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 11 della L.R. del 11.05.2015 n. 8.

Art. 4 - Impegni del beneficiario

Il beneficiario s'impegna:

- ad acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dell'attuazione dell'intervento;
- ad appaltare i relativi lavori nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- a provvedere all'approvazione del progetto, affidamento dei lavori, loro esecuzione e trasmissione della rendicontazione agli uffici regionali entro il 10/11/2018;
- ad apporre nel cantiere un cartello avente i contenuti di cui all'**Allegato "Cartello"** al presente atto;
- a realizzare integralmente le opere in conformità al progetto in relazione al quale è stata presentata l'istanza di finanziamento;
- a dirigere e contabilizzare i lavori nel rispetto delle normative vigenti;
- a monitorare l'andamento dei lavori e ad inoltrare tempestivamente i dati necessari all'Osservatorio Regionale Appalti Pubblici, ove prescritto;
- a far fronte, con oneri a proprio carico, alla differenza intercorrente fra l'importo complessivo di cui all'art. 2 e l'entità del contributo regionale concesso;
- a trasmettere alla Regione, entro il termine del 10/11/2018, la rendicontazione finale dell'intervento, salvo proroghe motivate, esclusivamente mediante pec all'indirizzo infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al contributo;

Art. 5 – Erogazione del contributo assegnato

La Giunta Regionale, Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, eroga al beneficiario in un'unica soluzione le somme ammesse a finanziamento, **applicando l'aliquota di contributo massima dell'80% stabilita dal Bando, ovvero quella inferiore calcolata al netto della percentuale di cofinanziamento sulla Spesa Ammissibile Totale al quale l'Ente si è impegnato in sede di istanza.**

Art. 6 – Determinazione definitiva del contributo

Acquisiti gli atti di contabilità finale, consistenti in:

- lettera di richiesta del saldo;
- certificato di regolare esecuzione;
- certificati di pagamento sottoscritti dal R.U.P.
- atto comunale di approvazione del CRE e della contabilità finale;
- foto in loco del cartello di cantiere;
- numero di CUP;

viene accertato in via definitiva, con atto della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica – U.O. Lavori Pubblici, su richiesta dello stesso beneficiario, il contributo spettante.

Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva nella misura massima del 80% della spesa ammissibile effettivamente sostenuta, ovvero di quella inferiore calcolata al netto della percentuale di cofinanziamento sulla Spesa Ammissibile Totale al quale l'Ente si è impegnato in sede di istanza, comunque entro il limite massimo del contributo assentito.
L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.

Si precisa che il numero di CUP è indispensabile per l'erogazione del saldo.

La foto del cartello di cantiere deve essere in loco, sul cantiere, non un semplice file grafico.

Gli allegati alla richiesta di saldo andranno riuniti in un unico file oppure allegati singolarmente e nominati come sopra indicato in questo stesso Art. 6.

La lettera di richiesta, il CRE e i certificati di pagamento andranno: sottoscritti digitalmente oppure firmati e successivamente scansionati (accompagnati da documento di identità del sottoscrittore).

Art. 7 - Monitoraggi e verifiche sull'intervento

La Giunta Regionale, avvalendosi dei propri Uffici, vigila affinché gli interventi siano eseguiti nel rispetto del progetto approvato, degli impegni contrattuali, dei tempi previsti e delle normative vigenti.

La Giunta Regionale, Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica, si riserva di attuare nel corso dei lavori verifiche a campione in merito alle modalità di attuazione dell'intervento, nonché con riguardo alla rispondenza delle opere realizzate con l'intervento ammesso a finanziamento regionale.
Le verifiche hanno luogo secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta Regionale n. 1029 del 18/03/2005.

Art. 8 - Responsabilità

Il soggetto realizzatore è unico responsabile della concreta esecuzione dell'intervento approvato e pertanto risponde direttamente alle autorità competenti, lasciando indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità in ordine a quanto sopra specificato.

Art. 9 - Esecuzione dei lavori

I lavori sono eseguiti col sistema a misura, oppure a corpo, oppure a corpo e a misura, in conformità alle vigenti normative; la liquidazione del saldo avviene sulla base delle quantità effettive dei lavori eseguiti e delle forniture effettuate, valutate con i prezzi unitari fissati nel contratto, al netto del ribasso ottenuto in sede di affidamento delle opere e delle forniture.
A tal fine, la contabilità dei lavori è dovuta con le modalità previste per l'esecuzione dei lavori pubblici.

Art. 10 – Proroghe

Il beneficiario del contributo, in caso di ritardi nella presentazione della rendicontazione di cui all'art.4, non imputabili a proprie negligenze, può presentare richiesta di proroga. La proroga deve essere motivata e deve pervenire inderogabilmente prima della citata scadenza, pena la revoca del contributo.
Il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica – U.O. Lavori Pubblici, provvederà alla relativa autorizzazione.

Art. 13 - Normative di riferimento

Il soggetto realizzatore si obbliga ad osservare le disposizione comunitarie, statali e regionali vigenti in materia di appalto, nonché ad applicare le direttive impartite dalla Giunta Regionale per il tramite della Direzione Regionale Infrastrutture Trasporti e Logistica.

Art. 14 – Informativa ex art. 13 Regolamento 2016/679/UE - GDPR

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "*ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano*".
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 dell'8/05/2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell'11/05/2018, è il Direttore della U.O. Lavori Pubblici - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Palazzo Linetti – Cannaregio 99 – Venezia – infrastrutturetrasportilogistica@pec.regione.veneto.it
Il Responsabile della protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman – Cannaregio 168 – 30121 Venezia - anticorruzionetrasparenza@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la predisposizione della graduatoria prevista dal presente bando, e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è la LR 8/2015, art. 11.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. E) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale e da leggi e regolamenti in materia.
Spettano all'interessato i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Spetta all'interessato il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'inserimento in graduatoria. Il mancato conferimento comporta l'inammissibilità dell'istanza.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici.

ALLEGATO "Cartello"
alla direttiva regolante i rapporti tra
la Regione Veneto e il beneficiario

Oggetto: Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro – Anno 2017. (L.R. n. 8/15, art. 11)

CARTELLO DI CANTIERE

MISURE E PROPORZIONI Il cartello di cantiere dovrà rispettare le proporzioni indicate nella figura.

Le misure potranno essere dimezzate, o comunque nei limiti di legge, per interventi di modesta entità.

(Da inserire nel cartello di cantiere di cui sopra)
"Opera realizzata con il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 8/15, art. 11,
D.G.R.V. n. _____ in data _____ "

COLORI

Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l'Immagine coordinata della Regione Veneto per l'Area territorio ed ambiente.
- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0
- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28

Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore, dovrà essere di colore Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.
Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero l'area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in colore nero su sottofondo bianco.
Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazioni e SISTAR, U.O. Comunicazione ed Informazione - tel. 041 2792746 - cominfo@regione.veneto.it .

(Codice interno: 371991)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 843 del 08 giugno 2018

Criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e). Approvazione definitiva ed emanazione bando anno 2018. Dgr/CR n. 34 del 17 aprile 2018.

[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale provvede ad approvare in via definitiva ed emanare, per l'anno in corso, il bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza, dei mezzi e delle dotazioni strumentali della polizia locale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3. I relativi criteri sono stati validati dalla competente Commissione consiliare, che ha espresso il proprio parere favorevole sulla proposta deliberativa della Giunta.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con Dgr/CR n.34 del 17/04/2018 la Giunta regionale ha approvato la proposta dei criteri per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di sicurezza urbana ai sensi della Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e), che è stata regolarmente sottoposta al vaglio della competente Commissione Consiliare per l'acquisizione del prescritto parere, previsto dall'art. 3 comma 3 della medesima LR n.9/2002. La prima Commissione Consiliare ha esaminato il suddetto provvedimento, esprimendo parere favorevole, nella seduta del 17 maggio 2018, recante il numero 301.

Si provvede pertanto ad approvare in via definitiva ed emanare il suddetto bando, valevole per l'anno 2018, ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art.3 comma 1 lettere b), e), dando atto che il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle domande di contributo è fissato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Come già precisato nella suddetta Dgr /CR n.34/2018, si ricorda che la somma effettivamente disponibile per l'anno in corso per il cofinanziamento delle nuove domande è quantificabile in Euro 521.350,00, ma viene comunque confermata la possibilità di procedere anche mediante lo scorrimento della graduatoria a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo.

Si rammenta infine che il relativo impegno di spesa non rientra nelle tipologie di quelle soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e);

VISTA la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 " Bilancio di previsione 2018-2020";

VISTO il DSGP n. 1 del 11 gennaio 2018 " Bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

VISTO l'art. 3 comma 3 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9.

VISTA la Dgr/Cr n.34 del 17/04/2018

VISTO il parere della prima Commissione Consiliare, n.301 del 17 maggio 2018, nota prot. n 11866 del 18.05.2018

delibera

1. Di approvare l'Allegato A "Bando per l'accesso a contributi regionali per azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia locale- Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e). Anno 2018".
2. Di determinare in euro 521.350,00 (cinquecentoventunomilatrecentocinquanta//00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, entro il corrente esercizio e con facoltà di scorrimento della graduatoria, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100105 "Contributi agli enti locali per progetti diretti alla sicurezza del territorio (art. 3, c. 1, lett. b, e, f, L.R. 07/05/2002, n. 9", del bilancio di previsione 2018-2020 e del Bilancio Finanziario Gestionale approvato con DSGP n. 1 del 11 gennaio 2018 " Bilancio finanziario gestionale 2018-2020";
3. Di dare atto che la Direzione Protezione civile e Polizia locale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
4. Di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della LR 1/2011;
5. Di incaricare la Direzione Protezione civile e Polizia locale dell'esecuzione del presente atto;
6. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 843 del 08 giugno 2018

BANDO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE-
Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1 lettere b), e). Anno 2018

E' indetto un bando per l'accesso ai contributi destinati agli enti locali del Veneto ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9, art. 3 comma 1, lettere b), e), per progetti di investimento volti all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali e ad ottimizzare e potenziare la funzionalità e l'interoperabilità dei propri apparati di sicurezza con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, valorizzando nel contempo l'aggregazione strutturale e funzionale della polizia locale.

Paragrafo 1) BENEFICIARI

Gli enti locali singoli o associati sotto indicati sono i soggetti legittimati alla presentazione della domanda e i beneficiari del contributo, gestiscono il progetto a favore di tutti gli enti associati e svolgono il ruolo di referenti unici per i rapporti con la Regione:

a) Unioni di Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione 2017, dati ISTAT) e durata non inferiore ad anni 10 (dieci), istituite in conformità all'art. 4 della Lr 27 aprile 2012, n.18. Ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto non sono conteggiati gli abitanti di eventuali enti locali convenzionati con l'Unione

b) Unioni Montane istituite in conformità alle disposizioni della Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e dell'art. 8 comma 3 della Lr. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 3.000 abitanti (ultima rilevazione 2017, dati ISTAT)

c) Comuni capofila di convenzione con altri Comuni. La convenzione deve avere popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti (ultima rilevazione 2017, dati ISTAT), durata non inferiore ad anni 5 (cinque) e istituita in conformità all'art.5 della Lr n. 18/2012. Le convenzioni devono essere sottoscritte con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 bis, L. 241/90 e ss.mm.ii.

d) Consorzi istituiti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 18/2012 e con popolazione complessiva non inferiore a 15.000 abitanti al 31.12.2017, dati ISTAT, e durata non inferiore ad anni 5 (cinque).
I Consorzi non possono concorrere come capofila o membri di convenzione con altri enti locali e, ai fini del computo del numero minimo di abitanti richiesto, non sono conteggiati gli abitanti di enti locali eventualmente convenzionati con il Consorzio.

e) Capoluoghi di provincia e Città metropolitane, con popolazione non inferiore a 20.000 abitanti

Per accedere ai finanziamenti è richiesta l'iscrizione nel "**Registro regionale delle forme di gestione associata**" previsto all' art. 12 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, qualora istituito.
Ai fini dell'ammissione a contributo le forme associative tra enti locali devono essere istituite entro il 15.05.2018 e i relativi atti istitutivi devono prevedere la **gestione unitaria** della funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale talché non permangano servizi, attività o compiti residuali in capo ai singoli enti associati; la gestione associata deve essere già concretamente operativa alla data di presentazione della domanda e tutti gli enti associati devono partecipare al progetto.
I requisiti previsti sono fissati tenendo conto dei limiti minimi di popolazione complessiva previsti dall'art. 3 comma 2 della Lr. n. 9/2002 e delle articolazioni organizzative territoriali delineate dalla Dgr n. 1221 del 25 giugno 2012 che ha ridefinito gli ambiti dei Distretti di Polizia locale, della legge regionale n. 18 del 27 aprile 2012, e s.m.i., attuata con Dgr n. 1417/2013 e dalla legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 che disciplinano la gestione associata di servizi e funzioni fondamentali per dimensioni territoriali ottimali.

Paragrafo 2) PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

Il contributo è destinato a un solo progetto di investimento scelto, in via esclusiva, fra quelli di seguito indicati:

a. Ripristino della piena funzionalità e implementazione dei sistemi di videosorveglianza, rendendoli interoperabili centralizzando la gestione delle immagini, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70

b. Approntamento o implementazione di centrali operative uniche della polizia locale a livello distrettuale o sovradistrettuale attrezzandole con sistemi tecnologicamente avanzati di controllo visivo di telesorveglianza e servizi informatici per la sicurezza, interoperabili anche con le centrali delle forze di polizia nazionali, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive nazionali, con particolare riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno n.558/SICPART/421.2/70.

c. Acquisto di mezzi mobili (Allegato E alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i), cartelli di segnaletica verticale per zone sottoposte a controllo di vicinato e strumenti operativi per la Polizia locale. Sono escluse le uniformi (Allegato B alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i) e il materiale in dotazione al personale (Allegato D alla Dgr n. 2689/2004 e s.m.i.) con l'eccezione delle armi da fuoco in dotazione e dell'equipaggiamento speciale di servizio.
E' ammesso l'acquisto fino ad un massimo di due mezzi mobili per singolo progetto.

Sono ammissibili esclusivamente le spese in conto capitale strettamente coerenti con il progetto, da effettuare entro i termini indicati al Paragrafo 5 (Durata, gestione e rendicontazione dei progetti). In particolare sono ammesse le spese per l'estensione della garanzia di manutenzione delle installazioni di videosorveglianza, fino ad un massimo di anni 7 dall'avvenuto collaudo degli interventi.
Spese non coerenti con il progetto prescelto sono escluse dal finanziamento. In tal caso in contributo verrà rideterminato d'ufficio con l'esclusione delle spese non ammissibili.
Eventuali spese di natura corrente, collegate al progetto, non sono comunque computabili ai fini del finanziamento e restano a totale carico degli enti locali.
Non è ammessa la partecipazione di uno stesso ente a più progetti.
Tutti gli enti associati devono partecipare al progetto, anche finanziariamente, secondo gli accordi sottoscritti.
I contributi assegnati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari eventualmente attribuiti per lo stesso progetto.

Paragrafo 3) TETTI CONTRIBUTIVI

Il contributo massimo concedibile non può superare il 70% dell'investimento totale previsto al netto IVA e, in valore assoluto, i seguenti importi:
1 € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett a. (ripristino funzionalità e implementazione sistemi di videosorveglianza)
2 € 60.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2 lett.b (Centrali uniche distrettuali)
3 € 50.000,00 per i progetti di cui al Paragrafo 2, lett.c (Acquisto mezzi mobili e strumenti operativi)

Fermo restando il massimale contributivo sopra previsto per ciascuna tipologia di progetto, l'ammontare del contributo richiesto viene calcolato automaticamente in fase di compilazione dello schema di progetto (di cui al successivo paragrafo 7 lett. a punto 1), come differenza tra l'importo di progetto e la copertura a carico dell'ente proponente e degli enti associati.

Paragrafo 4) ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione del contributo sono disposte dal dirigente regionale, secondo quanto richiesto dall'ente proponente e fino a concorrenza dei fondi disponibili, sulla scorta delle priorità previste al Paragrafo 6 (Priorità) e delle risultanze istruttorie sulla documentazione prodotta ed eventualmente richiesta come integrazione dagli uffici a fini meramente istruttori. E' ammesso lo scorrimento della graduatoria dei beneficiari risultati ammissibili, a valere sui fondi resi eventualmente disponibili sul pertinente capitolo del bilancio di previsione del corrente esercizio e di quello successivo.
Con l'atto di assegnazione del contributo, il dirigente regionale dispone le relative modalità di liquidazione, anche in unica soluzione, tenuto conto delle risorse allocate sul relativo capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 approvato con L.R. 29 dicembre 2017, n.47, e relativo bilancio Finanziario Gestionale, compatibilmente con le regole fissate dal D.Lgs 118/2011 e s.m.i., ferme restando le cause di

esclusione, revoca e sanzioni di cui al successivo Paragrafo 8. L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata alla presentazione della determina del Responsabile di progetto dell'ente proponente che attesti la concreta cantierabilità del progetto e il relativo cronoprogramma attuativo.

Paragrafo 5) DURATA, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI

a) Durata

Il termine massimo di conclusione del progetto indicato nel relativo modulo di domanda, non può superare i 24 mesi (ventiquattro) dalla data di scadenza fissata per la trasmissione della domanda (Paragrafo 7, lett. c).

Il dirigente regionale competente può concedere proroga, per un termine complessivamente non superiore a mesi 12 (dodici) e per ragioni non dipendenti da inerzia e volontà dell'ente proponente/beneficiario o degli enti eventualmente associati, su richiesta motivata e documentata a firma del responsabile incaricato per il progetto e del legale rappresentante (Sindaco o Presidente) del beneficiario, presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda del contributo.

In via eccezionale, la Giunta regionale può motivatamente autorizzare richieste di proroga del progetto oltre il termine massimo sopra indicato o comunque concesso dal dirigente regionale competente, ove il progetto abbia valenza strategica e in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, per ragioni comunque non derivanti da inerzia o da volontà dell'ente proponente/ beneficiario o degli enti eventualmente associati, tenuto conto dei vincoli imposti dalla L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e dalla vigente normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi: la relativa richiesta va presentata almeno un mese prima della scadenza prefissata in sede di domanda di contributo o comunque concessa dal dirigente competente come sopra indicato.

b) Gestione

L'ente proponente è incaricato della gestione unitaria del progetto e della sua attuazione e svolge il ruolo di referente unico nei confronti della Regione. Le decisioni assunte dall'ente proponente devono essere comunque condivise fra tutti gli enti associati e coinvolti nel progetto, in ogni fase del procedimento, attraverso opportune e documentabili modalità di confronto interno, delle quali è dato conto nella SCHEDA DI MONITORAGGIO e nella rendicontazione finale di seguito previste.

Il responsabile incaricato dall'ente proponente per la gestione attuativa del progetto ha l'obbligo di compilare e produrre la SCHEDA DI MONITORAGGIO sullo stato di avanzamento del progetto, con cadenza semestrale, il cui format sarà reso disponibile dagli uffici regionali competenti, dando conto anche dei rapporti interni fra gli enti interessati e delle eventuali problematiche insorte.

Alla SCHEDA DI MONITORAGGIO va inoltre allegato il parere favorevole rilasciato dal Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza sul progetto ammesso a finanziamento, ove dovuto. Ove il parere non sia stato emesso entro il termine del primo semestre, è ammessa l'integrazione successiva, comunque non oltre il termine di conclusione del progetto. La mancata acquisizione del parere favorevole del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza entro il termine di conclusione del progetto, determinerà la sanzione prevista al Paragrafo 8.

Ove il parere emesso preveda delle prescrizioni, è ammessa la possibilità di adeguare il progetto secondo le indicazioni del Comitato stesso, ai sensi di quanto previsto al successivo punto c) "Modifiche progettuali".

La Regione può richiedere o effettuare verifiche in ogni fase del procedimento e, ove necessario, collabora con gli enti per l'ottimale realizzazione del progetto, anche con funzioni di mediazione.

c) Modifiche progettuali

Fatto salvo quanto sopra, sono esclusivamente ammissibili parziali modifiche progettuali che non comportino cambiamenti essenziali del progetto e delle sue voci di spesa, quand'anche 'a compensazione' di minori spese accertate e purché ciò sia utile per l'ottimizzazione del progetto stesso; in particolare, qualora nel corso della fase attuativa, emerga l'esigenza di ridurre le azioni e le spese del progetto è comunque necessaria la preventiva comunicazione e autorizzazione del dirigente, subordinata alla verifica del permanere della funzionalità del progetto stesso e fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni).

Tutte le modifiche sono preventivamente autorizzate dal dirigente regionale competente, previa richiesta da parte del responsabile incaricato dall'ente locale; la modifica autorizzata dal dirigente regionale è

formalmente recepita e approvata dall'organo competente dell'ente locale richiedente e dei comuni eventualmente associati in convenzione.

d) Rendicontazione
La rendicontazione finale deve essere trasmessa entro 30 giorni successivi al termine ultimo previsto in domanda o concesso per la realizzazione del progetto e con le stesse modalità previste al Paragrafo 8 (Documentazione obbligatoria e presentazione della domanda), salvo riportare la seguente dicitura :
BANDO L.R. 9/2002, ART. 3, ANNO 2018 – Rendicontazione progetto del (ente proponente**)**
La rendicontazione del progetto comprende:

1 La relazione conclusiva, firmata digitalmente dal Responsabile del progetto dell'Ente proponente e del Legale rappresentante, per quanto di rispettiva competenza, che attesti e dimostri l'avvenuta realizzazione del progetto, delle risorse impiegate e dei risultati raggiunti; deve essere altresì analiticamente elencata la documentazione allegata alla rendicontazione stessa;

2 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata digitalmente dal Responsabile del servizio finanziario o - se competente in materia - del Responsabile di procedimento, che attesti le spese sostenute (impegni, liquidazioni e mandati) al netto e al lordo dell'I.V.A, analiticamente riportate in un prospetto riepilogativo da allegare alla dichiarazione stessa;

3 Copia degli atti formali di impegno, di liquidazione, dei mandati e delle fatture relativi alle spese sostenute, nonché degli eventuali atti adottati di recepimento e approvazione delle modifiche autorizzate dal dirigente regionale.

Non dovranno essere allegati gli originali dei documenti contabili, che saranno conservati dall'Ente con esplicita disponibilità alla verifica da parte della Regione Veneto.

Saranno ritenute ammissibili solo le spese effettuate nell'ambito delle previsioni del progetto ammesso a finanziamento, il cui impegno di spesa non sia antecedente alla data di adozione della deliberazione dell'Organo competente che approva il progetto presentato, né successivo alla data indicata come "data di conclusione del progetto" e i cui mandati emessi non superino il termine di rendicontazione.
Spese non previste nel progetto ammesso a finanziamento o non preventivamente autorizzate o comunque non conformi a quanto previsto dal presente bando sono escluse dal computo della spesa ammissibile rendicontata, ai sensi del Paragrafo 8 ("Cause di esclusione, revoca e sanzioni").
Ove necessario, la Struttura competente può richiedere eventuale ulteriore documentazione probatoria e può effettuare controlli in ogni fase del procedimento.

Paragrafo 6) PRIORITÀ

I progetti ammissibili presentati sono istruiti e ordinati secondo il punteggio totale ottenuto in base alle priorità indicizzate alle fattispecie di seguito indicate. In caso di parità del punteggio totale ottenuto, prevale il progetto che interessa l'ambito con il maggior numero totale di abitanti.

A) Soggetti proponenti

a) Unioni di Comuni e Unioni Montane, costituenti o capofila di Distretti di Polizia locale già formalmente costituiti, o che contengano Comuni derivanti da processi di fusione definiti a far data dal 2012, o che comprendano almeno 3 Comuni obbligati alla gestione associata: punti 30
b) Unioni di Comuni non ricomprese nella precedente lettera a) : punti 25
c) Unioni montane non ricomprese nella precedente lettera a): punti 25
d) Comuni capofila di convenzione: punti 25
e) Consorzi previsti ai sensi dell'art. 6 della L.R. n.18/2012: punti 20
f) Capoluoghi di provincia e Città metropolitane: punti 10

B) Contenuti di progetto

a) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera a): punti 25
b) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera b) : punti 30
c) Progetti riferiti alle iniziative previste al Paragrafo 2 lettera c) : punti 25

Fermo restando il massimale contributivo di cui al precedente Paragrafo 3, il punteggio cresce, con progressione lineare, al decrescere di entrambe le variabili rispetto ai valori massimi prefissati (ad esempio, se è richiesta la percentuale massima concedibile pari al 70% e il massimo contributo concedibile in valore assoluto – ove questo corrisponda alla percentuale stessa - spetterà il punteggio minimo di 5 punti. Viceversa, il punteggio massimo di 30 punti è raggiunto solo per valori entrambe prossimi allo 0; ipotesi evidentemente solo teorica e tendenziale).

Paragrafo 7) DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) La domanda è composta dai seguenti documenti obbligatori:

1. Modulo di domanda e schema di progetto, redatti utilizzando esclusivamente la relativa modulistica in formato digitale, resa disponibile al seguente link istituzionale: http://www.regione.veneto.it/web/sicurezza-e-polizia-locale/progetti-lr-9-02-art-3 compilati integralmente e sottoscritti con firma digitale dal Legale rappresentante (Sindaco o Presidente), nonché dal Comandante e dal responsabile per la parte finanziaria e, ove previsto, dal responsabile incaricato per gli aspetti tecnico-gestionali dell'ente proponente ove non coincidente con il Comandante o il responsabile per la parte finanziaria.
   Non è ammessa la compilazione direttamente su supporto cartaceo
2. Relazione tecnica del progetto, sottoscritta con firma digitale dal responsabile incaricato, che espliciti le soluzioni tecniche individuate, le spese previste, le procedure e il cronoprogramma di attuazione, e quant'altro ritenuto utile e necessario alla completa conoscenza e alla verifica dei requisiti progettuali richiesti
3. copia autentica della delibera dell'ente proponente e, nel caso delle convenzioni, da ciascuno degli enti associati, che approva lo schema di progetto compilato e la relazione tecnica, di cui ai precedenti punti 1 e 2, ne affida la gestione all'ente proponente e lo autorizza alla presentazione della domanda di contributo
4. gli atti costitutivi (statuto, convenzione) non devono essere allegati, bensì aggiornati in sede di monitoraggio permanente delle polizie locali previsto ai sensi della DGR n.3805 del 9.12.2009 o comunque entro l'ulteriore periodo concesso ai sensi del successivo Paragrafo 8 (Cause di esclusione, revoca e sanzioni"). Vanno peraltro esplicitati gli estremi degli atti di approvazione e di pubblicazione degli atti costitutivi stessi e l'indirizzo web (o il c.d. "permalink", se presente) presso cui gli atti sono visualizzabili.
5. Ove la scadenza della forma associativa sia prevista entro il corrente anno 2018, sono necessarie anche le delibere che ne dispongono espressamente il rinnovo (almeno decennale per le Unioni e almeno quinquennale per le convenzioni).

Tutta la modulistica e la documentazione sopra indicata deve essere riprodotta in formato Pdf e firmata digitalmente.

b) Trasmissione della domanda

La domanda è trasmessa entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La domanda di contributo e i relativi allegati vanno trasmessi esclusivamente via PEC . In ordine ai requisiti di trasmissione della PEC e degli allegati ammessi è necessario fare riferimento a quanto indicato al link che segue:

http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto

L'indirizzo regionale di posta elettronica certificata è il seguente:

protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it

L'indirizzo postale della Struttura regionale competente è il seguente:

Direzione Protezione Civile e Polizia locale– Unità Organizzativa Polizia locale e Sicurezza urbana
Sede: Viale Paolucci, 34 – 30175 Marghera - Venezia

Si suggerisce di riportate la seguente dicitura nell'oggetto della corrispondenza:
BANDO L.R. 9/2002, ART.3, ANNO 2018 – Alla U.O. Polizia locale e Sicurezza urbana.- Domanda di contributo del (ente proponente)

Paragrafo 8) CAUSE DI ESCLUSIONE, REVOCA E SANZIONI

A) La domanda è dichiarata inammissibile o è comunque esclusa quando:

A1. È trasmessa oltre il termine perentorio previsto al Paragrafo 7 lettera c), o con modalità difformi da quelle ivi previste
A2. È presentata da un ente non legittimato ai sensi del Paragrafo 1, o comunque non rispetta tutte le condizioni e i requisiti ivi previsti
A3. La documentazione presentata è difforme rispetto a quella indicata al Paragrafo 7
A4. Non è stato effettuato l'aggiornamento dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio permanente previsto dalla Dgr n.3805/2009, con specifico riferimento agli "atti costitutivi" della forma associativa o del distretto richiesti al Paragrafo 8, lettera a) punto 4. A questo scopo, ai Comandanti referenti già individuati, o da individuare, e abilitati all'inserimento dei dati, è attribuita la relativa autorizzazione all'inserimento dei dati aggiornati
A5. Il progetto scelto non rientra fra quelli previsti al Paragrafo 2 o comunque non rispetta tutte le condizioni ivi previste o comunque indicate dal presente bando quale causa di esclusione o di inammissibilità
A6. La mancata risposta ai chiarimenti o il mancato adeguamento alle modifiche o integrazioni formalmente richieste in fase istruttoria ed entro i termini indicati

B) Sono causa di revoca del contributo assegnato (previo apposito preavviso), con obbligo di restituzione delle somme già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale:

B1. Lo scioglimento anticipato, il recesso o comunque la fuoruscita anche di un solo membro della forma associativa, nonché il mancato rinnovo della forma associativa stessa, per qualsiasi motivo dipendente dalle parti, prima della completa chiusura e rendicontazione del progetto
B2. La mancata realizzazione del progetto, ovvero la mancata produzione della rendicontazione finale entro il termine e nei modi indicati al Paragrafo 6
B3. Il venir meno, in qualunque fase del procedimento, di una qualunque delle condizioni o dei requisiti previsti dal presente bando a pena di esclusione
B4. L'accertata attribuzione al beneficiario, o a uno qualunque degli enti locali associati nel progetto ammesso a contributo, di altri finanziamenti pubblici per lo stesso progetto
B5. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni o della documentazione prodotta, fatte salve le ulteriori sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
B6. Il mancato aggiornamento costante dei dati e dei documenti richiesti in sede di monitoraggio permanente ai sensi della Dgr n.3805/2009
B7. Parere non favorevole emesso dal Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza, ove dovuto (salvo l'eventuale adeguamento del progetto ai sensi del Paragrafo 5 lett.b).

C). Sono causa di riduzione proporzionale del contributo assegnato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, le seguenti ipotesi:

C1. Minori spese rendicontate per azioni non realizzate o parzialmente realizzate, o comunque non conformi a quelle ammesse a contributo e non preventivamente autorizzate in conformità al Paragrafo 5 lettera c ("Modifiche progettuali");
C2. La mancata presentazione della SCHEDA DI MONITORAGGIO circa lo stato di attuazione del progetto e del prescritto parere favorevole del Comitato per l'ordine e la sicurezza, ove previsto (salvo eventuale successiva integrazione nei casi previsti) entro il termine indicato al Paragrafo 5, comporta la

riduzione del 30% del contributo, con obbligo di restituzione della relativa somma maggiorata degli interessi, qualora l'ente, previo sollecito, non ottemperi all'obbligo entro il termine concesso.

D) Ulteriori sanzioni:

D1. Minori spese rendicontate a seguito di economie di spesa ottenute in fase attuativa, comportano la mera riduzione proporzionale del contributo, purché il progetto sia stato integralmente realizzato, con obbligo di restituzione delle maggiori somme eventualmente già introitate

D2. E' vietata la cessione e/o il mutamento della destinazione d'uso dei beni finanziati con il contributo regionale, fatto salvo il normale deperimento, prima che siano decorsi tre anni dalla chiusura del progetto. La violazione comporta la revoca parziale del contributo con recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso legale, quantificate in base alle mensilità mancanti al completamento del triennio.